

dossier

28 dicembre 2020

LEGGE DI BILANCIO 2021

Schede di lettura

Edizione provvisoria

A.S. 2054

Volume III

Sezione I

Articolo 1, commi 783-1150



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 323/5 - Volume III



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 382/5 - Volume III

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

- **Volume I** – Articolo 1, commi 1-402;
- **Volume II** – Articolo 1, commi 403-782;
- **Volume III** – Articolo 1, commi 783-1150

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Commi 783-785 (<i>Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario</i>).....	11
Commi 786-789 (<i>Norme contabili per gli enti territoriali</i>)	16
Comma 790 (<i>Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico</i>).....	21
Commi 791-794 (<i>Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido</i>).....	24
Commi 795 e 796 (<i>Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori</i>).....	31
Commi 797-804 (<i>Potenziamento dei servizi sociali</i>)	32
Commi 805-807 (<i>Attuazione dell'Accordo tra il Governo e le autonomie speciali</i>)	40
Comma 808 (<i>Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana</i>)	44
Commi 809, 810, 812-814 (<i>Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica</i>)	47
Comma 811 (<i>Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica</i>)	54
Comma 815 (<i>Fondo per la perequazione infrastrutturale</i>).....	56
Comma 816 (<i>Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale</i>)	61
Commi 817-820 (<i>Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale</i>)	64
Comma 821 (<i>Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni</i>).....	65
Commi 822-823 e 827-831 (<i>Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali</i>)	67
Commi 824-826 (<i>Disciplina del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni</i>)	74
Comma 832 (<i>Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti</i>)	78

Commi 833-842 (<i>Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali</i>).....	79
Comma 843 (<i>Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare ai comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa</i>)	85
Commi 844-846 (<i>Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.</i>).....	86
Comma 847 (<i>Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia</i>).....	87
Comma 848 (<i>Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti</i>)	90
Commi 849-853 (<i>Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali</i>)	92
Comma 854 e 900 (<i>Fondo per la assunzione di personale</i>).....	96
Commi 855-868 e commi 871-872 (<i>Personale del Ministero della giustizia</i>)	97
Commi 869-870 (<i>Risorse per copertura a regime dell'elemento perequativo dei CCNL e per trattamenti economici accessori</i>)	102
Commi 873-876 (<i>Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	104
Commi 877-879 (<i>Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	109
Commi 880-881 (<i>Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'interno</i>)	111
Commi 882-883 (<i>Assunzioni da parte del Ministero della salute</i>)	112
Commi 884-885 (<i>Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato e le Commissioni Tributarie</i>).....	113
Comma 886 (<i>Assunzioni presso il MEF per l'attuazione del Programma Next Generation EU</i>)	115
Commi 887-894 (<i>Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM</i>)	116
Commi 895-898 (<i>Oneri per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana</i>)	126
Comma 899 (<i>Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	130
Commi 901-907 (<i>Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	132
Commi 908-909 (<i>Assunzioni presso l'AGEA</i>)	134
Commi 910-913 (<i>Assunzioni presso l'Agenzia nazionale per i giovani</i>).....	135

Commi 914-915 (<i>Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri</i>)	138
Comma 916 (<i>Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte</i>)	140
Commi 917-918 (<i>Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa</i>)	141
Commi 919-920 (<i>Indennità di comando al personale dell'Arma dei Carabinieri</i>)	143
Comma 921 (<i>Personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	144
Commi 922-924 (<i>Facoltà assunzionali del MAECI</i>)	146
Commi 925-927 (<i>Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare l'esecuzione delle sentenze penali di condanna</i>).....	147
Commi 928-933 (<i>Norme sul personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	149
Comma 934 (<i>Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF</i>)	155
Commi 935-941 (<i>Dotazione organica e assunzioni del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	156
Comma 942 (<i>Dotazione organica del Ministero dell'istruzione</i>).....	161
Commi 943-944 (<i>Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici</i>)	163
Comma 945 (<i>Contributi per il sisma Abruzzo 2009</i>)	165
Commi 946-950 (<i>Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi</i>)	167
Commi 951-953 (<i>Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici</i>)	169
Comma 954 (<i>Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania</i>).....	172
Commi 955-958 (<i>Poli territoriali avanzati</i>).....	174
Comma 959 (<i>Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego</i>)	176
Commi 960-963 (<i>Misure per l'inclusione scolastica</i>)	178
Commi 964 e 965 (<i>Disposizioni in materia di collaboratori scolastici</i>)	183
Commi 966-967 (<i>Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo</i>).....	188

Comma 968 (<i>Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia</i>).....	191
Comma 969 (<i>Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione</i>)	193
Commi 972 e 973 (<i>Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018</i>).....	196
Comma 974 (<i>Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici</i>)	198
Commi 975-977 (<i>Scuole italiane all'estero</i>)	199
Commi 978-979 (<i>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</i>)	204
Comma 980 (<i>Nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno</i>)	206
Commi 981 e 982 (<i>Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020</i>)	213
Comma 983 (<i>Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa</i>)	216
Commi 984-988 (<i>Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia</i>).....	218
Commi 989-992 (<i>Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto</i>)	221
Commi 993-995 (<i>Misure in favore della polizia locale</i>).....	222
Comma 996 (<i>Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati</i>)	224
Comma 997 (<i>Incremento dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>)	225
Commi 998-1000 (<i>Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza</i>)	226
Commi 1001-1003 (<i>Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato</i>)	230
Commi 1004-1007 (<i>Disposizioni in materia di personale ENAC</i>)	232
Commi 1008 e 1009 (<i>Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti</i>)	233
Commi 1010-1012 (<i>Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale</i>).....	235
Commi 1013-1014 (<i>Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari</i>)	240

Commi 1015-1022 (<i>Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato</i>)	242
Commi 1023-1026 (<i>Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo “Strade Sicure”</i>)	244
Comma 1027 (<i>Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell’interno</i>)	248
Commi 1028-1031 (<i>Misure in favore del personale dirigenziale del Ministero dell’interno, della carriera prefettizia, delle Capitanerie di porto e dei direttori delle Ragionerie territoriali</i>)	249
Commi 1032-1033 (<i>Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno</i>)	250
Commi 1034-1036 (<i>Medici INPS</i>).....	252
Comma 1037-1050 (<i>Misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU</i>).....	253
Commi 1051-1063 e 1065 (<i>Transizione 4.0: Credito d’imposta per beni strumentali nuovi</i>).....	259
Commi 1064, 1066 e 1067 (<i>Credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0</i>)	267
Commi 1068-1074 (<i>Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico</i>)	278
Commi 1075-1078 (<i>Contrasto frodi nel settore carburanti</i>)	281
Commi 1079-1083 (<i>Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA</i>)	286
Commi 1084-1085 (<i>Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti</i>)	289
Comma 1086 (<i>Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax</i>).....	293
Commi 1087 e 1089 (<i>Credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile</i>).....	296
Comma 1090 (<i>Subentro Agenzia delle entrate - Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A</i>)	298
Comma 1091 (<i>Contributo all’Agenzia delle entrate - Riscossione per il triennio 2020-2022</i>).....	300
Commi 1092-1093 (<i>Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali</i>).....	303
Comma 1094 (<i>Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017</i>)	305
Commi 1095-1097 (<i>Lotteria dei corrispettivi e cashback</i>)	306

Commi 1098-1100 (<i>Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro</i>)	309
Comma 1101 (<i>Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</i>).....	311
Commi 1102-1107 (<i>Semplificazioni fiscali</i>).....	314
Comma 1108 (<i>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</i>)	319
Commi 1109-1115 (<i>Memorizzazione e trasmissione corrispettivi</i>)	321
Commi 1116-1119 (<i>Esenzione IMU territori colpiti sisma</i>)	325
Comma 1120 (<i>Abrogazione imposta sul Money transfer</i>)	326
Comma 1121 (<i>Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche</i>)	328
Commi 1122-1123 (<i>Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni</i>)	329
Commi 1124-1125 (<i>Sigarette elettroniche</i>).....	331
Comma 1126 (<i>Tabacco riscaldato</i>).....	334
Comma 1127 (<i>Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero – Interpretazione autentica</i>)	335
Commi 1130-1133 (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>)	340
Commi 1134-1139 (<i>Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere</i>).....	342
Comma 1140 (<i>Tabelle A e B</i>)	346
Comma 1141 (<i>Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione</i>).....	357
Comma 1142 (<i>Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese</i>).....	358
Comma 1143 (<i>Modifiche alla disciplina Fondo indennizzo risparmiatori - FIR</i>).....	361
Comma 1150 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	368

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 783-785
(Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario)

I **commi 783-785** definiscono **nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario a decorrere **dal 2022**. In particolare, si prevede l'istituzione di **due fondi unici** nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo **progressivamente** conto della **differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali**, con finalità di perequazione delle risorse.

In particolare, il **comma 783** dispone che, a partire **dall'anno 2022**, i contributi e i fondi di parte corrente, attualmente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, vengano fatti confluire in **due specifici fondi** da ripartire.

La Relazione tecnica precisa che l'operazione è finanziariamente neutrale per le province/città metropolitane, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi, che resta invariato.

Relativamente alle modalità di riparto, si **introduce** un meccanismo di **perequazione** delle risorse, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell'istruttoria condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**¹, tenendo **progressivamente** conto della **differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali**.

Il **riparto** è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il **30 settembre** di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

Si rammenta che in base alla disciplina vigente, le risorse per le province e le città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario sono iscritte nel **Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**. Ai fini della ricognizione delle risorse

¹ La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita con la legge di stabilità 2016 (art.1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, per analizzare e valutare le attività, le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali (decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216), i cui dati sono disponibili presso il sito www.opencivitas.it. La Commissione è formata da undici componenti di cui uno con funzioni di presidente. La Commissione è istituita senza oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Contestualmente all'istituzione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata soppressa la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) (di cui all'art. 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La Commissione tecnica per i fabbisogni standard agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni standard e l'aggiornamento della base dati utilizzata.

da ripartire e da attribuire, è previsto un decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è **ripartito** secondo i **criteri** adottati con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012²:

- a) il **50%** in proporzione al valore della **spettanza** figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il **38%** in proporzione al gettito della **soppressa addizionale** provinciale all'accisa **sull'energia elettrica**, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- c) il **5%** in relazione alla **popolazione** residente;
- d) il **7%** in relazione all'estensione del **territorio** provinciale.

Nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale (iscritti al cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di **126,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2020, 2021 e 2022**.

Per l'anno 2020 il Fondo è stato ripartito con il **D.M. Interno 9 aprile 2020**. Sulla dotazione del Fondo è recentemente intervenuto **l'art. 108 del D.L. n. 34/2020** (decreto Rilancio) il quale, nel confermare la disciplina vigente del Fondo “sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane”, ne ha rideterminato l'importo **per l'anno 2020 in 184,8 milioni** di euro, in aumento di circa 58,3 milioni rispetto alla vigente dotazione di bilancio, in relazione alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

I **trasferimenti** erariali spettanti alle **province** delle **regioni a Statuto speciale** non sono invece stati oggetto di fiscalizzazione, in attesa delle norme attuative previste dai rispettivi statuti delle Regioni stesse. Diversamente da quanto avvenuto per Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la **Regione Siciliana** e la **Regione Sardegna** non sono intervenute le norme di attuazione dello statuto speciale che avrebbero consentito di provvedere alla finanza locale con risorse del proprio bilancio. In tali Regioni, benché siano titolari della competenza esclusiva in materia di enti locali, la finanza locale è dunque ancora tutta a carico dello Stato. Si rammenta che, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012, il D.P.C.M. 12 aprile 2012 ha quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per il 2012, nell'importo di 13,4 milioni.

• **Il Fondo sperimentale di riequilibrio per le province**

Il **Fondo sperimentale di riequilibrio per le province** delle regioni a statuto ordinario è stato istituito dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68³, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province. Il

² Si rammenta che l'applicazione dei criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, adottato per la ripartizione delle risorse per l'anno 2013, è stata di anno in anno prorogata, mediante apposite norme di legge, e poi confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018).

³ “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”.

Fondo, **operante dal 2012**, è **alimentato** dal gettito della **compartecipazione provinciale all'IRPEF**, la cui aliquota è determinata in misura tale da **compensare** la **soppressione dei trasferimenti erariali** ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012.

La **soppressione dei trasferimenti erariali** delle province è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di **1.039,9 milioni** (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012). Il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, è stato conseguentemente determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Nel corso degli anni l'entità del fondo è stata via via confermata, e rideterminata, a decorrere dal 2014, in **1.046,9 milioni**.

Rispetto a tale dotazione, le risorse effettivamente disponibili in bilancio del Fondo (iscritto sul **cap. 1352/Interno**) sono state via via **ridotte** nel corso degli anni, ad opera di diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle province al fine di garantire il **concorso** di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di **finanza pubblica**. I tagli disposti a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio, ne hanno in sostanza azzerato la dotazione, inficiandone, di fatto, la finalità programmatica e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore. Come già sopra ricordato, nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale presenta una dotazione di appena 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

In merito alla riduzione delle risorse a disposizione del comparto provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti⁴. Analizzando i dati relativi alla **ripartizione** annuale del **Fondo sperimentale di riequilibrio**, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (*annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto*) – si vede come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, **un'entrata solo nominale** (in merito, si veda, l'ultimo D.M. 9 aprile 2020 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020). Le **ingenti misure di riduzione della spesa** imposte a province e città metropolitane hanno determinato il fenomeno dei c.d. "**trasferimenti negativi**", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una **posizione debitoria nei confronti Stato** che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, il **comma 784** stabilisce che, dall'anno 2022, il **contributo spettante** a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi di cui al comma 783, è **versato** dal Ministero

⁴ Cfr. in particolare, Relazione sul "[Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari](#)" di aprile 2015.

dell'interno **all'entrata del bilancio dello Stato** a titolo di **parziale concorso alla finanza pubblica** da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si rammenta che la richiamata norma impone alle province/Città metropolitane, a titolo di contributo alla finanza pubblica, **risparmi di spesa corrente** nell'importo di **3 miliardi** di euro a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Dal punto di vista contabile, la norma dispone che ciascun ente beneficiario **accerta in entrata** la somma relativa al **contributo attribuito** e **impegna in spesa** il richiamato **concorso** alla finanza pubblica, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Nel caso in cui il **contributo** di cui al comma 784 **ecceda il concorso** alla finanza pubblica, di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno **provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente** interessato (**comma 785**).

Secondo quanto affermato nella **Relazione illustrativa**, la procedura contabile descritta dalla norma consente di **regolare** le modalità con le quali il **contributo** di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato **a compensare il contributo alla finanza pubblica** di cui al **comma 418** dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e, conseguentemente, a dare corretta rappresentazione di tale previsione in bilancio.

Le ingenti misure di riduzione della spesa, imposte a province e città metropolitane a partire dal 2010 per assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica⁵, nonché la **riforma effettuata con la legge 56/2014** che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, hanno inciso profondamente sugli assetti finanziari di tali enti.

Il **concorso** delle amministrazioni provinciali al risanamento dei conti pubblici, è stato, negli anni, assicurato sia attraverso misure di **riduzione delle risorse** finanziarie attribuite (a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio o sui trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) sia mediante la richiesta di **risparmi di spesa corrente** da versare al bilancio dello Stato⁶.

⁵ Va ricordato che l'obbligo di partecipazione delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, indicata dall'articolo 117 della Costituzione, ed è più esplicitamente previsto dalla attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione - operata dalla legge costituzionale n. 1/2012 - volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. L'articolo 119, infatti, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

⁶ Il comparto Province/Città metropolitane è stato interessato già a partire dal 2010 da rilevanti tagli dei trasferimenti previsti dall'art. 14, co. 1, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16, co. 1-7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*) poi implementati dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Ulteriori tagli sono stati introdotti, in relazione alla

Il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, **comma 418, legge n. 190/2014**, che (anche in considerazione delle misure di **riordino delle funzioni** introdotte dalla citata legge n. 56/2014) impone alle province/Città metropolitane **risparmi di spesa corrente** nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di **3 miliardi** a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, **dal 2016** sono state attivate **misure straordinarie** a favore di Province e Città metropolitane, sia di **carattere finanziario**, con l'autorizzazione di diversi contributi a sostegno della spesa per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sia di **tipo contabile**, quali, in particolare, la possibilità di approvare il solo bilancio annuale (anziché quello triennale), la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, l'ampliamento da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria. Diversi sono stati i **contributi** riconosciuti in favore delle province e delle città metropolitane (principalmente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in materia di strade e scuole) al fine di **riassorbire parte del concorso alla finanza pubblica**.

Alcuni di questi **contributi**⁷, infatti, **sono versati direttamente** dal Ministero dell'interno **all'entrata** del bilancio dello Stato, a titolo di **parziale concorso** alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Si ricorda infine, che anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva prevista dalla legge 56/2014 che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle province stesse, l'articolo 1, comma *2-ter*, del D.L. n. 91/2018 ha disposto **l'istituzione di un Tavolo tecnico-politico**, si è insediato il 20 dicembre 2018 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di **revisione della disciplina di province e città metropolitane**.

riduzione dei costi della politica, con il D.L. n. 16/2014. Dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 e poi con la legge n. 190/2014 (art. 1, co. 418), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato mediante la richiesta di **risparmi di spesa corrente** da versare al bilancio dello Stato.

⁷ Si tratta dei contributi assegnati ai sensi dei commi 838 della legge n. 205/2017, unitamente a quelli a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Commi 786-789
(Norme contabili per gli enti territoriali)

I **commi 786-789** dettano una serie di **disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali**.

Il **comma 786** estende all'esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della **facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica**, in deroga alle disposizioni vigenti. Sono inoltre prorogate al 2021 **la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19 e **la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza**, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

Il **comma 787** consente ai consigli regionali di approvare la **legge di assestamento**, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di **estinzione anticipata di uno strumento finanziario** derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19.

Il **comma 788** istituisce un **tavolo tecnico**, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli **enti in disavanzo** in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Il **comma 789, introdotto alla Camera**, dispone che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, **non costituiscono indebitamento**, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali

Il **comma 786, lettera a)**, proroga al 2021 la **facoltà a favore delle Regioni e degli enti locali**, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, **di svincolare**, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, **determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione**. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l'amministrazione

che ha erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate **per interventi volti ad attenuare la crisi** del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

Il comma 1-*ter* del D.L. n. 18 del 2020, nell'individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l'art. 2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all'adozione di sistemi contabili omogenei: i) "le regioni e gli enti locali di cui all'art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche.

La **lettera b) proroga al 2021 la facoltà** per gli **enti locali**, prevista per il 2020 dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, **di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia** (D.P.R. n. 380 del 2001) **per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19**, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio. Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico).

Ai sensi dell'art. 16 del citato testo unico sull'edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all'atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2).

Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall'articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

La **lettera c) proroga al 2021 la possibilità**, prevista per il 2020 dal comma 2-*bis* dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, **che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza**, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a

tale data non sia scaduto il predetto termine. L'organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Il comma 2-*bis* citato prevede una esplicita deroga all'articolo 51 del D.Lgs. n.118/2011, il quale circoscrive le ipotesi in cui è possibile procedere alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

Il **comma 787** modifica l'**articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011**, in tema di **assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome**, e l'Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

La **lettera a)** inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 50, con il quale si prevede che **i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto** dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, **anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta**. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, **l'eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva** con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

L'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone che il **risultato di amministrazione**, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è **accertato con l'approvazione del rendiconto** della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

L'art. 1, comma 5, del **decreto-legge n. 174 del 2012** prevede che il **rendiconto regionale** venga **parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti** con le formalità proprie del giudizio contenzioso. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Analogamente al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, la parifica in ambito regionale ha lo scopo di fornire al consiglio regionale elementi di valutazione per l'approvazione con legge del rendiconto generale annuale presentato dalla Giunta regionale.

L'art. 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone l'**approvazione entro il 31 luglio** con legge regionale **dell'assestamento** delle previsioni di bilancio, anche sulla

scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli volti all'equilibrio di bilancio previsti dall'art. 40. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti volti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

La **lettera b)** integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che **le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato** (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, **possono essere destinate**, oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente (come già previsto dalla norma vigente), **anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.**

Il **comma 788** prevede l'istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un **tavolo tecnico** composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome **per valutare l'utilizzo delle quote accantonate** (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) **e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo**, in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Si ricorda che la **legge di bilancio 2019**, oltre a ridefinire la regola del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell'ente, individuando delle limitazioni per gli enti in disavanzo (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 819-826 e commi 897-900).

Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale dato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti devono allegare al rendiconto della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018), gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione risultante dall'esercizio precedente e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 820).

La stessa legge di bilancio per il 2019, contestualmente al superamento dei vincoli finanziari aggiuntivi, ha introdotto alcune **limitazioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione**, in particolare **per gli enti in disavanzo**. Per gli enti che hanno chiuso l'ultimo rendiconto in avanzo, la limitazione riguarda unicamente la non spendibilità dell'avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Per gli **enti in disavanzo**, tenuti quindi al relativo ripiano, è introdotto un limite quantitativo all'uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898, della L. 145/2018).

Il **comma 789, introdotto alla Camera**, dispone che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, **non costituiscono indebitamento**, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, **le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario** che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 119, comma 6, della Costituzione dispone che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.

Comma 790
(Comuni TPL Scuola -
Incremento risorse per il Trasporto scolastico)

Il **comma 790** istituisce un **fondo** con una dotazione di **150 milioni di euro per l'anno 2021** per consentire l'**erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni** in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

In dettaglio, **il comma 790**, istituisce il **Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, al fine di consentire l'**erogazione dei servizi di trasporto scolastico** in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di **150 milioni di euro per l'anno 2021**. Analoghi finanziamenti sono previsti per le regioni dall'art. 152 del presente disegno di legge, alla cui scheda si rinvia.

L'istituzione del fondo, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa, risponde all'esigenza emersa in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, nella quale sono state approvate le Linee Guida per il trasporto pubblico e quelle per il trasporto scolastico.

Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020](#), ha previsto le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili fino al 3 dicembre 2020. Nell'**Allegato 15** sono riportate le "**Linee guida** per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di **trasporto pubblico**", mentre nell'**Allegato 16** sono riportate le **Linee guida per il trasporto scolastico dedicato**, a cui non si applica (in base all'art. 1, comma 9, lett. mm) del DPCM), il criterio del coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza, previsto in generale per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.

In particolare, le Linee guida sul trasporto pubblico, di cui all'Allegato 15, prevedono tra le misure di sistema, che i **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** "dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto **il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni**. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa

utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

Per la definizione dei **criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni**, il secondo periodo del **comma 790** rinvia ad un **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha **autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi**, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e **nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019**, attraverso le risorse del **fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali**, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (per una descrizione di tale ultimo fondo si veda il box *sub*).

Si ricorda altresì che l'art. 27 del **DL n. 149/2020** (c.d. DL Ristori-bis il cui contenuto è confluito nell'emendamento Governativo 1.1000 al DL n. 137/2020 – c.d. DL Ristori in corso di esame parlamentare al Senato per la conversione in legge), rifinanzia per **l'anno 2021** per 300 milioni di euro, dei quali una quota fino a **100 milioni** per il finanziamento di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti**, la dotazione del **Fondo per il ristoro alle aziende di trasporto pubblico locale dei minori ricavi tariffari** realizzati nel periodo di emergenza Covid-19, ampliando inoltre fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo stesso.

• **Il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali**

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'**emergenza COVID-19**, il **decreto-legge n. 34 del 2020** (c.d. Rilancio) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un **fondo** per assicurare l'esercizio delle **funzioni fondamentali degli enti locali**, con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020** (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile **perdita di entrate locali connesse all'emergenza** epidemiologica da **Covid-19**, nella misura di **3 miliardi** in favore dei **comuni** e di **0,5 miliardi** in favore di **province** e città metropolitane.

Il **riparto** del fondo è stato demandato a un **decreto del Ministro dell'Interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli **effetti** determinati dall'emergenza COVID-19 sui **fabbisogni di spesa** e sulle **minori entrate** (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle

predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito Tavolo tecnico. Con il **Decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2020** sono stati definiti i **criteri e le modalità** di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella **seduta del 15 luglio 2020**. La **ripartizione** delle risorse del Fondo tra i singoli **enti beneficiari** di ciascun comparto è stata effettuata con il **Decreto** del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del **24 luglio 2020**.

Il **Tavolo tecnico** presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente, è stato **istituito** con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020**. Esso si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - ed è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Successivamente, l'articolo 39, comma 1, del **decreto-legge n. 104/2020**, ha disposto un **incremento** della dotazione del Fondo nell'importo di **1,67 miliardi** di euro per l'anno **2020**, di cui **1,22 miliardi** di euro in favore dei **comuni** e **450 milioni** di euro in favore di **province e città metropolitane**.

L'incremento è finalizzato a garantire agli enti locali un **ulteriore ristoro** della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 (al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese).

Il **riparto** delle suddette risorse incrementalmente del Fondo è demandato ad un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il **20 novembre 2020**, **previa intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di **criteri e modalità** che tengano conto del **proseguimento dei lavori del tavolo tecnico**, nonché del **riparto** delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell'interno **24 luglio 2020**.

Le risultanze intermedie del tavolo tecnico sono evidenziate nelle **Note metodologiche** allegate al **D.M. del Ministero dell'interno del 16 luglio 2020**⁸, che reca i criteri e le modalità di riparto del Fondo per il comparto comuni (**Allegato A**) e per il comparto province e città metropolitane (**Allegato B**), a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **15 luglio 2020**.

⁸ Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020](#).

Commi 791-794

(Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido)

Il **comma 791** dispone l'**incremento** della dotazione del **fondo di solidarietà comunale**. Le risorse aggiuntive sono **destinate** a finanziare lo sviluppo dei **servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze.

Il **comma 792** è volto ad apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni vigenti che disciplinano il riparto del Fondo, per potervi ricondurre i meccanismi di **assegnazione** delle **maggiori risorse** per **servizi sociali** e **asili nido** spettanti a ciascun ente.

I **commi 793 e 794** provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale, rideterminandone, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 1, l'ammontare complessivo a decorrere dal 2021.

Il **Fondo di solidarietà comunale** costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito⁹ dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La **dotazione** annuale del Fondo, **definita per legge**, è in parte assicurata, come detto, attraverso una **quota dell'imposta municipale propria** (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. In particolare, l'alimentazione del fondo deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è arrivati ad una **disciplina a regime** del Fondo di solidarietà comunale che fissa:

- la **dotazione annuale** del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni. Tale dotazione - originariamente fissata in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017 - è stata ridefinita in **6.213,7 milioni** a decorrere dal 2020 dall'art. 57, comma 1-*bis*, del D.L. n. 124/2019.);
- i **criteri di ripartizione** del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e la quota c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte,

⁹ In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di tipo perequativo;

- al **31 ottobre** dell'anno precedente a quello di riferimento l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del suddetto decreto di ripartizione del Fondo è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dall'articolo 57-*quinquies*, comma 2, del D.L. n. 124 del 2019.

In particolare, il **comma 791** reca un **incremento** della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi **215,9 milioni** di euro per l'anno **2021**, **354,9 milioni** per l'anno 2022, **499,9 milioni** per l'anno 2023, **545,9 milioni** per l'anno 2024, **640,9 milioni** per l'anno 2025, **742,9 milioni** per l'anno 2026, **501,9 milioni** per l'anno **2027**, **559,9 milioni** per l'anno **2028**, **618,9 milioni** per l'anno **2029** e di **650,9 milioni** a decorrere dall'anno **2030**, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L'incremento di risorse è **destinato**:

- allo sviluppo dei **servizi sociali**, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura di **215,9 milioni** di euro per l'anno **2021**, **254,9 milioni** per l'anno 2022, **299,9 milioni** per l'anno 2023, **345,9 milioni** per l'anno 2024, **390,9 milioni** per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;
- il potenziamento degli **asili nido** dei comuni, nella misura di **100 milioni** di euro per l'anno **2022**, **150 milioni** di euro per l'anno **2023**, **200 milioni** di euro per l'anno **2024**, **250 milioni** di euro per l'anno **2025** e **300 milioni** di euro annui a decorrere **dall'anno 2026**.

Il **comma 792** integra la disciplina del **riparto del Fondo** di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprenservi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate dal precedente comma 791, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

In particolare – mediante l'inserimento delle lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-septies*) nel comma 449 - si prevede che:

- i **contributi** per lo sviluppo dei **servizi sociali svolti dai comuni delle RSO, negli importi sopra indicati**, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite **entro il 30 giugno 2021** e successivamente entro il **31 marzo** dell'anno di riferimento con **decreto del**

Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (**lett. d-quinquies del comma 449**);

- i **contributi** per il potenziamento degli **asili nido** nei comuni delle RSO e delle regioni Siciliana e Sardegna, **negli importi sopra indicati**, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Tali contributi sono **ripartiti** su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il **31 marzo 2022**, sono altresì disciplinate le modalità di **monitoraggio** sull'utilizzo delle risorse assegnate (**lett. d-sexies del comma 449**);

- una quota pari a **1.077.000 euro** a decorrere dall'anno 2021, è destinata alla compensazione del **mancato recupero** a carico del comune di **Sappada** - distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182¹⁰ - delle somme di cui agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018 (**lett. d-septies del comma 449**).

Si tratta delle somme indicate nel D.P.C.M. 7 marzo 2018 di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, riferite al Comune di Sappada, relative alla quota di IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate per alimentare FSC 2018 (383.403,39 euro) e alla quota del Fondo spettante al comune dopo le operazioni di

¹⁰ Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

perequazione (-694.022,54 euro) che non sono state recuperate per gli effetti della legge n. 182/2017.

Le somme dei suddetti contributi che a seguito del monitoraggio non risultano destinate ai servizi sociali o al potenziamento dei posti di asilo nido, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 22.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti (comma 129).

Infine, i **commi 793 e 794** provvedono a ricondurre nell'ambito della disciplina vigente del fondo di solidarietà comunale gli interventi normativi recati dalla precedente legge di bilancio per il 2020 che hanno inciso sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale (di cui ai **commi 848 e 850** dell'articolo 1 della **legge n. 160 del 2019**), **sopprimendo le disposizioni** in questione e **rideterminando l'ammontare complessivo del Fondo** a decorrere dal 2021, anche in considerazione del rifinanziamento di cui al comma 791.

A tal fine, il **comma 793** reca l'**abrogazione dei commi 848 e 850** dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono, rispettivamente:

- un **incremento** della dotazione del **Fondo** di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che ha garantito ai comuni il **progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate** a titolo di **concorso** alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 47¹¹ del **D.L. n. 66/2014**, concorso venuto meno a decorrere dal 2019 (**comma 848**, L. n. 160/2019).

Si ricorda che l'art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel

¹¹ Si ricorda che l'art. 47 del D.L. n. 66/2014, successivamente integrato dall'art. 1, comma 451, della legge n. 190/2014, ha introdotto l'obbligo per i comuni di assicurare un contributo alla finanza pubblica negli anni dal 2014 al 2018, pari a 375,6 milioni per il 2014 e a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Nel definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

definire tale contributo, il comma 9 indicava espressamente le fonti di spesa poste in riduzione, con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica complessivamente disposte dal medesimo D.L. n. 66/2014 (spese per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa). Ai fini del complessivo recupero dei risparmi, è stato corrispondentemente ridotto il Fondo di solidarietà comunale.

- una **riduzione** della dotazione **del Fondo di 14,171 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulla "quota ristorativa" del Fondo di solidarietà comunale, relativa al **minor ristoro** dovuto ai **comuni** per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, in conseguenza dell'unificazione di tale imposta con la TASI, ai sensi commi da 738 a 783 della legge n. 160/2019 (**comma 850**, L. n. 160/2019).

Il **comma 794**, infine, ridefinisce la **dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale - intervenendo sul **comma 448** dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 – sulla base delle disposizioni recate dai commi da 1 a 3.

Rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni a decorrere dal 2020, prevista a legislazione vigente, il comma 794 la ridetermina in 6.213,7 milioni per l'anno 2020, in **6.616,5 milioni** per l'anno **2021**, in **6.855,5 milioni** per l'anno **2022**, in **6.980,5 milioni** per l'anno **2023**, in **7.306,5 milioni** per l'anno **2024**, in 7.401,5 per l'anno 2025, in 7.503,5 milioni per l'anno 2026, in 7.562,5 milioni per l'anno 2027, in 7.620,5 milioni per l'anno 2028, in 7.679,5 per l'anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030.

Come precisato dalla **relazione illustrativa**, tale dotazione ricomprende gli effetti del comma 791 nonché delle abrogate disposizioni di cui ai commi 848 e 850 della legge n. 160/2019, **ferma restando** la **finalità originaria** del contributo di cui al comma **848**.

• **Il finanziamento dei servizi sociali e asili nido**

Tra le funzioni fondamentali dei Comuni è stata compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico:

- il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili, le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli adulti con disagio socio-economico;
- il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero e due anni.

Per un approfondimento si rinvia a UPB, [Fabbisogni standard e capacità fiscali nel sistema perequativo dei Comuni](#), Nota di lavoro 1/2017

Preme qui ricordare che, oltre le risorse perequative inserite nel Fondo di solidarietà comunale ad opera dei commi in esame, gli asili nido e i servizi sociali godono di altre importanti linee di finanziamento.

Gli **asili nidi**, istituiti in Italia nel 1971 come “servizi sociali di interesse pubblico” (legge n. 1044 del 1971), sono stati finanziati in un primo tempo attraverso le risorse stanziare dalla legge finanziaria 2007 per un Piano per lo Sviluppo del Sistema Territoriale dei Servizi Socio-educativi per la prima infanzia. Il Piano si proponeva di costruire una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale, relativa agli asili nido, ai servizi integrativi e ai servizi innovativi nei luoghi di lavoro, volta a promuovere il benessere e lo sviluppo sociale ed educativo dei bambini, il sostegno del ruolo genitoriale, la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato livello di copertura della domanda dei servizi socio-educativi, stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all'interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.

Successivamente, la riforma della “Buona scuola” (legge n. 107 del 2015) ha sottratto gli asili nido dall’ambito assistenziale e ha integrato i servizi educativi per l’infanzia (zero/tre anni) e le scuole dell’infanzia (tre/sei anni) in un unico “Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni”, disciplinato dal D. Lgs. n. 65 del 2017 che ha istituito un Fondo dedicato nel quale confluiscono le risorse del [Piano di azione pluriennale](#) indirizzate a:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico di edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l’infanzia;
- b) finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l’offerta;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il rapporto [Nidi e servizi educativi per l’infanzia](#) del giugno 2020, curato dal Dipartimento politiche per la famiglia e l’Istat, chiarisce come il tradizionale ruolo del nido d’infanzia come servizio assistenziale e di sostegno al lavoro femminile ha fatto sì che la diffusione dei servizi per la prima infanzia fosse guidata dal grado di sviluppo economico dei territori. Il risultato è una **forte eterogeneità dell’offerta pubblica e privata sul territorio**, dettagliatamente illustrata nel *report*, sulla quale si riflettono anche le scelte operate nel corso di decenni dalle amministrazioni regionali e comunali, che crea **forti iniquità nelle opportunità di accesso a sfavore del Mezzogiorno**. Nelle regioni meridionali i posti disponibili nei nidi e nei servizi integrativi pubblici e privati non raggiungono mediamente il 15% del potenziale bacino di utenza, costituito dai bambini fino a 3 anni di età, contro una media italiana del 24,7% (per la diffusione territoriale e i costi per l’utenza, si rinvia al *Report* Istat [Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia | anno educativo 2018/2019](#) occorre in premessa ricordare che). La carenza di investimenti pubblici e di spese correnti da parte dei Comuni è spesso associata ad una scarsa diffusione anche dei servizi privati. Il rapporto sottolinea inoltre come i contributi statali introdotti con la legge n. 232 del 2016, erogati a partire dal 2017 (“**bonus nido**”), hanno dato un impulso positivo allo sviluppo del sistema, contribuendo probabilmente all’aumento della domanda e dei tassi di utilizzo dei servizi registrati negli anni più recenti.

Per quanto riguarda i **servizi sociali**, occorre in premessa ricordare che l'**assistenza sociale** è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le **risorse** per le **politiche sociali** provengono dal **finanziamento plurimo** dei **tre livelli di governo** (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

I servizi sociali vengono dunque sostenuti a livello nazionale attraverso le risorse che affluiscono nei fondi dedicati alle politiche sociali (qui un approfondimento sui [fondi rivolti al sociale](#)).

Un loro specifico rafforzamento è stato previsto a partire dalla legge [legge 33/2017](#) "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", collegata alla legge di bilancio 2016, che ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (c.d. Fondo povertà) e delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Il D. Lgs. n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione, ha poi dedicato il Capo IV al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, inoltre all'interno del Fondo Povertà è stata prevista una "Quota servizi" destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari prima del Reddito di inclusione, poi del Reddito di cittadinanza

Successivamente, il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#) ha inteso fornire indirizzi programmatici a livello nazionale per un rafforzamento dei servizi sociali. Inoltre, il Piano ha fornito le priorità per l'utilizzo delle risorse assegnate alla Quota servizi del Fondo povertà; priorità definite nella logica degli obiettivi di servizio, intesi come strumento per avviare il riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni a livello di servizi rivolti alla lotta alla povertà e all'inclusione, tenuto conto delle risorse disponibili.

La pubblicazione Istat, [La spesa dei Comuni per i servizi sociali](#), del febbraio 2020, valuta, nel 2017, la spesa dei Comuni per i servizi sociali, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, a circa 7 miliardi 234 milioni di euro, corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale (dati provvisori). La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 119 euro a livello nazionale, con **differenze territoriali molto ampie**. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore rispetto al resto dell'Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 euro annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est con 172 euro.

Commi 795 e 796
(Risorse per i comuni di confine e costieri coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

I commi 795 e 796, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, destinano **5 milioni di euro per l'anno 2021** in favore dei **comuni di confine con altri Paesi** europei e dei **comuni costieri** interessati dalla gestione dei flussi migratori.

A tale fine, è istituito un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La disposizione mette in relazione lo stanziamento con le misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19 legate ai flussi migratori (comma 795).

Si demanda ad un **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la **definizione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi**, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa (comma 796).

Si ricorda che il Governo ha adottato misure di **potenziamento delle azioni di tutela della salute dei cittadini migranti** residenti negli insediamenti irregolari al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 in tali contesti particolarmente a rischio.

Si segnalano, in proposito gli interventi previsti dal Programma SU.PR.EME. Italia, nell'ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) che la Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs ha messo a disposizione di un ampio partenariato guidato dal Ministero del lavoro con diverse regioni del meridione.

Gli interventi sanitari previsti consistono in azioni integrate di assistenza, trattamento, tutela e prevenzione in favore di cittadini di paesi terzi in condizione di vulnerabilità, che trovano impiego nel lavoro intensivo nei campi e che, a causa delle loro condizioni di "soggiorno", sono particolarmente esposti ai rischi legati al Covid-19 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, [comunicato del 27 marzo 2020](#)).

Il 7 settembre 2020 il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno istituito una task force interministeriale composta dal personale sanitario della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e dell'USMAF (ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera)-SASN Sicilia, per assicurare il supporto ai prefetti delle province della Regione Siciliana interessati dall'attuazione dei necessari interventi di **adeguamento delle strutture di accoglienza per migranti**. La realizzazione di tali interventi è legata alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, che impone l'adozione di rigorose misure di prevenzione volte a contenere il rischio contagio, secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali per i profili igienico-sanitari.

Commi 797-804
(Potenziamento dei servizi sociali)

I commi 794-804, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, intendono potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Ai sensi del comma 799, tale contributo è a valere sul Fondo povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà è riservata a tal fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività (comma 798).

Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e nel rispetto della quota massima di 180 milioni di euro del Fondo povertà) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno (comma 799).

La definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, è anch'esso demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 800).

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali vigenti, i comuni possono effettuare

assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

Ai sensi del comma 802, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda determinati requisiti.

Infine, il comma 803 incrementa, dall'anno 2021, di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre, corrispondentemente, il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il sistema dei servizi sociali

Si ricorda che legislazione sul sistema dei servizi sociali è stata incisivamente innovata dalla legge n. 33 del 2017¹², collegata alla legge di bilancio 2016, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di: una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei principi di cui alla legge n. 328 del 2000. A tal fine, la legge delega n. 33 del 2017 ha previsto un organismo di coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. In attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 147 del 2017¹³, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Il ReI è stato finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è stato in parte finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (Quota Servizi) è stata destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. A fronte di risorse certe e programmate, il ReI è stato riconosciuto livello essenziale delle prestazioni, come esplicitamente dichiarato dal decreto istitutivo (art. 2, comma 16, del D. Lgs. 147/2017). Conseguentemente, sono stati considerati livelli essenziali delle prestazioni anche i servizi e gli interventi di accompagnamento del nucleo familiare dal momento della richiesta del ReI all'affrancamento dalla condizione di povertà ed esclusione sociale: dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli

¹² *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali.*

¹³ *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.*

impegni assunti dai suoi membri. Il D. Lgs. n. 147 del 2017 ha definito livello essenziale delle prestazioni anche l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, definite dalle regioni e dalle province autonome. Nel giugno 2018 è stato adottato il [Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà](#) insieme al [riparto](#) della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Il Piano ha sottolineato l'importanza di rendere omogenei, a livello territoriale, gli ambiti di programmazione dei comparti sociale, sanitario e delle politiche del lavoro, tenendo conto, nella programmazione e realizzazione degli interventi, delle attività del Terzo Settore ed ha definito le priorità per l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo attraverso "obiettivi di servizio", considerati strumenti per avviare il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, tenuto conto delle risorse disponibili. Più precisamente, è stato previsto:

- un rafforzamento del servizio sociale professionale, per arrivare ad avere almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti;
- l'elenco tassativo dei servizi e degli interventi finanziabili, di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017 (prima citati), ritenuto compatibile anche con il Patto di inclusione previsto dal Reddito di cittadinanza.

In questa cornice, il Piano individua le priorità nazionali, mentre, in coerenza con queste, i Piani regionali possono indicare ulteriori specifici rafforzamenti da prevedere nei territori di competenza. Inoltre, ogni singola regione o provincia autonoma deve rispettare la condizione posta dall'art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 nella predisposizione della programmazione regionale dei servizi e interventi di contrasto alla povertà (definita livello essenziale delle prestazioni). Più precisamente, le regioni devono definire l'offerta integrata di interventi e servizi secondo modalità coordinate, da raggiungere attraverso l'adozione di:

- ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego;
- atti di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 255, della legge 145/2018) ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza. Le risorse indirizzate al beneficio economico collegato al Reddito di cittadinanza sono state trasferite nel Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza, mentre la Quota servizi del Fondo povertà è stata destinata allo sviluppo degli interventi e dei servizi sociali previsti per il Patto di inclusione, il progetto orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della condizione di povertà dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Nel periodo emergenziale, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-bis del decreto legge n. 34 del 2020 che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328 del

2020 (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

In premessa si ricorda che i commi 797-804 sono stati inseriti in prima lettura. Il **comma 797**, intende **potenziare il sistema dei servizi sociali comunali**, gestiti in forma singola o associata, **rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà** (di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. n. 147 del 2017, precisamente: il segretariato sociale, il servizio sociale professionale, i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; l'assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; il servizio di mediazione culturale; il servizio di pronto intervento sociale) nella prospettiva del **raggiungimento**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale**, e dell'ulteriore **obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000**. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- a) un **contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato** dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, **in termini di equivalente a tempo pieno¹⁴, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000**;
- b) un **contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato** dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, **in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000**.

Il **comma 798** impegna, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, ciascun **ambito territoriale**, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, ad **inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, secondo le modalità da questo definite, un **prospetto riassuntivo che indichi**, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

¹⁴ È un'unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative. È calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno.

- a) il **numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito**. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la **suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali** di cui alla lettera a) **per area di attività**.

Ai sensi del successivo **comma 799**, il **contributo di cui al comma 797 è a valere sul Fondo povertà e all'esclusione sociale** (Fondo povertà). In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una **quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 386, della legge di bilancio 2016 – legge n. 208 del 2015) originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili. Il cap. 3550 **Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale** dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca uno **stanziamento pari a 615 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023**. Nell'ambito di tale quota, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni è finalizzato ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Le somme necessarie all'attribuzione dei **contributi previsti per l'anno corrente**, di seguito denominate "**somme prenotate**", e quelle destinate alla **liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente**, di seguito denominate "**somme liquidabili**", sono **determinate** (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno) **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno**. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo Povertà e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita di 180 milioni, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni

precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile.

I contributi non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi contenenti le informazioni previste dal comma 798.

Il comma 800 demanda la **definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso** (anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali) ad un **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**.

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali introdotti per i comuni dall'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2019, **i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio**. Il comma 801 chiarisce inoltre che tali assunzioni sono in linea con quanto stabilito dall'art. 57, comma 3-*septies*, del decreto legge n. 104 del 2020 il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020¹⁵, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che un analogo intervento è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017), che, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e di garantire gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, ha dato facoltà agli ambiti territoriali di effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 rinvia all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010¹⁶ e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Al proposito si ricorda che il citato art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, fissa i limiti delle assunzioni flessibili, stabilendo che tutti gli enti locali (anche quelli soggetti al patto di stabilità) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della

¹⁵ Data di entrata in vigore della legge n. 126 del 2020 di conversione del decreto legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

¹⁶ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per quanto riguarda i vincoli assunzionali, il comma 801 rinvia all'art. 33 del decreto legge n. 34 del 2019¹⁷ che ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l'incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Ai sensi del comma 802, per gli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 2017¹⁸, ovvero:

- a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015¹⁹) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

¹⁷ *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.*

¹⁸ *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

¹⁹ *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

Infine, il comma **803 incrementa, dall'anno 2021, di 2 milioni di euro annui** la dotazione del **Fondo povertà**, mentre il **comma 804 riduce corrispondentemente il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.**

Si ricorda infine, che il cap. 3671 Fondo da ripartire per le politiche sociali, a carattere strutturale, ha una previsione per ciascun anno del triennio 2021-20203 pari a circa 394 milioni di euro.

Commi 805-807
(Attuazione dell'Accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

I **commi 805-807** in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, **riduce di 100 milioni** di euro il **contributo alla finanza pubblica** dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'**anno 2021**, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, (comma 805).

Stabilisce, inoltre, l'accantonamento, a decorrere dal 2021, della somma di **300 milioni di euro annui** da impiegare per la **revisione degli accordi bilaterali** in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione **Friuli Venezia Giulia**, la Regione **Sardegna** e la Regione **Sicilia**, nonché per la sottoscrizione di un **accordo quadro** in materia finanziaria con le Autonomie speciali finalizzato al **ristoro della perdita di gettito** a causa dell'emergenza COVID-19, **per l'anno 2022** (comma 806).

Infine, stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli **enti locali** del proprio territorio si sottopongano alle **rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard** poste in essere dalla SOSE (comma 807).

I **commi 805-807** danno **attuazione all'accordo** quadro tra il Governo e le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il **5 novembre 2020**, concernente le misure per assicurare l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Il **comma 805** stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 è attuato mediante **riduzione del contributo alla finanza pubblica** dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, **di 100 milioni** di euro. La somma è distribuita tra le autonomie speciali nella tabella inserita nella norma. Anche in riferimento all'**anno 2020** il ristoro della perdita di gettito per le autonomie speciali è avvenuto mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica stabilito dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020, in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020.

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79.

Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni **Valle d'Aosta** (commi 876-879 e 886-bis), **Sicilia** (commi 880-886-bis) e **Friuli-Venezia Giulia** (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la regione **Sardegna**, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Per la Regione **Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento**, invece, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

Il **comma 806** stabilisce l'accantonamento di **300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021**, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del **20 luglio 2020** (di seguito "Accordo").

La norma specifica che per l'anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 stabilito dal comma 1.

Il **punto 9** dell'Accordo stabilisce che entro il 30 settembre 2020 siano **rivisti gli accordi bilaterali** in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la **Regione Friuli Venezia Giulia**, la **Regione Sardegna**, con particolare riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la **Regione Sicilia** per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria.

Il **punto 10** dell'Accordo prevede la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Gli accordi bilaterali tra Stato e Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Con l'accordo sottoscritto il **25 febbraio 2019** sono stato definiti i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione **Friuli-Venezia Giulia** in relazione al contributo regionale alla finanza pubblica ed alle competenze regionali in materia di tributi locali. I contenuti principali sono stati recepiti dai commi da 875-bis a 875-septies dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 145 del 2018), inseriti dall'art. 33-ter, commi 1-3, del decreto legge 34 del 2019. In relazione al concorso alla finanza pubblica, l'accordo è stato compiutamente recepito dalla **norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica**, adottata con **decreto legislativo 154 del 2019**. La norma definisce il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia come l'insieme della regione, degli enti locali del proprio territorio e dei

rispettivi enti strumentali e organismi interni (articolo 1). Con il metodo dell'accordo e nel rispetto del principio di leale collaborazione, devono essere regolati i rapporti finanziari tra Stato e sistema integrato, nonché disciplinata l'applicazione al sistema stesso delle norme statali di contenimento della spesa (articolo 2). I principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica (articolo 3) si sostanziano nell'obbligo da parte degli enti che fanno parte del sistema integrato di mantenere i bilanci in equilibrio (secondo le disposizioni costituzionali) e di corrispondere un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata provvisoria e preventivamente concordato con lo Stato. L'articolo 4 stabilisce la misura e le modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale, riprendendo quando stabilito nell'accordo del 25 febbraio 2019.

L'ultimo accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la **regione Sardegna** è stato siglato il **7 novembre 2019** ed è stato recepito con la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ai commi da 866 a 873. Il comma 867 recepisce il contenuto dell'accordo nella parte in cui si dichiara che attraverso le norme concordate sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 10 del 2018 nelle quali viene esplicitato il principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, nonché la sentenza n. 6 del 2019, con la quale la Corte ribadisce la necessità di arrivare ad una ridefinizione delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Sardegna. Viene inoltre citato anche il pronunciamento del Tribunale amministrativo (sentenza del TAR della Sardegna n. 194 del 2019) che interviene in quella che è stata definita la 'vertenza entrate', ossia il mancato adeguamento delle entrate erariali della regione alle modifiche statutarie che hanno attribuito alla regione, a decorrere dal 2010, i nove decimi dell'IVA e i sette decimi di tutte le entrate erariali dirette o indirette. Il richiamo a queste sentenze, perciò, significa che con le norme in esame le due parti ritengono concluso tale contenzioso. A conferma di ciò, la norma specifica che rimane invece aperta la questione della **compensazione dei costi dell'insularità** che verrà affrontata in apposita sede istituzionale, come stabilito al punto 10 dell'accordo. Il tavolo 'tecnico-politico', da istituire entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, dovrà ultimare i propri lavori entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di 'accordo istituzionale'.

L'accordo tra il Governo e la **Regione siciliana** sottoscritto il **19 dicembre 2018** stabilisce il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018; disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla Regione ed attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; è stato recepito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ai commi 880-886. Con tale accordo si intendono risolti i contenziosi ancora pendenti e la Regione si impegna a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti.

Il **15 maggio 2019** è stato sottoscritto un **accordo integrativo** dell'Accordo del 19 dicembre 2018 in relazione al sostegno agli **enti di area vasta** della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile

per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

Il **comma 807**, infine, concerne le **rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*** necessari per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell'Accordo, prevede che ciascuna autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli **enti locali del proprio territorio** si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE²⁰, come anche stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni *standard*.

²⁰ SOSE, Soluzioni per il sistema Economico, S.p.A., fornisce supporto tecnico agli organi di governo della finanza pubblica attraverso l'analisi e il monitoraggio delle spese, delle entrate e dei servizi offerti dagli enti locali e dalle regioni.

Comma 808
(Contributo ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana)

Il comma **808**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, **aumenta di 10 milioni di euro**, a decorrere **dal 2021**, il contributo in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, previsto dalla legge di bilancio 2020 a decorrere dal 2020, portandolo da 80 a 90 milioni di euro. La quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote spettanti a ciascun ente per il 2020 e stabilite dalla medesima legge di bilancio 2020.

La norma aumenta il contributo previsto dalla legge di bilancio 2020 in favore degli **enti di area vasta** della Regione siciliana, portandolo da 80 a 90 milioni di euro.

Gli enti di area vasta sono i liberi consorzi di comuni (corrispondenti alle ex province) e le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, istituite dalla regione.

Il comma 875 della **legge 169 del 2019**, come modificato dal **decreto legge 162 del 2019**, attribuisce ai medesimi enti, un **contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020**.

La ripartizione del contributo tra gli enti è riportata in una tabella allegata al testo di legge (e riprodotta a seguire) che indica la quota spettante a ciascuna città metropolitana (Catania, Messina e Palermo) ed a ciascun libero consorzio di comuni (LCC di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani). Il contributo spettante a ciascun ente verrà utilizzato a parziale copertura del concorso alla finanza pubblica richiesto all'ente stesso dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, comma 418).

<i>Ente</i>	<i>Importo</i>
<i>Città metropolitana di Catania</i>	<i>16.261.402</i>
<i>Città metropolitana di Messina</i>	<i>10.406.809</i>
<i>Città metropolitana di Palermo</i>	<i>17.718.885</i>
<i>subtotale città metropolitane</i>	<i>44.387.096</i>
<i>% di copertura per città metropolitane</i>	<i>40,51%</i>
<i>LCC di Agrigento</i>	<i>7.146.531</i>
<i>LCC di Caltanissetta</i>	<i>4.943.572</i>
<i>LCC di Enna</i>	<i>4.053.997</i>
<i>LCC di Ragusa</i>	<i>5.559.427</i>
<i>LCC di Siracusa</i>	<i>7.157.158</i>
<i>LCC di Trapani</i>	<i>6.752.219</i>
<i>subtotale LCC</i>	<i>35.612.904</i>
<i>% copertura per LCC</i>	<i>40,51%</i>
TOTALE ...	<i>80.000.000</i>

Si ricorda che il **comma 418 della legge 190 del 2014** disciplina il **concorso alla finanza pubblica da parte delle province**, attraverso la riduzione della spesa corrente, a decorrere dal 2017, di complessivi 3.000 milioni di euro annui, ripartiti nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna. Ciascuna provincia è tenuta a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa di propria pertinenza.

La norma in esame stabilisce che la **quota aggiuntiva del contributo è ripartita** tra gli enti **in proporzione alle risorse già attribuite** a ciascun ente sulla base delle quote determinate nel citato comma 875 della legge di bilancio 2020 e nella tabella allegata (riportata sopra).

Analogamente a quanto stabilito per l'anno 2020, le **quote determinate per ciascun ente** (comprehensive ora dell'incremento del contributo) verranno versate dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti (concorso stabilito, come detto, al comma 148 della legge 190 del 2014).

A **decorrere dal 2021**, la norma in esame stabilisce una **diversa modalità di scrittura contabile**, non prevista nella disciplina del contributo di 80 milioni stabilito dalla legge di bilancio 2020.

L'ente beneficiario del contributo dovrà infatti iscrivere in entrata la cifra corrispondente al contributo ricevuto e impegnare nella spesa la cifra corrispondente al concorso alla finanza pubblica dovuto, al lordo del contributo ricevuto.

La disciplina prevista per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 prevedeva, invece, che ciascun ente beneficiario non iscrivesse in entrata il contributo ricevuto e iscrivesse nella spesa il concorso alla finanza pubblica stabilito dal comma 418 della legge 190 del 2014, al netto dell'importo corrispondente al contributo ricevuto.

In relazione alle **misure di sostegno ai liberi consorzi ed alle città metropolitane**, si segnalano inoltre gli ultimi accordi sottoscritti tra il Governo e la Regione siciliana. In particolare il già ricordato accordo del 19 dicembre 2018 tra le altre misure, attribuisce alla regione un contributo di 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole; come stabilito dal comma 883 della legge 145 del 2018, l'importo è erogato in quote pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane. I contenuti dell'accordo sono stati recepiti dall'art. 38-quater del decreto legge n. 34 del 2019, che dispone in deroga alla legislazione contabile per consentire agli enti di area vasta di utilizzare le risorse pubbliche e integra le norme della legge di bilancio 2019 sul concorso alla finanza pubblica della regione, al fine ridurre il contributo regionale alla finanza pubblica.

Commi 809, 810, 812-814
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica)

I commi 809, 810 e 812-814 recano una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il **comma 809** modifica la disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziare e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il **comma 810** prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l'edilizia scolastica di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

I **commi 812 e 813, introdotti nel corso dell'esame alla Camera**, prorogano i poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 814** amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all'acquisto di particolari forniture.

Modifica della disciplina dei contributi per investimenti alle regioni ordinarie (comma 809)

Il comma 809, **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, interviene sulla disciplina recata dai commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di **incrementare di 1 miliardo le risorse** stanziare e di **ampliare le finalità a cui sono destinate**, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

• **Le risorse destinate alle regioni dai commi 134-138 della L. 145/2018**

Il primo periodo del comma 134 della L. 145/2018, legge di bilancio 2019 (come riscritto dal comma 66 della L. 160/2019), **assegna alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2034**, contributi per investimenti per la realizzazione di **opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di **135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,3 miliardi per gli anni successivi**, poi

ridotti a **3 miliardi** dall'art. 39, comma 14-*octies*, del D.L. 162/2019 (c.d. proroga termini).

In base al disposto del secondo periodo del comma 134, gli **importi spettanti a ciascuna regione** a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono **indicati nella tabella 1 allegata alla L. 145/2018** e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In virtù della riduzione di risorse operata dal succitato comma 14-*octies* dell'art. 39 del "milleproroghe", il successivo comma 14-*novies* ha provveduto alla riscrittura della tabella 1 al fine di operare le conseguenti modifiche al prospetto regionale di riparto dei contributi in questione.

Le risorse stanziare dal comma 134 sono in ultima istanza destinate soprattutto ai comuni: il comma 135 precisa infatti che i citati **contributi** sono **assegnati per almeno il 70 per cento**, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario **ai comuni** del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Lo stesso comma 135 indica, nel dettaglio, le seguenti **finalità che devono essere perseguite dai comuni** nell'utilizzo dei contributi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati.

I commi 136-138 disciplinano invece le procedure da seguire per l'impiego delle risorse stanziare nonché per il monitoraggio degli investimenti e delle opere realizzate con tali risorse.

La **lettera a)** della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di:

- inserire, tra le **finalità** a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire **l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale**;
- **incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziare**, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto "milleproroghe" (v. *supra*);
- **includere tra gli investimenti finanziabili** (in virtù di una modifica puntuale operata **durante l'esame alla Camera**) non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma **anche quelli per la progettazione delle opere medesime**.

La **lettera b)**, in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente **riscrittura della tabella 1** allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a **4.279,5 milioni di euro**.

La **lettera c)** provvede a **integrare il comma 135** onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire **l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale** – nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai comuni con le risorse ad essi assegnate.

La **lettera d)** inserisce un nuovo comma 135-*bis* in base al quale:

- le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, provvedono all'**individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP**;
- i comuni beneficiari dei contributi, **entro il 30 novembre** dell'anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla **classificazione, nel sistema di monitoraggio** previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.

Si ricorda che l'art. 11 della L. 3/2003 prevede, a fini di monitoraggio degli investimenti pubblici, che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un ‘Codice unico di progetto’, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE”. Nel sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disponibile una [trattazione approfondita del CUP](#).

La **lettera e)** introduce un nuovo comma 136-*bis* che disciplina la procedura per la **revoca dei contributi**.

Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo** stesso.

Le **somme revocate** sono **riassegnate** con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni **per piccole opere**.

I comuni beneficiari della riassegnazione devono provvedere all'**affidamento dei lavori entro il 15 dicembre** di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138.

Nel caso di **mancato rispetto del termine** citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le **somme** sono **revocate e versate** dalle regioni ad apposito capitolo del **bilancio dello Stato**.

La **lettera f)** modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le regioni effettuano un **controllo a campione** sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma **anche sulle forniture**.

Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti.

La **lettera g)** riscrive il comma 138 al fine di **estendere il monitoraggio da parte dei comuni** (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) **anche alle forniture**.

Viene altresì precisato che, **nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio** sarà svolto dalle **regioni**.

Un'ulteriore modifica consiste nell'eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce "Contributo investimenti legge di bilancio 2019", dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-*bis* dalla lettera d) del comma in esame.

Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

Ampliamento delle finalità nell'utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica (comma 810)

Il comma 810 modifica il comma 63 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) – che ha autorizzato una serie di stanziamenti per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale – al fine di includere, tra gli **interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno** degli edifici scolastici.

Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Commissari straordinari per l'edilizia scolastica (commi 812-813)

Il **comma 812, introdotto alla Camera, proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021**, l'attribuzione a favore di sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane di poteri commissariali straordinari previsti all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "decreto sblocca cantieri"), al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (**lett. a**).

In merito ai **poteri commissariali** prorogati, l'**art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019** consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori. I commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. In **materia di tutela di beni culturali e paesaggistici** viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all'approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell'autorità competente, l'autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. **In materia di tutela ambientale**, i termini previsti per i relativi procedimenti autorizzatori risultano dimezzati. L'**art. 4, comma 3, del D.L. 32/2019**, recentemente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, attribuisce, inoltre, ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto degli articoli 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) del medesimo Codice e delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici) e 2014/25/UE (contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali), e delle disposizioni in materia di subappalto (art. 105 del Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 812 introduce**, inoltre, al comma 1, lett. a) dell'art. 7-ter del D.L. 22/2020, ulteriori deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (per un approfondimento sugli articoli per i quali è già stata riconosciuta la facoltà di deroga da parte dei commissari straordinari si veda il seguente [dossier](#)), riguardanti gli **articoli 21 e 27 del Codice**, che disciplinano, rispettivamente:

- la procedura per l'inserimento degli interventi previsti dalle amministrazioni nella programmazione triennale dei lavori pubblici;
- e la procedura di approvazione dei progetti, secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in sede di conferenza di servizi (**lett b**).

In sintesi, l'art. 21 del Codice dei contratti pubblici prevede una programmazione differenziata per servizi e forniture e per lavori: un programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e un programma triennale dei lavori pubblici, approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio degli enti.

Per quanto concerne il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, il comma 3 dell'art. 21 individua la soglia obbligatoria di

inserimento di 100.000 euro, mentre per i lavori aventi un importo superiore a 1.000.000 di euro l'inserimento nell'elenco annuale deve avvenire previa approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'art. 27 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina i principi e le modalità per lo svolgimento del procedimento amministrativo, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. In particolare, la norma specifica che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi semplificata dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. Si prevede l'obbligo, in merito al progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, che tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, si pronuncino sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza dei servizi in merito alla localizzazione o al tracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all'art. 14-bis, comma 3-bis e all'art. 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilità

Il comma 813 riattribuisce i poteri commissariali straordinari previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 32/2019, **ai commissari per l'edilizia scolastica** di cui all'art. 7-ter del D.L. 22/2020.

In sostanza, il vigente art. 9, comma 3, del D.L. 76/2020, che viene ora parzialmente soppresso, ha attribuito i poteri dei commissari previsti dal "c.d. decreto sblocca cantieri" a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate, tra le quali figurano i commissari per l'edilizia scolastica, ai quali tali poteri erano stati invece attribuiti dall'art. 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Ampliamento delle finalità nell'utilizzo delle risorse attribuite alla Sardegna (comma 814)

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi per spese di investimento che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui all'art. 1, comma 871, della L. 160/2019, prevedendo che tali risorse possono essere destinate anche all'**acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.**

Si ricorda che il citato comma 871, in estrema sintesi, riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8 milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di strade, scuole, immobili di proprietà regionale, beni culturali ed archeologici ed aree contermini, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed idrogeologiche da danni atmosferici. A tali possibili utilizzi, il comma in esame aggiunge l'acquisto di impianti,

macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto ed altri beni mobili ad utilizzo pluriennale.

Comma 811 *(Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica)*

Il **comma 811**, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa di **€ 1 mln** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023** le risorse destinate ad interventi urgenti finanziati a valere sul Fondo unico per l'edilizia scolastica.

A tal fine, il testo fa riferimento al "Fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica", utilizzando un'espressione già presente nell'art. 232, co. 8, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020).

Al riguardo, si evidenzia che con tale espressione ci si riferisce – come si è appreso attraverso una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – alle risorse appostate sul **piano di gestione 11** del capitolo afferente al Fondo unico per l'edilizia scolastica (**cap. 8105** dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione), sul quale, come si evince dalla rubrica del piano, sono allocate risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo infrastrutture, di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018).

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 232, co. 8, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha incrementato le risorse in questione di **€ 30 mln** per il **2020**, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento, per l'avvio dell'a.s. 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al COVID-19²¹.

Più in generale, si ricorda che il **Fondo unico per l'edilizia scolastica** è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dall'art. 11, co. 4-*sexies* dal **D.L. 179/2012** (L. 221/2012). In base alla norma istitutiva, nel Fondo dovevano confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Di fatto, le linee di finanziamento sono numerose e fanno capo anche ad altri Ministeri.

Successivamente, l'art. 58-*octies* del **D.L. 124/2019** (L. 157/2019) ha previsto l'istituzione di un'**apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica**, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a **€ 10 mln annui dal 2020 al 2025** – sono destinate a finanziare le **esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici**, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#)²² (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-*bis* del D.L. 8/2017 (L. 45/2017²³) (per le zone 1 e 2).

²¹ Le risorse sono state ripartite con [DM 77 del 29 luglio 2020](#). [Qui](#) la tabella con la ripartizione tra province, città metropolitane e comuni.

²² L'[OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003](#) ha previsto la **classificazione** del territorio nazionale in **4 zone a pericolosità sismica** decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del

Le **disposizioni attuative**, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, che sarebbe dovuto essere emanato **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto non è finora intervenuto. Nel frattempo, però, le risorse relative agli anni **2019-2021** sono state destinate dall'art. 32-*bis*, co. 3, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020) agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell'**emergenza da COVID-19**, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, al fine di garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.

Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei [provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale](#).

Inoltre, ha introdotto l'**obbligo di procedere a verifica**, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli **edifici** e delle opere infrastrutturali che possono assumere **rilevanza** in relazione alle **conseguenze di un eventuale collasso**.

²³ L'art. 20-*bis* del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017) ha destinato alle **verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici** situati nelle **zone sismiche 1 e 2**, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, co. 161, della L. 107/2015, disponendo che almeno il **20%** delle stesse doveva essere riservato alle quattro regioni interessate dagli **eventi sismici del 2016 e del 2017**.

Ha, inoltre, stabilito – a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 6, co. 5-*novies*, del **D.L. 162/2019** (L. 8/2020) – che, **entro il 31 dicembre 2021**, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Comma 815 *(Fondo per la perequazione infrastrutturale)*

Prevede interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.

Nello specifico, il **comma in esame** novella l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da *1-bis* a *1-sexies*²⁴.

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo²⁵) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto. Nell'esposizione che segue di signaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente.

Con il **comma 1** del novellando art.22, viene demandato ad **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri** il compito di effettuare una **ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti** (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di prima applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei

²⁴ Si segnala che i contenuti dell'articolo in esame sono stati illustrati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel corso dell'audizione "sui rapporti tra lo Stato e le regioni in conseguenza delle recenti evoluzioni dell'emergenza coronavirus" presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 18 novembre 2020.

²⁵ Il primo comma dell'art.119 dispone che gli enti territoriali, e non solo alle Regioni (come previsto nel testo previgente alla riforma del Titolo V della Costituzione) vantano autonomia di entrata e di spesa. Il secondo comma afferma il principio secondo cui i predetti enti godono di risorse autonome. L'autonomia delle risorse è declinata come potestà di fissare e applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e nello specifico con i principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché in termini di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. Il terzo comma demanda alla legge statale l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse, nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti, non possono avere una destinazione vincolata (la destinazione è decisa dagli enti stessi). Il quarto comma stabilisce il principio della necessaria corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse.

trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale.

Non è contemplato alcun coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel processo di adozione dei DPCM.

Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle regioni (v. infra) e alla previsione di un'intesa nell'ambito del sistema delle conferenze sui DPCM relativi all'individuazione delle infrastrutture per colmare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale (v. infra).

La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, **anche infra-regionali**. Tale riferimento ai territori intraregionali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico.

Sono confermati gli **ambiti oggetto della ricognizione**, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale²⁶, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si **avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome**.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle regioni.

Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli **standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale** in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

Il **comma 1-bis** dell'art.22 della legge n.42 del 2009, che il comma 1 dell'articolo in commento intende introdurre, riguarda i parametri su cui la ricognizione va condotta. Esso riproduce i contenuti della disposizione vigente (di cui al comma

²⁶ Nel testo vigente, invero, si fa riferimento "alle strutture portuali ed aeroportuali".

1, secondo periodo, dell'art.22 medesimo), anche se va rilevato che la stessa riguarda, come detto, la ricognizione degli interventi, non già delle dotazioni.

Ai fini della ricognizione, si terrà conto, in particolare:

- a) dell'estensione delle superfici territoriali;
- b) della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) del deficit infrastrutturale e del deficit di sviluppo;
- d) della densità della popolazione e della densità delle unità produttive;
- e) di particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Ai sensi del **comma 1-ter** dell'art.22 della legge n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, il **coordinamento delle attività propedeutiche all'emanazione dei richiamati DPCM** spetta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che InvestItalia è una struttura di missione, istituita con il DPCM 15 febbraio 2019 (in attuazione dell'art.1, comma 162, della legge n.145 del 2018 - legge di bilancio 2019). Essa opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri per il coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è disciplinato dagli articoli 2 e 20 del D.P.C.M. 1/10/2012 "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri". È la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie. Fra le principali funzioni vi è quella di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Trattandosi di strutture che operano già alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo ha facoltà di avvalersi delle medesime già sulla base dell'ordinamento vigente.

In collaborazione con i Ministeri competenti, il Presidente (o il Ministro delegato), avvalendosi delle anzidette strutture, definisce gli **schemi-tipo per la ricognizione e gli standard di riferimento**.

In proposito, parrebbe opportuno specificare con quale atto debbano essere approvati tali schemi tipo.

Il comma 1-ter presenta contenuti innovativi rispetto alle disposizioni vigenti.

L'articolo in commento introduce un ulteriore **comma (1-quater)** all'art.22 della l.n.42/2009, contenente disposizioni non previste a legislazione vigente. Ai sensi di tale disposizione, è demandata ad ulteriori **DPCM l'individuazione sia delle infrastrutture** necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, sia dei **criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti**.

Tali decreti sono adottati, entro sei mesi dalla richiamata ricognizione della dotazione infrastrutturale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "**Fondo perequativo infrastrutturale**" per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale. La relativa dotazione complessiva, pari a 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, è così ripartita: 100 milioni per l'anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033.

Si stabilisce che al predetto Fondo **non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016**²⁷, il quale introduce, al fine di favorire il riequilibrio territoriale, un criterio di assegnazione preferenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 7-bis del citato D.L. n. 243 del 2016²⁸ detta un criterio di assegnazione differenziale dei finanziamenti per gli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (ciò che comporta, di fatto, una riserva pari al 34% delle risorse complessive).

Ai sensi del comma **1-quinquies** dell'art.22 della l.n.42/2009, risultante dall'articolo in esame, la **ripartizione del Fondo perequativo** infrastrutturale è effettuata con DPCM. La relativa adozione avviene su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato regioni. Con tale atto sono individuati gli interventi da realizzare, l'importo del

²⁷ "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno".

²⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n.18 del 2017 e come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) e dall'art. 41, comma 3-bis, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno").

relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

Rispetto alla procedura prevista per l'adozione dei DPCM di individuazione delle infrastrutture da realizzare e di fissazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti (si veda il comma 1-*quater*), si rilevano le seguenti differenze: viene meno il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nonché l'intesa in sede di Conferenza unificata, che viene "sostituita" con l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La relazione illustrativa al disegno di legge non si sofferma sulle ragioni di tali differenze procedurali.

Parrebbe in proposito suscettibile di approfondimento il mancato coinvolgimento in questa fase degli enti locali, tenuto conto che gli interventi infrastrutturali potranno riguardare territori infra-regionali, di diretto interesse di comuni e enti di area vasta.

L'articolo aggiunge infine il **comma 1-sexies** all'art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il **monitoraggio della realizzazione degli interventi** è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229²⁹. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021".

Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Si segnala che i **contenuti dell'articolo in esame** sono frutto di **condivisione con le regioni**, secondo quanto previsto nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni lo scorso 5 novembre.

Ai sensi del punto n. 2 dell'accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziare sul "Fondo perequativo infrastrutturale", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all'art.22, sostanzialmente recepite nell'articolo in esame.

²⁹ "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

Comma 816
(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

Il **comma 816**, finanzia i **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale**, nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, istituendo un apposito **fondo** con una dotazione di **200 milioni di euro** per l'anno 2021. In base ad una **modifica alla Camera**, si consente alle regioni ed ai comuni di ricorrere a **convenzioni** con operatori di servizi autobus passeggeri, taxi ed NCC.

In dettaglio, il **comma 816** istituisce un **fondo**, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021**, finalizzato a consentire l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti**.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'**attuazione delle misure di contenimento** derivanti dall'applicazione delle **Linee Guida** per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 **in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico** dedicato, **ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM** in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

In sede di esame alla Camera, il **comma 816 è stato modificato** prevedendosi che per le finalità citate, le **regioni e i comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio**, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di **autobus** con conducente nonché a titolari di licenze **taxi ed NCC**.

Un **finanziamento analogo** a quello in commento è disposto **a favore dei comuni** dal comma 790 del presente disegno di legge, alla cui scheda di lettura si rinvia per approfondimenti.

Il secondo periodo del **comma 816 rinvia l'assegnazione delle risorse** alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata, **da adottare entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i **criteri** stabiliti ai sensi del **decreto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020**.

In base ad una **modifica introdotta alla Camera, eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi** per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le regioni e le province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse **percentuali di ripartizione previste dal [Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340](#)** adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

Si ricorda che le **Linee guida sul trasporto pubblico**, di cui **all'Allegato 15** del DPCM 3 novembre 2020, prevedono tra le misure di sistema, che i **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** “dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto **il Governo provvederà a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni**. Le risorse già stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacità di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n. 104 del 2020, potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verificherà la necessità di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.”

Nella seduta del **5 novembre 2020** della **Conferenza Stato-Regioni** (Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020), è stato raggiunto un **accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome**, in considerazione dell'articolo 111 del decreto-legge n. 34/2020, modificato dall'articolo 41 del decreto legge n. 104/2020, che ha istituito il “**Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome**” per garantire alle regioni e alle province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza in data 20 luglio 2020. L'accordo prevede tra l'altro (punto 7), che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in considerazione dell'impegno del Governo assunto in sede di Conferenza unificata del 31 agosto 2020, concordano di prevedere uno specifico finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ritenuti indispensabili per la prosecuzione dell'anno scolastico. Inoltre (punto 1) le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato la necessità di realizzare opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di adottare misure opportune in materia di viabilità e per la messa in sicurezza e lo

sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti. A tal fine, si prevede l'assegnazione alla Regioni ordinarie di ulteriori contributi (indicati in Allegato 1) per investimenti per il periodo 2021-2034 (di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Commi 817-820

(Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale)

I **commi 817-820**, introdotti alla Camera, intervengono in materia di espletamento dei **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale in convenzione** (comma 817), sulle **funzioni di controllo degli ausiliari del traffico** nel periodo di emergenza epidemiologica (comma 818), nonché istituendo un fondo per promuovere la realizzazione dei **“parcheggi rosa”** nonché **di aree di sosta per i soggetti con disabilità** (commi 819-820).

In dettaglio, il **nuovo comma 817**, modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede la possibilità di assicurare **servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi**, appostando specifiche risorse, disponendo che la previsione che tale offerta di servizi avvenga **ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio**, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di **autobus** con conducente **nonché a titolari di licenze taxi ed NCC**.

Con il **comma 818**, si interviene in materia di controlli sul rispetto delle norme anticovid nel TPL, disponendo che dalla data di entrata in vigore della presente legge e **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica** da Covid-19, **agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale** (soggetti indicati all'articolo 12-bis, commi 1-3 del Codice della strada), **possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento** con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, **delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid -19**.

Il **comma 819** dispone l'istituzione di un **Fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro per l'anno 2022** per erogare **contributi ai comuni** che, con ordinanza da adottare entro il 30 giugno 2021, provvedano a **istituire appositi spazi riservati destinati alla sosta gratuita di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale o di donne in stato di gravidanza**.

Si rinvia con il **comma 820** ad un **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il compito di definire i **criteri di determinazione dell'importo da assegnare a ciascun comune**, a valere sulle risorse suddette, **le modalità di erogazione e quelle di presentazione delle domande** di accesso al contributo medesimo.

Comma 821***(Concorso statale all'esercizio della funzione regionale in materia di
indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni,
somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni)***

Il **comma 821** prevede l'**istituzione di un fondo** con dotazione di **50 milioni** per l'anno **2021** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di disporre il **concorso dello Stato** agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di **concessione degli indennizzi** a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, con successivo riparto del contributo regionale in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

Il **comma 821** in esame dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un nuovo fondo con una dotazione prevista di **50 milioni per il 2021** allo scopo di prevedere il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della **funzione di concessione degli indennizzi** a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

Tali indennizzi – si ricorda – sono previsti dalla [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#) e la corrispondente funzione di concessione i soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, facendo rientrare perciò tale funzione nella piena competenza regionale. Detto decreto, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del medesimo decreto, ha peraltro disposto, con riferimento al **contenzioso** relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile.

La norma in esame prevede inoltre che il **riparto del contributo** in questione dovrà avvenire in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021.

In proposito si segnala che in base all'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome (v. [Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020](#)) lo Stato si è impegnato a concorrere per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle regioni per l'esercizio della sopra illustrata funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti beneficiari certificati come danneggiati dai trattamenti sanitari in questione.

Sugli stanziamenti relativi al **ripiano delle somme da parte dello Stato** dovute per la rivalutazione delle indennità integrative di alcuni indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e altri trattamenti sanitari si veda la scheda di lettura dei commi 440-441 di cui al presente Dossier.

Commi 822-823 e 827-831***(Incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali)***

Il **comma 822**, incrementa di **500 milioni** di euro la dotazione del **fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali**, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali**, in relazione alla **perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**, di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province.

Il **riparto** delle risorse integrative del fondo sarà effettuato in due fasi ed è demandato a due distinti decreti del Ministro dell'interno, da adottare il primo entro il **28 febbraio 2021** ed il secondo entro il **30 giugno 2021**. Il primo riparto dovrà avvenire sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze dell'apposito **tavolo tecnico** istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; il secondo riparto dovrà tenere conto anche delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

Il **comma 823 vincola** le risorse aggiuntive del Fondo alla esclusiva finalità di **ristorare**, nel biennio 2020 e 2021, la **perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I **successivi commi 827-829** sono volti a definire la **procedura per la verifica della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021 e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari delle predette risorse incrementali del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita **certificazione** telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo **sanzioni** in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.

I **commi 830 e 831** recano il **rinvio di alcuni termini** previsti dai decreti legge n. 34 e n.104 del 2020. In particolare, si prevede il rinvio dal 30 aprile 2021 **al 31 maggio 2021** del termine per l'invio della **certificazione** concernente la **perdita di gettito dell'esercizio 2020** ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo stanziato dall'art. 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, (comma 9, lett. a); la **ridefinizione della sanzione** finanziaria prevista per gli enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (comma 9, lett. b); il **rinvio di 1 anno**, dal 30 giugno 2021 **al 30 giugno 2022**, del termine entro cui è effettuata la **verifica a consuntivo** della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

Il **comma 822** dispone un **incremento di 500 milioni** di euro per l'**anno 2020** della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - istituito dall'articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) e successivamente rifinanziato dall'articolo 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto) - finalizzato a garantire agli enti locali un **ulteriore ristoro** della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Le risorse sono assegnate per **450 milioni** di euro in favore dei **comuni** e per **50 milioni** di euro in favore di **province e città metropolitane**.

Il **riparto** delle risorse integrative del fondo è effettuato in **due tranches**, mediante **due distinti decreti del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

- un primo decreto, da adottare entro il **28 febbraio 2021**, per il riparto di **200 milioni** di euro per i **comuni** e di **20 milioni** di euro per le **città metropolitane e province**, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il **30 giugno 2021**, per il riparto di **250 milioni** per i **comuni** e di **30 milioni** di euro per le **città metropolitane e province**, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle **risultanze della certificazione** che sarà inviata al MEF dagli enti per via telematica entro il termine perentorio del **30 aprile 2021**, finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia **riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19** e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Si rammenta che, il **comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020** dispone l'**obbligo** per gli enti locali beneficiari del Fondo di inviare al MEF - Ragioneria generale dello Stato - per via telematica³⁰, una **certificazione della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, necessaria ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Il modello e le modalità della certificazione sono stati definiti con **D.M. economia 3 novembre 2020, n. 212342**, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali** è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020**, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla

³⁰ Per l'invio della certificazione la norma prescrive l'utilizzo dell'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

possibile **perdita di entrate locali connesse all'emergenza** epidemiologica da **Covid-19**, destinato nella misura di **3 miliardi** in favore dei **comuni** e di **0,5 miliardi** in favore di **province** e città metropolitane.

Il riparto del fondo è effettuato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze e previa intesa in Conferenza stato-città ed autonomie locali, sulla base degli **effetti** determinati dall'emergenza COVID-19 sui **fabbisogni di spesa** e sulle **minori entrate** (calcolate al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate e delle maggiori spese), come valutati da un apposito **Tavolo tecnico**, istituito presso il Ministero dell'economia con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 sulle **tenute delle entrate locali** e sull'espletamento delle funzioni fondamentali (comma 2 dell'art. 106, D.L. n. 34/2020).

Il **Tavolo tecnico** è stato **istituito** con **D.M. economia 29 maggio 2020**. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

I **criteri** e le modalità di **riparto della dotazione del Fondo** per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane sono stati definiti con il **D.M. interno del 16 luglio 2020**³¹ – *cf.* [Allegato A](#) per il comparto comuni e [Allegato B](#) per il comparto province e città metropolitane - a seguito dell'**intesa** raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **15 luglio 2020**.

La **ripartizione** dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli **enti beneficiari** di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo **Decreto del direttore centrale della finanza locale** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del **24 luglio 2020**³².

L'articolo 106, co. 1, prevede una **verifica a consuntivo** della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il **30 giugno 2021**, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

La **dotazione** del Fondo è stata successivamente **integrata** di **1,67 miliardi** di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto). Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l'emanazione di un **ulteriore decreto** del Ministro dell'interno da adottare entro il **20 novembre 2020**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori in itinere del Tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

Ai fini della **verifica della perdita di gettito** delle entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica al MEF una **certificazione** entro il termine perentorio del **30 aprile 2021**,

³¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020.

³² Si veda al riguardo il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.

volta ad attestare che la perdita di gettito sia **riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19**, e non anche a fattori diversi.

E' inoltre prevista una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il suddetto termine del 30 aprile 2021, consistente in una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del **fondo di solidarietà comunale**. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione. Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della **verifica a consuntivo** da effettuare entro il 30 giugno 2021, come previsto dall'art. 106, co. 1, del D.L. n. 34/2020. Tale termine è stato **rinvio al 30 giugno 2022** dal comma 10 dell'articolo in esame (*cf. ultra*).

Con il **D.M. interno dell'11 novembre 2020** è stato effettuato il **riparto** di un **acconto di 500 milioni** di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementalmente del Fondo previste dall'art. 39, co. 1, del D.L. n. 104/2020.

Il **comma 823 vincola** le risorse aggiuntive del Fondo di cui all'articolo in esame – così come quelle dell'analogo fondo costituito per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di **ristorare**, nel biennio 2020 e 2021, **la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Le risorse **non utilizzate** alla fine di ciascun esercizio **confluiscono** nella quota vincolata del **risultato di amministrazione** e **non possono essere svincolate** ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si rammenta che l'**articolo 109** del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la **quota libera di avanzo di amministrazione** per il **finanziamento di spese correnti** connesse con l'**emergenza epidemiologica**, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli enti locali).

Ai sensi del comma 1-ter, **Regioni ed enti locali** sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo **svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato**, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che queste ultime **non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte** e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad **impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale** derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

I richiamati commi **897 e 898** della legge n. 145/2018 consentono l'**applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata**, accantonata e destinata del **risultato di amministrazione** per un **importo non superiore** a quello del risultato di

amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato di amministrazione come sopra definita è applicata al bilancio di previsione al **netto** della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È quindi incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l'importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti **negativo o inferiore alla quota minima** obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

I **successivi commi 827-829** sono volti a specificare la **procedura** per la **verifica della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **dell'andamento delle spese** dei singoli enti locali beneficiari delle risorse incrementalmente del Fondo, stanziato dall'articolo in esame.

In particolare, il **comma 827** dispone **l'obbligo** per gli enti locali beneficiari di **inviare** per via telematica³³ al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una **certificazione della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il **termine perentorio del 31 maggio 2022**.

La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia **ricostituibile esclusivamente all'emergenza Covid-19**, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello e le **modalità** della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **30 ottobre 2021**.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

Il **comma 828** introduce una **sanzione** di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio

³³ Per l'invio della certificazione la norma prescrive l'utilizzo dell'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

2022, consistente in una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del **fondo di solidarietà comunale**, da acquisire al bilancio dello Stato in **tre annualità** a decorrere **dall'anno 2023**.

In particolare, la riduzione applicata è commisurata **all'80 per cento** delle risorse attribuite ai sensi del comma 1, per gli enti che presentano la certificazione entro il **30 giugno 2022**; al **90 per cento** per gli enti che presentano la certificazione tra il **1° e il 31 luglio 2022** e al **100 per cento** delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione **oltre il 31 luglio 2022** o non la trasmettono affatto.

A seguito dell'invio **invio tardivo** della certificazione, le suddette riduzioni di risorse **non** sono soggette a **restituzione**.

In caso di incapienza delle risorse sui suddetti fondi, la norma richiama l'operatività delle procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il **recupero** integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere **su qualunque assegnazione** finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di **incapienza**, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul **gettito IMU** per i comuni e **dell'imposta RC auto** per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti (comma 129).

Il **comma 829** stabilisce il termine del **30 giugno 2022** per la **verifica a consuntivo** della effettiva **perdita di gettito** e dell'andamento delle **spese** nel **2021** dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

I **commi 830 e 831** dispongono il **rinvio di alcuni termini** previsti dai decreti legge n. 34 e 104 del 2020 relativi alla disciplina del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali.

In particolare, il **comma 830** prevede:

- il rinvio del termine previsto per la **certificazione** concernente la **perdita di gettito dell'esercizio 2020** dei comuni, province e città metropolitane, ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziata dall'articolo 39, commi 2 e 3, del D.L. n. 104/2020, dal 30 aprile 2021 **al 31 maggio 2021** (comma 9, lett. a);
- la **ridefinizione della sanzione** finanziaria prevista, dall'art. 39, co. 3, del D.L. n. 104, per gli enti locali che **non trasmettono la certificazione entro il nuovo termine del 31 maggio 2021**. A tal fine si dispone una riduzione progressiva del fondo di solidarietà comunale ovvero del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale (o dei trasferimenti spettanti compensativi alle province delle regioni a statuto speciale) nella misura dell'**80 per cento** delle risorse attribuite in caso di **presentazione tardiva** entro il **30 giugno 2021**, del 90 per cento in caso di presentazione entro il periodo **dal 1° luglio 2021 al 31**

luglio 2021, ovvero del **100 per cento** dell'importo delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021. Tali riduzioni si applicano in **tre annualità** a decorrere **dall'anno 2022**.

Il **comma 831**, infine, **rinvia di 1 anno**, dal 30 giugno 2021 **al 30 giugno 2022**, il termine – previsto dall'art. 106, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - entro cui è effettuata la **verifica a consuntivo** della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Ciò anche in considerazione del fatto che - si precisa nella relazione illustrativa - nel 2021 gli enti possono utilizzare per la copertura delle perdite di gettito 2021 i maggiori ristori 2020.

Commi 824-826

(Disciplina del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni)

I commi da 823 a 826 riguardano il **Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome**, istituito e finanziato dall'art. 111 del decreto legge 34 del 2020.

Il **comma 823 vincola** le risorse del Fondo (e le risorse Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) alla esclusiva finalità di **ristorare**, nel biennio 2020 e 2021, **la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19**. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate.

I **commi 824 a 825** disciplinano la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021, rispettivamente, per le **regioni a statuto speciale e le province autonome** e per le **regioni a statuto ordinario**.

Il **comma 826** modifica le **modalità per la riacquisizione** al bilancio dello Stato delle **risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario** nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di **lotta all'evasione**, al fine di semplificare la procedura e posticiparla di un anno, dal 2021 al 2022.

Il **Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome**³⁴ è stato istituito con l'art. 111 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, a seguito dei due accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio 2020: uno con le regioni a statuto ordinario (rep. atti. n.114 CSR) e uno con le regioni a statuto speciale e le province autonome (rep. atti. n.115 CSR).

Il Fondo è destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, ed ha una dotazione complessiva di **4.300 milioni di euro per il 2020**, di cui di cui **1.700 milioni** di euro a favore delle regioni a **statuto ordinario** e **2.600 milioni** di euro a favore delle regioni a **statuto speciale e delle province autonome** di Trento e di Bolzano.

Il citato articolo 111 del decreto legge 34/2020 ripartisce il Fondo tra le regioni e le province autonome.

Per le **regioni a statuto speciale e le province autonome**, in attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.115 CSR), il comma 2-bis stabilisce che il ristoro della perdita di gettito conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria dei suddetti enti è effettuato in quota parte

³⁴ La denominazione del Fondo è rimasta invariata, benché le modifiche apportate all'art. 111 del D.L. 34/2020 dall'art. 41 del D.L. 104/2020, abbiano ridefinito la finalità dell'intervento complessivo, ora rappresentata dal ristoro della perdita di gettito, sopprimendo ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni delle regioni (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione).

(per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (Sardegna e le due province autonome); la tabella inserita nella norma riporta le quote di spettanza di ciascuna autonomia. Il comma 2-ter, per la regione Trentino Alto Adige, stabilisce che rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente (art.1, comma 407, della legge n.190 del 2914).

Per le **regioni a statuto ordinario** in attuazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (rep. atti. n.114 CSR) il comma 2-quinques determina, nella allegata tabella, le quote del fondo di spettanza di ciascuna regione.

Il comma 2-sexsies detta le norme per la contabilizzazione dei trasferimenti alle tre autonomie ed alle regioni a statuto ordinario.

Il **comma 823** concerne i due Fondi: quello per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui al comma **822** del presente disegno di legge) e quello per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome. La norma **vincola** le rispettive risorse alla esclusiva finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (si veda a riguardo la scheda di lettura dell'articolo 154, co. 1-2, e 6-10, nel presente dossier).

Il **comma 824** disciplina, per le **regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano**, la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021. La norma stabilisce che nel **2023** sarà determinato l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'**esercizio 2021** in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017-2019, ai sensi dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19.

Si rammenta che in relazione alla verifica delle minori entrate per l'**esercizio 2020**, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del decreto legge 34. Nel **2022**, infatti dovrà essere determinato l'importo delle minori entrate per l'esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.

Il **comma 825** stabilisce che **entro il 30 giugno 2022** è determinato l'importo dell'effettivo minore gettito registrato nell'**esercizio 2021** dalle **Regioni a statuto ordinario**, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

In relazione alla verifica delle minori entrate per l'**esercizio 2020**, il comma 2-septies del citato art. 111 del decreto legge 34/2020 stabilisce che dovrà essere determinato entro il **30 giugno 2021**.

Il **comma 826** novella i commi 2-octies e 2-novies del citato articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di modificare le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle **regioni a statuto ordinario** nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le regioni).

Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all'evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio dello Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall'Agenzia delle entrate.

Le **modifiche** introdotte dai commi in esame **semplificano la procedura** di riacquisizione al bilancio dello Stato delle citate risorse e la **posticipano di un anno**, dal 2021 al 2022.

In particolare il comma 2-octies, come modificato dalla norma in esame, prevede che le suddette risorse sono riacquisite al bilancio dello Stato per un **importo annuo almeno pari a 50 milioni** di euro, fino alla concorrenza dell'importo complessivo.

Il comma 2-novies, come modificato dalla norma in esame, determina la **quota di competenza di ciascuna regione** a statuto ordinario nella **Tabella 1** in calce al comma in esame e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, **a decorrere dal 2022** e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione nel triennio 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento ai tre tributi regionali. La norma prevede inoltre che la media di cui sopra venga determinata dalla Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei rendiconti delle regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Viene infine previsto che, in caso di mancato versamento alla scadenza di ciascun anno si procede al recupero della somma dovuta a valere sulle somme depositate a qualsiasi titolo nei conti regionali presso la tesoreria statale.

La disciplina vigente stabilisce, al comma 2-octies, che la riacquisizione al bilancio dello Stato avviene, decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione (in riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF ed alla tassa automobilistica) incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019. Tale media è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. È compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il comma 2-novies stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.

Rimane invariata la disposizione recata dal **comma 2-decies** del citato articolo 111 del DL n.34/2020, secondo cui i versamenti delle regioni al bilancio dello Stato sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).

Comma 832
(Fondo per i comuni con meno di 500 abitanti)

Il comma 832, introdotto alla Camera, istituisce un Fondo per i piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma 832, introdotto alla Camera, istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Fondo è destinato a **supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale** per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.

Per una ricostruzione del Fondo di solidarietà comunale si veda la scheda relativa ai commi 177-178.

I **criteri e le modalità di riparto** tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un **decreto del Ministero dell'interno**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare **entro il 31 gennaio 2021**.

Commi 833-842
(Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali)

I **commi da 833 a 842** prevedono la concessione di **anticipazioni di liquidità** da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle **regioni e delle province autonome** i cui enti del **Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti**. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta **tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021** ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari.

I commi in esame sono stati **inseriti** nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**.

Nel dettaglio, il **comma 833** prevede che le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, i cui enti del **Servizio sanitario nazionale**, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai **pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a **obblighi fiscali, contributivi e assicurativi**, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere **dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021**, alla **Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa** l'**anticipazione di liquidità** da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'*addendum* alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 834** stabilisce che, per l'attuazione del comma 833, il **Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)** stipula con la CDP Spa, entro il 31 gennaio 2021, un **apposito addendum alla Convenzione** sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Si rammenta che l'**articolo 115** del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "rilancio") ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il **2020**, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al **pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale**.

Ai sensi del **comma 1** del suddetto articolo 115, il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per gli enti locali e le regioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, è distinto in due Sezioni (ognuna corrispondente ad un articolo nell'ambito del medesimo capitolo di bilancio) dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale; ii) agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Ogni Sezione ha una propria dotazione finanziaria: quella per i debiti degli enti del SSN ha una dotazione pari a 4 miliardi; l'altra Sezione è pari a 8 miliardi.

Eventuali variazioni compensative tra le Sezioni (ovvero fra gli articoli all'interno del medesimo capitolo) possono essere disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui si prevede una comunicazione al Parlamento. Si segnala che nell'ambito della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra **enti locali** (per una quota pari a **6,5 miliardi**) e **regioni/province autonome** (per una quota pari a **1,5 miliardi**).

Agli oneri derivanti dal comma 1, come detto pari a 12 miliardi di euro nel 2020, si provvede ai sensi dell'art.265 (alla cui scheda si fa rinvio).

Il **comma 2** del medesimo articolo 115 rinvia ad una **convenzione** fra il **Ministero dell'economia e delle finanze** e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) la definizione delle **modalità operative del Fondo**.

La [Convenzione tra il MEF e la CDP](#) è stata sottoscritta il 28 maggio 2020.

La dotazione del fondo è stata da ultimo ridotta di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del [decreto-legge n. 149 del 2020](#) (c.d. "ristori-*bis*"), di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 4, comma 3, lettera *f*), del [decreto-legge n. 154 del 2020](#) (c.d. "ristori-*ter*") e, infine, di ulteriori 4.000 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 26, comma 3, lettera *a*), del [decreto-legge n. 157 del 2020](#) (c.d. "ristori-*quater*").

Peraltro, va segnalato che il **ritardo nei pagamenti** dei debiti delle pubbliche amministrazioni costituisce una criticità ben antecedente rispetto all'emergenza sanitaria in corso. Per ridurre detto ritardo il Governo e il Parlamento hanno in passato adottato soluzioni simili a quelli recati nell'articolo in esame, che hanno contenuto, ancorché non risolto, il problema (si veda il box di approfondimento seguente).

- **Il ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il decreto-legge 35 e la recente condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea**

Il ritardo nei pagamenti dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni costituisce un problema assai risalente, al quale il Governo e il Legislatore hanno tentato

di porre rimedio con precedenti interventi legislativi, ed in particolare con il **decreto-legge 35 del 2013**, senza riuscire a superare del tutto la criticità³⁵.

Il decreto-legge reca, all'art.1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. Nello specifico, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di circa 16,5 miliardi di euro per il 2013 e di circa 7,3miliardi per il 2014. Il Fondo è suddiviso in tre distinte Sezioni (mentre il decreto legge in esame, come visto, ne contempla due): una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella **direttiva 2011/7/UE** e nel **decreto legislativo n. 192 del 2012** che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del SSN (per i quali il termine è di 60 giorni).

Anche in considerazione degli effetti di tale provvedimento e degli ulteriori interventi legislativi, si è registrato un miglioramento complessivo, negli ultimi anni, nei tempi di pagamento, come segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze (http://www.mef.gov.it/focus/article_0055.html), che monitora il processo di estinzione dei debiti commerciali avvalendosi del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), in cui confluiscono le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate.

Nonostante tale miglioramento, la **Corte di giustizia dell'Unione europea** ha recentemente riconosciuto (Causa C-122/18 del 28 gennaio 2020) che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti» in forza della citata direttiva poiché non ha assicurato «che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento» pari a 30 o 60 giorni. Nell'occasione, la Corte non ha ritenuto di poter prendere in considerazione «la circostanza, quand'anche accertata, che la situazione relativa ai ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nelle transazioni commerciali [...] sia in via di miglioramento» (paragrafo n.64). In proposito, nella decisione, al paragrafo 61, si fa riferimento a tempi medi di ritardo, secondo le argomentazioni prodotte dall'Italia, pari a 10 giorni per le pubbliche amministrazioni non appartenenti al SSN e di 8 per quelle ad esso appartenenti.

Il **comma 835** precisa che le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 **non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive** per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono **esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese** per le quali nel bilancio regionale è **già prevista un'idonea copertura** per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della [legge n. 350 del 2003](#), e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento) del [decreto legislativo n. 118 del 2011](#). Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le **province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel**

³⁵ Molti dei contenuti della presente scheda sono tratti dalla Nota Breve del Servizio studi del Senato "[Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020](#)", del febbraio 2020.

bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

Il **comma 836** precisa gli **aspetti procedurali**. In particolare, la **richiesta** di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è **corredata dei seguenti documenti**:

- a) una **dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'**elenco dei debiti sanitari commerciali** dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del [decreto-legge n. 35 del 2013](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;
- b) una **dichiarazione** sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'**elenco dei debiti non commerciali**, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

Ai sensi del **comma 837**, l'anticipazione è concessa **entro il 5 maggio 2021**, in **misura proporzionale alle richieste** di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla [Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005](#), dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali **misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021** e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021³⁶.

Il **comma 838** indica le **modalità di restituzione dell'anticipazione**, che deve avvenire, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma

³⁶ Per un'illustrazione delle procedure e dei soggetti previsti nell'ambito della *spending review* sanitaria, si rinvia al relativo [tema](#) di approfondimento curato dal Servizio studi della Camera.

2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

Il **comma 839** disciplina le **anticipazioni relative alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** le quali procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

Il **comma 840** stabilisce che la **Cassa depositi e prestiti Spa verifica**, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'**avvenuto pagamento** dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

Il **comma 841** prevede che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse **in caso di mancato pagamento** ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il MEF provvede al relativo **recupero** a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Il **comma 842** riguarda la **regione Calabria**, la quale, in quanto sottoposta a commissariamento *ad acta*, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario *ad acta* provvede, sotto la sua diretta responsabilità,

alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario *ad acta* entro il 31 marzo 2021.

Comma 843

(Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare ai comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa)

Il **comma 843**, introdotto nel corso dell'esame alla **Camera**, incrementa di **10 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario**. Tali risorse aggiuntive sono destinate a favore di determinati comuni **i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa**.

Il **Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario** è stato istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei **comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020**. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020.

Il **comma 843** incrementa il Fondo di **10 milioni** di euro per l'anno **2021**. Tali risorse aggiuntive sono destinate **a favore dei comuni** di cui all'[Allegato B](#) del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, **i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa**, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267.

Si tratta dei seguenti comuni:

- Caivano (NA);
- Cirò Marina (KR);
- Amantea (CS);
- Pizzo (VV);
- San Cataldo (CL),
- Crucoli (KR);
- Pachino (SR);
- Briatico (VV).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 844-846

(Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.)

I **commi 844-846**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, incrementano di **5 milioni di euro per il 2021 il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario**. Tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente a alla realizzazione di **interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri**.

Il **Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario** è stato istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei **comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020**. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020.

Il **comma 844** incrementa il Fondo di **5 milioni** di euro per l'anno **2021**.

Il **comma 845** destina le suddette risorse aggiuntive esclusivamente alla realizzazione di **interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri**. Le risorse sono attribuite **sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 dai comuni** in stato di dissesto finanziario.

Il **comma 846** prevede che il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare previa **intesa in sede di Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Comma 847 *(Imposta locale sul consumo a Campione d'Italia)*

Il **comma 847**, non modificato durante l'esame parlamentare, integra la disciplina dell'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI)**, per **escludere** dall'applicazione della stessa le **forniture di energia** elettrica in condotte, **di gas** mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, nonché le **prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni**.

Il comma in esame integra la disciplina dell'**imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI)**, istituita dai commi 559-568 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

In sintesi l'ILCCI si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, nonché all'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea; è considerato consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa, arti o professioni, nonché chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera. Soggetto attivo dell'imposta è il comune di Campione d'Italia, mentre il soggetto passivo è chi nel territorio del Comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune. L'imposta colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali.

La **base imponibile** corrisponde all'**ammontare complessivo dei corrispettivi** dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Le **aliquote dell'imposta** si applicano in misura pari alle **percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto**.

Al riguardo si ricorda che **in Svizzera** la maggior parte delle merci e delle prestazioni di servizi soggiace a **un'aliquota ordinaria** dell'imposta sul valore aggiunto del **7,7 per cento**; soggiacciono ad **aliquota ridotta** del **2,5 per cento** alcuni beni di uso quotidiano, quali generi alimentari, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste, medicinali; il **pernottamento in albergo** (colazione inclusa) soggiace a **un'aliquota speciale del 3,7 per cento**. Si rinvia al [sito istituzionale della Federazione Svizzera](#) per approfondimenti sull'IVA.

In attesa dell'emanazione della disciplina secondaria (decreto del MEF con indicazione, tra l'altro, delle operazioni esenti ed escluse in conformità alla legge federale svizzera; dei termini, delle modalità di versamento, delle modalità di dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta), il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato [specifiche linee guida](#) sull'applicazione dell'ILCCI, la cui decorrenza è **fissata al 1° gennaio 2020** (più precisamente, essa si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020).

Con una **prima modifica** (comma 847, **lettera a**) le norme in esame integrano la disciplina sui **presupposti di territorialità** dell'imposta (comma 562 della legge di bilancio 2020).

Le norme vigenti dispongono che le **forniture di beni** si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune; le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell'attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge della federazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Viene poi prevista una specifica **disciplina** applicabile alle **prestazioni di servizi relative a immobili** ubicati a Campione d'Italia, per le quali la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Le disposizioni in commento anzitutto recano specifiche regole per le **forniture di energia** elettrica in condotte, **di gas** mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento: esse **non si considerano effettuate nel Comune** e, dunque, **non sono assoggettate a imposta**.

La **lettera b)** del comma 847 in esame effettua una correzione formale al terzo periodo del comma 562, e la **lettera c)** esclude dall'imposta le **prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni**, chiarendo che esse **non si considerano effettuate a Campione d'Italia**.

La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che le disposizioni introdotte hanno il fine di mantenere inalterato, rispetto al 2019, il livello di tassazione di tali servizi.

• **La tassazione di Campione d'Italia**

I **commi 559-580** della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, hanno introdotto una serie di disposizioni concernenti Campione d'Italia.

I commi da 559 a 568 hanno disciplinato una **nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI)**, sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta e i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo.

Non si applicano ai residenti a Campione d'Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d'Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d'Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d'Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

La disciplina della legge di bilancio 2020 è conseguente alle novità recate dal **Regolamento (UE) 2019/474** e dalla **Direttiva (UE) 2019/475** che hanno incluso il comune italiano di **Campione d'Italia** e le **acque italiane del Lago di Lugano**, rispettivamente, **nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.**

Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/475 è tra quelle elencate nell'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), all'esame del Senato al momento della redazione del presente lavoro.

Come emerge dai *considerando* alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti.

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un **regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.**

L'articolo 129-*bis* del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha **modificato e ampliato** alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020: si **allunga da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell'IRAP** per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d'Italia e si **eleva il massimale di tali agevolazioni**; viene **modificata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia**, modulata secondo la dimensione dell'impresa, anche nell'importo massimo concedibile; si affida a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la **percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d'Italia**; si sottopongono **ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica** rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d'Italia.

Comma 848
(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

Il **comma 848**, introdotto dalla Camera, interviene sulla normativa in tema di **canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Si precisa in particolare che i **soggetti obbligati al pagamento** del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo del materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria.

Il comma in esame è stato **inserito** nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**.

Nel dettaglio, il **comma 848** interviene sulla normativa in tema di **canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, a tal fine modificando la relativa disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 ([legge n. 160 del 2019](#)).

Viene sostituito dunque il comma 831 della legge n. 160 del 2019 al fine di **precisare che i soggetti obbligati al pagamento del canone** sono, oltre al **titolare della concessione**, anche i soggetti che **occupano il suolo pubblico**, anche in via mediata, **attraverso l'utilizzo del materiale** delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente **tariffa forfetaria**:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso, l'ammontare del **canone** dovuto a ciascun ente **non può essere inferiore a euro 800**. Il canone, inoltre, è **comprensivo degli allacciamenti alle reti** effettuati dagli utenti e di tutte le **occupazioni di suolo pubblico** con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il **numero complessivo delle utenze** è quello risultante al **31 dicembre dell'anno precedente** ed è comunicato al comune competente per territorio con **autodichiarazione** da inviare, mediante **posta elettronica certificata**, **entro il 30 aprile** di ciascun anno.

Gli **importi sono rivalutati annualmente** in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il **versamento** del canone è effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno in unica soluzione attraverso la **piattaforma PagoPa** (si veda il [tema](#) relativo ai servizi digitali della PA curato dal Servizio studi della Camera per un approfondimento), di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al [decreto legislativo n. 82 del 2005](#). Per le **occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane**, il canone è determinato nella misura del **20%** dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Di conseguenza, viene **eliminata la disposizione** che consentiva al soggetto tenuto al pagamento del canone di **rivalersi** nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Commi 849-853 *(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)*

I **commi 849-853** dettano norme per la **revisione della spesa** delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province, dei comuni e delle autonomie speciali. In particolare, per le amministrazioni centrali si prevede la riduzione delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura stabilita in apposito allegato (allegato D). Per le autonomie territoriali si definiscono specifiche modalità di concorso alla finanza pubblica.

Il **comma 849** disciplina la revisione della spesa delle **amministrazioni centrali**. In particolare si prevede che le amministrazioni statali siano tenute, **a decorrere dal 2023**, a porre in essere **processi di riorganizzazione amministrativa** volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle riduzioni delle dotazioni (di competenza e di cassa), relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei ministeri, nella misura indicata in apposito allegato al disegno di legge (allegato L). Su proposta dei ministri competenti, con decreto del MEF, le riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa in termini di indebitamento netto della P.A.

Per un **quadro della normativa vigente in materie di revisione della spesa** a livello delle amministrazioni centrali si rinvia al tema web [Il controllo della spesa pubblica e la spending review](#).

I **commi 850-853** disciplinano il **contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali** (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane), fissandolo, per gli **anni dal 2023 al 2025**, in **350 milioni di euro annui**, così suddivisi:

- **200 milioni** annui per le **regioni** e le **province autonome**;
- **100 milioni** annui per i **comuni**;
- **50 milioni** annui per le **province** e le **città metropolitane**.

Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la **digitalizzazione** delle attività e il potenziamento del **lavoro agile**.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di **regioni e province autonome** (200 milioni annui), si prevede (**comma 851**) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, **entro il 31 maggio 2022**, in sede di **autocoordinamento**, formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

In **assenza di accordo** in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un'**istruttoria tecnica** sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, con il supporto di CINSEDO³⁷ e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica delle **autonomie speciali** si prevede (**comma 852**) che, fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui a carico del comparto, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata **nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione**.

Per la Regione **Trentino Alto Adige** e le Province autonome di **Trento e Bolzano**, la norma prevede che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige).

Nel corso dell'esame del disegno di legge alla **Camera**, la suddetta norma è stata modificata al fine di **includere gli enti locali dei rispettivi territori** di ciascuna provincia autonoma.

L'articolo 79 dello statuto, infatti, disciplina il concorso alla finanza pubblica per il 'sistema territoriale regionale integrato' costituito dalla regione Trentino Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti strumentali. In particolare, il comma 3 del citato articolo 79, stabilisce che le province le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.

Il comma 4-ter dell'articolo 79 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il contributo complessivo alla finanza pubblica della regione e delle province autonome (stabilito al

³⁷ Il Centro interregionale di studi e documentazione, denominato "CINSEDO", è una struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza delle regioni e delle province autonome ed ha come soci le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il CINSEDO, in particolare:

- a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all'ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;
- b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della stessa;
- c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;
- d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;
- e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;
- f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;
- g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;
- h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

comma 4-bis in complessivi 905 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022) è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle PA; il contributo così rideterminato è ripartito tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale.

La necessità di fare riferimento alle norme contenute negli statuti speciali discende dal fatto che la legge ordinaria non può intervenire, senza l'accordo della regione, nell'ordinamento finanziario delle autonomie speciali dettato da norme di rango costituzionale.

Attualmente **il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali**. Il contributo è determinato dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, come modificata e integrata dagli articoli 33-ter e 38-quater del decreto legge 34 del 2019) per le regioni **Valle d'Aosta** (commi 876-879 e 886-bis), **Sicilia** (commi 880-886-bis) e **Friuli-Venezia Giulia** (commi da 875-bis a 875-septies). Per questa regione, inoltre, la misura del concorso alla finanza pubblica è stata successivamente inserita nella norma di attuazione adottata con decreto legislativo 154 del 2019.

Per la Regione **Trentino-Alto Adige** e le **Province autonome di Bolzano e di Trento**, come ricordato nella norma in commento, il contributo e la disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79, modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (comma 407 della legge 190 del 2014).

Per la regione **Sardegna**, infine, la legge di bilancio 2020, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 7 novembre 2019, determina il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (legge 160 del 2019, commi 868-869).

Si segnala, infine che il comma 805 del disegno di legge in esame, in attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali del 5 novembre 2020, a titolo di compensazione della perdita di gettito a causa dell'emergenza COVID-19, **riduce di 100 milioni** di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'**anno 2021**.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica dei **comuni** (100 milioni annui) e delle **province** e **città metropolitane** (50 milioni annui) si prevede (**comma 853**) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, **entro il 31 maggio 2022**, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**³⁸, con il supporto di IFEL³⁹ e UPI⁴⁰ e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

³⁸ Per elementi sulla Commissione tecnica per i fabbisogni standard si rinvia alla scheda relativa all'articolo 144 del presente *dossier*

³⁹ L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). In particolare IFEL:
- produce studi, analisi e ricerche in materia di economia e finanza locale;

Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica agli enti locali e alle regioni è stato assicurato oltre che attraverso le regole e gli obiettivi del patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio), anche tramite misure di **riduzione delle risorse** finanziarie attribuite agli enti (Fondo di solidarietà comunale/Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, e trasferimenti erariali per gli enti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) o mediante la richiesta di **risparmi di spesa corrente**, da versare al bilancio dello Stato.

Per quel che riguarda in particolare comuni e province/città metropolitane, i principali **tagli dei trasferimenti** sono stati previsti dall'art. 14, co. 1-2, D.L. n. 78/2010, dall'art. 28, co. 7-8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. decreto Salva Italia) e dall'art. 16 del D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*), poi implementato dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). A partire **dal 2014**, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica è stato assicurato attraverso la richiesta di **risparmi di spesa corrente** da versare al bilancio dello Stato, relativi a determinate categorie di spesa (acquisto di beni e servizi, autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sulla base di specifici criteri indicati dalla norma. Il concorso più rilevante è quello richiesto dalla **legge n. 190/2014**, che impone alle province/Città metropolitane risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato) (comma 418); e ai comuni una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1,2 miliardi a decorrere all'anno 2015 (comma 435).

Il contributo finanziario cumulato richiesto dai tre principali interventi di *spending review* (D.L. n. 95/2012, D.L. n. 66/2014 e legge n. 190/2014) ammonta a oltre 4,3 miliardi per il comparto dei comuni e a oltre 3,8 miliardi per le province⁴¹.

-
- assicura il monitoraggio e l'analisi dei principali fenomeni connessi con la finanza e l'economia locale e cura la diffusione dei risultati;
 - elabora proposte e progetti finalizzati al miglioramento delle attività amministrative connesse alla finanza e all'economia locale, all'attuazione legislativa e amministrativa del principio di autonomia finanziaria;
 - partecipa, attraverso attività di monitoraggio, analisi, indirizzo scientifico e sperimentazione, all'attuazione delle riforme legislative in materia di finanza locale;
 - realizza attività di aggiornamento, formazione e assistenza tecnica in materie di economia e finanza pubbliche e in tutte le materie che consentano ai Comuni italiani l'utilizzo più efficiente ed efficace delle proprie risorse e del proprio patrimonio, e l'accesso a ulteriori risorse, in un'ottica di accrescimento dell'autonomia finanziaria;
 - promuove e realizza studi, seminari, incontri, iniziative culturali e di comunicazione d'interesse economico e finanziario per le autonomie locali;
 - realizza prodotti editoriali, pubblica rapporti annuali in materia di finanza locale;
 - nell'interesse proprio, di ANCI o dei Comuni italiani, stipula e sviluppa accordi di cooperazione con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di progetti e servizi di comune interesse e coerenti con le rispettive finalità istituzionali.

⁴⁰ Unione delle Province Italiane.

⁴¹ Sull'entità e sulle modalità del concorso agli obiettivi alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle regioni, si veda quanto esposto nella "[Relazione sulle manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali](#)" trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a febbraio 2018.

Comma 854 e 900
(Fondo per la assunzione di personale)

Il comma 854 istituisce un Fondo per le assunzioni di personale destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il **comma 900**, prevede un obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte delle amministrazioni che, in base ai commi 855 a 899 sono autorizzate ad assumere personale sulla base delle risorse stanziare nel Fondo di cui all'articolo 854.

In dettaglio, la disposizione del comma 854, nell'istituire il predetto Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze quantifica risorse da ripartire per una dotazione di 35.987.135 milioni di euro per l'anno 2021, di 166.537.624 milioni di euro per l'anno 2022, di 297.761.740 milioni di euro per l'anno 2023 di 306.213.355 milioni di euro per l'anno 2024 di 311.402.228 milioni di euro per l'anno 2025 di 311.885.567 milioni di euro per l'anno 2026 di 312.656.893 milioni di euro per l'anno 2027 di 313.413.428 milioni di euro per l'anno 2028 di 313.921.086 milioni di euro per l'anno 2029 di 314.741.024 milioni di euro per l'anno 2030 di 315.062.443 milioni di euro per l'anno 2031 di 315.303.506 milioni di euro per l'anno 2032 di 315.442.410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.

La disposizione del comma 900 prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni previste dall'articolo in commento, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo per le assunzioni di personale, di cui al comma 854.

Commi 855-868 e commi 871-872
(Personale del Ministero della giustizia)

Per far fronte alle esigenze di personale dell'**amministrazione della giustizia**, il disegno di legge prevede **assunzioni** di:

- magistrati ordinari (**comma 855**);
- personale amministrativo per l'Amministrazione giudiziaria (**commi 858-860**);
- personale amministrativo per l'Amministrazione penitenziaria (**commi 861-866**);
- personale amministrativo per la giustizia minorile e di comunità (**commi 867 e 871-872**).

Il provvedimento, inoltre, riconosce un **incentivo economico** a favore dei **magistrati** destinati alla pianta flessibile distrettuale (**commi 856-857**) e incrementa il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero della giustizia (**comma 868**).

Più nel dettaglio, il **comma 855** autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2021, ad assumere **magistrati ordinari che risultino vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio**, in aggiunta a quelli di cui è prevista l'assunzione in base alla normativa in vigore, ma comunque nell'ambito della dotazione organica vigente. Il medesimo comma stanziava altresì le risorse finanziarie necessarie, tratte dal Fondo di cui al comma 854, nel limite di euro 6.981.028 per il primo anno (2021) fino ad arrivare a euro 25.606.881 a decorrere dall'anno 2030.

La relazione tecnica specifica che i magistrati da assumere ai sensi del comma 1 sono i vincitori del concorso a 330 posti bandito con D.M. 10/10/2018, di cui è prevista l'approvazione della graduatoria entro il mese di giugno 2021. Gli oneri sono stati stimati in via prudenziale, tenendo conto che, alla data del 16 ottobre 2020, sono cessate dal servizio n. 143 unità di personale di magistratura ordinaria.

I commi 856 e 857, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, riconoscono un **incentivo economico a favore dei magistrati destinati alla pianta flessibile distrettuale**.

In particolare, il **comma 856** interviene sull'art. 8 della legge n. 48 del 2001 (*Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura*), che disciplina le modalità di calcolo dell'anzianità di servizio dei magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale, introducendovi una disposizione volta a riconoscere ai medesimi magistrati il diritto ad un incentivo economico, determinato nella misura del **50% dell'indennità mensile** determinata dall'art. 2 della legge n. 133 del 1998 per i magistrati trasferiti d'ufficio a **sede disagiata**.

L'incentivo è riconosciuto per il periodo di effettivo servizio prestato e per un massimo di **24 mesi**.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 133/1998, ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate, spetta un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e comunque per un massimo di quattro anni. Dal calcolo del periodo effettivo di servizio sono esclusi i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa ai sensi della normativa per la tutela della maternità e della paternità e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Per la corresponsione dell'incentivo economico, il **comma 857** autorizza la spesa di 2.295.089 euro per il 2021 e di 4.590.179 euro a decorrere dal 2022.

• *Le piante organiche flessibili distrettuali*

L'art. 1, comma 432, legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha fortemente innovato il sistema di sostituzione dei magistrati, creando, attraverso la sostituzione dell'intero Capo II della legge n. 48 del 2001 (artt. 4-8), le c.d. "piante organiche flessibili distrettuali". Attraverso le piante organiche distrettuali, il cui contingente complessivo nazionale viene determinato con decreto del Ministro della giustizia soggetto a revisione almeno biennale, vengono individuati i magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.

I casi di assenza per i quali l'art. 5, comma 1, prevede la sostituzione sono: l'aspettativa per malattia o per altra causa; l'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53; il tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al r.d. n. 12 del 1941, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali. In tali casi, la destinazione del magistrato è disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del CSM (art. 6, comma 1).

Per l'assegnazione motivata dalle condizioni critiche di rendimento dell'ufficio giudiziario, invece, il medesimo art. 5 dispone, al comma 3, che tali condizioni debbano essere previamente individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM; lo stesso decreto stabilisce altresì i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione per assenza ovvero per assegnare i magistrati nei casi di condizioni critiche di rendimento dell'ufficio giudiziario. L'assegnazione per condizioni critiche di rendimento dell'ufficio giudiziario è disposta, sempre su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia (art. 6, comma 2).

Nella pianta organica flessibile si distingue tra magistrati con funzioni requirenti e magistrati con funzioni giudicanti. Non è prevista la sostituzione per assenza di magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive.

Ai fini del primo tramutamento successivo, l'anzianità di servizio viene calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato presso la pianta organica flessibile, mentre non si tiene conto dei periodi inferiori al mese; se la permanenza nella pianta organica flessibile si è protratta per oltre 6 anni, essa costituisce titolo di preferenza, in caso di trasferimento a domanda, rispetto agli altri aspiranti. Le predette disposizioni non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione (art. 8).

Il **comma 858** autorizza il Ministero della giustizia ad **indire una serie di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione**, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale**, di cui:

- 1.500 unità da impiegare nell'Area II-F1,
- 1.200 unità da impiegare nell'Area II-F2;
- 300 unità da impiegare nell'Area III-F1.

In tali procedure concorsuali è previsto un punteggio aggiuntivo a favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Costituiscono titoli di preferenza nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 50 del d.l. 90/2014, lo svolgimento, con esito positivo, di un **periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo** (comma 1-*quater*) o il completamento, con esito positivo, del **tirocinio formativo** di cui all'articolo 37, comma 11, del d.l. 98/2011 (richiamato dal comma 1-*quinquies*), pur in assenza di un ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo.

Per quanto riguarda il periodo di perfezionamento di cui al comma 1-*quater* è altresì specificamente previsto che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita presso l'ufficio per il processo.

Analogamente a quanto previsto dal comma 855, il contingente di personale sopra indicato è aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali già riconosciute dalla legislazione vigente.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle **procedure concorsuali** suddette, al **comma 859** viene autorizzata la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mentre per la copertura degli **oneri derivanti dall'assunzione** del personale il **comma 860** autorizza la spesa di euro 119.010.951 annui a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854, con decorrenza dall'anno 2023.

Il **comma 861** riguarda l'**assunzione di personale a favore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria**. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali** (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

- 70 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1,
- 10 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F3;
- 120 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalle **procedure concorsuali** suddette, al **comma 862** viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021, mentre per la copertura degli **oneri derivanti dall'assunzione** del personale il **comma 863** autorizza la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.

Il **comma 864** prevede che la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria sia aumentata di **100 unità di personale** amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III.

Per coprire tale nuova dotazione, il Ministero della giustizia è autorizzato, ai sensi del **comma 865**, a **bandire procedure concorsuali pubbliche nel triennio 2021-2023** ed a **procedere all'assunzione a tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali previste per l'amministrazione penitenziaria di un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.

Il **comma 866** dispone le necessarie **autorizzazioni di spesa** per far fronte all'attuazione delle misure di cui ai commi 864-865, pari a 1.167.216 euro per il 2021 e a 4.668.861 euro a decorrere dal 2022 per gli oneri relativi al personale e ad 1 milione di euro nel 2021 per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali.

Il **comma 867** concerne l'**assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. A tal fine il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, a **bandire alcune procedure concorsuali finalizzate all'assunzione**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, **di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali** (aggiuntive rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente), di cui:

- 35 unità da impiegare nell'Area III posizione economica F1,
- 45 unità da impiegare nell'Area II posizione economica F2.

Per far fronte agli **oneri derivanti dalle procedure concorsuali** suddette, al **comma 871** viene autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021,

mentre per la copertura degli **oneri derivanti dall'assunzione del personale** il **comma 872** autorizza la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 854.

Secondo quanto specificato nella Relazione tecnica, le carenze di organico che interessano il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità risultano particolarmente gravi, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario minorile, di cui al decreto legislativo 121 del 2018, che amplia notevolmente i compiti di tale struttura. Secondo quanto asserito nella relazione tecnica, oltre che con le assunzioni previste dalle disposizioni di cui al comma 8, ai vuoti organici si dovrebbe far fronte altresì tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità anche di altre pubbliche amministrazioni.

Infine, il **comma 868**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, **incrementa** di 6 milioni per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2023, il **Fondo risorse decentrate del personale** contrattualizzato non dirigente del **Ministero della giustizia**.

Le risorse sono in particolare destinate ad incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia e garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, soprattutto per quanto riguarda il superamento delle criticità conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Commi 869-870

(Risorse per copertura a regime dell'elemento perequativo dei CCNL e per trattamenti economici accessori)

I commi 869 e 870 – introdotti nel corso dell'esame alla Camera – prevedono che determinate risorse siano destinate, rispettivamente, alla copertura a regime dell'elemento perequativo previsto per il personale pubblico contrattualizzato, statale e non statale, dai relativi CCNL per il triennio 2016-2018 **e alla remunerazione, nell'ambito della contrattazione integrativa, dei trattamenti economici accessori correlati alla performance** e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo, in deroga ai limiti di importo posti dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, si dispone che **quota parte delle ulteriori risorse stanziata dal presente disegno di legge per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego** (pari a 400 mln di euro annui a decorrere dal 2021 – cfr. comma 959), **sia destinata alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali**, nella misura corrispondente all'onere per la **copertura a regime dell'elemento perequativo** introdotto dall'art. 1, c. 440, lett. *b*), della L. 145/2018 (**comma 869, primo periodo**).

Per il **personale contrattualizzato del settore non statale, per la medesima finalità**, si provvede ai sensi dell'art. 1, c. 438, della L. 145/2018, che dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci (**comma 869, ultimo periodo**).

Il richiamato comma 440 della legge di bilancio per il 2019 ha disposto, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum*, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

In merito all'introduzione del predetto elemento perequativo, si ricorda che l'Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti,

dall'art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza fissata inizialmente al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l'aumento dello stipendio base.

Si dispone inoltre (**comma 870**) che **le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni pubbliche** (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), **non utilizzate nel corso del 2020**, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, **possono finanziare nel 2021**, nell'ambito della contrattazione integrativa, **i trattamenti economici accessori correlati alla performance** e alle condizioni di lavoro, ovvero **agli istituti del welfare integrativo, in deroga** a quanto disposto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle predette amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (dell'anno 2015 limitatamente agli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015).

Per i Ministeri, le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

Agli oneri derivanti dal comma 870 – **pari a 44,53 mln di euro per il 2021** – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008).

Commi 873-876
*(Assunzioni presso il Ministero delle politiche agricole
 alimentari e forestali)*

I **commi 873-876** non sono stati modificati dalla Camera. Il **comma 873** autorizza il MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, **procedure concorsuali pubbliche**, secondo i principi e i criteri direttivi relativi alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali e alla conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro a **tempo indeterminato**, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di **140 unità** di personale, di cui: n. **58 unità** in Area terza, posizione economica F1 e n. **28 unità** in Area seconda, posizione economica F2 da assumere nel 2021; n. **30** in Area terza posizione economica F1, n. **21** in Area seconda posizione economica F2 e n. **3** unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nel 2022.

Nel dettaglio, si ricorda che gli **articoli 247, 248 e 249** del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020) hanno previsto la semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali (artt. 247 e 248) e disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni (art. 249).

In dettaglio, la disposizione di cui all'**articolo 247, al comma 1**, ha previsto che, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, in base alle seguenti regole.

Sedi di svolgimento delle prove concorsuali

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti (**comma 2**).

L'individuazione delle strutture disponibili avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

Svolgimento delle prove concorsuali

La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni

tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità (**comma 3**).

Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di Formez PA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario (**comma 6**).

Domanda di partecipazione ai concorsi

La domanda di partecipazione ai concorsi, è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse (**commi 4 e 5**).

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Nelle more dell'adozione del decreto chiamato a stabilire le cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui all'articolo in esame, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

Si dispone, infine, la modifica dell'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che disciplina i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, nella parte in cui prevede che tali compensi "sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di posti, comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, che le amministrazioni possono destinare al personale interno, in possesso dei titoli di

studio richiesti per l'accesso dall'esterno, di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**commi 7, 9, 10 e 11**).

Requisiti di accesso

Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale già definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle singole pubbliche amministrazioni (**comma 8**).

Mobilità del personale

Per le procedure di cui al presente articolo, si prevede la riduzione dei termini previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 34-*bis* del D.Lgs 165/2001, **rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 45 a 15 giorni**: tali termini decorrono dalla comunicazione che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle strutture regionali e provinciali competenti che gestiscono il personale in disponibilità iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* prevede, appunto, che entro 15 giorni (7 giorni secondo la novella) da tale comunicazione la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali provvede ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 34-*bis*, le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni (15 giorni per effetto della novella) dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (**comma 12**).

L'**articolo 248** dispone che per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure (**comma 1**).

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), istituita con Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, è composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Interno e ha le seguenti competenze (come definite nel DM 16 maggio 2018): approvazione del bando di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; **indizione dei bandi di concorsi**; nomina delle commissioni esaminatrici; validazione della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale trasmessa dalla Commissione esaminatrice; assegnazione dei vincitori e degli

idonei della procedura concorsuale alle amministrazioni pubbliche interessate; adozione degli ulteriori eventuali atti connessi alla procedura concorsuale, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici.

Si rinvia, infine, alle disposizioni dell'articolo 247, comma 7, per quanto concerne le commissioni esaminatrici e le sottocommissioni e, quanto alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali, si autorizza Formez PA a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui sopra non costituisce ipotesi di danno erariale (**commi 2, 3 e 4**). L'**articolo 249**, infine, dispone che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'autorizzazione all'espletamento delle procedure concorsuali è diretta ad assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico.

Il **comma 874** specifica che l'autorizzazione all'assunzione è destinata **anche** per avviare **nuove procedure concorsuali** per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva;
- g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
- h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

Il **comma 875** autorizza per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche la spesa di euro **100.000** per il 2021.

Il **comma 876** reca la copertura degli oneri, pari a **967.722** euro per il 2021 e a **6.592.412** euro a decorrere dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

Commi 877-879
(Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

I **commi 877-879** dispongono circa l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

Il **comma 877** autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di **750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

Queste nuove assunzioni sono 'scaglionate', un terzo per ciascun anno.

Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.

Finalità è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato).

Per la spesa connessa alla 'macchina' organizzativa di tale reclutamento, il **comma 879** autorizza la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto).

Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.

Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, il **comma 878** ne fornisce la quantificazione, autorizzando una spesa che 'a regime' ammonta a circa 32-33 milioni di euro. La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale (v. *supra*, comma 854).

Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioni è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.

Per rammentare qui l'andamento normativo dei più recenti anni, può ricordarsi come la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) abbia incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 289).

Nel corso della presente XVIII legislatura, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 389).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019; ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020.

Indi la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato di 500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 136).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020; 40 unità non prima del 1° ottobre 2021; 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

La dotazione organica - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La Tabella A allegata a quel decreto legislativo (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017: atto quest'ultimo - poi modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 - con cui è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124 del 2015) determina la dotazione organica del Corpo in complessive 37.781 unità.

Di queste, 30.890 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espletano funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 19.059 sono le unità complessivamente annoverate nel ruolo dei vigili del fuoco.

La disposizione del presente disegno di legge non incide sulla dotazione organica così quantificata⁴².

⁴² L'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, prevista dall'articolo 1, comma 254 del decreto-legge n. 34 del 2020, non incide sulla dotazione organica (in quanto quel personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione, per la durata stabilita).

Commi 880-881
(Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'interno)

I **commi 880 e 881** autorizzano per il 2021 il **Ministero dell'interno** ad **assumere** con contratto a tempo indeterminato un contingente di **250 unità** di personale di livello **non dirigenziale**, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

Il **comma 880**, nell'autorizzare la facoltà assunzionale **nel limite della dotazione organica**, specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda.

Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (*sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe richiamato anche l'art. 33 perché strettamente connesso agli altri due. La procedura di mobilità collettiva è infatti regolata da questo complesso di norme e non solo dal 34 e 34-bis*), che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale.

Tale procedura è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni, con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa. Scopo dell'istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla corresponsione di un'indennità.

Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni **non prima del 1° dicembre 2021**.

Ai sensi del **comma 881**, gli **oneri** derivanti dalle assunzioni del Ministero dell'interno sono quantificati in:

- 778.073 euro per l'anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;
- 9.336.880 euro a decorrere dall'anno 2022;

La copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 854 (si v., *supra*).

Commi 882-883
(Assunzioni da parte del Ministero della salute)

I commi 882 e 883 autorizzano il Ministero della salute ad assumere con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, **45 dirigenti di livello non generale e 135 unità di personale (non dirigenziale) appartenente all'Area terza⁴³ (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali**. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota del Fondo per le assunzioni di personale di cui al precedente **comma 854**.

Le assunzioni di cui ai **commi 882 e 883** in esame sono disposte per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie.

Si prevede che il Ministero della salute possa procedere a tali assunzioni mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero medesimo ovvero mediante appositi concorsi pubblici per esami. *Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultima formula si escluda che i bandi concorsuali contemplino un punteggio anche per titoli.*

Il suddetto contingente di 45 dirigenti di livello non generale è così suddiviso: 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari; 2 dirigenti con profilo economico-sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico-sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali, 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari.

Per il contingente di 135 unità di personale (non dirigenziale) destinato all'Area terza, si specifica che esso comprende professionalità anche tecniche.

In conseguenza delle autorizzazioni alle assunzioni in esame, la dotazione organica del Ministero della salute viene incrementata delle unità eccedenti, pari a 7 unità dirigenziali non generali e alle suddette 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area terza.

Il **comma 883** quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni in 3.329.688 euro per il 2021 e in 13.318.749 annui a decorrere dal 2022. Riguardo all'importo più basso per il primo anno, la **relazione tecnica** allegata al **disegno di legge di bilancio** osserva che la quantificazione tiene conto dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure concorsuali e fa riferimento alla data del 1° ottobre 2021 per la decorrenza iniziale delle assunzioni.

⁴³ Appartengono a quest'area funzionale i dipendenti ministeriali che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i dipendenti ministeriali che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

Commi 884-885
*(Assunzioni presso le Ragionerie Territoriali dello Stato
e le Commissioni Tributarie)*

I **commi 884-885** autorizzano il MEF a bandire **concorsi di personale non dirigenziale** per assumere **550 unità con contratto a tempo indeterminato**, da destinare alle **Ragionerie Territoriali dello Stato** (450) e alle **Commissioni Tributarie** (100).

Il **comma 884** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a **bandire procedure concorsuali**, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. n. 101 del 2013⁴⁴) e, conseguentemente, ad assumere **con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, nei limiti dell'attuale dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame, un contingente di **personale non dirigenziale** di cui **350** unità di Area III-F1 e **100** unità di Area II-F2 da destinare alle **Ragionerie Territoriali dello Stato** e **100** unità di Area III-F1 da destinare alle **Commissioni Tributarie**, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni sono dirette a **potenziare** e accelerare le attività e i servizi svolti dalle **Ragionerie Territoriali** dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a **incrementare il livello di efficienza** degli uffici e delle strutture **della giustizia tributaria**, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria.

Le **Ragionerie territoriali dello Stato** unitamente agli Uffici centrali di bilancio costituiscono il sistema delle ragionerie ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011. Esse svolgono, su base provinciale o interprovinciale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nonché, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Con il D.M. 3 settembre 2015 sono state individuate le Ragionerie territoriali dello Stato, articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, e sono stati definiti i relativi compiti. Tra le attività principali da esse svolte si segnalano i controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile.

⁴⁴ Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del D.L. n. 101 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, si svolga mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Tale norma è stata successivamente derogata da numerose disposizioni che hanno autorizzato singole amministrazioni a bandire concorsi.

Le **Commissioni Tributarie** (Provinciali e Regionali) sono organi giurisdizionali speciali giudicanti nelle controversie in materia tributaria, con competenza riguardo ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado, e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni Regione, che pronunciano in grado di appello sulle impugnazioni proposte contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali. Sono state istituite sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

La norma fa salva la possibilità di avvalersi della **Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)**, di cui all'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

Il **comma 885** autorizza la spesa derivante dalle assunzioni previste dal comma 884, quantificata in **5.888.113 euro** per l'anno **2021** e in **23.552.453 euro** a decorrere **dall'anno 2022**. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854.

La **relazione tecnica** specifica che l'onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro, mentre per la qualifica Area II-F2 è di 37.123,36 euro.

Comma 886
*(Assunzioni presso il MEF per l'attuazione
del Programma Next Generation EU)*

Il **comma 886** autorizza il MEF a bandire **concorsi** per assumere **20 unità** di **personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato**, ai fini delle attività connesse all'**attuazione del Programma Next Generation EU**.

Il **comma 886** prevede che, per le finalità contemplate dai commi 1037-1050 (alla cui scheda si rinvia), il quale prevede misure di attuazione del **Programma Next Generation EU**, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire **procedure concorsuali** pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a **20 unità** da inquadrare nell'Area III-F1.

La norma esclude la necessità del previo espletamento delle procedure di mobilità e deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. n. 101 del 2013), ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Al tal fine è autorizzata la spesa di **220.446 euro** per l'anno **2021** e di **881.783 euro** a decorrere **dal 2022**. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale di cui all'articolo 158.

La **relazione tecnica** specifica che l'onere pro capite per la qualifica Area III-F1 è di 44.089,15 euro.

Commi 887-894
(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)

I **commi da 887 a 894**, non modificati dalla Camera, recano disposizioni riguardanti il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare:

- il **comma 887** modifica ulteriormente la disciplina per l'**inquadramento nei ruoli dello Stato** del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di **statizzazione** delle medesime istituzioni;
- i **commi 888 e 889** riguardano l'**incremento**, all'esito di tale processo, a decorrere **dal 1° novembre 2021**, delle **dotazioni organiche** delle istituzioni AFAM statali;
- il **comma 892** prevede l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM delle figure di **accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e tecnici di laboratorio**;
- il **comma 890** differisce ulteriormente (dall'a.a. 2021/2022) all'**a.a. 2022/2023** l'applicazione del **regolamento sul reclutamento** nelle istituzioni AFAM e, nelle more, definisce un ordine di priorità nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato;
- il **comma 891** prevede una **riduzione** degli **incarichi di docenza** per esigenze cui non si possa far fronte nell'ambito delle **dotazioni organiche** in proporzione all'incremento delle stesse. Sul conferimento degli incarichi in questione interviene anche il **comma 894**;
- il **comma 893** reca una **disciplina transitoria**, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

Preliminarmente si ricorda che, in base all'art. 2 della **L. 508/1999**, il sistema delle Istituzioni AFAM è composto dalle **Accademie di belle arti**, dall'**Accademia nazionale di arte drammatica**, dagli **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**, nonché, con la trasformazione in **Istituti superiori di studi musicali e coreutici**, dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati. Complessivamente, come [ricapitolato sul sito del Ministero](#), si tratta di **145 istituzioni**, di cui **82 statali**.

Disposizioni in materia di statizzazione delle Istituzioni AFAM non statali

Il **comma 887** modifica la disciplina per l'**inquadramento nei ruoli dello Stato** del **personale** degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni.

A tal fine, novella il terzo periodo del co. 2 dell'art. 22-*bis* del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) e introduce nel medesimo un quinto periodo.

L'art. 22-*bis*, co. 2, terzo periodo, del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) – come modificato dall'art. 33, co. 2-*ter*, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020)⁴⁵ – ha previsto che, nell'ambito del processo di statizzazione e razionalizzazione delle **Accademie di belle arti** e degli **Istituti superiori di studi musicali** non statali (non ancora concluso, e per il quale si veda, più approfonditamente, *infra*), con **DPCM**, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti **criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio** presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017), compreso il personale con **contratti di lavoro flessibile**, nonché per il **graduale inquadramento** nei ruoli dello Stato di tale **personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione**, che deve concludersi **entro il 31 dicembre 2021**, e comunque **nei limiti delle predette dotazioni organiche**.

Il quarto periodo ha disposto che, per l'inquadramento, il DPCM, sulla base della verifica delle modalità utilizzate per la selezione del personale, prevede, **ove necessario, il superamento di procedure concorsuali pubbliche**. Inoltre, tiene conto dell'anzianità maturata con contratti di lavoro flessibile – se pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni – e dei titoli accademici e professionali valutabili.

Più nello specifico, il comma 887, nel confermare che, ai fini della **determinazione delle dotazioni organiche** degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, i **limiti massimi** sono costituiti dal **personale in servizio** presso le predette istituzioni alla data di entrata in vigore della L. 96/2017, anche con **contratto di lavoro flessibile**, stabilisce che il graduale **inquadramento** nei ruoli dello Stato riguarda il **personale docente e non docente in servizio**, a tempo determinato e indeterminato, presso le medesime istituzioni alla medesima **data** (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione).

Completato tale inquadramento, **nei limiti delle dotazioni organiche** e delle risorse ancora disponibili e nel rispetto dei criteri fissati con il DPCM di cui si è detto, ovvero di analogo DPCM, **può essere inquadrato anche il personale in servizio alla data del 1 dicembre 2020, anche con contratto di lavoro flessibile**.

Per effetto delle novelle di cui si è dato conto, **non è più previsto il termine** fissato dall'art. 33, co. 2-*ter*, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) per la **conclusione del processo di statizzazione**.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.

⁴⁵ Per completezza, si ricorda che l'art. 33, co. 2-*quinq*ues, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto, tra l'altro – in modo non del tutto chiaro (al riguardo, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 332/2 vol. I del 7 ottobre 2020](#)) –, che quanto previsto dal co. 2-*ter* si applica, per quanto non diversamente stabilito, “esclusivamente all'anno accademico 2020/2021”.

Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori di studi musicali non statali

L'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha disposto, a decorrere dal 2017, l'avvio di un processo di graduale **statizzazione** e razionalizzazione delle **Accademie di belle arti** non statali e di **parte degli Istituti superiori di studi musicali** non statali.

Ai fini dell'attuazione di tale processo – nonché, nelle more del suo completamento, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, ha previsto l'istituzione di un apposito **fondo**⁴⁶, con uno stanziamento iniziale di € 7,5 mln nel 2017, € 17 mln nel 2018, € 18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire con **decreto** del Ministro dell'economia delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca.

In seguito, l'art. 1, co. 652 e 656, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) – come successivamente modificato dall'art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto un **incremento** del fondo di € 5 mln per il 2018, € 14 mln per il 2019, ed € 35 mln annui dal 2020, al fine di consentire la statizzazione di **tutti gli Istituti superiori di studi musicali** non statali^{47 48}.

La **disciplina** dei processi di statizzazione è stata definita con [D.I. 121 del 22 febbraio 2019](#). In particolare, il D.I. ha previsto che il processo di statizzazione doveva essere **avviato su domanda delle singole Istituzioni** – corredata dalla documentazione indicata – da presentare al Ministero entro 90 giorni dall'apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze. Le domande dovevano essere valutate da una Commissione formata da 5 componenti. Sulla base dell'esito positivo della valutazione, la Commissione doveva proporre, entro il termine di 90 giorni:

- a) gli **schemi di convenzione da sottoscrivere** da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;
- b) la **dotazione organica** delle Istituzioni da statizzare.

La **statizzazione** doveva essere disposta con **decreto** del Ministro **non oltre il 31 luglio 2020 e decorrere dal 1° gennaio** dell'anno successivo.

Sempre in base al D.I., entro il 31 ottobre 2023, su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di Istituzioni statali con offerta formativa analoga. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti, ovvero procedere, con decreto del Ministro, alla trasformazione delle stesse in sedi

⁴⁶ Le risorse sono allocate sul **cap. 1750** dello stato di previsione del MUR.

⁴⁷ Nelle more del processo di statizzazione, le risorse relative al 2017 sono state ripartite con [DM 20 dicembre 2017, n. 1005](#), mentre quelle relative al 2018 sono state ripartite con [DM 395 del 16 maggio 2018](#), [DM 647 del 15 ottobre 2018](#) e [DM 870 del 28 dicembre 2018](#).

⁴⁸ In particolare, l'art. 5-bis del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha disposto – modificando in modo non testuale quanto disposto dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) – che gli enti locali, ad eccezione di quelli per i quali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario fra il 2 gennaio 2018 e il 31 marzo 2018, sono tenuti ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione. A tal fine, ha incrementato di € 4 mln le risorse per il 2019 al fine di utilizzare le risorse aggiuntive a copertura delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, nel caso in cui per gli enti locali fosse stato dichiarato il dissesto finanziario nel periodo considerato.

distaccate di altre Istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporre la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituzione.

Con [nota prot. n. 10637 del 27 giugno 2019](#), il Ministero ha, poi, indicato le modalità operative per la presentazione delle **domande di statizzazione**, disponendo che le stesse dovevano essere trasmesse, unicamente in modalità telematica, **dal 1° luglio al 30 settembre 2019**. Ha, altresì, invitato le Istituzioni, ai fini della formulazione della domanda di statizzazione, a tenere conto di quanto previsto dal [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019](#), adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, co. 3, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo ai **criteri di riparto delle risorse destinate alla statizzazione**⁴⁹, facendo presente, in particolare, che, al fine di attribuire una prima parte del finanziamento 2019, le Istituzioni interessate dovevano presentare almeno la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, entro il 15 luglio 2019, con l'impegno a integrare e completare la documentazione richiesta entro il 30 settembre 2019.

Le previsioni di tale nota sono state poi riprese dal già citato art. 5-*bis* del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

Entro il 1° luglio 2020 non sono intervenuti decreti di statizzazione. Successivamente, [rispondendo](#), il 9 luglio 2020, alle interrogazioni a risposta immediata nella VII Commissione della Camera 5-04319, 5-04321, 5-04322, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali”.

Da ultimo, con le modifiche apportate all'art. 22-*bis*, co. 2, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) dall'art. 33, co. 2-*bis*, del **D.L. 104/2020** (L. 126/2020), è stato stabilito, in via legislativa, che il processo di stabilizzazione deve concludersi entro il termine perentorio del **31 dicembre 2021** (termine ora non più presente, come si è visto, nello stesso art. 22-*bis*, co. 2, del D.L. 50/2017, come novellato dal comma 887 del testo in commento).

Disposizioni in materia di dotazioni organiche delle Istituzioni AFAM

Il **comma 888** dispone che, **successivamente** all'adozione del **DPCM** che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere **dal 1° novembre 2021** sono **incrementate** le **dotazioni organiche** delle **istituzioni AFAM statali**, incluse quelle delle istituzioni da statizzare.

A tal fine, il **comma 889** autorizza una spesa di **€ 12 mln** per il **2021** e di **€ 70 mln** annui **dal 2022**, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 854.

⁴⁹ Il [DM 2 aprile 2019](#) ha previsto la seguente assegnazione:

	2019	2020 e ss.
Istituti superiori di studi musicali non statali	€ 23.000.000	€ 48.000.000
Accademie di belle arti non statali	€ 5.500.000	€ 7.000.000
TOTALE	€ 28.500.000	€ 55.000.000

La **relazione tecnica** all'A.C. 2790 evidenziava, al riguardo, che le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, per ogni istituzione AFAM, pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca, 12 docenti.

A sua volta, il **comma 890, secondo periodo**, dispone che – evidentemente dopo l'intervento del DPCM di cui sopra e l'ampliamento delle dotazioni organiche – con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i **criteri** e le **quantità** numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, **da assegnare a ogni istituzione AFAM**. A sua volta, il **comma 891, terzo e quarto periodo**, dispone che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle istituzioni AFAM ai sensi del medesimo comma 891, e che alle istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del comma 888.

Si fa riferimento, evidentemente, ai criteri di riparto e all'assegnazione di tutta la dotazione organica.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di inserire il contenuto del comma 890, secondo periodo, alla fine del comma 888, specificando che il decreto interministeriale riguarda il riparto della dotazione organica complessiva.

Introduzione di posizioni di accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio

Il **comma 892** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un **Fondo** con una dotazione di € 2,5 mln per il 2021 e di € 15 mln annui **dal 2022**, finalizzato all'introduzione di posizioni di **accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio** nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM.

La **disciplina del rapporto di lavoro** di tali **figure tecniche** è definita nell'ambito del **contratto collettivo nazionale di lavoro** del comparto Istruzione e Ricerca, in un'**apposita sezione**, dove si stabilisce altresì il relativo **trattamento economico**, prendendo a riferimento l'inquadramento economico dell'attuale **Area EP1** del comparto.

In base all'art. 1 del [CCNL 16 febbraio 2002](#), il **personale delle Istituzioni AFAM** è inquadrato nelle seguenti aree professionali:

- **area della docenza**, articolata, in base all'art. 20, in **professori di prima fascia e professori di seconda fascia**. Da ultimo, l'art. 98 del [CCNL del 19 aprile 2018](#), relativo al nuovo comparto Istruzione e Ricerca, ha disposto che la qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva l'eventuale

immissione in ruolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base della normativa vigente;

- **area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.** Da ultimo, l'art. 13 del [CCNL del 4 agosto 2010](#) ha disposto che il **personale amministrativo e tecnico** è articolato nelle **Aree Prima** (Coadiutore), **Seconda** (Assistente), **Terza** (Collaboratore), **EP1** (Elevate Professionalità: Direttore di ragioneria e di biblioteca), **EP2** (Elevate Professionalità: Direttore amministrativo).

Con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine – sono definiti i **criteri di riparto del Fondo** tra le Istituzioni AFAM, nonché i **requisiti**, i **titoli** e le **procedure concorsuali** per le assunzioni del suddetto personale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 del **d.lgs. 165/2001** – recante disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni – e dall'art. 19, co. 3-*bis*, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013).

L'art. 19, co. 3-*bis*, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013) – di cui l'art. 8 del regolamento sul reclutamento del personale emanato con DPR 143/2019 prevede l'**abrogazione** (a seguito di quanto disposto dall'art. 3-*quater*, co. 2, del D.L. 1/2020-L. 12/2020) a decorrere dall'a.a. 2021/2022, decorrenza su cui, però, interviene il comma 890 dell'articolo in commento (v. *infra*) – ha disposto la **possibilità di assunzione a tempo indeterminato**, al maturare di 3 anni di servizio, e nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, per il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "**Elevata professionalità**" o all'**area terza** di cui all'all. A al [CCNL 4 agosto 2010](#).

Differimento dell'applicazione del regolamento sul reclutamento del personale delle istituzioni AFAM

Il **comma 890, primo periodo**, differisce (dall'a.a. 2021/2022) all'**a.a. 2022/2023** l'**applicazione** del regolamento recante procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente (e del personale amministrativo e tecnico) delle istituzioni AFAM, emanato con **DPR 143/2019**.

Al riguardo, si ricorda che l'applicazione del **DPR 143/2019** – regolamento emanato in attuazione dell'art. 2, co. 7, lett. *e*), della L. 508/1999 – era già stata differita (dall'a.a. 2020/2021) all'a.a. 2021/2022 dall'art. 3-*quater* del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020), che, contestualmente, ha disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

Per la nuova disciplina recata dal DPR 143/2019, si veda il tema web [Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale \(AFAM\)](#), curato dal Servizio Studi della Camera.

Si valuti, dunque, l'opportunità di chiarire se – a fronte del differimento del termine di applicazione del regolamento – si intenda differire anche il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

Disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di docenza nelle istituzioni AFAM statali

Lo stesso **comma 890, primo periodo**, disciplina, altresì, nelle more dell'applicazione del citato regolamento, l'attribuzione di **incarichi di docenza a tempo indeterminato** nelle istituzioni AFAM statali.

In particolare, stabilisce un **ordine di priorità** nell'utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l'attribuzione di **incarichi di docenza a tempo indeterminato** avviene utilizzando **prioritariamente** le **vigenti graduatorie nazionali per titoli** (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-*bis* D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in **subordine**, le **“graduatorie di cui all'art. 3-*quater*, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1”** (L. 12/2020), che – si ricorda –, in realtà, ha previsto l'inserimento nelle graduatorie nazionali per titoli di cui allo stesso art. 1, co. 655, primo periodo, della L. 205/2017 dei **soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021**.

Con riferimento all'**accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente** nelle Istituzioni AFAM, si ricorda, preliminarmente, che, già prima della L. 508/1999, l'**art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994**⁵⁰ – di cui l'art. 8 del regolamento emanato con DPR 143/2019 ha previsto l'abrogazione, in relazione alla nuova disciplina da esso dettata – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il **50%** dei posti, alle graduatorie dei concorsi per **titoli ed esami** (d'ora in avanti, **GET**) e, per il restante **50%**, alle graduatorie nazionali permanenti (d'ora in avanti, **GNE**). Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad **esaurimento**, a seguito di quanto disposto dall'art. 2, co. 6, della L. 508/1999.

Nel caso di insegnamenti per i quali le graduatorie GNE e GET sono esaurite, per l'**accesso ai ruoli** a tempo indeterminato si attinge, nell'ordine:

- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'**art. 2-*bis* del D.L. 97/2004** (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM. Tale possibilità, prevista per l'a.a. 2013/2014 dall'**art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013** (L. 128/2013) è poi stata estesa agli a.a. successivi. Da ultimo, è stata estesa all'a.a. 2020/2021 dall'art. 6, co. 2, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020);
- alle graduatorie nazionali (ora) ad esaurimento di cui all'**art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013** (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale possibilità è stata prevista dall'art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018);

⁵⁰ Come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. *a*), della L. 124/1999.

- alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall'**art. 1, co. 655**, della stessa **L. 205/2017**. In base alla disposizione istitutiva, in tali graduatorie sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all'a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni. Successivamente, l'**art. 3-quater, co. 3**, del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) ha previsto l'inserimento nelle suddette graduatorie anche dei **soggetti che maturano la richiesta esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021**.

A seguito di contatti per le vie brevi con l'ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca, si è appreso che i soggetti in questione saranno, in realtà, inseriti in **nuove graduatorie**, da costituire nel corso del prossimo anno solare.

L'intenzione, dunque, sarebbe quella di attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito di quanto disposto dall'**art. 3-quater, co. 3**, del **D.L. 1/2020** (L. 12/2020) solo ove esaurite le graduatorie per soli titoli pregresse.

Si valuti l'opportunità di esplicitare in norma primaria che i docenti che maturano l'esperienza triennale entro l'a.a. 2020/2021 saranno inseriti in nuove graduatorie, da costituire (e non più nelle graduatorie di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017, come previsto dall'art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020).

Il **comma 891** dispone che gli **incarichi di docenza** attribuiti dalle Istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche sono **ridotti**, a decorrere **dall'a.a. 2021/2022**, in conseguenza dell'incremento di organico disposto ai sensi del comma 888. Resta comunque ferma la durata dei contratti in essere.

A tali fini, come già accennato, le medesime istituzioni effettuano, **entro il 1 aprile 2021**, una **ricognizione degli incarichi** in parola.

A sua volta, il **comma 894** modifica la disciplina per il conferimento degli **incarichi di insegnamento per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche**, attribuiti ai sensi dell'art. 1, co. 284, della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020).

L'art. 1, co. 284, della **L. 160/2019** ha stabilito che per le **esigenze didattiche cui non si possa far fronte** con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato **nell'ambito delle dotazioni organiche**, le Istituzioni AFAM provvedono – in deroga a quanto disposto dall'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001⁵¹ – all'attribuzione di **incarichi di insegnamento** della durata di **un anno accademico**, rinnovabili annualmente per un

⁵¹ L'art. 7, co. 5-bis, del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, ha disposto il divieto per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di stipulare **contratti di collaborazione** che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di **contratti di collaborazione continuativa**⁵².

A sua volta, il co. 285 ha disposto che gli incarichi di insegnamento di cui al co. 284 **non sono conferibili al personale in servizio di ruolo** e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

In particolare, il comma 894, novellando il co. 285 del citato art. 1 della L. 160/2019, **circoscrive il divieto** di conferimento di tali incarichi al **personale di ruolo nella medesima istituzione**.

Disposizioni in materia di procedure per il passaggio alla prima fascia dei docenti di seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici nelle istituzioni AFAM

Il **comma 893** reca una **disciplina transitoria**, nelle more dell'applicazione del regolamento sul reclutamento, riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

A tal fine, inserisce 3 ulteriori periodi nell'art. 1, co. 654, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 654, della **L. 205/2017** ha stabilito, per quanto qui più interessa, che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2, co. 7, lett. e), della L. 508/1999, una **quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%**, è destinata al **reclutamento di docenti di prima fascia**, cui concorrono i soli **docenti di seconda fascia** in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.

In particolare, si stabilisce ora che, fino all'applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici, sono disciplinate con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può

⁵² Per completezza, si ricorda che tali disposizioni hanno superato quanto previsto dall'art. 6 del regolamento emanato con DPR 143/2019, che aveva stabilito che, per le medesime esigenze, potevano essere conferiti **incarichi di insegnamento**, per un impegno annuale non superiore al 70% dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, mediante stipula di **contratti d'opera** (art. 2222 c.c.). In particolare, si trattava, alternativamente, di:

- conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore a 3 anni con esperti di riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
- espletamento di procedure disciplinate con regolamento dell'Istituzione, che assicurano la valutazione comparativa di candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia.

La **relazione tecnica** all'A.C. 2790 faceva presente, al riguardo, che in attuazione dell'art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.

Si dispone, altresì, che la (eventuale) **quota residua** delle predette risorse, in seguito alla trasformazione di tutte le cattedre, può essere destinata, con **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione, al **reclutamento di direttori amministrativi** per le stesse istituzioni AFAM, nonché alla determinazione e all'ampliamento delle **dotazioni organiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Braga di Teramo** (Istituzione AFAM statale) e degli **Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)**.

Commi 895-898 *(Oneri per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana)*

I **commi 895-898** non sono stati modificati dalla Camera. Il **comma 895** autorizza l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo.

Secondo il **comma 896**, l'indicatore del limite delle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le **spese complessive di personale** per rapporti di lavoro **subordinato** e forme di lavoro **flessibile**, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto **non può superare il valore soglia del 70 per cento**.

Dalla [Determinazione del 27 aprile 2020](#), n. 27 si evince che la dotazione organica dell'ASI è stata approvata dal Cda nella seduta del 26 marzo 2018, con il Piano triennale delle attività 2018-2020 e consta di 431 unità. Il Consiglio di amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale per il corrispondente triennio. Nel 2018 le unità di personale in servizio sono state 262, di cui 244 assunte a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato, come evidenziato nella successiva tabella. Le posizioni dirigenziali ASI sono complessivamente quattro, una di I fascia e tre di II fascia. Rispetto alla dotazione organica prevista dal PTA 2018-2020, il numero dei collaboratori di amministrazione di V livello evidenzia un sovrannumero di una unità: 15 dipendenti di ruolo rispetto all'organico previsto di 14 unità. L'Ente, in proposito, ha evidenziato che il complessivo profilo di collaboratore amministrativo, nei suoi vari livelli (59 posti in totale, presenti nella dotazione organica) mostra disponibilità di assunzione per ulteriori 24 unità.

Riguardo il fabbisogno di personale, il d. lgs. n. 218 del 24 novembre 2016 prevede, per gli enti di ricerca, la possibilità di assumere personale entro il limite massimo dell'80 per cento delle spese rapportato alla media delle entrate complessive dell'Ente, in riferimento agli andamenti dell'ultimo triennio.

L'Ente ha calcolato l'indice dell'onere dell'intero organico sulle entrate complessive pari a 4,50 per cento relativamente al triennio 2015-2017 e al successivo triennio, 2016-2018, a garanzia della sostenibilità finanziaria in base allo schema seguente:

Tabella 10–Sostenibilità finanziaria relativa all'onere di spesa per il personale

Esercizi finanziari	Entrate complessive
2015	783.093.780
2016	759.594.471
2017	886.099.429
Totale complessivo delle entrate complessive accertate 2015-2017	2.428.787.680
Entrate medie del triennio 2015-2017	809.595.893
Costo totale dell'organico calcolato utilizzando i dati definiti dal Miur sul costo medio annuo	36.456.290
Indice percentuale dell'onere del costo del personale	4,50
2018	782.281.256
Totale complessivo delle entrate complessive accertate 2016-2018	2.427.975.156
Entrate medie del triennio	809.325.052
Costo totale dell'organico calcolato utilizzando i dati definiti dal Miur sul costo medio annuo	36.456.290
Indice percentuale dell'onere del costo del personale	4,50

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati estratti dalla relazione sulla gestione esercizio 2018

Nel 2018 le spese per il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana sono state complessivamente pari a euro 21.837.910, in aumento del 7,84 per cento rispetto al pregresso esercizio 2017.

La tabella seguente registra l'andamento della spesa del personale.

Tabella 15 – Spese per il personale

Redditi da lavoro dipendente	2017	2018	Variazione assoluta	Variazione percentuale
Retribuzioni	15.794.649	17.149.711	1.355.062	8,58
Altre spese per il personale	482.488	537.048	54.560	11,31
Retribuzioni lorde	16.277.137	17.686.759	1.409.622	8,66
Contributi sociali a carico dell'ente	3.972.760	4.151.151	178.391	4,49
Totale redditi da lavoro dipendente	20.249.897	21.837.910	1.588.013	7,84

Fonte: elaborazione Corte dei conti

L'incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti è pari al 3,41 per cento (2,78 per cento nel 2017); la spesa media unitaria del personale (tabella n. 10) risulta in aumento del 2,08 per cento, attestandosi nel 2018 ad euro 83.351. L'incidenza del costo del personale sull'attività operativa, relativamente alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, è del 3,23 per cento.

L'ASI, in aggiunta al personale in pianta stabile, per far fronte a temporanee esigenze tecnico organizzative determinate dalle attività programmate nell'ambito di alcune unità operative, mediante procedura negoziata, ha fatto ricorso al servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed ha stipulato 40 contratti di lavoro interinale (nel 2017 erano stati n. 14). La seguente tabella definisce i tempi di tali contratti, operativi nel corso dell'esercizio 2018.

Tabella 17 – Contratti di somministrazione

Durata contratti di somministrazione 2018	Numero contratti
Dal 15 gennaio al 3 agosto	15
Dal 10 settembre al 30 novembre	13
Dal 1° dicembre al 19 dicembre	12
Totale contratti di somministrazione	40

Fonte: elaborazione Corte dei conti

L' impegno complessivo per i contratti di somministrazione è stato pari ad euro 700 mila (nel 2017 erano stati pari ad euro 660.000), di cui sono stati pagati euro 556.051 (nel 2017 ne erano stati pagati euro 554.372).

L'ASI, inoltre, ha conferito 13 incarichi esterni ad 11 soggetti diversi, di cui 4 collaborazioni coordinate e continuative; 4 collaborazioni a titolo gratuito; 4 collaborazioni occasionali e 1 incarico di ricerca.

Il totale dei relativi compensi lordi è ammontato ad euro 270.998, maggiori del 29,39 per cento rispetto al 2017. Dal confronto fra il 2017 e il 2018 emerge un decremento del numero dei contratti a fronte di un sensibile incremento del loro costo complessivo, con un conseguente innalzamento dell'importo medio pro-capite: le ragioni di tale fenomeno sono ascrivibili almeno in parte, ad un incremento delle collaborazioni occasionali, con specifico riferimento ad un incarico di ricerca particolarmente oneroso.

Tabella 19 - Collaborazioni e consulenze

Tipologie di collaborazioni e consulenze	2017	2018	Variazione assoluta	Variazione percentuale
	Compensi lordi	Compensi lordi		
Co.Co.Co	155.328	154.560	-768	-0,49
Collaborazione occasionale	19.954	97.729	77.775	389,77
Assistenza tecnica e amm.va	34.158	18709	-15.449	-45,23
Totale	209.440	270.998	61.558	29,39

Fonte: ASI

Si vedano le pagine 20-31 per ulteriori raggugli.

Il **comma 895** prevede che, in caso di indicatore **superiore** al valore soglia, l'Agenzia adotta un percorso di **graduale riduzione annuale** del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro il 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore **superiore** al limite del 70 per cento, l'Agenzia **non può procedere** ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie **esigenze assunzionali** tenendo anche conto della **dinamica retributiva** collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il **comma 897** prevede che, nell'ipotesi di conseguimento del valore soglia del 70 per cento, di cui al comma 33, primo periodo, il limite al **trattamento accessorio** del personale (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per il 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'**invarianza del valore medio pro-capite**, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il **personale in servizio al 31 dicembre 2018**. Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell'Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale del 70 per cento e dell'equilibrio di bilancio.

Il **comma 898** esonera l'Agencia Spaziale Italiana dall'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione delle spese per il personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca.

Il co. 2 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 218/2016 ha previsto che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente pubblico di ricerca come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Il co. 4 ha previsto che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

Il co. 5 ha previsto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti.

Il co. 6 ha determinato i criteri per il calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale:

- a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;
- b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
- c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

Comma 899***(Assunzioni presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)***

Il comma 899 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere a tempo indeterminato, nel biennio **2021-2022** - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità richieste – **28 unità** di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 euro a decorrere dal 2022.

Nel dettaglio, la disposizione in commento, allo scopo di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero, autorizza lo stesso a bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, del seguente personale:

- **1 unità di livello dirigenziale non generale;**
- **18 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'area III, fascia retributiva **F1**;
- **9 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'area II, fascia retributiva **F2**.

Le predette assunzioni, come accennato, avvengono in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e **senza il previo espletamento delle procedure di mobilità relative al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse** (di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001⁵³).

Per le suddette finalità è autorizzata la **spesa** di 292.043 euro per il 2021 e di 1.168.172 a decorrere dal 2022 a valere sul fondo per le assunzioni di personale di cui al comma 854 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La **Relazione tecnica** allegata al disegno di legge evidenzia che gli oneri assunzionali sono stati quantificati a partire dalle retribuzioni pro capite (lordo Stato) riportate nella tabella seguente, precisando che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di

⁵³ Il richiamato art. 30 disciplina la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento del dipendente e, in generale, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tuttavia - fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche - per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, nell'ambito dei rapporti di lavoro, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune, ovvero, a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.

espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in questione non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).

Qualifica	Retribuzione pro capite	Unità	Onere anno 2021 (rateo)	Onere anno 2022 (regime)
Dirigente di seconda fascia	119.095,26	1	29.773,82	119.095,26
Area terza – F1	40.837,75	18	183.769,88	735.079,51
Area seconda – F2	34.888,58	9	78.499,31	313.997,23
TOTALE		28	292.043	1.168.172

Commi 901-907
(Istituzione del Centro di formazione territoriale dell'Aquila e altre disposizioni concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

I **commi 901-907** – **introdotti nel corso dell'esame della Camera** - istituiscono il **Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. Inoltre, recano due disposizioni concernenti il personale del Corpo: la prima stabilisce l'**inquadramento** in soprannumero nel **ruolo degli elisoccorritori** di personale in possesso di determinati requisiti; la seconda dispone l'**anticipo** da parte dell'Amministrazione delle **spese sanitarie** sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi.

Il **comma 901** istituisce il **Centro di formazione territoriale di L'Aquila** del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

Il Centro ha la funzione di concorrere all'attuazione delle politiche di **formazione dei Vigili del Fuoco** anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale (**comma 902**).

Il Centro utilizzerà **unità immobiliari di proprietà del comune** dell'Aquila individuate con apposita **convenzione**, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, tra il comune dell'Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima (**comma 903**).

Il **comma 904** provvede all'individuazione degli oneri conseguenti all'istituzione del Centro, pari a **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023**.

Il **comma 905** riguarda l'**inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori**, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della **specializzazione speleo alpino fluviale** di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in **soprannumero riassorbibile** con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.Lgs. 217/2005). Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio.

Il **comma 906** dispone l'**anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie** sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel

corso di **servizi operativi**. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo.

Qualora tale disposizione comporti maggiori oneri, ad essi si fa fronte tramite una riduzione, quantificata in 25.000 euro per il 2021, della spesa autorizzata dal D.L. 39/2009 (sisma Abruzzo), art. 7, comma 4-*bis*. Tale disposizione ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 907**).

Commi 908-909
(Assunzioni presso l'AGEA)

I **commi 908-909** non sono stati modificati dalla Camera. Il **comma 908** autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire **procedure concorsuali pubbliche** e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro a tempo **indeterminato** (anche utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e nel rispetto dei limiti previsti a legislazione vigente) **6 unità** di personale di livello **dirigenziale non generale**, nonché **55 unità** di **personale non dirigenziale** appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. A tal fine, la dotazione organica dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Il **comma 908** riconduce tale autorizzazione alla finalità di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 nonché di adeguare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal d.lgs. n. 74/2018 e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno economico disposte nel contesto emergenziale determinato dal Covid-19.

Il **comma 909** autorizza la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 per far fronte agli oneri relativi alle predette assunzioni.

Commi 910-913 *(Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)*

I commi 910-913 in commento autorizzano l’Agenzia nazionale per i giovani a bandire, nel corso del 2021, procedure concorsuali pubbliche e ad effettuare conferimenti di incarichi al fine di incrementare la propria dotazione organica in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del Corpo europeo di solidarietà.

In tal senso, nel 2021, l’**Agenzia nazionale per i giovani (ANG)** è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, in modo da poter assicurare la piena operatività della stessa Agenzia in qualità di responsabile della gestione in Italia del [Corpo europeo di solidarietà](#) (istituito dal Regolamento 2018/1475 del 2 ottobre 2018). Più in particolare l’incremento della dotazione organica autorizzato è di:

- 14 unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, 6 di Area terza e 7 di area seconda,
- un contingente di ventuno unità di personale, di cui due unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e diciannove unità di personale non dirigenziale di cui nove da inquadrare nell’area terza, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1 e dieci nell’area seconda, posizione economica F2.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano con legge n. 15 del 2007 in attuazione della [Decisione 1719/2006/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa. È un ente di diritto pubblico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Come previsto dall’art. 2 dello Statuto: promuove la cittadinanza attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà, la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorisce la conoscenza, la comprensione e l’integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo.

L’**Agenzia gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+, Youth in Action e Corpo Europeo di Solidarietà** e attraverso la loro implementazione in Italia, dà attuazione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027. Per il tramite dei beneficiari (enti pubblici, associazioni o gruppi informali), offre ai ragazzi dai 13 ai 30 anni opportunità ed occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, volontariato e scambio.

Attraverso **risorse nazionali** del Fondo Politiche Giovanili realizza interventi e iniziative volte alla promozione del talento della creatività giovanile e/o dirette a

favorire l'inclusione di giovani in situazione di disagio sociale ed economico; favorisce la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani ad appuntamenti istituzionali riguardanti le politiche giovanili e il dialogo tra i giovani e le istituzioni. Gestisce il primo *network* istituzionale radiofonico under30 ANG inRadio presente in 13 regioni, con 44 presidi e 600 giovani attivi (fonte: [sito istituzionale](#) dell'Agenzia nazionale per i giovani).

Per quanto riguarda la **dotazione organica dell'Agenzia**, la Tabella n. 42 allegata al D.p.c.m. 22 gennaio 2013 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, riporta 31 unità (di cui 2 dirigenti) quale totale complessivo, riferito alla dotazione organica dell'ANG.

Ai sensi del **comma 911**, il reclutamento del predetto personale avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni (art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di concorsi pubblici unici e di assorbimento di graduatorie degli idonei di altre procedure concorsuali (art. 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto legge n. 101 del 2013) nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in merito alla facoltà data alle amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, di rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte ANG di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dalla normativa vigente, in particolare delle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 2019), nonché delle modalità semplificate (di cui all'art. 248 del decreto legge n. 34 del 2020 che ha previsto l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove concorsuali e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate).

Inoltre, per il **reclutamento del personale di qualifica non dirigenziale**, entro il 2021 e nei limiti sopra indicati, l'Agenzia può procedere alla stabilizzazione del personale in conformità con le disposizioni dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, che dettano disposizioni in merito, rispettivamente, ad una specifica procedura di stabilizzazione del suddetto personale in possesso di determinati requisiti, che le amministrazioni possono attuare (tranne talune eccezioni) sino al 31 dicembre 2021, e all'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, attuabili sino al 31 dicembre 2020.

Ancora, ai sensi del **comma 912**, fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'ANG è **autorizzata a reclutare una unità di personale di livello dirigenziale non generale** mediante

conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, purché si tratti di personale dipendente delle amministrazioni di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001). Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall'Agenzia. Gli incarichi conferiti non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale bandita dall'Agenzia.

Il **comma 913** contiene l'**autorizzazione di spesa** per le predette assunzioni. Gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) per euro 259.065, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dall'anno 2022, per euro 1.036.258.

Commi 914-915
(Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri)

Il **comma 914**, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il **comma 915** contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni.

Nello specifico, il **comma 915** autorizza la spesa di 585.000 euro per l'anno 2021 e euro 1.770.000 a decorrere dall'anno 2022 per l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di **19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022**, come disposto dal **comma 914**.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (**idraulico forestale e idraulico-agraria**) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell'Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.

Come emerso nel corso dell'[audizione](#) del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità **gestivano 130 riserve naturali statali** e tale opera era assicurata dall'attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale.

Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Da ultimo l'articolo 19-*bis* del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l'assunzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, **di personale operaio a tempo determinato**, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.

Comma 916

(Obblighi di comunicazione dei dati sulle unità di personale assunte)

Il **comma 916** dispone in ordine ad **obblighi di comunicazione** dei dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte da parte delle amministrazioni, in attuazione delle previsioni in materia di assunzioni dettate dai **commi 908-915**.

La previsione in esame dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 160 (quali in particolare AGEA, Agenzia dei giovani, Arma dei carabinieri) sono tenute a comunicare - **entro 30 giorni** dall'assunzione - i dati concernenti le **unità di personale effettivamente assunte** ai sensi del medesimo articolo 160 e gli **oneri da sostenere** a regime.

Analoga norma procedurale è prevista dal comma 38 dell'articolo 159 per le assunzioni previste ai sensi di tale articolo.

Le comunicazioni sono trasmesse:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della **Funzione Pubblica**;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della **Ragioneria Generale** dello Stato.

Commi 917-918

(Assunzioni di personale civile da parte del Ministero della difesa)

I commi 917 e 918, introdotti durante l'esame parlamentare, autorizzano il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, di 431 unità di personale civile non dirigenziale, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva e industriale della Difesa, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.

Il **comma 917 autorizza il Ministero della Difesa a bandire concorsi pubblici** per l'assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2021-2023, **di 431 unità di personale civile non dirigenziale**. Tali assunzioni, nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 2259-ter *del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010)*, sono finalizzate ad assicurare le funzioni e l'efficienza **dell'area produttiva e industriale della Difesa**, con particolare riferimento agli arsenali e agli stabilimenti industriali e potenziare le realtà produttive locali.

Le assunzioni avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma:

1. per l'anno 2021, **19 unità** di Area III, fascia retributiva F1 e **125** unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;
2. per l'anno 2022, **19 unità** di Area III, fascia retributiva F1 e **125** unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;
3. per l'anno 2023, **19 unità** di Area III, fascia retributiva F1 e **124** unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.

Tali assunzioni hanno luogo ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale le **determinazioni relative all'avvio di procedure** di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del **piano triennale dei fabbisogni**. La medesima disposizione precisa che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 918**).

In relazione al richiamato articolo **2259-ter del Codice dell'ordinamento militare** (d.lgs. n. 66 del 2010) si ricorda che tale disposizione concerne la **graduale riduzione delle dotazioni organiche** del personale civile della Difesa, al fine ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. Nello specifico il comma 1 dell'articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, **si provvede, con cadenza triennale, alla**

progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013](#). Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a **ripartire la dotazione organica** complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.

Commi 919-920
(Indennità di comando al personale dell'Arma dei Carabinieri)

I commi 919 e 920, introdotti durante l'esame parlamentare, stanziano l'importo di 7,6 milioni di euro per garantire la corresponsione, a decorrere dall'anno 2021, dell'indennità di comando a tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale.

A decorrere dall'anno 2021, vengono incrementati di **7,6 milioni di euro annui** gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 1, comma 436, della legge n. 145 del 2018), per garantire la corresponsione dell'indennità di comando a tutto il **personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in compiti di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione territoriale**. L'importo di 7,6 milioni di euro annui si configura come **limite di spesa. (comma 919)**.

Nello specifico la disposizione in esame fa riferimento all'**indennità di comando** di cui al comma 3 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 164 del 2002 concernente l'"indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità". Ai sensi del comma 3 ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste **funzioni e responsabilità corrispondenti al comando** di singole unità o gruppi di unità navali, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con **determinazione delle singole Amministrazioni interessate**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 919 in esame specifica inoltre che il riconoscimento dell'indennità di comando avviene con le modalità previste dal medesimo D.P.R. n. 164/2002.

Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (**comma 920**).

Comma 921
***(Personale del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale)***

Il **comma 921** reca interventi di razionalizzazione dell'impiego di personale estraneo al MAECI e di potenziamento dell'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, tra cui: la modifica del limite di esperti tratti dal personale statale non diplomatico e di quelli tratti dal Corpo della Guardia di Finanza; l'incremento della dotazione per l'indennità di missione all'estero per il 2021 e a decorrere dal 2022.

La **lettera a) del comma 921** novella l'articolo 168 del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, operando l'abrogazione del settimo comma e la sostituzione dell'ottavo comma con una nuova disciplina che stabilisce in 172 il numero massimo degli esperti che il MAECI può complessivamente utilizzare](#), escluse le unità del Ministero dell'Interno riservate all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili (ai sensi dell'articolo 11 del [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309](#) e dell'articolo 2, comma 6-*duodecies* del [decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) e delle unità destinate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina (*ex art.* 36 della [legge 30 luglio 2002, n. 189](#)) e delle unità del Corpo della Guardia di Finanza destinate all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), anch'esso oggetto di novella recata dalla **lettera d)** del presente comma.

L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza possa destinare, fuori del territorio nazionale, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, del Ministero dell'Interno, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

L'articolo 2, comma 6-*duodecies* del menzionato decreto-legge n.225/2010 disciplina la procedura con cui viene definito il numero di tali esperti per la sicurezza presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e

delle finanze, al fine di assicurare la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica).

L'articolo 36 della legge n. 189/2002 prevede che il Ministero dell'Interno, d'intesa con il MAECI, possa inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 68/2001, nell'ambito della cooperazione internazionale per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, stabilisce che il Corpo della Guardia di finanza possa destinare proprio personale presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Nella qualità di esperti, esso svolge attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria.

La lettera b) del comma 921 incrementa le dotazioni destinate all'erogazione delle **indennità di servizio all'estero**, di cui all'articolo 170 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 nella misura di euro **5.257.345** per l'anno **2021** ed euro **10.514.690** a decorrere dall'anno **2022**.

La lettera c) del comma 921 abroga l'articolo 1 della [legge 31 marzo 2005, n. 56](#) in materia di **costituzione di sportelli unici all'estero**, non più attuali – secondo quanto riportato nella relazione tecnica - a seguito dei successivi definanziamenti della predetta norma e dell'attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio estero.

L'articolo 1 della legge n. 56 del 2005, recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore detta disposizioni circa la costituzione degli sportelli unici all'estero. Essi sono promossi dal Ministro delle attività produttive e dal MAECI (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie), al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero, per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero.

La lettera d) del comma 921 novella il comma 3 dell'articolo 4 del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), innalzando da 12 a 25 il numero degli **esperti del Corpo della Guardia di Finanza** presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e recando la relativa autorizzazione di spesa, pari a euro 1.366.910 per l'anno 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001 dispone sul numero degli esperti provenienti dal Corpo della Guardia di finanza, di cui si è detto sopra, trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, per l'attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Commi 922-924
(Facoltà assunzionali del MAECI)

I commi 922-924, introdotti dalla Camera, incrementano le facoltà assunzionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, autorizzandone la relativa spesa.

Il **comma 922** eleva il contingente annuo di segretari di legazione che il MAECI può mettere a concorso per l'accesso alla carriera diplomatica di ulteriori 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità dal 2023, rispetto al contingente annuo attualmente previsto per il triennio 2020-2022 pari a 32 unità già autorizzato dall'art. 1, comma 301, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019). Il medesimo comma provvede, pertanto, ad adeguare corrispondentemente la dotazione organica della carriera diplomatica per il grado iniziale di segretario di legazione, nonché ad autorizzarne la relativa spesa nella misura di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dal 2024.

Il **comma 923** incrementa per il 2021 - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche - le facoltà assunzionali del MAECI relativamente ai dipendenti della II area funzionale posizione economica F2 di 100 unità e ai dipendenti della III area funzionale posizione economica F1 di 50 unità, mediante indizione di nuovi concorsi, ampliamento dei posti messi a concorso o scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. Il medesimo comma autorizza la relativa spesa pari a euro 1.394.600 per il 2021 e 5.578.399 euro annui a decorrere dal 2022.

Il **comma 924** eleva a decorrere dal 2021 il limite massimo del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti di cultura italiana all'estero, dagli attuali 2.920 a 3.000 unità, novellando l'art. 152, comma 1, del D.P.R. n. 18 del 1967 recante Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri.

Il medesimo comma reca la relativa autorizzazione di spesa pari a euro 1.711.860 per l'anno 2021, a euro 3.526.432 per l'anno 2022, a euro 3.632.225 per l'anno 2023, a euro 3.741.191 per l'anno 2024, a euro 3.853.427 per l'anno 2025, a euro 3.969.030 per l'anno 2026, a euro 4.088.101 per l'anno 2027, a euro 4.210.744 per l'anno 2028, a euro 4.337.066 per l'anno 2029 e a euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

Commi 925-927
***(Piano di assunzioni del Ministero della giustizia per accelerare
l'esecuzione delle sentenze penali di condanna)***

I commi da 925 a 927 consentono al **Ministero della giustizia** di assumere a **tempo determinato**, con contratti della durata massima di **12 mesi**, fino a **1.080 unità di personale amministrativo** non dirigenziale da impiegare nelle attività di eliminazione dell'**arretrato** relativo ai **procedimenti di esecuzione delle sentenze penali** di condanna. Una disposizione analoga, prevista dal decreto Sicurezza-bis (D.L. n. 53 del 2019) ha consentito analoghe assunzioni straordinarie nel 2020 ed è oggetto di abrogazione.

In particolare, ai sensi del **comma 925**, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del TU pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001), ad **assumere a tempo determinato, con contratti di durata non superiore a 12 mesi**, fino ad un **massimo di 1.080 unità di personale amministrativo** non dirigenziale di Area II/Fascia retributiva 1⁵⁴, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 2 dell'articolo 36 del TU pubblico impiego** prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere stipulati soltanto per comprovate **esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Il personale potrà essere assunto con la seguente **tempistica**:

- 290 unità a partire dal **1° giugno 2021**;
- 240 unità a partire dal **1° novembre 2021**;
- 550 unità a partire dal **1° gennaio 2022**.

⁵⁴ Nella seconda area funzionale (articolata in sei fasce retributive) rientrano i lavoratori che, con conoscenze teoriche e pratiche di medio livello, svolgono attività lavorative anche specialistiche, connesse al proprio settore di competenza.

Al reclutamento del personale il Ministero potrà procedere mediante lo **scorrimento delle graduatorie vigenti** al momento dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

La Relazione tecnica del d.d.l. bilancio specifica che al fine di accelerare le procedure di reclutamento, si prevede di **attingere dalle graduatorie**, relative ai medesimi profili professionali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, considerato che è attualmente in corso la **procedura per assunzione di 1.000 operatori a tempo determinato** ai sensi dell'articolo 255 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Tale concorso è stato bandito il 15 settembre scorso e si caratterizza per lo svolgimento con modalità semplificate (colloquio di idoneità e valutazione dei titoli) e per essere espressamente riservato – ferma restando la riserva di legge prevista dal codice dell'ordinamento militare – a coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'Amministrazione giudiziaria.

Tale personale dovrà essere impiegato nell'attuazione ad un **programma di interventi, temporaneo ed eccezionale**, finalizzato ad **eliminare**, anche mediante l'uso di strumenti telematici, **l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna**, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

Ad una **identica finalità** erano orientate le **assunzioni straordinarie**, sempre a tempo determinato e per la durata di 12 mesi, previste dall'**art. 8 del D.L. n. 53 del 2019**, che il d.d.l. di bilancio abroga (v. *infra*, comma 4).

L'esigenza di un piano volto a consentire agli uffici di dare celere esecuzione alle sentenze penali di condanna era sorta per neutralizzare i riflessi negativi sull'ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione delle sentenze di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e quindi possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena pur non avendone titolo.

Il **comma 926**, a copertura degli oneri per le suddette assunzioni straordinarie, autorizza la spesa di:

- 7.844.587 euro per l'anno 2021;
- 32.659.734 euro per l'anno 2022.

Il **comma 927**, infine, **abroga l'articolo 8 del decreto-legge n. 53 del 2019** che - a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, comma 6-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. *Proroga termini*) - ha consentito al Ministero, per le medesime finalità espresse al comma 2, di procedere all'assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, fino a 1.095 unità di personale amministrativo.

Commi 928-933
*(Norme sul personale del Ministero per i beni e
 le attività culturali e per il turismo)*

I **commi da 928 a 933** recano una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). Il **comma 928 aumenta il limite di spesa per il 2021** per consentire al MIBACT di autorizzare la stipula di contratti a tempo determinato, da parte degli Uffici periferici, nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati. Il **comma 929 prevede l'estensione al 2021 e al 2022** delle disposizioni che consentono agli istituti di cultura di **avvalersi di competenze o servizi professionali** nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. I **commi 930 e 931** prevedono, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per il MIBACT di **avvalersi della società ALES** per attività di accoglienza e supporto tecnico, amministrativo e contabile nei musei, stanziando apposite risorse. I **commi 932 e 933 prorogano**, per un periodo massimo di sei mesi, **i contratti a tempo determinato** con professionisti competenti sui beni culturali, stipulati dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Incarichi di collaborazione presso gli Uffici periferici per funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (comma 928)

In dettaglio, il **comma 928** novella l'art. 24, comma 1, del [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020). In virtù della **novella**, per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di **tutela** e di **valorizzazione** del patrimonio culturale e del paesaggio degli **Uffici periferici** (e non più solo delle **Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio**), il **MIBACT** può autorizzare il **conferimento di incarichi di collaborazione** ai sensi dell'art. 7, co. 6, del [d.lgs. 165/2001](#)⁵⁵.

⁵⁵ L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente **incarichi individuali**, con contratti di lavoro autonomo, ad **esperti** di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a **determinate condizioni**, quali:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da **professionisti** iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'**arte**, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o

L'art. 39 del [D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169](#), recante il regolamento di organizzazione del MIBACT, menziona quali **organi periferici del Dicastero**:

- a) i Segretariati regionali;
- b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
- c) le Direzioni regionali Musei;
- d) i musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
- e) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
- f) gli Archivi di Stato;
- g) le biblioteche.

La disposizione **estende** dunque **a tutti gli Uffici periferici** la possibilità di stipulare incarichi di collaborazione, i quali assicurano il rispetto degli obblighi di **pubblicità e trasparenza** nelle diverse fasi della procedura.

La possibilità per il MIBACT di conferire detti incarichi - in virtù di una novella apportata dall'art. 6-*bis*, co. 8, del [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020) è **esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali** per l'assunzione di **funzionari** di Area III – posizione economica F1, dei **profili tecnici** già autorizzati dall'art. 1, co. 338, della L. 145/2018. Tali incarichi hanno una **durata** massima di **quindici mesi** e sono conferiti **non oltre il 31 dicembre 2021**.

La Tabella B allegata al [D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169](#), prevede che la dotazione organica relativa all'Area III consiste in 5.427 unità di personale.

In una [nota](#) del Direttore generale della Direzione generale organizzazione del MIBACT del 26 novembre 2020 si riepiloga la situazione del personale del Dicastero e lo **stato delle procedure concorsuali**. Si rappresenta anzitutto che nell'arco temporale di cinque anni (2020/2025) le **cessazioni ridurranno ulteriormente l'organico** per un totale complessivo di n. 5131 unità di personale delle diverse aree - corrispondenti a n. 136 unità per l'Area I, n. 3312 unità per l'Area II e n. 1683 unità per l'Area III. Per far fronte a tali carenze, il MIBACT ha avviato un **piano di reclutamento**, riepilogato nella nota citata.

Per quanto di interesse, si ricorda che l'art. 1, co. 338 della [L. 145/2018](#) ha autorizzato il Ministero per i beni e le attività culturali ad assumere, a decorrere **dall'anno 2020, 500 unità** di personale di qualifica non dirigenziale, di cui **250 unità** appartenenti all'**Area III**, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere **dall'anno 2021**, ulteriori **500 unità** di personale di qualifica non dirigenziale, di cui **250 unità** appartenenti all'**Area III**, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

In proposito, nel [bando di concorso](#) pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale](#)

dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[n.50 del 30 giugno 2020](#), sono previsti tra l'altro **250 posti** per il **MIBACT** da inquadrare, con il profilo di **funzionario amministrativo**, nell'Area funzionale III - F1. L'Amministrazione dei beni culturali è attualmente in attesa dell'avvio delle relative fasi di selezione.

Non risultano invece ancora banditi i concorsi per la medesima Area III - posizione economica F1 per i **profili tecnici**. La Direzione generale organizzazione ha reso noto che sono state **avviate interlocuzioni** con il Dipartimento della funzione pubblica per la delega alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) dello svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, volto all'inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero, a decorrere dal 2021, di complessive n. **250 unità di personale** di qualifica non dirigenziale, appartenenti alla Area III, posizione economica F1, **professionalità specialistiche**, con competenze di spiccata specificità e professionalità proprie del Dicastero, ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della L. 145/2018.

L'art. 24, comma 1, del D.L. 104/2020 stabilisce poi che ciascun **incarico** ha un **importo massimo di 40.000 euro**, per un limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. L'ulteriore **novella** apportata dalla disposizione in commento **aumenta il limite di spesa per il 2021 da 16 a 24 milioni**.

La **relazione** tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale aumento, pari a 8 milioni di euro, del limite di spesa per il 2021 consentirà agli Uffici periferici il conferimento di **750 incarichi**, in luogo dei 500 originariamente previsti dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2020.

In base alla normativa vigente, ai destinatari degli incarichi di collaborazione possono essere attribuite le funzioni di **responsabile unico del procedimento (RUP)**.

Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa presso gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per servizi professionali nei beni culturali (comma 929)

Il **comma 929** novella l'art. 22, co. 6, terzo periodo, del [D.L. 50/2017](#) (L. 96/2017), secondo cui ciascun **istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale** può avvalersi di competenze o servizi professionali nella **gestione dei beni culturali**, mediante il conferimento, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, di incarichi individuali con **contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa**, per una **durata massima di 24 mesi**, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui. A tal fine, ciascun istituto o luogo della cultura provvede con le **risorse disponibili sul proprio bilancio**.

In base all'art. 101 del [d.lgs. 42/2004](#), recante il Codice dei beni culturali, sono **istituti e luoghi della cultura** i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici,

i complessi monumentali. L'art. 33 del [D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169](#), individua gli uffici del MIBACT dotati di **autonomia speciale**.

Il suddetto co. 6 dell'art. 22 del D.L. 50/2017 ha tuttavia previsto la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (solo) per il periodo 2017-2019, per importi definiti, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 - L. 189/2008). Con la **novella in commento, si estende agli anni 2021 e 2022 tale compensazione** degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, **per un importo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura esplicita che la disposizione **non comporta oneri** per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia.

Utilizzo di ALES per attività di accoglienza e vigilanza nei musei e per attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (commi 930 e 931)

Il **comma 930** novella l'art. 1-ter, co. 1, del [D.L. 104/2019](#) (L. 132/2019). In virtù della **novella**, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del [D.P.C.M. 20 giugno 2019](#), e **comunque fino al 31 dicembre 2025** (termine non previsto nel testo in vigore), e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare nelle **attività di accoglienza e vigilanza** nei musei, nei parchi archeologici statali e negli altri istituti e luoghi della cultura, e **previa verifica dell'impossibilità di utilizzare proprio personale dipendente**, il MIBACT può **avvalersi** della società **Ales** (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento delle medesime attività, nonché - in base alla **novella** - delle **attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile (comma 7, lett. a)**.

Si ricorda che [A.L.E.S. s.p.a Arte Lavoro e Servizi](#) è stata, costituita, come evidenzia l'art. 1 dello [statuto](#), ai sensi dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 (d.lgs. poi abrogato dal d.lgs. 150/2015), ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell'azionista⁵⁶, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro in conformità al modello del “*in house providing*”. Essa – per quanto qui più interessa – svolge attività volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali, occupandosi, fra l'altro, della **gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico e la guardiania**.

⁵⁶ Inizialmente era partecipata al 30% dall'allora MIBAC e al 70% da Italia Lavoro s.p.a. In seguito, l'art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro s.p.a. al MIBAC.

Per completezza, si ricorda, inoltre, che l'art. 1, co. 322, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto la fusione per incorporazione della società ARCUS S.p.A. – Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES S.p.A.

In virtù della **novella** in commento, si precisa poi che **non si applica l'art. 192, co. 2, del d.lgs. 50/2016 (comma 7, lett. b)**). Quest'ultima disposizione dispone che ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.

Sempre mediante **novella**, si stabilisce che alla **società Ales**, oltre alle **risorse disponibili** a legislazione vigente, è assegnato un **contributo** (attualmente previsto solo per il triennio 2019-2021) pari a **5.345.00 euro nell'anno 2021** (era 245.000 euro per il 2021) e a **5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 7, lett. c)**).

Il **comma 931** precisa che tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Contratti a tempo determinato presso istituti e luoghi della cultura per esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico (commi 932 a 933)

In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale, il **comma 932** consente di **prorogare**, per un **periodo massimo di sei mesi** (oltre la scadenza prevista al 31 dicembre 2020), i **contratti a tempo determinato** stipulati dagli **istituti e luoghi della cultura** dello Stato allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Si tratta dei contratti di cui all'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

L'art. 8 del **D.L. 83/2014** ha previsto che gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante **contratti di lavoro a tempo determinato**, professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali, di **età non superiore a 40 anni**, individuati mediante apposita **procedura selettiva**. Tali rapporti non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. A tal fine, ha previsto un limite di spesa per i contratti relativi agli istituti e ai luoghi della cultura dello Stato di 1,5 milione di euro per l'anno 2015.

La procedura selettiva per titoli e colloquio per l'assunzione di 60 esperti con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi è stata avviata con **D.D. 22 dicembre 2015**,

rettificato con [avviso del 18 gennaio 2016](#) e con [avviso dell'8 febbraio 2016](#). I 60 vincitori finali sono stati individuati con [D.D. 2 dicembre 2016](#). Il [contratto individuale di lavoro](#) riguardava il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Successivamente, sono intervenute alcune rinunce e si è, dunque, proceduto a scorrimento della graduatoria dei vincitori⁵⁷.

In seguito, l'art. 1, co. 306, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto che i contratti a tempo determinato in questione potevano essere prorogati per l'anno 2018, nel limite di spesa di 1 milione di euro, precisando che gli stessi non possono, comunque, superare il **limite massimo di 36 mesi**, anche discontinui.

Ancora dopo, l'art. 1, co. 343, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2019, autorizzando il limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

Da ultimo, l'art. 7, co. 6 e 7, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato l'ulteriore proroga fino al **31 dicembre 2020**.

Resta fermo il limite della **durata massima** complessiva di **trentasei mesi**, anche non consecutivi, dei medesimi contratti. La proroga è consentita nel **limite di spesa di 500.000 euro per il 2021**.

Ai destinatari dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, co. 1, del [d.lgs. 75/2017](#), in base al quale le amministrazioni, al fine di superare il precariato possono, fino al 31 dicembre 2021 **assumere a tempo indeterminato** personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti⁵⁸.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che, alla scadenza del 31 dicembre 2020, i professionisti attualmente incaricati avranno maturato 31 mesi e 19 giorni di servizio, anziché 36 mesi.

Gli **oneri** conseguenti a tale proroga sono stimati in **500.000 euro per l'anno 2021**, per cui si autorizza la corrispondente spesa (**comma 933**).

⁵⁷ [Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIBACT.

⁵⁸ I suddetti requisiti sono:

- a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) aver maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Comma 934

(Indennità accessoria spettante al personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF)

Il **comma 934** - non modificato dalla Camera - incrementa di **363.000** euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF.

Tale incremento si giustifica al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della PAC 2021-2027.

In base all'articolo 7, comma 6, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (DPCM n. 180/2019), tale indennità è attribuita a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Inoltre, essa sostituisce gli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi.

Commi 935-941

(Dotazione organica e assunzioni del Ministero dell'università e della ricerca)

Il comma 935, non modificato dalla Camera dei deputati, incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.

I commi da 936 a 941, introdotti in prima lettura, recano disposizioni sulla **dotazione organica** del Ministero dell'università e della ricerca. Si aumentano anzitutto di **3 unità i dirigenti di livello non generale** - di cui **una unità** destinata agli **uffici di diretta collaborazione** - per coprire le quali si autorizza il Ministero anche a svolgere appositi concorsi pubblici.

Si autorizza inoltre il Ministero a bandire una o più **procedure concorsuali** per titoli ed esami, per reclutare, un contingente massimo di **56 unità** di personale da inquadrare nell'**Area III**, posizione economica F1, del **comparto Funzioni centrali**. Vengono dunque dettagliati i soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali, i titoli necessari per partecipare e le relative fasi delle procedure.

Preliminarmente si ricorda che il [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e ha conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ha quindi dettato disposizioni sulle rispettive nuove dotazioni organiche.

Il **comma 935** stabilisce che, per garantire la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione (su cui si veda *infra*) del Ministero dell'università e della ricerca, la relativa **dotazione finanziaria è incrementata di 500.000 euro a decorrere dal 2021.**

Il comma 936 incrementa di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, destinando **una unità agli uffici di diretta collaborazione**. Ciò, al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi unionali ed internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca, e, in particolare alla nuova programmazione europea della ricerca.

Si ricorda che, secondo la Tabella A prevista dall'art. 3, co. 3-*bis*, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca prevede **6 dirigenti di prima fascia e 35 dirigenti di seconda fascia**. In base all'art. 9 del [D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164](#), recante il regolamento concernente

l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca che **entrerà in vigore il 29 dicembre 2020**, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree I, II e III del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A. Si precisa peraltro che il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero.

Tabella A (D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164)

Dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di prima fascia	6
Dirigenti di seconda fascia	35*
Totale Dirigenti	41
*comprese le cinque unità di personale dirigenziale di livello non generale da destinarsi agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.	
Personale non dirigenziale:	
Area III	195
Area II	244
Area I	28
Totale Aree	467
TOTALE COMPLESSIVO	508

Inoltre, l'articolo 8 del medesimo D.P.C.M. stabilisce che all'individuazione degli **uffici di livello dirigenziale non generale** e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con **decreto ministeriale di natura non regolamentare**.

In base all'art. 2 del [D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165](#), recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca che **entrerà in vigore il 29 dicembre 2020**, gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

- l'Ufficio di gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio stampa;
- la Segreteria del Ministro;
- la Segreteria tecnica del Ministro;
- le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

Secondo l'art. 9 del medesimo D.P.C.M., il contingente di personale degli **Uffici di diretta collaborazione** è stabilito complessivamente in **60 unità**.

Alla copertura delle **3 posizioni dirigenziali** di livello non generale si provvede anche mediante l'indizione di appositi **concorsi pubblici**, per i quali il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione della disposizione in commento è autorizzata la spesa di **459.750 euro** annui a decorrere **dall'anno 2021**, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Il **comma 937** autorizza il **Ministero dell'università e della ricerca**, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale⁵⁹, nonché della vigente dotazione organica, a bandire **una o più procedure concorsuali pubbliche**, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a **56 unità** da inquadrare **nell'Area III**, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

In base al [contratto collettivo nazionale quadro \(CCNQ\) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale \(2016-2018\)](#) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle **Funzioni centrali**;
- B) Comparto delle Funzioni locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Comparto della Sanità.

A ciascun comparto corrisponde una precisa **Area dirigenziale**, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva.

Il [contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018](#) è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di [contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018](#).

L'avvio delle suddette procedure concorsuali e le relative assunzioni sono autorizzati con D.P.C.M. di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 938** specifica le procedure concorsuali sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la **laurea magistrale o specialistica nonché uno dei seguenti titoli**:

- dottorato di ricerca;
- *master* universitario di secondo livello;
- diploma di scuola di specializzazione *post* universitaria.

Le **procedure** si svolgono in forma telematica e decentrata, anche con l'avvalimento delle università e del consorzio interuniversitario [CINECA](#)⁶⁰, in

⁵⁹ L'art. 6 del d.lgs. 168/2001 stabilisce che per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le **amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle commesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il [piano triennale dei fabbisogni 2019-2021](#) dell'allora MIUR è stato approvato con D.M. 25 settembre 2018, n. 627. A seguito della soppressione del MIUR, l'art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto il trasferimento del personale sulla base di un'apposita **procedura di interpello**, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. La procedura di interpello è stata disposta con decreto 14 agosto 2020, n. 101.

⁶⁰ [CINECA](#) è un Consorzio interuniversitario senza scopo di lucro formato dall'allora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, 69 università italiane, e 11 istituzioni nazionali (8 enti di ricerca, 2

deroga all'art. 4, co. 3-*quinquies* del [D.L.101/2013](#) (L. 125/2013) e al [D.P.R. 487/1994](#), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.

Le **procedure** si articolano nelle seguenti **fasi (commi 938 e 939)**:

- **valutazione dei titoli**: per tale valutazione sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati;
- **prova orale**, nella quale è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonché di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

Dopo la prova orale e la valutazione dei titoli, sulla base dei punteggi conseguiti, è formata una **graduatoria provvisoria**, che rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione (art. 35, co. 5-*ter*, primo periodo, del d.lgs. 165/2001).

I **candidati che risultano utilmente collocati sono assunti**, nel limite massimo di **56 unità**, nell'Area III, posizione economica F1 del comparto Funzioni centrali, con **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato** della durata di **120 giorni**, ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase della procedura denominata attività di lavoro e formazione;

- **attività di lavoro e formazione**;
- **prova scritta**, che si svolge entro la data di conclusione del contratto subordinato a tempo determinato e consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi.

La **graduatoria definitiva** è formata sulla base dei punteggi conseguiti in ciascuna delle fasi summenzionate, le cui rispettive proporzioni sono adeguatamente bilanciate nel bando.

Si valuti l'opportunità di specificare se e in che misura si procede alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in base alla graduatoria definitiva, tenuto conto della possibilità che la prova scritta non venga superata da tutti i 56 candidati titolari del precedente contratto a tempo determinato.

Policlinici universitari e 1 Agenzia. Esso è stato costituito nel 1969 (come Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico dell'Italia nord orientale). Oggi offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il Ministero, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese. Lo statuto del Consorzio, alla sua costituzione, è stato approvato dal Presidente della Repubblica il 13 ottobre del 1969. Le ultime modifiche allo [statuto](#) sono state approvate, come indicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018](#), con D.M. 245 del 26 marzo 2018.

In base al **comma 940**, le assunzioni sono autorizzate in deroga alle disposizioni che prevedono limiti alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 36, co. 2, del [d.lgs. 165/2001](#)), e ai limiti di spesa di cui all'art. 9, co. 28, del [D.L. 78/2010](#) (L. 122/2010). A tale fine è **autorizzata la spesa di 724.057 euro** per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.

Il **comma 941** reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a **1.183.807 euro** per l'anno **2021** e a **459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022**, alla quale si provvede:

- per l'anno **2021**, quanto a **500.000 euro**, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'art. 238, co. 2, primo periodo, del [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020), che ha aumentato il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
- per l'anno **2021**, quanto a **683.807 euro**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 471, della L. 160/2019, pari a 3 milioni di euro annui dal 2020, destinata alle specifiche esigenze di organizzazione e funzionamento della tecnostuttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica;
- a **decorrere dall'anno 2022**, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui al citato art. 238, co. 2, primo periodo, del [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020).

Comma 942
(Dotazione organica del Ministero dell'istruzione)

Il comma 942, introdotto in prima lettura, incrementa di **3 posizioni dirigenziali di livello non generale** la vigente **dotazione organica** del Ministero dell'istruzione, destinando tale incremento agli **uffici di diretta collaborazione**, nelle more dell'entrata in vigore dei "conseguenti" regolamenti di organizzazione. Si stabilisce in particolare che alla copertura delle 3 posizioni dirigenziali si provvede anche mediante **concorsi pubblici** per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le relative procedure.

La disposizione in esame collega l'incremento della dotazione organica alle maggiori funzioni del Ministero connesse alle iniziative relative agli impegni "sovranzionali europei".

Si segnala che la **vigente dotazione organica** del Ministero dell'istruzione è indicata nella Tabella A prevista dall'art. 3, co. 3-*bis*, del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020), sulla cui base è stato pubblicato, il 14 dicembre 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, con [D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166](#), che **entrerà in vigore il 29 dicembre 2020**. L'Allegato al citato D.P.C.M 166/2020 prevede **25 dirigenti di prima fascia** (compreso 1 posto dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro) e **381 dirigenti di seconda fascia** (incluso quelli ispettivi), per un totale di 406 dirigenti.

Dal tenore letterale della disposizione, all'**aumento** della dotazione organica di **3 posizioni dirigenziali** seguiranno nuovi regolamenti di organizzazione (si fa riferimento a "conseguenti regolamenti"): nelle more dell'adozione di tali regolamenti le unità dirigenziali aggiuntive sono destinate agli **uffici di diretta collaborazione del Ministro**.

L'art. 4, co. 2, del D.L. 1/2020 (L.12/2020), ha stabilito che, nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in **130 unità per il Ministero dell'istruzione** ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca.

In base all'art. 2 del [D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 167](#), recante il **regolamento** concernente l'organizzazione degli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione** - emanato in attuazione del D.L. 1/2020 e in vigore del 29 dicembre 2020 - sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:

- l'Ufficio di gabinetto;
- l'Ufficio legislativo;
- l'Ufficio stampa;
- la Segreteria del Ministro;
- la Segreteria tecnica del Ministro;
- le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

I titolari degli uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e il relativo incarico può essere revocato in qualsiasi momento.

Secondo l'art. 9 del citato D.P.C.M. 167/2020, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in **130 unità**. Nell'ambito del contingente complessivo, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di sei unità di personale di livello dirigenziale non generale e una di livello generale.

Alla **copertura delle 3 posizioni dirigenziali** non generali di cui al presente comma si provvede anche mediante **concorsi pubblici**, per i quali il Ministero dell'istruzione è autorizzato a indire le relative procedure.

Si ricorda che l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 ha autorizzato sia il Ministero dell'istruzione che il Ministero dell'università e della ricerca a bandire apposite **procedure concorsuali** pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle **facoltà assunzionali pregresse**, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa **area dirigenziale**, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR.

In base al [contratto collettivo nazionale quadro \(CCNQ\) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale \(2016-2018\)](#) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) Comparto delle **Funzioni centrali**;
- B) Comparto delle Funzioni locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Comparto della Sanità.

A ciascun comparto corrisponde una precisa **Area dirigenziale**, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva. Il [contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018](#) è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di [contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018](#).

Commi 943-944
***(Fondo per le assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)***

Il **comma 944** incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).

Il **comma 943, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, estende la possibilità di stabilizzare le assunzioni anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia).

Il **comma 944** provvede, a decorrere dall'anno 2022, ad **incrementare di 52 milioni di euro annui** le risorse previste nel Fondo, istituito presso il MEF, per la **stabilizzazione del personale, assunto a tempo determinato** presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali, da parte delle regioni e degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e da parte degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017, prevista dall'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il **comma 943, introdotto alla Camera**, estende anche ai territori colpiti dal **sisma del 2002** (Molise e Puglia) la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Conseguentemente, il **comma 944, lettera a), modificato dalla Camera**, incrementa di un milione di euro le risorse del Fondo, portandole da 30 a 31 milioni, per l'anno 2021, e da 82 milioni a 83 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (**comma 944, lettera b)**).

L'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla **stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato** dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3) ed a istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall'anno 2020, un **Fondo**, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis).

Si evidenzia che sui commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20 intervengono anche i commi 951 e 952 del disegno di legge in esame.

Comma 945 ***(Contributi per il sisma Abruzzo 2009)***

Il **comma 945, introdotto alla Camera**, prevede, per l'anno 2021, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, un contributo pari a 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sismico, e un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

Il **comma 945** provvede, modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 113/2016, ad assegnare, anche per l'anno 2021, il **contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila**⁶¹ dell'importo di **10 milioni di euro**, già assegnato per gli anni 2019 e 2020 (**lettera a**).

Il citato articolo 3 del D.L. 113/2016 ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano. In particolare, il comma 1 della norma novellata prevede già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario: per gli anni 2019 e 2020 di 10 milioni di euro annui (art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 32/19) per l'anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

Per gli **altri comuni del cratere sismico**, diversi da L'Aquila, anche per l'anno **2021** è destinato un **contributo** pari a **1 milione di euro** (1,5 milioni di euro nel 2020) (**lettera b**).

Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, modificato, da ultimo, dall'art. 9-octies, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 123/2019, prevede un contributo annuale riconosciuto ai comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione: per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli UTR (uffici territoriali per la ricostruzione, successivamente soppressi dal 1° luglio 2018). Per l'anno 2019 è stato poi riconosciuto un contributo pari a 2 milioni di euro e per l'anno 2020 un contributo pari a 1,5 milioni di euro.

Il medesimo comma ha previsto il trasferimento di tali risorse al Comune di Fossa, che le ripartisce tra i singoli beneficiari, previa verifica, da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, degli effettivi fabbisogni.

⁶¹ Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità: a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

Il **comma 945** provvede, inoltre, anche per **l'anno 2021**, a destinare un **contributo di 500.000 euro** da destinare all'**Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere** (istituito dall'art. 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012), per le spese derivanti dalla soppressione degli UTR e dal trasferimento delle relative competenze al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (come disposto dall'art. 2-bis, comma 32, del D.L. 148/2017), nonché per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere (**lettera b**).

Commi 946-950
(Sospensione dei mutui nelle zone colpite da eventi calamitosi)

Nel corso dell'esame alla Camera sono stati introdotti: i **commi 946 e 947**, che prorogano al 31 dicembre 2021, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti per le attività economiche e produttive e per i soggetti privati, il **comma 949**, che proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati da altri eventi calamitosi, e i **commi 948 e 950**, che dispongono in merito agli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette sospensioni.

Il comma 946, modificando l'art. 14, comma 6, del D.L. 244/16, **proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti** nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Il **comma 947**, con una modifica all'art. 2-bis, comma 22 del D.L. 148/17, **proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti** nel caso che i **beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.**

Il **comma 948** stabilisce che lo Stato concorre in tutto o in parte agli oneri determinati dai commi 946 e 947, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che il comma 6 dell'art. 14 del D.L. 244/16, come da ultimo modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 55/18, sospende il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere al 31 dicembre 2020, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati che hanno **mutui per la prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.**

Con il medesimo comma 6 dell'art. 14 del D.L. 244/16 si prevede, inoltre, a favore delle attività economiche e a favore di soggetti privati con mutui per la **prima casa di abitazione**, inagibile o distrutta, localizzati in una **'zona rossa'**, che il termine di sospensione di tali pagamenti sia fino al 31 dicembre 2021.

Successivamente, l'art. 2-bis, comma 22 del D.L. 148/17, come modificato dall'art. 1-bis, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 55/18, ha integrato la disciplina prevista al comma 6 dell'art. 14 del D.L. 244/16, prevedendo la possibilità per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti di optare per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148/2017, le banche e gli intermediari finanziari erano obbligati a informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Ove non avessero adempiuto a tali obblighi, le

rate sarebbero state comunque sospese fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, e fino al 31 dicembre 2021, nel caso di strutture localizzate nella zona rossa.

Il comma 949 proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi:

- **gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014** (in provincia di Modena);
- **gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014** (che hanno colpito diverse province venete);
- **nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto).

Il comma 950 prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.

La proroga in questione interviene sul termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2014 dall'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. n. 4/2014, e successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall'art. 9-vicies sexies, comma 1, del D.L. 123/2019).

In particolare, l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, interviene sulla disciplina dei mutui ipotecari o chirografari erogati da banche o intermediari finanziari in favore di soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi calamitosi citati, stabilendo che per i mutui relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero accessi in relazione alla gestione di attività commerciali ed economiche svolte nei medesimi edifici, possa essere ottenuta, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, previa autocertificazione e su domanda, una sospensione dal pagamento riferito all'intera rata ovvero alla sola quota capitale.

La sospensione è riconosciuta fino all'avvenuta ricostruzione, agibilità o abitabilità dell'immobile. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 4/2014, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Commi 951-953
***(Stabilizzazioni delle assunzioni nelle
zone colpite da eventi sismici)***

I commi 951-953, introdotti dalla Camera, intervengono sulle disposizioni che stabilizzano le assunzioni a tempo determinato del personale impiegato negli Uffici speciali per la ricostruzione e negli enti locali dei territori colpiti dagli eventi del 2009, 2012, e 2016.

I **commi 951-953** intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia), da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, prevista dai commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20.

L'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, oggetto di modifica, provvede, dal 1° novembre 2020, alla **stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato** dalle regioni e dagli enti locali dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e degli enti parco nazionali dei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 (comma 3) ed a istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), a decorrere dall'anno 2020, un **Fondo**, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 (comma 3- bis).

Il **comma 951**, modificando il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvede:

- alla **stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a);**
- a specificare che **le assunzioni a tempo indeterminato devono rispettare i termini temporali** (vedi *infra*), oltre che le procedure e le modalità, **dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) (lettera b);**
- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che **i servizi maturati a tempo determinato possono riguardare anche** servizi svolti presso **amministrazioni diverse** da quella che procede all'assunzione, purché **comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione**, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri **(lettera c);**
- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che **i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico** riservate presso i suddetti enti, siano **maturati alla data del 31 dicembre 2021** (in luogo del previsto 31 dicembre

2020). Si specifica, inoltre, che in tali bandi sia valorizzata adeguatamente l'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro (**lettera c**).

Sul punto, si segnala che tale possibilità di dar luogo a procedure concorsuali riservate è prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017), per la generalità delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al triennio 2018-2020 e nei confronti di chi abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2020

Il comma 952 proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti presentano istanza **per l'accesso alle risorse del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato** del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.

Il **comma 953** introduce una **ulteriore deroga** sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016.

In particolare, si consente ai predetti enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale per il personale sanitario del comma 11-bis dell'art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020:

- dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20);
- sia titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

La disciplina riguardante i commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20, modificati dalle norme in esame, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia), per effetto delle modifiche introdotte dai commi 943-944 del presente disegno di legge di bilancio 2021.

La disciplina relativa alla **stabilizzazione del personale precario** delle pubbliche amministrazioni è attualmente dettata dall'**articolo 20 del D.L. 75/2017** (come modificato, da ultimo, dal D.L. 162/2019) che, nell'ambito della riforma del pubblico impiego (di cui alla legge delega 124/2015) prevede sia una specifica procedura di stabilizzazione, sia l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate.

Sotto il primo profilo, si prevede, fino al 31 dicembre 2021 (termine così prorogato dal citato D.L. 162/2019), la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei

fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione);
- abbia maturato, al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato da ultimo dall'art. 1, c. 1-bis, del D.L. 162/2019), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 1).

Le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2020 (termine così prorogato, da ultimo, dal D.L. 34/2020) (comma 2).

Si ricorda che il termine del 31 dicembre 2021 per procedere alle suddette stabilizzazioni non concerne il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, personale per il quale l'articolo 1, comma 466, della L. 160/2019 ha disposto una proroga specifica della normativa in oggetto fino al 31 dicembre 2022 (comma 11-bis).

Comma 954
(Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania)

Il comma, **introdotto dalla Camera**, attribuisce ai comuni della **Campania** colpiti dagli eventi sismici in Irpinia del **1980 e del 1981**, le **competenze di spesa, programmazione e controllo** delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma.

La norma attribuisce ai 'singoli comuni' della **Campania** colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, le **competenze di spesa, programmazione e controllo** delle somme residue da liquidare e già assegnate per il completamento degli interventi di ricostruzione post sisma; si riporta il quadro riepilogativo delle risorse indicate in dettaglio in disposizione :

- 43,8 milioni di euro assegnati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008;
- 12,9 milioni di euro assegnati dal decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010;

Il decreto del Mit è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010.

- 16,5 milioni di euro assegnati dalla [delibera](#) CIPE n. 45 del 23 marzo 2012.

Con tale delibera viene prevista, per la prosecuzione degli interventi post sisma delle zone terremotate nelle **regioni Campania e Basilicata** la ripartizione dell'importo pari a 33,4 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate al dipartimento della Protezione civile con la legge finanziaria 2000, di cui 23,4 milioni di euro per la regione Campania e 10 milioni di euro per la regione Basilicata come da tabella allegata alla Delibera stessa. Il punto 2 della delibera stabilisce che in ossequio a quanto previsto dalle precedenti delibere CIPE numero 37 del 2006 e 60 del 2009 i comuni individuati nella citata tabella destineranno con appositi provvedimenti le risorse loro assegnate con priorità al soddisfacimento delle esigenze abitative nel rispetto dell'ordine di preferenza richiamato all'articolo 3 della legge n. 32 del 1992. Si prevede al punto 3 una relazione ricognitiva del Mit sulle assegnazioni già disposte. Inoltre in tale delibera si prevede, al punto 4, che fermi restando i complessivi limiti di impegno di spesa, le risorse da erogare ai comuni possano essere attinte in primo luogo dai fondi disponibili in termini di cassa dai mutui di più vecchia data in quanto siano stati già stipulati.

Si valuti di chiarire la disposizione laddove si prevede l'attribuzione, ai Comuni della Campania in parola, tra le altre anche delle competenze in materia di 'controllo' delle somme in questione, oltreché di spesa e programmazione.

Inoltre, la norma in esame prevede che **tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni**, aperte e risultanti dal **conto della Banca d'Italia** al 31 dicembre 2018, siano assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione. *Si valuti di chiarire la formulazione della disposizione con riferimento alle modalità con cui siano riconosciute le risorse*

ancora risultanti disponibili, al fine di chiarire le modalità di assegnazione ai Comuni delle risorse medesime.

Per approfondimenti relativi a tale sisma, si veda il [documento](#) del MIT sullo stato di attuazione dei citati decreti ministeriali del 2008 e del 2010 di finanziamento per gli eventi sismici 1980-1981. Si veda anche anche la [pagina dedicata](#) sul sito della Protezione civile.

Commi 955-958 **(Poli territoriali avanzati)**

I **commi da 955 a 958** istituiscono i **Poli territoriali avanzati** in ogni regione per lo **svolgimento decentrato dei concorsi pubblici** e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Inoltre, **vengono abrogate** alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all'introduzione di sistemi di **verifica biometrica dell'identità** e di **videosorveglianza degli accessi** per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative **risorse disponibili in conto residui** alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.

Il **comma 955** prevede che il **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i **Poli territoriali avanzati**, presso ogni **regione** e nelle **province autonome** di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:

- **svolgere in modalità decentrata** e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l'espletamento di **concorsi pubblici unici** per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all'ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);
- **sostenere l'organizzazione flessibile** del lavoro pubblico;
- **sostenere la formazione** del personale pubblico.

La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell'audizione informale sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020.

Secondo quanto riportato dal Ministro, l'istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell'ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di *Hub* per l'innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla

Commissione lavoro in occasione dell'audizione: [Programma di Innovazione Strategica della PA](#)).

Per il reperimento degli spazi per l'allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Per tali fini, il **comma 956** prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitare i PTA.

Per le finalità di cui alla norma in commento, il **comma 957** attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della L. 59/2016 – v. *infra*), che **sono conseguentemente abrogate** dal successivo **comma 4 dell'articolo in commento**.

I richiamati commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della L. 56/2019 (c.d. legge concretezza) – di cui il **comma 958** dell'articolo in esame dispone, come detto, **l'abrogazione** - hanno previsto **l'introduzione** di sistemi di **verifica biometrica dell'identità** e di **videosorveglianza degli accessi** per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.

Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il comma 5 del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che **destinano fino al 20 per cento di tali risorse** alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-*sexies*, D.L. 162/2019).

Comma 959
(Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico impiego)

Il comma 959 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico

In particolare, la disposizione modifica gli importi degli oneri per la contrattazione stabiliti dall'articolo 1, comma 436, della L. 145/2018 per il triennio 2019-2021, prevedendo che **le risorse finanziarie destinate al suddetto scopo siano pari, dal 2021, a 3.775 milioni di euro annui** (in luogo dei 3.375 attualmente previsti).

Gli importi sopra indicati per ciascun anno sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Di seguito, la tabella riportata nella **Relazione tecnica** al disegno di legge che indica le risorse a carico del bilancio dello stato per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico (in milioni di euro)

	2019	2020	A decorrere dal 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Legge 160/2019		325	1.600
Integrazione prevista dal ddl bilancio 2021			400
Totale risorse	1.100	1.750	3.775

(milioni di euro)

• Contrattazione collettiva ed automatismi stipendiali

Un blocco economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010 che aveva previsto che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e congelò (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Il suddetto blocco venne prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013 e successivamente, fino al 31 dicembre 2015 dall'art. 1, c. 254-256 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro impulso della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'art. 1, c. 466 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

Successivamente, l'art. 1, c. 365, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

Al superamento del blocco economico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego si perviene con la legge di bilancio per il 2018. L'art. 1, c. 679 e 681-684, della L. 205/2017, infatti, determina gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il pubblico impiego per il triennio 2016-2018.

In particolare, vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Da ultimo, il richiamato art. 1, c. 436-441, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 127, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha rideterminato gli oneri complessivi - pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.750 milioni per il 2020 e 3.375 milioni dal 2021 - per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, si è disposto (a valere sulle predette risorse):

- l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;
- l'erogazione dell'elemento perequativo *una tantum* previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018 (terminata il 31 dicembre 2018);
- l'incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Commi 960-963 (Misure per l'inclusione scolastica)

I commi da 960 a 963, non modificati in prima lettura, recano una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica. Il **comma 960 incrementa** le risorse del **Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia**, finalizzandole ad un contestuale aumento di **25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024**. Il **comma 961 incrementa**, per l'anno 2021, le risorse destinate alla **formazione dei docenti**, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle **classi con alunni con disabilità**. Il **comma 962 stanziava 10 milioni** di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto di **sussidi didattici** da parte delle scuole che accolgono **studenti con disabilità**. Il **comma 963 stabilisce** che agli alunni con **disturbi specifici di apprendimento** spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

Fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia e posti di sostegno (comma 960)

In dettaglio, il **comma 960** novella l'art. 1, co. 366, della [L. 232/2016](#), inserendo il comma 366-bis. Quest'ultimo dispone un **rifinanziamento del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia** (di cui al citato art. 1, co. 366, allocato sul cap. **1280** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione), pari a pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029, con l'obiettivo di garantire la **continuità didattica degli alunni con disabilità**.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'**organico dell'autonomia**, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all'art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato ogni tre anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.

L'art. 1, co. 366, della **L. 232/2016** ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo **Fondo da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia**, stanziando 140 milioni di euro per il 2017 e 400 milioni di euro annui dal 2018.

In seguito, l'art. 22-ter del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di 40,7 milioni di euro per il 2017, 132,1 milioni di euro per il 2018, 131,6 milioni di euro per il 2019, 133,8 milioni di euro per il 2020, 136,7 milioni di euro per il 2021, 140,5 milioni di euro per il 2022, 145,8 milioni di euro per il 2023, 153,9 milioni di euro per il 2024, 166,4 milioni di euro per il 2025 e 184,7 milioni di euro annui dal 2026.

Ancora dopo, l'art. 1, co. 613, della **L. 205/2017** ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro annui dal 2019.

Da ultimo, l'art. 1, co. 266, della **L. 160/2019** ha incrementato il Fondo di 12,06 milioni di euro nel 2020, 54,28 milioni di euro nel 2021 e 49,75 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con lo specifico scopo di **aumentare i posti di sostegno**.

Parallelamente, la dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle citate risorse, è incrementata di **25.000 posti di sostegno nel periodo 2021/2024** così suddivisi: **5.000 posti sostegno** a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, **11.000 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e **9.000 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

La riparto delle risorse, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con **decreto** del Ministro dell'istruzione - *per la cui adozione non è previsto un termine* - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'incremento in esame **non si applicano** le disposizioni di cui **all'art. 1, co. 373**, della L. 232/2016, secondo cui l'incremento dell'organico dell'autonomia di cui al co. 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota deve essere sottratta, in misura numericamente pari, dall'ulteriore contingente di posti previsto in organico di fatto.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura riporta, in Tabella 1, la **serie storica degli alunni con disabilità** nel sistema scolastico italiano, e dei **relativi posti di sostegno**, dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2020/2021.

Tabella 1

	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-21
ALUNNI H	216.452	224.509	234.658	245.723	259.757	268.847
POSTI DI SOSTEGNO IN ORGANICO AUTONOMIA	90.034	96.480	100.080	100.080	100.080	101.170
POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA	38.893	41.021	54.352	65.890	77.012	70.891
TOT. POSTI SOSTEGNO	128.927	137.501	154.432	165.970	177.092	152.521*

*Dato ultimo rilevato al 22.10.2020

Per approfondimenti sulle misure per gli alunni con disabilità si veda la [pagina](#) dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

Risorse destinate alla formazione obbligatoria dei docenti nelle classi con alunni con disabilità (comma 961)

Il **comma 961** aumenta le risorse destinate alla formazione dei docenti, di cui all'art. 1, co. 125, della [L. 107/2015](#), di **10 milioni** di euro per il **2021**, per realizzare interventi di **formazione obbligatoria** del personale **docente** impegnato nelle **classi con alunni con disabilità**. *Sul piano della formulazione del testo, si segnala che l'art. 1, co. 125, non istituisce un Fondo, ma prevede un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione.*

Si ricorda che in base all'art. 1, co. 124, della L. 107/2015, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la **formazione in servizio** dei docenti di ruolo è **obbligatoria, permanente e strutturale**. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il **Piano nazionale di formazione 2016-2019** è stato adottato con [D.M. 797/2016](#).

Il co. 125 dell'art.1 della L.107/2015 ha stanziato 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del **Piano nazionale di formazione** e per la realizzazione delle **attività formative dei docenti**.

La suddetta autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 125 è stata dapprima **incrementata** di 12 milioni di euro per l'anno 2020 - di cui **11 milioni di euro per il 2020** da destinare a misure per il potenziamento della qualificazione dei docenti rispetto **all'inclusione scolastica** - e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dall'art. 1, co. 256, della **L. 160/2019**. Successivamente è stata **ridotta** dall'art. 5, co. 2-ter, del [D.L. 1/2020 \(L. 12/2020\)](#) di 5 milioni di euro per l'anno **2020**.

La suddetta formazione è finalizzata **all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità** e a garantire il principio di **contitolarità** nella presa in carico dell'alunno stesso.

Con **decreto** del Ministero dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti:

- le **modalità attuative**, prevedendo il **divieto di esonero** dall'insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che tale previsione è motivata dall'esigenza di non generare costi aggiuntivi connessi alle sostituzioni del personale che frequenta i corsi di formazione;
- i criteri di **riparto**;
- le condizioni per **riservare la formazione** al solo **personale non in possesso** del titolo di **specializzazione sul sostegno**;
- la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a **25 ore di impegno complessivo**;
- i criteri e le modalità di **monitoraggio** delle attività formative.

Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità (comma 962)

Il **comma 962** stanziava **10 milioni** di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'acquisto e la manutenzione di **attrezzature tecniche e sussidi didattici** di cui all'art. 13, co. 1, lett. *b*), della [L. 104/1992](#), e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, da parte delle **istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata** ai sensi della medesima L. 104/1992.

L'art. 13, co. 1, lett. *b*), della [L. 104/1992](#) stabilisce che l'integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l'altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

Una misura analoga, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata prevista dall'art. 7, co. 3, del [d.lgs. 63/2017](#).

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati **criteri e modalità di assegnazione** delle **risorse** dedicate e i relativi **monitoraggi**.

Misure educative e didattiche per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (comma 963)

Il **comma 963** puntualizza che, al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, **agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto** di cui all'art. 5 della [L. 170/2010](#), senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla L. 104/1992 erogate in attuazione dell'art. 3 del [d.lgs. 66/2017](#).

La L.170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA. In particolare, l'art. 3 della L. 170/2010 stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

In attuazione il Ministero ha adottato, nel 2011, le [Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento](#).

Per gli studenti con DSA, l'art. 5 della L. 170/2010 prevede appositi **provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari, sottoposti a monitoraggio periodico. In particolare, per tali studenti le scuole garantiscono:

- l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Inoltre, agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Per maggiori dettagli si veda la [pagina](#) dedicata del sito internet del Ministero dell'istruzione.

A tali studenti non spettano dunque **risorse professionali aggiuntive**, previste dall'art. 3 del d.lgs. 66/2017, quali docenti di sostegno, un numero adeguato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di collaboratori scolastici.

Commi 964 e 965 (*Disposizioni in materia di collaboratori scolastici*)

Il **comma 964**, non modificato durante l'esame alla Camera, prevede la **trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021**, del contratto di lavoro di **4.485 collaboratori scolastici** già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'**assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021**, sino ad un massimo di **45 unità**, di ulteriori collaboratori scolastici. Si tratta di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, del quale, poi, a determinate condizioni, è stata prevista la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico.

Il **comma 965**, introdotto durante l'esame alla Camera, contiene disposizioni per la copertura di posti già autorizzati nell'ambito della procedura per la stabilizzazione, che siano rimasti vacanti e disponibili. A tal fine, novella ulteriormente l'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 2, co. 5, lett. da *a*) ad *e*), del **D.L. 126/2019** (L. 159/2019), modificando i co. da *5-bis* a *5-quater* dell'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall'art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. *5-quinquies* e *5-sexies*:

- ha differito (dal 1° gennaio) al **1° marzo 2020** il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. *5-bis*);
- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia **assunto a tempo indeterminato** e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per **almeno 10 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una **procedura selettiva per soli titoli**, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l'assunzione di **11.263 collaboratori scolastici**. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-*septies*.2 e 609-*nonies* c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. *5-ter*);
- ha confermato che le assunzioni all'esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore

lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, **nel limite** complessivo di 11.263 unità, i **posti eventualmente residuati** all'esito della stessa procedura dovevano essere **utilizzati per il collocamento – a domanda**, e **nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale** formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di **soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia**, in virtù della propria posizione in graduatoria⁶² (co. 5-*quater*);

- ha previsto che, sempre nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'**a.s. 2020/2021** dovevano essere avviate, *una tantum*, operazioni di **mobilità straordinaria, a domanda** – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – **sui posti eventualmente ancora residuati** all'esito della procedura di chiamata dall'apposita graduatoria nazionale (co. 5-*quinquies*);

- ha disposto che, **dopo** le operazioni di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una **seconda procedura selettiva** per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-*ter*) per la **copertura** – a decorrere **dal 1° gennaio 2021** – dei **posti eventualmente residuati**. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per **almeno 5 anni**, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma **anche a tempo determinato**, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. I requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze (co. 5-*sexies*).

La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con [D.I. 1074 del 20 novembre 2019](#) (qui un [errata corrige](#) all'allegato).

Il bando è stato emanato con [D.D. 2200 del 6 dicembre 2019](#). Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con [D.D. 2318 del 20 dicembre 2019](#)⁶³.

Successivamente, l'art. 20 del **D.L. 9/2020** – il cui contenuto è stato poi riversato nell'art. 121-*bis* del **D.L. 18/2020** (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) - ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto **il contratto di lavoro e preso servizio**, dalla medesima data, **provvisoriamente**, presso gli **ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali** in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

Con [D.D. 573 del 18 maggio 2020](#) (di cui è stato dato [avviso](#) nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della **graduatoria nazionale** finalizzata al conferimento dei posti interi

⁶² La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni.

⁶³ Il 5 febbraio 2020, [rispondendo](#) all'interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate **12.977 istanze**.

residuati all'esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L'inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d'ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all'esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l'immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di **posti interi residuati e disponibili** a livello provinciale, nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a **1.817**, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati⁶⁴.

La [graduatoria nazionale](#) è stata approvata, in prima istanza, con [D.D. 686 del 16 giugno 2020](#), e poi rettificata e sostituita con [D.D. 713 del 24 giugno 2020](#).

Essa include **391 soggetti** (a fronte di 485 istanze pervenute).

Nel prosieguo, con [Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020](#), è stata disciplinata la **mobilità straordinaria** del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Conseguentemente, con [nota 25403 del 24 agosto 2020](#), il Ministero dell'istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

Da ultimo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il [parere](#) sullo schema di decreto interministeriale relativo alla **seconda procedura selettiva**. Nello schema si evidenzia che la procedura riguarda **1.592 unità** di personale, corrispondenti al contingente complessivo di **posti liberi e disponibili** risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.

Nello specifico, il **comma 964** dispone che, al fine di trasformare a **tempo pieno** il contratto di lavoro di **4.485** collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020, all'esito della prima procedura selettiva di cui si è detto⁶⁵, nonché di assumere a tempo pieno, a decorrere dal 1°

⁶⁴ La domanda per l'inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con [nota prot. 12254 del 18 maggio 2020](#) era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

⁶⁵ Per completezza, si ricorda che l'art. 230, co. 2-ter e 2-quater, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di **contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020**, a completamento dell'orario

settembre 2021, sino ad un massimo di **45** unità che nella medesima procedura selettiva siano risultate in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire **2.288 posti vacanti e disponibili** nell'organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021.

Dispone, altresì, che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio restano confermate per la durata delle stesse.

A tal fine, autorizza la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln a decorrere dal 2031.

Il **comma 965**, introdotto durante l'esame alla Camera, novellando ulteriormente l'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) con l'aggiunta del nuovo **comma 5-septies**, dispone che, sempre nel limite di spesa di cui al co. *5-bis*, primo periodo, dello stesso art. 58, i posti che, nell'ambito degli 11.263 autorizzati dal co. *5-ter* siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da *5-ter* a *5-sexies* (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. *5-sexies*) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un' (ulteriore) apposita **graduatoria nazionale**, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.

Inoltre, come previsto per le precedenti fasi, dispone che:

- le assunzioni così effettuate sono **autorizzate anche a tempo parziale** e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili;
- le **risorse che derivino da cessazioni** a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del nuovo comma *5-septies* sono utilizzate, nell'ordine, per la **trasformazione a tempo pieno** dei rapporti instaurati ai sensi dei commi *5-ter*, *5-sexies* e (nuovo) *5-septies* del citato art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 69/2013);
- il personale immesso in ruolo ai sensi del nuovo comma *5-septies* non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari.

Infine, il comma 965 dispone che, successivamente alle procedure selettive, e sempre nel limite di spesa di cui al co. *5-bis*, primo periodo, dell'art. 58 del D.L.

di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti a tempo parziale all'esito della prima procedura selettiva.

69/2013 (L. 98/2013), sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma.

Commi 966-967 *(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)*

Il **comma 966**, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede la proroga fino al **30 giugno 2021** – termine dell'a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con **assistenti tecnici** da utilizzare nelle **scuole dell'infanzia** e nelle **scuole del primo ciclo**, in scadenza a dicembre 2020.

Il **comma 967**, modificato nel corso dell'esame alla Camera, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, incrementa la relativa dotazione organica di **1000 posti** a decorrere **dall'a.s. 2021/2022**.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 230-bis** del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) – riproponendo sostanzialmente quanto previsto fino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020 dall'art. 120, co. 4 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – ha autorizzato le scuole dell'infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di **1.000 unità**, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica⁶⁶. Gli oneri relativi sono stati stimati in € 9,3 mln per il 2020.

Ha, altresì, previsto che il relativo contingente doveva essere ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti, con **decreto** del Ministro dell'istruzione.

In attuazione, è intervenuto il [DM 104 del 19 agosto 2020](#), che - come già il [DM 187 del 26 marzo 2020](#), intervenuto in attuazione del D.L. 18/2020 - ha evidenziato che la dotazione organica aggiuntiva **non consentiva l'assegnazione di una unità di assistente tecnico ad ogni istituzione scolastica del primo ciclo**⁶⁷. Pertanto, ha previsto che la dotazione organica aggiuntiva era **assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR)** sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del **primo ciclo** della regione. La ripartizione del contingente è stata indicata nella [tabella allegata](#). I Direttori generali o i Dirigenti titolari degli USR, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dovevano procedere all'individuazione di istituzioni scolastiche del **primo ciclo** quali **scuole polo**. Nel medesimo provvedimento dovevano essere **indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della**

⁶⁶ La relazione illustrativa al D.L. 18/2020 (A.S. 1766) evidenziava che "nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici per ragioni storiche, in quanto si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza".

⁶⁷ Si tratta di un aspetto sul quale il [Dossier del Servizio Studi n. 295/6 vol. III del 9 luglio 2020](#) aveva richiamato l'attenzione.

scuola polo individuata. I dirigenti scolastici delle scuole polo dovevano richiedere all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle **graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica**, l'individuazione dell'aspirante alla nomina e dovevano stipulare con l'avente titolo un contratto a tempo determinato con termine massimo fino al 31 dicembre 2020⁶⁸.

Il **comma 966** prevede, quindi, la proroga al **30 giugno 2021** del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 230-*bis* del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando, a tal fine, la spesa di **€ 13,80 mln nel 2021**.

Il **comma 967** dispone che, per assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo, a decorrere **dall'a.s. 2021/2022**, la **dotazione organica del personale ATA** è incrementata di **1.000 posti**⁶⁹ di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Al riguardo, la **relazione tecnica** all'A.C. 2790 evidenziava che la disposizione opera in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

L'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha previsto che, dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA non possono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012.

Successivamente, peraltro, l'art. 1, co. 334, della **L. 190/2014** ha previsto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione della dotazione organica del personale ATA, al fine di conseguire la **riduzione** del numero di posti pari a **2.020 unità** e un risparmio di spesa pari a € 50,7 mln annui a decorrere dall'a.s. 2015/2016.

In attuazione, è intervenuto il regolamento emanato con [D.M. 3 agosto 2016, n. 181](#).

Da ultimo, il Ministero dell'istruzione, con la [nota prot. 12598 del 21 maggio 2020](#), ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali (USR) lo [schema di decreto interministeriale con allegate le tabelle sulle dotazioni organiche del personale ATA per l'a.s. 2020/2021](#), in base al quale la dotazione organica complessiva del personale ATA è pari a 203.360 unità⁷⁰.

In particolare, la nota ricorda che, ai sensi della L. 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell'offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà **tenere conto di quanto stabilito dall'art. 1, co. 334, della L. 190/2014**. Pertanto, non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.

Si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo che l'incremento è operato in deroga a quanto previsto dall'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) e dall'art. 1, co. 334, della L. 190/2014.

⁶⁸ Gli oneri gravano sugli stanziamenti di cui ai cap. n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327.

⁶⁹ Erano 530 nel testo originario.

⁷⁰ Dallo stesso schema risulta che la dotazione organica del medesimo personale nell'a.s. 2011/2012 era pari a 207.123 unità.

Conseguentemente, lo stesso comma 7 dispone che le **facoltà assunzionali** del personale assistente tecnico sono corrispondentemente **incrementate di 1.000 unità**.

A tal fine, autorizza la spesa di € 9,26 mln nel 2021, € 31,43 mln nel 2022, € 30,51 m per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 31,16 mln nel 2027 ed € 32,44 mln (annui) a decorrere dal 2028.

Comma 968***(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)***

Il **comma 968**, non modificato dalla Camera, prevede un incremento di **1.000 posti** della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al **potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia**.

A tal fine, autorizza la spesa di € **11,67 mln** nel **2021**, € **38,43 mln** nel **2022**, € **37,32 mln** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2026**, € **38,48 mln** nel **2027** ed € **40,79 mln (annui) dal 2028**.

L'incremento deve essere ripartito fra le regioni con il decreto di cui all'art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell'organico dell'autonomia.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 5, della L. 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, ha previsto l'istituzione, per ogni istituzione scolastica o istituto comprensivo, dell'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa.

In base all'art. 1, co. 63 e 64, a decorrere dall'a.s. 2016-2017, l'**organico dell'autonomia**, articolato in **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, è determinato ogni 3 anni, su base regionale, con decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata⁷¹.

Al riguardo, si ricorda che la Tab. 1 allegata alla stessa L. 107/2015 prevedeva posti di potenziamento per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma non per la scuola dell'infanzia.

Successivamente, l'art. 12, co. 7, del d.lgs. 65/2017, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ha previsto l'assegnazione alla

⁷¹ Le dotazioni organiche del personale docente relative al **triennio 2016/2019** sono state definite inizialmente con [D.I. 625 del 5 agosto 2016](#). In particolare, delle 746.418 cattedre previste per il triennio, 601.126 erano posti comuni, 96.480 erano posti per il sostegno e 48.812 erano posti per il potenziamento (v. [allegati](#) al D.I.). Successivamente, si sono registrati interventi legislativi volti ad incrementare l'organico dell'autonomia, anzitutto attraverso il consolidamento di posti provenienti dall'organico di fatto.

A tal fine, l'art. 1, co. 366 e 373-374, della L. di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR un nuovo Fondo, stanziando € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018.

In seguito, l'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha incrementato le risorse del Fondo di importi variabili da € 40,7 mln per il 2017 a € 184,7 dal 2026. Ancora dopo, l'art. 1, co. 613, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019. Al riguardo, si vedano, in particolare, il [D.I. 124/2018](#) (consistenza organica a.a.s. 2017/2018 e 2018/2019) il [D.I. 1047/2019](#) (consistenza organica a.s. 2019/2020) e il [D.I. 113/2020](#) (consistenza organica a.s. 2020/2021).

scuola dell'infanzia statale di quota parte dell'organico di potenziamento definito dalla Tab. 1 della L. 107/2015⁷².

Da ultimo, l'**art. 1, co. 279**, della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020) ha incrementato la dotazione organica dei docenti nella scuola dell'infanzia di **390 posti**, destinando l'incremento al **potenziamento dell'offerta formativa**.

Si ricorda, altresì, che, in base all'art. 1, co. 65, della L. 107/2015, il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera, altresì, il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di far riferimento al "decreto" di cui all'art. 1, co. 64, della L. 107/2015, e non al "decreto del Ministro dell'istruzione", dal momento che, come si è visto, si tratta di un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

⁷² Con [nota 16041 del 29 marzo 2018](#) il Ministero aveva dunque reso noto **che per la scuola dell'infanzia erano stati istituiti 800 posti comuni di potenziamento, distribuiti tra le regioni in base al numero degli alunni relativi all'organico di fatto dell'a.s. 2017/18. Aveva, inoltre, fatto presente che** "ciascun Ufficio Scolastico Regionale destinerà alla scuola dell'infanzia, nel limite del contingente assegnato, i posti dell'organico di potenziamento posto comune, senza determinare esuberi nell'ambito dei ruoli regionali, attingendo per tale rimodulazione ai posti di potenziamento disponibili prioritariamente della scuola secondaria di II grado, in via secondaria della scuola primaria e in via subordinata dalla scuola secondaria di primo grado".

Comma 969
(Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)

Il **comma 969**, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede, dal 2021, un incremento del **Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni** (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. Inoltre, per il 2021, destina parte delle risorse del Fondo al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dallo stesso d.lgs.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione, il **d.lgs. 65/2017** – emanato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 – ha previsto la progressiva istituzione del **Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni**, costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** (nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi⁷³) e dalle **scuole dell'infanzia** statali e paritarie, alla cui realizzazione partecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali.

Tra gli **obiettivi** strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo **ampliamento** e la progressiva **accessibilità** dei **servizi educativi** per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale **diffusione** della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei comuni; la **qualificazione universitaria** del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la **generalizzazione** progressiva della **scuola dell'infanzia**; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il coordinamento pedagogico territoriale.

Per l'estensione del Sistema integrato, l'art. 12 del d.lgs. ha istituito un **Fondo nazionale**, con una dotazione originariamente pari a € 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019⁷⁴.

In particolare, in base al co. 2 del citato art. 12, il Fondo nazionale finanzia:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
- b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

⁷³ I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

⁷⁴ Il Fondo è allocato sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

A sua volta, il co. 4 ha disposto che il Ministero, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo **esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale** dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la **ripartizione delle risorse tra le regioni**. Le risorse sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione. L'art. 8 dello stesso d.lgs. ha previsto l'adozione, ogni 3 anni, di un **Piano di azione nazionale pluriennale**. Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle **sezioni primavera**, mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale.

Il primo Piano di azione nazionale è stato adottato con [Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017](#), previa [intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017](#). In particolare, l'art. 3, co. 4, della Delibera ha previsto che **le regioni** dovevano **assicurare un finanziamento** pari almeno al 20% per l'anno 2018 e, a partire **dall'anno 2019, pari al 30%** delle risorse assicurate dallo Stato.

Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l'[intesa per il riparto del Fondo per il 2017](#). Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con [DM 22 dicembre 2017, n. 1012](#)⁷⁵.

L'[intesa per il riparto del Fondo per il 2018](#) è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre 2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con [DM 26 ottobre 2018, n. 687](#)⁷⁶.

Successivamente, l'art. 1, co. 741, della **L. 145/2018** (L. di bilancio 2019) ha incrementato il Fondo di **€ 10 mln annui**, a decorrere dal 2019.

L'[intesa](#) per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con [DM 19 dicembre 2019, n. 1160](#)⁷⁷.

Da ultimo, l'art. 233, co. 1 e 2, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020) ha incrementato il Fondo, per il 2020, di **€ 15 mln**, stabilendo che, al fine di assicurare tempestività

⁷⁵ In particolare, il DM ha ripartito il 40% delle risorse sulla popolazione 0-6 anni, il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale.

⁷⁶ In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale ([qui](#) la tabella di riparto 2018).

⁷⁷ In particolare, il DM ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocano al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3 anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).

nell'erogazione delle risorse, al riparto dello stesso, solo per l'anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale.

L'[intesa](#) per il riparto del Fondo per il 2020 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 giugno 2020. Il riparto delle risorse è stato operato con [DM 30 giugno 2020, n.53](#)⁷⁸.

In particolare, il **comma 969**, autorizza la spesa di **€ 60 mln annui**, a decorrere **dal 2021**, volta all'incremento del Fondo.

Dispone, inoltre, che per l'anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all'art. 12, co. 4, del d.lgs. 65/2017, una quota parte dell'incremento, pari a **€ 1,5 mln**, è destinata al Ministero dell'istruzione.

Si valuti l'opportunità di integrare il riferimento all'art. 12 del d.lgs. 65/2017 anche con il richiamo del comma 2 che, come si è visto, definisce gli interventi finanziabili con il Fondo nazionale.

Nello specifico, le risorse in questione sono destinate all'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, co. 1, lett. e), del medesimo d.lgs. 65/2017.

L'art. 5, co. 1, lett. e), del d.lgs. 65/2017 prevede che lo Stato attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 50 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).

⁷⁸ In particolare, il DM ha ripartito € 249 mln secondo la distribuzione di cui al DM 1160/2019 ed € 15 mln al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l'infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 24,7%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati dell'ISTAT.

Commi 972 e 973
(Disposizioni relative al concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole bandito nel 2018)

I **commi 972 e 973**, introdotti durante l'esame alla Camera, **eliminano il limite di idonei** da inserire nelle **graduatorie regionali** del concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) nelle scuole bandito nel **2018**.

Per effetto di tali previsioni, dunque, tutti gli idonei non vincitori sono inseriti nelle graduatorie.

A tal fine, i commi 972 e 973 **novellano**, rispettivamente, l'**art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019** (L. 159/2019) e l'**art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020** (L. 126/2020), che avevano progressivamente esteso (dall'iniziale 20%) al 50% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore, il numero degli idonei che potevano essere inseriti in graduatoria.

Al riguardo, si ricorda, che il concorso è stato bandito sulla base delle previsioni recate dall'**art. 1, co. 605, della L. 205/2017** (L. di bilancio 2018), che ha previsto che allo stesso potevano partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur **in mancanza** dello specifico **titolo di studio** richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA⁷⁹, avevano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, **almeno 3 interi anni di servizio** negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

⁷⁹ L'art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l'autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il [CCNL 3 maggio 1999](#) ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1° settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l'accesso allo stesso era richiesto, in base alla tabella B, il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.

Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l'accesso al medesimo profilo professionale del personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

Successivamente, la tabella B del [CCNL 29 novembre 2007](#) ha adeguato il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di DSGA alle novità relative all'assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o titoli equipollenti.

Per l'accesso al profilo di assistente amministrativo, la medesima tabella ha previsto il possesso del diploma di maturità.

Da ultimo, in base all'allegato A del [DM 863 del 18 dicembre 2018](#), citato nel testo, sono ammessi a partecipare alle procedure i soggetti in possesso dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, ovvero di laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o titoli equiparati o equipollenti.

La procedura è stata disciplinata con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018](#).

Il [bando](#) per la copertura di **2.004 posti** vacanti e disponibili negli a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 – che ha specificato che erano ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che avevano maturato almeno tre interi anni di servizio, **anche non continuativi** – è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale-IV serie speciale del 28 dicembre 2018. In base all'art. 2, co. 2, le procedure concorsuali si dovevano svolgere **su base regionale** e per il numero di posti messi a concorso per la singola regione indicati nella tabella di cui al co. 8 dello stesso art. 2.

L'art. 17, co. 1, del medesimo bando aveva stabilito che le **graduatorie regionali** di merito dovevano essere composte da un **numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso** su base regionale, **aumentato di una quota pari al 20%** dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

In seguito, l'**art. 2, co. 6, del D.L. 126/2019** (L. 159/2019) aveva stabilito che la **percentuale degli idonei era elevata** (dal 20%) **al 30%** dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

Da ultimo, l'**art. 32-ter, co. 3, del D.L. 104/2020** (L. 126/2020) aveva elevato la medesima percentuale al **50%**. Al contempo, il co. 1 del medesimo articolo ha disposto che, al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche nell'a.s. 2020/2021, nelle regioni in cui l'approvazione della graduatoria di merito non era intervenuta entro il 31 agosto 2020, le **immissioni in ruolo** dei vincitori possono avvenire, a seguito dell'approvazione della stessa graduatoria di merito, anche successivamente, purché **entro il 31 dicembre 2020**, nel limite dei posti autorizzati per l'a.s. 2020/2021⁸⁰.

[Qui](#) la pagina del sito del Ministero dedicata alla procedura.

⁸⁰ Ai sensi dell'[allegato 1](#) del [DM 94 dell'8 agosto 2020](#) – vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di DPR con la quale si autorizza, fra l'altro, l'assunzione di n. 11.323 unità di personale ATA –, è stata autorizzata l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, nell'a.s. 2020/2021, di complessivi **1.985 DSGA**. La [relazione tecnica](#) riferita al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato nel corso dell'esame del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) faceva presente che le immissioni in ruolo già autorizzate con il DM 94/2020 che riguardavano soggetti interessati da quanto previsto dal D.L. erano complessivamente **858** e riguardavano le regioni Campania (182), Emilia Romagna (237), Lazio (185), Liguria (60), Toscana (194).

Comma 974 *(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)*

Il **comma 974**, non modificato in prima lettura, **posticipa** ulteriormente (dall'anno scolastico 2021/2022) all'**anno scolastico 2022/2023** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, [L. 448/1998](#)) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 330, della [L. 190/2014](#).

L'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a **100 unità** presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del DPR 309/1990;
- fino a **50 unità** presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l'art. 1, co. 223, della L. 208/2015, l'art. 1, co. 618, della L. 232/2016, l'art. 1, co. 606, della L. 205/2017 e l'art. 1, co. 272 della L. 160/2019 – novellando l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – avevano posticipato, da ultimo, all'anno scolastico 2021/2022, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 della L. 448/1998 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Commi 975-977
(Scuole italiane all'estero)

I commi in commento – introdotti durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento – modificano in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante **disciplina della scuola italiane all'estero**. In particolare, sono trasferite al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano l'assegnazione di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI.

Le modifiche introdotte dai commi 975-977 sono volte a trasferire al **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo**, oggi condivise con il Ministero dell'istruzione.

Si ricorda che fino al 2017 le scuole italiane all'estero erano regolamentate dalla parte V del **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L'adozione del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64](#) – recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – ha comportato una riformulazione della normativa settoriale, provvedendo anche esplicitamente all'abrogazione della citata previgente normativa

Nello specifico, il decreto legislativo n. 64 del 2017 si compone di **39 articoli, raggruppati in 6 Capi**.

Gli articoli 1-13 (Capo I) sono dedicati al sistema della formazione italiana nel mondo, per il quale si prevede il **riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero**, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR (Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che, si ricorda, dal 10 gennaio 2020 è stato ripartito tra due diversi Dicasteri, rispettivamente dell'Istruzione e dell'Università e ricerca). In particolare, l'articolo 3 si occupa dell'articolazione e del coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo, mentre gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente dell'istituzione (ovvero trasformazione o soppressione) delle scuole statali all'estero, e della gestione delle medesime. **Gli articoli 6-9 riguardano le scuole paritarie all'estero, le altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all'estero, anche in forma associativa, nonché – con una sostanziale innovazione rispetto al quadro normativo previgente - la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. L'articolo 10 prevede le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, le quali possono essere realizzate anche da enti**

gestori senza fini di lucro organizzati secondo il diritto locale (articolo 11). L'articolo 12 prevede la possibilità dell'invio di lettori di italiano presso **istituzioni scolastiche o universitarie straniere** per collaborare nell'assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. **La gestione e la vigilanza (articolo 13) sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocato fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico.**

Il **Capo II (artt. 14-17)** è dedicato ai **profili professionali e alla formazione del personale da inviare all'estero**, nonché all'introduzione di un sistema di valutazione nell'ambito della formazione italiana nel mondo – alla quale peraltro si dovrà dare adeguata pubblicità mediante l'istituzione dall'anno scolastico 2017/2018 di una **sezione apposita nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola** – in tale sezione figureranno i piani dell'offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all'estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, i dati curricolari del personale destinato all'estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell'andamento del sistema scolastico all'estero.

Il **Capo III (artt. 18-30)** disciplina nella prima sezione lo **stato giuridico del personale inviato all'estero**, e nella seconda sezione (artt. 28-30) **i relativi trattamenti economici.**

Il **Capo IV (artt. 31-35)** concerne situazioni particolari, e si articola nella sezione prima, dedicata al **personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato**, e nella sezione seconda (articoli 34-35), dedicata alla **possibilità di prestare all'estero il servizio civile nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo**, nonché al **personale in servizio nelle scuole europee**, al quale si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali.

Il **Capo V** consta del solo **articolo 36**, che riguarda il **Piano per l'innovazione digitale**, al quale è previsto concorrano le scuole all'estero amministrate dallo Stato, e anche, eventualmente, le scuole paritarie all'estero, qualora siano in rete con una delle scuole all'estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato.

Infine il **Capo VI (artt. 37-39)** contiene disposizioni di carattere finale, tra le quali la **prevalenza della nuova normativa sulle norme dei contratti collettivi**. È altresì prevista, contestualmente a un elenco puntuale di abrogazioni, la **salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali** vigenti in materia.

Il **comma 975, alla lettera a)**, novella l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo trasferendo al MAECI **le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo.**

Nel testo vigente, come sopra illustrato, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione si vedono attribuire 35 unità per ciascuno, mentre la nuova formulazione prevede che il solo MAECI si avvalga di detto personale nel limite complessivo di 70 unità collocate fuori ruolo.

La **lettera b)** del medesimo comma novella il comma 1 dell'articolo 15 - dedicato alla formazione del personale da destinare all'estero - con l'effetto di attribuire al MAECI lo svolgimento delle relative attività, rinvenendo altresì i fondi a valere sui quali organizzare le attività di formazione, e precisamente i fondi previsti all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017.

La lettera c) apporta modifiche all'articolo 19, intervenendo sul comma 2 e sul comma 4, conferisce al MAECI la competenza a svolgere **la selezione del personale da destinare all'estero**, sulla base di un bando emanato sentito il **Ministero dell'istruzione**.

La lettera d) modifica il comma 2 dell'articolo 20, attribuendo al MAECI anche la fase della destinazione all'estero degli aspiranti collocatisi in posizione utile nelle relative graduatorie.

La lettera e), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell'articolo 24, disponendo che il MAECI, sentito il Ministero dell'istruzione, possa inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.

Il **numero 2)** della medesima lettera e) dispone che, ai fini dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, l'acquisizione del parere del Ministero dell'istruzione da parte del MAECI sostituisca l'atto di concerto tra i due dicasteri, attualmente previsto.

La lettera f) intervenendo sulla formulazione dell'[articolo 30, comma 1](#), in tema di servizio presso residenze disagiate, esclude per il personale richiamato l'applicazione delle norme di cui all'art. 114, comma quarto del [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967](#), recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri

In base all'art. 144, comma quarto del D.P.R. n. 18/1967 il personale in servizio nelle **residenze particolarmente disagiate** è trasferito a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può

essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata.

Si ricorda al riguardo che la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero è stata adottata con il decreto del ministero degli affari esteri numero 3059 del 26 marzo 2018, per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all'estero;

La lettera g) modifica il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 35 - dedicato al personale in servizio nelle scuole europee, trasferendo dal Ministero dell'istruzione al MAECI la competenza ad individuare i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regoli modalità e criteri di selezione.

La lettera h) adegua la formulazione del testo del richiamato decreto legislativo n. 67/2017 alla nuova denominazione assunta dal dicastero dell'istruzione, a seguito dell'entrata in vigore del [decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 5 marzo 2020, n. 12](#), che ha provveduto ad istituire, all'art. 1, il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca ed ha conseguentemente **soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.**

Il comma 976 prevede che le disposizioni di cui alle richiamate lettere b), c), d) e g) sopra illustrate trovino applicazione solo a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022.

Il comma 977, infine, fissa un termine successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio per 2021, a decorrere dal quale il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017 è ricollocato fuori ruolo presso il MAECI - a meno che non abbia optato di permanere nel Ministero dell'istruzione. Viene altresì ribadito che i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo presso il MAECI non potranno eccedere il numero complessivo di 70 unità.

È altresì previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano i contratti di lavoro, già afferenti alle sopresse casse scolastiche, alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 64 del 2017 - si ricorda che l'articolo 33 in questione concerne appunto la legge regolatrice dei contratti dei docenti e del personale non docente assunti localmente.

Secondo i [dati forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale](#) (MAECI) La rete **delle scuole italiane all'estero** (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:

- **8 istituti statali onnicomprensivi** con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;

- **43 scuole paritarie**, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;
- **7 sezioni italiane presso scuole europee: 3** a Bruxelles ed **1** a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;
- **79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali**, di cui **63** in Unione Europea, **13** in Paesi non UE, **1** nelle Americhe e **2** in Asia/Oceania;
- **2 scuole non paritarie** con sedi a Smirne e Basilea;
- **i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all'estero**, la cui gestione rientra nell'ambito delle competenze della **Direzione generale per gli Italiani all'estero (DGIT)**.

Con riferimento all'**anno scolastico 2019/2020**, il contingente scolastico del MAECI **607 posti di personale docente** (210 unità nelle scuole statali, 30 unità nelle scuole paritarie, 94 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 3 unità su cattedre miste, 143 unità sui corsi e 127 unità sui dottorati), **46 posti di dirigente scolastico** (8 unità nelle scuole statali e 38 unità presso le Ambasciate e i Consolati) e **21 posti di personale amministrativo** (8 unità sulle scuole statali e 13 unità sui corsi). **Nel contingente delle scuole europee figurano, inoltre, 116 unità di personale docente italiano.**

Commi 978-979***(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)***

I **commi 978 e 979**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, modificano, **per l'a.s. 2021/2022**, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 19, co. 5**, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011) – come modificato dall'art. 4, co. 69, della L. 183/2011 e, successivamente, dall'art. 12, co. 1, lett. *a*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli a.s. 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un **numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400** per le istituzioni site nelle **piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non potevano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato** e le stesse erano conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Il **co. 5-bis** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 4, co. 70, della L. 183/2011 e modificato dall'art. 12, co. 1, lett. *b*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, negli stessi a.s., alle medesime istituzioni scolastiche autonome di cui al co. 5 **non poteva essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)** e che, dunque, il posto era assegnato **in comune** con altre istituzioni scolastiche.

A sua volta, il **co. 5-ter** dello stesso art. 19 – introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. *c*), del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto, per quanto qui interessa, che i **criteri** per l'individuazione delle istituzioni scolastiche alle quali può essere assegnato un dirigente scolastico e un direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere definiti con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo accordo** da raggiungere in sede di **Conferenza unificata. Fino al termine dell'a.s. nel corso del quale tale accordo sarà adottato, continua ad applicarsi** la disciplina di cui all'**art. 19, co. 5 e 5-bis**, dello stesso **D.L. 98/2011** (L. 111/2011).

Da ultimo, nella premessa del [DM n. 4 del 14 maggio 2020](#), relativo alla consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020/2021, si faceva presente che l'intesa non era stata ancora raggiunta.

In particolare, il **comma 978** dispone che, **per l'a.s. 2021/2022**, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati **dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato** è ridotto – nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 - (da 600) a **500 unità**, ovvero (da fino a 400) a **fino a 300 unità** per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Conferma, inoltre, che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in **reggenza** a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Quest'ultimo, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del Direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'Ufficio scolastico regionale competente.

Si valuti l'opportunità di esplicitare che si opera in deroga a quanto previsto dai commi da 5 e 5-bis del D.L. 98/2011 (L. 111/2011)

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 978, il **comma 979** autorizza la spesa di € **13,61 mln** per il **2021** e di € **27,23 mln per il 2022**.

Comma 980

(Nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posti di sostegno)

Il **comma 980**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire **nuove procedure selettive**, su base regionale, per l'accesso in ruolo su **posto di sostegno** dei soggetti in possesso del relativo **titolo di specializzazione**, affidando la definizione delle modalità espletamento ad un **decreto** del Ministro dell'istruzione.

In particolare, stabilisce che alle relative, **nuove, graduatorie** – ogni due anni integrate, a seguito di nuove procedure della stessa tipologia, e aggiornate per i candidati già presenti – **si attinge**, ai fini dell'immissione in ruolo, **esclusivamente in caso di esaurimento** delle corrispondenti **graduatorie vigenti**, nonché all'esito delle procedure di **scorrimento delle graduatorie concorsuali di altre regioni o province**.

A tali fini, novella l'**art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019)** introducendovi i **nuovi commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies**.

Preliminarmente si evidenzia che l'intenzione sembrerebbe quella di definire con **decreto** del Ministro dell'istruzione – di cui non è indicata la natura – **modalità di accesso in ruolo sui residuati posti di sostegno diverse dalle modalità ordinarie** – che continuerebbero comunque a sussistere – e, presumibilmente, **semplificate** rispetto a queste ultime.

Al riguardo, si valuti, comunque, l'opportunità di un chiarimento.

Per quanto concerne l'accesso ai **posti di sostegno** nella **scuola dell'infanzia** e nella **scuola primaria**, si ricorda, preliminarmente, che, in base al combinato disposto dell'art. 400, co. 01, del **d.lgs. 297/2004**, e dell'art. 4, co. 1-*quater*, del **D.L. 87/2018 (L. 96/2018)**, con **cadenza biennale** sono indetti, su base regionale, **concorsi per titoli ed esami** per tutti i posti vacanti e disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel biennio.

Inoltre, in base al regolamento emanato con DM 249/2010, la formazione iniziale per gli insegnanti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria è costituita dal conseguimento della **laurea abilitante in scienze della formazione primaria**⁸¹ e dal conseguimento della **specializzazione** per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (v. *infra*).

⁸¹ Ovvero dal possesso di diploma magistrale con valore di abilitazione e di diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'a.s. 2001/2002. Al riguardo, infatti, si ricorda che con le **sentenze nn. 4 e 5** del 27 febbraio 2019, l'Adunanza Plenaria del **Consiglio di Stato** ha ribadito il “principio di diritto secondo cui il **valore legale** del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere **ricosciuto solo in via 'strumentale'**, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione”.

La disciplina applicativa è stata definita, da ultimo, con [DM 327/2019](#), in base al quale costituiscono requisiti di partecipazione per l'accesso in ruolo sui posti di sostegno l'**abilitazione** all'insegnamento conseguita presso i **corsi di laurea in scienze della formazione primaria**, e il possesso del titolo di **specializzazione sul sostegno**.

Il concorso si articola in **una prova scritta e una prova orale**. La **prova scritta**, della durata di **180 minuti**, è costituita da **due quesiti a risposta aperta** inerenti alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, e da un quesito, articolato in otto domande a risposta chiusa, volto alla verifica della comprensione di un testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La **prova orale**, della durata massima di **30 minuti**, verte sul programma di cui all'all. A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. Superano la prova i candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La commissione assegna ai **titoli** culturali e professionali - definiti, da ultimo, dal [DM 200/2020](#) - un punteggio massimo complessivo di **20 punti**.

All'esito delle procedure concorsuali, i candidati sono collocati in una **graduatoria generale di merito regionale**.

Relativamente ai posti di docente nella **scuola secondaria di primo e di secondo grado**, in base al **d.lgs. 59/2017** – come modificato dall'art. 1, co. 792, 794 e 795, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2018) –, costituisce **titolo di accesso** al concorso per i **posti di sostegno** il possesso dell'**abilitazione** all'insegnamento sulla specifica classe di concorso, **oppure** il possesso congiunto di **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, nonché di **24** specifici crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA)⁸², **unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico** agli alunni con disabilità.

Con **cadenza biennale** è bandito un **concorso pubblico nazionale, su base regionale o interregionale, per titoli ed esami**, per la copertura dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Ogni candidato può concorrere in una sola regione e, per i posti di sostegno, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado.

⁸² I CFU/CFA devono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Le prove d'esame sono costituite da una **prova scritta a carattere nazionale e una prova orale.**

La **graduatoria** è formata in ogni sede concorsuale sulla base della somma dei **punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli**, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove e includono solo i vincitori, pari al numero dei posti messi a concorso.

La disciplina applicativa è stata definita dal [DM 201/2020 che, in particolare, ha](#) individuato i **programmi** concorsuali, nonché l'articolazione delle prove scritte ([all. A](#)) e ha [previsto che](#) la **prova scritta per i posti di sostegno**, distinta per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è articolata in **due quesiti a risposta aperta** inerenti alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità. La durata della prova è pari a **120 minuti**. La commissione ha a disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione è data dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La **prova orale** ha una durata massima complessiva di **45 minuti**. La Commissione valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità e accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. Superano la prova i candidati che conseguono il **punteggio minimo di 28 punti su 40**.

La commissione assegna ai **titoli accademici, scientifici, professionali** di cui all'[all. C](#) un **punteggio massimo complessivo di 20 punti** e, valutate le prove e i titoli, procede alla compilazione della **graduatoria di merito regionale**.

Il medesimo DM ha anche disposto che le **commissioni giudicatrici** dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti, in possesso dei requisiti specificamente indicati.

L'indizione delle nuove procedure concorsuali

Il **nuovo comma 18-decies** autorizza il Ministero dell'istruzione a **bandire, su base regionale**, nei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997⁸³, nuove **procedure selettive** finalizzate all'**accesso in ruolo su posto di sostegno**.

Con **decreto** del Ministro dell'istruzione sono disciplinati:

- il contenuto del bando;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande;

⁸³ In base all'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E', conseguentemente, emanato un DPCM.

- la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione;
- i titoli valutabili;
- la composizione delle commissioni giudicatrici;
- le modalità e i titoli per l'aggiornamento delle graduatorie;
- il contributo di segreteria, che deve essere tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione e svolgimento della procedura.

Al riguardo, preliminarmente, si valuti l'opportunità di individuare con norma primaria i criteri per la determinazione della disciplina delle procedure selettive, alla cui attuazione si provvederà poi con il decreto del Ministro.

Inoltre, si valuti l'opportunità di approfondire la riflessione sulla definizione, con lo stesso decreto, di alcuni aspetti che sembrerebbero più riferibili ad un bando da emanare con decreto direttoriale (ad esempio: termini e modalità di presentazione delle domande).

Non si precisa se ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione in più regioni e/o per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di specializzazione.

I requisiti di partecipazione

Lo stesso **nuovo comma 18-decies** dispone che (anche) per la partecipazione alle nuove procedure selettive è necessario il possesso del **titolo di specializzazione** sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente e che la validità dei titoli conseguiti all'**estero** è subordinata alla piena validità del titolo nel Paese di conseguimento e al suo riconoscimento in Italia in base alla disciplina vigente.

L'art. 13 del regolamento emanato con **DM 249/2010** – che disciplina i requisiti e le modalità di formazione iniziale degli insegnanti – ha disposto che, in attesa dell'istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la **specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità** si consegue esclusivamente **presso le università**.

Ha, altresì, previsto che le caratteristiche dei corsi per il conseguimento della specializzazione, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari (CFU) e **articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado**, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti con decreto ministeriale. Ai corsi **possono accedere gli insegnanti abilitati**.

I corsi sono a **numero programmato** definito dal Ministero dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una **prova di accesso** predisposta dalle università.

In attuazione, è stato adottato il [DM 30 settembre 2011](#)⁸⁴.

Successivamente, l'art. 12 del **d.lgs. 66/2017** – come, da ultimo, modificato dall'art. 10 del d.lgs. 96/2019 – ha ridisciplinato il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico nella **scuola dell'infanzia** e nella **scuola primaria**. In particolare, ha disposto che il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

- a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 CFU, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 CFU;
- b) è attivato presso le università autorizzate dal Ministero nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;
- c) è programmato a livello nazionale dal Ministero in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- d) ai fini dell'**accesso** richiede il **superamento di una prova** predisposta dalle università.

Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale.

Le **modalità attuative** devono essere definite con **decreto** interministeriale.

Preso atto che tale decreto non era stato emanato e che, dunque, restavano in vigore anche per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria le disposizioni di cui al DM 249/2010, il [DM 8 febbraio 2019, n. 92](#), ha integrato le disposizioni del citato DM 30 settembre 2011, al fine di tener conto del mutato quadro normativo e delle esperienze maturate nei primi tre cicli.

Per completezza, si ricorda che, da ultimo, l'art. 2, co. 08, del **D.L. 22/2020** (L. 41/2020) ha previsto una **procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno** per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio. In particolare, ha previsto che, **a decorrere dal V ciclo** dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno⁸⁵, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte (senza, cioè, necessità di sostenere il test preliminare). Per il calcolo delle annualità di servizio, si considera svolto come anno scolastico intero il servizio che ha avuto una durata di

⁸⁴ In particolare, il DM 30 settembre 2011 ha disposto (art. 6) che la prova di accesso si articola in un test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale, nonché nella valutazione dei titoli (culturali e professionali). E' ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati che, avendo conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare, è pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono ammessi alla prova orale quanti conseguono almeno 21/30 nelle prove scritte.

⁸⁵ Il **V ciclo** dei percorsi di specializzazione per il sostegno è stato avviato con [DM 12 febbraio 2020 n. 95](#), che aveva fissato per il 2 e 3 aprile 2020 le date per lo svolgimento dei test preliminari. A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le date di svolgimento dei test preliminari sono poi state dapprima differite al 18 e 19 maggio 2020 con [DM 11 marzo 2020 n. 176](#), che ha anche prorogato il termine ultimo per la conclusione dei corsi del IV ciclo a maggio 2020. Da ultimo, le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi del V ciclo sono state fissate al mese di settembre 2020 (22 settembre 2020: scuola infanzia; 24 settembre 2020: scuola primaria; 29 settembre 2020: scuola secondaria di I grado; 1° ottobre 2020: scuola secondaria di II grado) con [DM 28 aprile 2020, n. 41](#).

almeno 180 giorni o quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (ai sensi dell'art. 11, co. 14, della L. 124/1999).

Le graduatorie di merito

Il **nuovo comma 18-undecies** dispone, innanzitutto, che i candidati collocati nelle **graduatorie** delle nuove procedure selettive possono **aggiornare** il proprio **punteggio**, ogni **due anni**, sulla base dei **titoli conseguiti** tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento medesimo.

Dispone, inoltre, che le stesse graduatorie sono **integrate ogni due anni** all'esito di una **nuova procedura** da bandire secondo la nuova disciplina.

Le immissioni in ruolo

Il **nuovo comma 18-novies** stabilisce che le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per posti di sostegno⁸⁶ possono essere utilizzate per lo **scorrimento delle graduatorie** costituite e aggiornate ai sensi della nuova disciplina **esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali vigenti** per le immissioni in ruolo, e all'esito delle procedure di **scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province** "di cui al comma 17-ter" dell'art. 1 dello stesso D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 17-17-septies, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo art. 1, si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie concorsuali** (o delle graduatorie ad esaurimento: GAE) **di altre regioni o province**.

Più nello specifico, ha disposto che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (graduatorie di merito o GAE), per i posti di **una o più province di una medesima regione**.

Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

In base al co. 17-ter citato, gli uffici scolastici regionali dispongono le immissioni in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie **entro il 10 settembre** di ogni a.s., nel limite dei posti disponibili.

Più nello specifico, tali immissioni in ruolo avvengono:

- rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente (ossia il 50% dei posti alle GAE e il 50% dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali). L'eventuale posto dispari è destinato alle graduatorie concorsuali;

⁸⁶ In base all'art. 39, co. 3-bis, della L. 449/1997, a decorrere dal 1999 le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale di tutte le amministrazioni dello Stato devono essere **autorizzate con DPCM**.

- rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, il seguente ordine di priorità:

- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati selettivi per titoli ed esami**, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
- soggetti inseriti nelle graduatorie di **concorsi riservati non selettivi**, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

In attuazione, è intervenuto il [DM 25 dell'8 giugno 2020](#).

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti l'opportunità di far riferimento ai commi da 17 a 17-septies dell'art. 1 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) e non solo al comma 17-ter del medesimo art. 1.

Commi 981 e 982
(Fondo per evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020)

I **commi 981 e 982**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, riguardano l'istituzione di un Fondo volto ad **evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici nell'a.s. 2019/2020** in conseguenza dell'**ultrattività** riconosciuta ai **contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017**.

In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, in linea generale, il contratto collettivo di diritto comune spiega i suoi effetti soltanto durante il periodo per il quale è stato stipulato.

Tuttavia, a temperamento di tale principio, è ormai pacifico che il lavoratore conserva i diritti previsti dal contratto scaduto nel periodo che intercorre tra la scadenza ed il rinnovo dello stesso.

Inoltre, le parti collettive possono, nell'ambito della loro autonomia negoziale, prevedere, all'atto della stipulazione del nuovo contratto, l'efficacia retroattiva dello stesso e disporre anche per il periodo rimasto scoperto.

In particolare, il **comma 981** prevede l'istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di **€ 25,856 mln per il 2021**.

Al riguardo, si segnala che un analogo Fondo, con uno stanziamento di **€ 13,1 mln per il 2020**, è **già stato istituito** nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dall'art. 230-*bis*, co. 3, del **D.L. 34/2020** (L. 77/2020), al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate ai dirigenti scolastici negli **a.s. 2017/2018 e 2018/2019**, sempre in conseguenza dell'**ultrattività** riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'a.s. 2016/2017.

Come già previsto per il 2020, lo stesso **comma 981** in commento dispone che in nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

Inoltre, anche in questo caso il Fondo è ripartito con **decreto** del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca⁸⁷.

⁸⁷ Il [Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018](#), sottoscritto il 13 luglio 2016, ha istituito il **Comparto dell'istruzione e della ricerca** che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell'art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI). L'art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

Si valuti, dunque, l'opportunità di operare novellando la disposizione citata, incrementando le risorse del Fondo già istituito.

In argomento, si ricorda che il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo **stipendio tabellare**, la **retribuzione di posizione** e la **retribuzione di risultato**. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del **Fondo unico nazionale (FUN)**, costituito ai sensi dell'art. 25 del [CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007](#), sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero dell'istruzione ripartisce tra gli Uffici scolastici regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Da ultimo, l'art. 1, co. 255 della **L. 160/2019** (L. di bilancio 2020) ha incrementato di **€ 30 mln annui dal 2020** le risorse destinate al FUN.

Si è così dato seguito all'[intesa](#) siglata il 29 ottobre 2019 tra l'allora MIUR e le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca, con la quale il Ministero si era impegnato a rifinanziare il FUN a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all'incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017⁸⁸.

Si ricorda, altresì, che l'art. 1, co. 591, della **L. 205/2017** ha previsto l'istituzione di una **specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali** – iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, le cui risorse sono finalizzate alla **progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione**, per la parte fissa, dei **dirigenti scolastici** con quella prevista per le **altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca**. La dotazione della sezione è di € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019 ed **€ 96 mln annui** a decorrere **dal 2020**. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'art. 1, co. 86, della L. 107/2015⁸⁹, prevedendo, al contempo, che queste ultime siano destinate prioritariamente alla citata armonizzazione.

Il **comma 982** autorizza la spesa necessaria per l'attuazione di quanto previsto dal comma 981, disponendo che alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2021, dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli**

⁸⁸ In precedenza, a luglio 2019, era stato siglato il [CCNL](#) dei dirigenti scolastici per il periodo 2016-2018. L'art. 41 del citato CCNL ha previsto un incremento del FUN, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di € 2.896.592 annui.

⁸⁹ L'art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del FUN in misura pari a € 12 mln per il 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dal 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

interventi perequativi (di cui all'art. 1 della L. 440/1997, incrementata dal co. 503 dell'art. 1 in commento).

Comma 983***(Destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa)***

Il comma 983, introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, una **quota parte dei risparmi** derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata, per una quota pari a pari a **20 milioni**, ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, e per una quota pari a pari a **30 milioni**, ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa.

Più nel dettaglio, si novella il **comma 7 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010)** al fine di prevedere che, a decorrere dall'anno 2021, una **quota parte dei risparmi** derivanti dalla riduzione del personale civile del Ministero della Difesa, prevista dalla legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare), sia destinata:

1. ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a **20 milioni**;
2. ad aumentare l'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della Difesa, per una quota pari a pari a **30 milioni**. In relazione a tale finalità si precisa che le misure dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021.

L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla **progressiva riduzione**, fino a 20.000 unità (vedi *infra*), delle **dotazioni organiche** del personale civile della Difesa, determinate nella tabella 1 allegata al DPCM del 22 gennaio 2013 ed oggetto di progressiva rideterminazione triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che legge n. 244 del 2012 (cosiddetta **legge "Di Paola"** sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare) ha previsto, tra le altre misure, una riduzione delle dotazioni organiche del **personale civile** della Difesa a **20.000 unità**, da conseguire entro **l'anno 2024**.

Al riguardo, la Corte dei conti, nella [Relazione sul rendiconto 2019](#), fa presente che il numero di personale in servizio al 31 dicembre 2019 era di **23.933 unità** (25.086 a fine 2018).

Si segnala, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 2259-ter del Codice dell'ordinamento militare dispone che ai fini del **graduale conseguimento della dotazione organica** complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'[articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provveda, con cadenza triennale, **alla progressiva rideterminazione della dotazione organica** complessiva di cui alla tabella 1, allegata al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.

Ai sensi del comma 7, **oggetto di novella da parte della disposizione in esame**, a decorrere dall'anno 2017, una quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i **fondi per la retribuzione delle produttività** del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.

Commi 984-988
***(Piano quinquennale per le assunzioni
di personale delle Forze di polizia)***

I **commi 984-988** prevedono un **piano per l'assunzione straordinaria** di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle **Forze di polizia**, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.

È previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

Il **comma 984** autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente **massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia**, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari.

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede **non prima del 1° ottobre di ciascun anno** entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. *infra*) e secondo i seguenti **contingenti massimi**:

- a) **800 unità per l'anno 2021**, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- b) **500 unità, per l'anno 2022**, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- c) **1160 unità per l'anno 2023**, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- d) **1160 unità per l'anno 2024**, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- e) **915 unità per l'anno 2025**, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L'assunzione è autorizzata con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all'art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Resta fermo quanto previsto relativamente alle **riserve** di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Per le assunzioni (di cui al comma 984) è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo** da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1 (**comma 985**).

La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

- euro 3.855.298 per l'anno 2021,
- euro 32.318.063 per l'anno 2022,
- euro 58.358.288 per l'anno 2023,
- euro 103.346.347 per l'anno 2024,
- euro 151.510.382 per l'anno 2025,
- euro 187.987.418 per l'anno 2026,
- euro 195.007.907 per l'anno 2027,
- euro 196.566.668 per l'anno 2028,
- euro 199.622.337 per l'anno 2029,
- euro 202.387.875 per l'anno 2030,
- euro 204.480.113 per l'anno 2031,
- euro 205.659.245 per l'anno 2032,
- euro 206.733.517 per l'anno 2033,
- euro 208.639.130 per l'anno 2034,
- euro 210.838.415 per l'anno 2035,
- euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

Il **comma 986** autorizza inoltre - per le spese di **funzionamento** connesse alle **assunzioni** straordinarie, ivi comprese le spese per **mense e buoni pasto** – un

onere finanziario da iscrivere in apposito **Fondo** da istituire nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** pari a:

- euro 4.116.000 per l'anno 2021,
- euro 2.590.800 per l'anno 2022,
- euro 7.510.280 per l'anno 2023,
- euro 7.422.830 per l'anno 2024,
- euro 5.915.870 per l'anno 2025.

Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Relazione tecnica):

Forza di Polizia	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo
Polizia di Stato	7.710,00	0	-	0	-	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	100	771.000,00	600	4.626.000,00
Arma Carabinieri	8.587,00	0	-	0	-	200	1.717.400,00	250	2.146.750,00	250	2.146.750,00	700	6.010.900,00
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	1.300	6.609.200,00
Amministrazione Penitenziaria	5.328,00	200	1.065.600,00	200	1.065.600,00	510	2.717.280,00	510	2.717.280,00	515	2.743.920,00	1.935	10.309.680,00
Totale		800	4.116.000,00	500	2.590.800,00	1160	7.510.280,00	1160	7.422.830,00	915	5.915.870,00	4.535	27.555.780,00

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 984 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le **amministrazioni comunicano** al Dipartimento della **funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della **Ragioneria generale** dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (**comma 987**).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 988**).

Commi 989-992
(Assunzioni straordinarie del Corpo delle capitanerie di porto)

Il comma 989 incrementa la consistenza organica del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente.

I commi da 990 a 992 recano la relativa copertura finanziaria.

Il comma 989, al fine di **mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera**, nonché di **fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione**, dei passeggeri e delle merci trasportate reca alcune modifiche al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a).

A seguito di tale modifica **la dotazione organica dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto è così rideterminata:**

- 3.500 fino all'anno 2020;
- 3.600 per l'anno 2021;
- 3.730 per l'anno 2022;
- 3.880 per l'anno 2023;
- 4.030 per l'anno 2024;
- 4.180 per l'anno 2025;
- 4.230 per l'anno 2026
- 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente.

I commi da 990 a 992 recano la relativa **copertura finanziaria.**

Commi 993-995
(Misure in favore della polizia locale)

I **commi 993-995** – introdotti nel corso dell'esame della Camera – recano alcune norme relative al **personale** della polizia locale e prevedono l'istituzione di un **fondo**, con una dotazione di **20 milioni** a decorrere **dall'anno 2022**, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla **riforma della polizia locale** e disposti con appositi provvedimenti normativi.

In primo luogo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è disposta **l'esclusione delle maggiori spese di personale** sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di **lavoro subordinato a tempo determinato** del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma **993**).

L'art. 9, comma 28 del citato D.L. 78/2020 prevede che a decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti locali, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Dal 2013 gli enti locali possono superare il limite di cui sopra per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio di alcune funzioni tra quelle di polizia locale. Inoltre, tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.

Il **comma 994** dispone, anche per il 2021, l'esclusione - introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate al finanziamento del **lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale** dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica - a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, stabilisce un tetto per l'erogazione del salario accessorio destinato ai dipendenti pubblici. Esso prevede che, in attesa della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,

di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel caso di enti locali che non hanno destinato nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per via del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse per il salario accessorio non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Inoltre, viene istituito (**comma 995**) nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo**, con una dotazione di **20 milioni** a decorrere **dall'anno 2022**, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi.

Si dispone che i predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

Si ricorda, in proposito, che sono in corso di esame in sede referente , presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera, le proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 242 e abbinata) volte a valorizzare le politiche integrate per la sicurezza urbana e a riorganizzare l'ordinamento della polizia locale. Quasi tutte le proposte hanno per oggetto sia il coordinamento delle politiche integrate della sicurezza, sia la riforma della disciplina della polizia locale.

Comma 996
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

Istituisce un **Fondo** - con una dotazione annua di **50 milioni** di euro - per la **retribuzione dei servizi esterni** ovvero delle **attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio** svolte dal personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Si ricorda che il quadro normativo vigente prevede la corresponsione di una indennità per i servizi esterni per il personale delle Forze di Polizia che svolgono determinate attività. Si veda in particolare l'articolo 9 del DPR n. 395 del 1995 di recepimento dell'accordo sindacale del 1995 e del provvedimento di concertazione del medesimo anno per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e disposizioni per l'indennità operativa per soccorso esterno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro- sono ripartite con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

Comma 997
***(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura)***

Il **comma 997** incrementa la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di **10 milioni di euro** per l’anno 2021.

Ciò - recita la disposizione in esame - al fine di garantire l’efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse all’attività di sostegno al settore agricolo.

Si ricorda che l’AGEA è stata istituita con il [decreto legislativo n. 165 del 1999](#), abrogato pressoché integralmente dal [decreto legislativo n. 74 del 2018](#), **il quale ha riorganizzato l’Agenzia** e ha riordinato il sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

L’AGEA, ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2018, svolge **funzioni di organismo pagatore nazionale**, per l'erogazione di **aiuti, contributi e premi comunitari** previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti. Essa, inoltre, svolge le funzioni di **organismo di coordinamento** degli altri organismi pagatori presenti in Italia, ferma restando l’attività di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per un approfondimento sulla citata riorganizzazione dell’Agenzia, si rinvia all’apposito [dossier dei Servizi studi di Camera e Senato](#).

Si rappresenta, inoltre, **che le risorse ordinariamente attribuite all’AGEA** per l’esercizio delle sue funzioni sono allocate nel **cap. 1525** dello stato di previsione del MIPAAF (tabella 13). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2020-2022, risultano iscritte **risorse** - in tale capitolo - per il 2021, per circa **148,2** milioni di euro.

Si ricorda, poi, che l’AGEA gestisce - tra l’altro - le risorse del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (allocate nel cap. 1526 del MIPAAF). Il suddetto Fondo è stato istituito con il [decreto-legge n. 83 del 2012](#) (art. 58, comma 1) ed è destinato al finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Per una disamina delle risorse attribuite al suddetto Fondo indigenti, si rinvia all’apposito [tema web del Servizio studi della Camera dei deputati](#).

Commi 998-1000 *(Disposizioni in materia di Corpo della guardia di finanza)*

I **commi 998-1000** recano innanzitutto la **revisione dei criteri di ripartizione**, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei **proventi delle sanzioni pecuniarie**. **Incrementano** inoltre il **Fondo di assistenza della Guardia di finanza di 15 milioni di euro annui**. Disciplinano, infine, la **destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale** delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza.

Nel dettaglio, il **comma 998** apporta alcune modificazioni alla [legge n. 168 del 1951](#) (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie) attraverso la **sostituzione dell'articolo 3 e l'abrogazione dell'articolo 4**.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, il comma 1 reca la revisione dei criteri di ripartizione, in favore dei militari della Guardia di finanza, dei proventi delle sanzioni pecuniarie stabiliti dalla legge n. 168 del 1951.

In particolare, tale legge definisce i criteri di ripartizione, in favore (tra gli altri) dei militari del Corpo, delle somme rivenienti dalle seguenti “fonti”:

- a) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione delle leggi tributarie;
- b) premi connessi a servizi resi nell’interesse del commercio e nel settore doganale;
- c) proventi da sanzioni pecuniarie per violazione in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
- d) proventi da sanzioni pecuniarie per violazioni in materia antiriciclaggio.

La *ratio* del sistema premiale disciplinato dalla citata legge è quella di riservare una parte dei proventi agli “scopritori” che abbiano svolto attività di controllo in specifici settori (articolo 1, primo comma, lettera c)) e un’altra parte agli appartenenti all’Amministrazione ritenuti particolarmente “meritevoli” (articolo 1, primo comma, lettera d)). A questi ultimi sono altresì devolute le somme eccedenti il limite individuale (lire 50.000 per ogni accertamento) fissato per ciascun accertatore (articolo 1, terzo comma).

Una ulteriore quota, pari al 20 per cento delle somme riscosse per pene pecuniarie e ammende per violazione delle leggi tributarie, è destinata, invece, al Fondo di assistenza finanziari (FAF), per il raggiungimento degli scopi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla relativa legge istitutiva ([legge n. 1265 del 1960](#)).

In particolare, **la legge n. 168 del 1951** dispone all'articolo 1 che, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

- a) il 60 per cento all'Erario;

- b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
- c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
- d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario.

L'articolo 2 dispone che, nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano, agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

Il vigente **articolo 3 della legge n. 168 del 1951** stabilisce che, se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze:

- un magistrato della Corte dei conti;
- un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;
- un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°;
- due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;
- un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

Il **comma 998** dell'articolo in esame dispone che, attraverso la sostituzione dell'articolo 3 della legge n. 168 del 1951, se gli accertatori sono militari della Guardia di finanza, le **quote previste** dalle lettere c) e d) e dal terzo comma dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono **assegnate ad apposito fondo** istituito nell'ambito dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al primo comma sono **integralmente distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza** secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante Generale del medesimo Corpo (lettera a)).

Il medesimo comma 998 in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 168 del 1951 (lettera b)).

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la presente proposta normativa è volta - ferma restando l'assegnazione al FAF della predetta quota di risorse del 20 per cento - a:

- a) sotto un profilo di ordine generale, superare talune difficoltà/criticità riscontrate nella fase di ripartizione, in favore dei militari del Corpo, dei premi di cui alle lettere c) e d) del primo comma e al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 168/1951, che avviene sulla base delle informazioni comunicate al predetto Fondo dai reparti del Corpo dislocati sul territorio;
- b) prevedere l'assegnazione al bilancio della Guardia di finanza, in luogo del FAF, delle suindicate risorse, limitatamente a quelle destinate ai militari del Corpo "accertatori" e a quelli "meritevoli";
- c) demandare a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non regolamentare), su proposta del Comandante Generale, la definizione delle modalità e dei nuovi criteri di ripartizione delle somme in rassegna;
- d) conseguentemente, sopprimere la Commissione prevista dall'articolo 3 della citata legge, incaricata della distribuzione dei premi in argomento sulla scorta degli elementi segnalati dai suddetti reparti, attraverso una procedura complessa e basata su criteri ritenuti ormai non più attuali e non rispondenti alla necessità di valorizzare le risorse umane adeguatamente/correttamente.

Viene prevista, altresì, l'abrogazione dell'articolo 4 della legge n. 168 del 1951, nel quale sono contemplati i criteri di ripartizione delle risorse in commento, ritenuti non più adeguati alle finalità premiali perseguite dalla norma.

Il **comma 999** apporta una modificazione all'articolo 1, comma 7, del [decreto legislativo n. 157 del 2015](#) (Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali), prevedendo che, con decreto ministeriale, può essere stabilita una **ulteriore quota**, eccedente i vigenti limiti di spesa, di **ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui**, da destinare al fondo di cui alla [legge n. 1265 del 1960](#) (**Fondo di assistenza per i finanziari**).

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale disposizione lascia inalterata la misura del 5 per cento già prevista dall'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il **comma 1000** dispone, attraverso l'aggiunta del comma 28-*bis* all'articolo 2 della [legge n. 191 del 2009](#) (legge finanziaria 2010), che le **somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della Guardia di finanza** sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione 7 «Ordine pubblico e sicurezza» e al programma 3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2, commi da 28 a 31, della legge finanziaria 2010 ha attribuito alla Guardia di finanza il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo, stabilendo, altresì, la possibilità per il Corpo di consentirne a terzi l'uso, anche temporaneo, se del caso avvalendosi dell'apposito ente («Ente editoriale per il Corpo della Guardia di finanza»).

Nella relazione tecnica, il Governo chiarisce che tale ultima proposta allineerebbe le modalità di gestione economica delle peculiari risorse, derivanti dallo sfruttamento commerciale dei segni distintivi della Guardia di finanza, a quelle già stabilite per altre analoghe amministrazioni dello Stato.

Commi 1001-1003
*(Collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza
con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)*

I **commi 1001-1003** disciplinano la **collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)** per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei **beni prodotti dall'IPZS** per conto dello Stato e per i connessi **servizi di scorta**. A tal fine si prevede l'impiego di non più di **200 unità di personale** della Guardia di Finanza, i cui **oneri sono posti a carico dell'IPZS** nel limite di **5 milioni di euro annui**. La definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei relativi oneri, anche attraverso operazioni di permuta, è rinviata a una apposita convenzione da stipularsi tra l'IPZS e la Guardia di finanza.

Il **comma 1001** prevede la collaborazione della Guardia di Finanza con l'IPZS per lo svolgimento dei **servizi di sorveglianza e tutela** sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei connessi **servizi di scorta**.

La norma citata (relativa all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) elenca i compiti e i beni prodotti dall'IPZS, tra i quali si segnalano la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato e il conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti. L'IPZS è una società per azioni non quotata (delibera CIPE n. 59 del 2 agosto 2002, D.Lgs. n. 116 del 1999) totalmente controllata dal MEF.

La **relazione illustrativa** afferma che la collaborazione è da correlarsi all'importanza strategica assunta dall'IPZS per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, conati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, *etc.*), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato, nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. L'Istituto, attraverso la sua partecipata Valori di Carta S.p.A., ha, peraltro, recentemente implementato il polo produttivo di Foggia, certificato dalla Banca Centrale Europea come idoneo alla produzione di carta per banconote.

Il **comma 1002** prevede che per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza, tutela e scorta sarà impiegato un contingente di **personale del Corpo della Guardia di Finanza** complessivamente non superiore a **200 unità**.

A **carico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato** sono posti, nel limite di **5 milioni di euro annui**:

- il **trattamento economico accessorio** spettante al personale effettivamente impiegato, compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento;
- le **spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali** necessarie per l'espletamento dei medesimi servizi (la relazione governativa elenca, a titolo di esempio, le spese per motorizzazione, accasermamento, casermaggio e vestiario, e quelle per le esigenze alloggiative, eventualmente da fronteggiare con la realizzazione di caserme).

Il **comma 1003** prevede una convenzione da stipularsi tra l'IPZS e la Guardia di finanza per la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso **permute** ai sensi dell'articolo 2133 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

La norma citata prevede che per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati (prevista in via generale al Ministero della difesa per le Forze armate dall'art. 545 dello stesso Codice) compete anche al Corpo della Guardia di finanza.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario in quanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio sarebbe tratto dagli organici della Guardia di finanza.

Commi 1004-1007
(Disposizioni in materia di personale ENAC)

I commi da 1004 a 1007 contengono l'autorizzazione ad ENAC a bandire - in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2020-2021 - delle **procedure concorsuali pubbliche per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** e conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti.

L'obiettivo della norma è quello di **rafforzare le attività ispettive di certificazione, di vigilanza e di controllo affidate all'ENAC**.

Tale facoltà assunzionale, inoltre, è volta a garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale.

In particolare, **il comma 1004** prevede la possibilità di bandire procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di:

- 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale;
- 151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale;
- 145 unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo;
- 72 ispettori di volo.

In base a quanto stabilito dal **comma 1005** il reclutamento del personale dovrà avvenire secondo le modalità delineate dall'articolo 249 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **comma 1006** precisa che agli **oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni** in questione, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434, a decorre dall'anno 2022, dovrà provvedere l'ENAC con le risorse del proprio bilancio disponibile a legislazione vigente.

Infine il **comma 1007** stabilisce che l'Ente comunichi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze, i dati relativi alle unità di personale effettivamente assunte nonché i relativi oneri da sostenere a regime.

Commi 1008 e 1009
(Beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti)

I commi 1008 e 1009 affidano all’Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione, in aggiunta agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativi alle eredità giacenti di cui all’articolo 586 del codice civile situati nel territorio nazionale. Per consentire di svolgere tale nuova funzione, le risorse stanziare in favore dell’Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dal 2021, di 500 mila euro annui.

Nel dettaglio, il comma 1008 affida all’Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti di cui all’articolo 586 c.c. situati nel territorio nazionale, la gestione e valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, anche dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali.

Si rammenta che l’articolo 586 del Codice civile (Acquisto dei beni da parte dello Stato) prevede che, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Il comma prevede altresì la facoltà per l’Agenzia del demanio, ai fini del funzionamento del sistema di gestione, di stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati.

Per assicurare lo svolgimento di tali attività, il presente articolo incrementa le risorse stanziare sul capitolo 3901 in favore dell’Agenzia del demanio, a decorrere dall’anno 2021, per un importo pari a 500 mila euro, da utilizzarsi nelle forme e nei limiti dell’autonomia gestionale propria di Ente Pubblico Economico.

Il comma 1009 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, la determinazione dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

Secondo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame ha la finalità di superare l’assenza di una chiara imputazione delle competenze in materia di gestione dei beni ereditati dallo Stato ai sensi

dell'articolo 586 del codice civile, tenuto conto che, allo stato attuale, secondo la relazione medesima, non è individuabile con chiarezza il soggetto competente in materia di gestione di eredità giacenti costituite da beni diversi dagli immobili.

Attribuisce, altresì, all'Agenzia del demanio nuove competenze rispetto a quelle previste dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 200 del 1999, al fine di attribuire ad un unico soggetto la gestione di tutti i beni (di qualunque tipologia) devoluti allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile.

L'obiettivo è quello di assicurare una gestione proficua ed efficiente di tutti le attività patrimoniali che pervengono allo Stato da eredità giacenti, garantendo la valorizzazione e lo sfruttamento economico degli stessi, dalla cui gestione possono derivare nuove entrate per l'Erario dello Stato.

La relazione chiarisce inoltre che i risultati attesi saranno definiti attraverso la **Convenzione di servizi per l'erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato.**

Commi 1010-1012

(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)

I **commi 1010-1012** contengono alcune **norme contabili in materia di difesa**. Il **comma 1010** aggiorna la norma del Codice dell'ordinamento militare che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, quindi spostandolo dalle Tabelle della legge di stabilità all'articolato di Sezione I della legge di bilancio. Il **comma 1011** attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze. Il **comma 1012** persegue l'obiettivo di migliorare il **processo di reiscrizione** nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa **dei risparmi** realizzati in relazione alle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria attuate dalla Difesa nell'ambito del processo di riorganizzazione avviato nel 2012 con la cd. Legge Di Paola.

Le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1010** interviene sulla norma che istituisce il “Fondo per esigenze di difesa nazionale” – l'**articolo 615** del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010) - per adeguarlo alle innovazioni apportate dalla riforma della [legge di contabilità e finanza pubblica](#).

Si ricorda che il testo attualmente vigente del citato articolo 615, comma 1, istituisce nello stato di previsione del ministero della Difesa il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per il finanziamento degli interventi a sostegno **dell'economia nel settore dell'industria nazionale** a elevato contenuto tecnologico. La dotazione iniziale è di euro 1.017 milioni per l'anno 2009 e, dall'anno 2010, per il finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attua attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

Per la copertura finanziaria del fondo si rinvia all'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia alle Tabelle della legge di stabilità), che è stato **abrogato** dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163, **nell'ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica**, che ha eliminato, a decorrere dalla legge di bilancio 2017, la legge di stabilità, e conferito natura sostanziale alla legge di bilancio, articolata in due sezioni distinte.

Nello specifico:

- a) al primo periodo, sopprime le parole “, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009,”;
- b) al secondo periodo, sostituisce le parole “Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),” con le seguenti “Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21,

comma 1-ter, lettera b),”, aggiornando quindi il rinvio dalle tabelle della legge di stabilità all’articolato di **Sezione I della legge di bilancio**.

Il **comma 1011** integra, a decorrere dall’anno 2022, le **attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa** (elencate dall’articolo 26 del Codice dell’ordinamento militare), prevedendo che egli provveda, **per le esigenze dei comandi** direttamente dipendenti e **degli enti interforze** di cui all’articolo 93 del “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (D.P.R. n. 90/2010), all’**impiego operativo** e alla **diretta amministrazione dei correlati fondi** del settore funzionamento volti ad assicurare l’efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

Si ricorda inoltre che gli **Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa** (articolo 93 del citato Regolamento di cui al D.P.R. n. 90/2010) sono:

- a) il Centro alti studi della Difesa;
- b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;
- c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;
- d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;
- e) la Scuola di aerocooperazione.

Secondo la **Relazione illustrativa** al disegno di legge di bilancio, l’intervento regolatorio, anche alla luce delle esigenze emerse durante l’emergenza epidemiologica, ha lo scopo di realizzare una più efficace attività di programmazione e gestione delle risorse destinate al funzionamento degli Enti e dei Comandi dell’Area Tecnico-Operativa interforze, direttamente dipendenti dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

Il Governo precisa che l’esigenza è determinata dall’intervento di nuove regole contabili, e in particolare:

- la **soppressione delle contabilità speciali**;
- l’introduzione della contabilità ordinaria c.d. “flessibile” di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, che ha introdotto la possibilità di istituire, nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, dei fondi di bilancio, denominati “**Fondi scorta**”, volti a soddisfare le esigenze inderogabili e ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell’ambito di tali funzioni, utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture;

Secondo il Governo, tali innovazioni hanno reso centrale **il ruolo della funzione di programmazione**, sia per quanto attiene alla definizione del quadro esigenziale sia per i correlati profili di cassa, imponendo quindi che l’Organo Programmatore (OP) e il Centro di Responsabilità Amministrativa sviluppino procedure di lavoro sinergiche, omogenee e costantemente coordinate.

L'attuale quadro normativo, invece, osserva il Governo, in conformità con la previgente contabilità speciale, si limita ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa **il solo impiego operativo dei fondi** destinati al funzionamento dell'Area Tecnico-Operativa interforze, mentre la correlata **gestione amministrativa** è esercitata, su delega, dal Segretariato Generale della Difesa/DNA (SGD), nonché dalle diverse Direzioni Generali e Direzioni Tecniche, ognuna per determinati capitoli e piani gestionali.

Tale situazione, osserva il Governo, oltre ad essere farraginoso e complicata, impedisce l'unitarietà dell'azione amministrativa e, conseguentemente, una adeguata ed efficace programmazione e, all'occorrenza, riprogrammazione finanziaria.

A sostegno della proposta di modifica il Governo osserva come la legge di contabilità n. 196 del 2009 (art. 22) consideri l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico organo di gestione amministrativa **criterio di riferimento** per i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni. In linea con tale prescrizione, l'intervento è volto ad attribuire al Capo di Stato Maggiore della difesa **anche le funzioni connesse con la diretta amministrazione** dei fondi del settore funzionamento dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze, proprio per consentirgli da un lato una efficace e adeguata opera di programmazione finanziaria e dall'altro di raccordare le responsabilità discendenti dall'impiego operativo con quelle connesse con l'impiego amministrativo dei fondi. In tal modo si realizza una concreta semplificazione delle procedure di programmazione e gestione amministrativa delle risorse destinate al funzionamento degli enti degli enti interforze della Difesa derivante dalla implementazione di procedure di lavoro maggiormente aderenti al quadro normativo vigente, più sinergiche e coordinate tra loro.

Il **comma 1012** novella l'articolo 4 della legge n. 244 del 2012 (c.d. legge "Di Paola"), con l'obiettivo di migliorare il processo di riscrittura dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento.

La **Relazione illustrativa** al disegno di legge di bilancio spiega, infatti, che, per effetto dell'articolo 11, comma 5, del D.lgs. n. 94/2017 ("Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate"), dall'esercizio finanziario 2017, **i risparmi** determinati dalla riduzione delle consistenze organiche **sono determinati attraverso un decreto interministeriale** (Difesa, Funzione Pubblica e MEF) che, ai sensi che dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244/2012, deve essere effettuato nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Al riguardo il Governo fa presente che stante la complessità dell'*iter* di approvazione, il decreto interministeriale **viene sottoscritto nell'ultimissima parte dell'anno** rendendo, di fatto, **inefficace l'impiego delle risorse**. Per effetto di tale complessità, la ripartizione del Fondo è disposta con una variazione di bilancio approvata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che esplica i suoi effetti nell'anno successivo, in quanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, tali risorse sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. La proposta di modifica in esame, spiega il Governo, mira a far sì che, a fronte dell'accertamento delle consistenze del personale in un determinato anno, **le somme vengano rese disponibili** ed utilizzabili sul cap. 1153-p.g. 2 dello Stato di previsione della spesa dell'anno immediatamente successivo, nella considerazione del fatto che programmaticamente è possibile già a giugno/luglio determinare l'eventuale stanziamento.

L'intervento regolatorio consentirebbe, inoltre, di superare anche la formazione dei residui passivi che si verrebbero a generare in applicazione del citato articolo 34, comma 6 bis, lettera c), della legge n. 196/2009, limitando in tal modo la formazione delle economie di cassa.

Si ricorda che la [legge n. 244 del 2012](#), nota anche come legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare, ha inciso profondamente sul funzionamento e sulla organizzazione delle Forze armate con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma più sinergico ed efficiente nell'operatività. In estrema sintesi tali interventi sono stati strutturati in maniera tale da conseguire, secondo una tempistica delineata nella stessa legge delega, i seguenti effetti: una **riduzione generale a 150.000 unità** di personale militare delle tre **Forze armate** (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare **entro l'anno 2024**; una riduzione delle dotazioni organiche del **personale civile** della difesa **dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità**, da conseguire sempre entro l'anno 2024; il riequilibrio generale del Bilancio della "**Funzione difesa**", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento. La legge ha previsto, inoltre, la **razionalizzazione delle strutture organizzative**, degli enti, dei comandi delle aree di vertice, operative, territoriali, logistiche, formative e infrastrutturali e l'istituzione del c.d. "**Fondo di funzionamento**", alimentato con quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle citate riduzioni.

Nello specifico, i citati risparmi sono:

- a) destinati, nel limite del **50 per cento**, a copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze Armate;
- b) iscritti, per il rimanente 50 per cento, sul citato c.d. "Fondo di funzionamento" (Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonché per riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative - Cap. 1153 -p.g. 1).

In considerazione della previsione del conseguimento di ulteriori risparmi di spesa in esito all'approvazione del Decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche, dall'esercizio finanziario 2018 risulta alimentato anche il piano di gestione 2 del cap. 1153. Lo stanziamento a legge di bilancio di quest'ultimo piano di gestione è reso indisponibile nelle more della verifica dell'effettiva determinazione dell'entità del risparmio da accertarsi in occasione della predisposizione del decreto interministeriale delle consistenze.

Commi 1013-1014

(Potenziamento dello strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari)

I commi 1013-1014, introdotti durante l'esame parlamentare, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a favore della Scuola Interforze per la Difesa NBC, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari.

Le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a favore della **Scuola Interforze per la Difesa NBC**, al fine di incrementarne le capacità operative e potenziare lo strumento militare della **difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR)**.

La Scuola Interforze per la Difesa NBC, con sede a Rieti presso la Caserma "Verdirosi" costituisce "Polo Interforze per la Difesa NBC" **con la missione di:**

- specializzare nel settore CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare) il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato nonché dei Dicasteri e delle Organizzazioni civili coinvolte nella materia;
- elaborare direttive e procedure di impiego nonché fornire pareri e consulenze in campo CBRN;
- promuovere ed ospitare convegni, seminari e conferenze tematiche finalizzate ad accrescere e mantenere viva ed aggiornata la sensibilità del Paese sulle problematiche connesse al rischio CBRN;
- mantenere rapporti con Università ed Enti scientifici per lo sviluppo di attività di insegnamento e di aggiornamento sulle tematiche CBRN;
- partecipare con propri rappresentanti ai Gruppi di Lavoro NATO che si occupano di questioni CBRN.

Per approfondimenti si rinvia alla seguente [pagina](#) del sito della Difesa.

Per quanto concerne, più in generale, la minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica (NBCR) il [Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022](#) sottolinea come **l'emergenza sanitaria** internazionale connessa alla diffusione del coronavirus e **le gravi conseguenze** che essa ha comportato, abbiano richiamato l'attenzione **sull'attualità e sull'estrema pericolosità della minaccia NBCR** e sulla conseguente esigenza di disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest'ambito (pag. 5 DPP). La Difesa ritiene, pertanto, necessario rafforzare le capacità sanitarie e di prevenzione della minaccia nucleare, biologica, chimica e radiologica, consolidando "l'intrinseca

capacità dello strumento militare di continuare ad operare in contesti particolarmente degradati, anche prevedendo specifiche e peculiari ridondanze” (cfr. introduzione DPP).

Commi 1015-1022
***(Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti con sentenza penale
passata in giudicato)***

I commi da 1015 a 1022 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per il **rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti**, con una dotazione di **8 milioni di euro** a decorrere dal 2021.

Le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, riconoscono all'imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato **definitivamente assolto** (ex art. 530 c.p.p.) un **rimborso delle spese legali** per un massimo di **10.500 euro (comma 1015)**.

Il rimborso spetta solo all'imputato che sia stato sottoposto al processo penale e dunque che sia stato almeno rinviato a giudizio; la norma richiede infatti una sentenza di assoluzione e non, in generale, una sentenza di proscioglimento. Inoltre, la formula di assoluzione deve essere una delle seguenti:

- il fatto non sussiste;
- l'imputato non ha commesso il fatto;
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il rimborso potrà essere corrisposto in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo alla definitiva assoluzione (**comma 1016**) e non concorre alla formazione del reddito.

Presupposti per ottenere il rimborso sono (**comma 1017**):

- la fattura del difensore, con indicazione dell'avvenuto **pagamento**;
- il **parere di congruità** dei compensi indicati nella parcella, emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati competente;
- copia della sentenza di **assoluzione**, con attestazione della cancelleria circa la sua **irrevocabilità**.

Il **rimborso non spetta** nei seguenti casi (**comma 1018**):

- assoluzione da uno o alcuni capi d'imputazione ma condanna per altri;
- estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
- depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Oltre a considerare, dunque, la formula assolutoria, ai fini del rimborso assume rilievo anche il dispositivo della sentenza: ad esempio, la formula «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che consente il rimborso ai sensi del comma 1, potrebbe “nascondere” una depenalizzazione che preclude invece l'accesso al rimborso.

Spetterà a un DM giustizia, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definire i **criteri per l'erogazione** dei rimborsi, in particolare tenendo conto del numero dei gradi di giudizio cui l'imputato è stato sottoposto e della durata complessiva del processo (**comma 1019**).

I criteri per l'erogazione dei rimborsi assumono particolare rilievo in quanto, per ogni anno, lo **stanziamento** a disposizione del Ministero – che costituisce un limite di spesa non superabile – è determinato in **8 milioni di euro**. A tal fine la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, a decorrere dal 2021, un apposito “Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti”, con una dotazione di **8 milioni di euro** annui (**comma 1020**).

Il Ministero dovrà provvedere agli adempimenti connessi con l'erogazione dei rimborsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (**comma 1021**). Infine, la disposizione specifica che il rimborso può essere erogato solo in relazione a **sentenze di assoluzione divenute definitive dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio** (**comma 1022**).

Commi 1023-1026
*(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato
 nel dispositivo “Strade Sicure”)*

I **commi 1023-1026**, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, dispongono la proroga nel dispositivo “Strade sicure” di un contingente di personale delle Forze armate pari a:

- 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
- 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si dispone, inoltre, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'ulteriore **proroga**, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di **753 di unità** di personale militare facente parte del citato dispositivo “Strade sicure”, da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal D.L. 125 del 2020.

Scopo dell'intervento previsto dal **comma 1023** in esame è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

• **Il dispositivo “Strade sicure”**

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione è **svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, questi ultimi, in particolare, con funzioni di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta a tutt'oggi l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni" e lo svolgimento di "compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza".

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima

volta nel corso della XI legislatura (1992-1994, Cfr. operazione "Forza Paris" in Sardegna 15 luglio 1992).

Da ultimo, il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019) ha prorogato **fino al 31 dicembre 2020** e limitatamente a **7.050 unità** l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Scopo dell'intervento è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni, i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza

Il Piano di impiego è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle Forze Armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il Piano è stato successivamente prorogato.

Si segnala, infine, che lo scorso 18 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha trasmesso al Parlamento il [decreto ministeriale 5 febbraio 2020](#), recante la proroga di un contingente di 7.050 unità di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Per un approfondimento dell'operazione "Strade sicure" al seguente link il [documento conclusivo dell'indagine conoscitiva](#) sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure", approvato dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 30 luglio 2020.

Si veda, altresì, il seguente tema: [Impiego delle Forze armate nella tutela del territorio](#)

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, il **comma 1024**, autorizza la spesa di euro **166.678.933**

per l'anno 2021 e di euro **141.521.230** per l'anno 2022, con specifica destinazione:

per l'anno 2021 di euro:

- **164.208.250** per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- **2.470.683** per il personale delle **Forze di Polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

Per l'anno 2022 di euro:

- **139.050.547** per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- **2.470.683** per il personale delle **Forze di Polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

A sua volta il **comma 1025**, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, ha prorogato al 31 gennaio 2021, l'integrazione di **753 unità di personale militare** a disposizione dell'operazione "**Strade sicure**", da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 35 del decreto legge n. 125 del 2020.

A tal fine il **comma 1026** autorizza per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Al riguardo, si ricorda che l'[articolo 22 comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 9 del 2020](#) ha disposto una prima integrazione di **253 unità** del contingente di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure".

Successivamente, l'articolo 74-ter del decreto legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), nel confermare la richiamata integrazione ha, altresì, precisato che l'intero dispositivo di "Strade sicure" - **pari a 7.050 unità**, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019 - può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

A sua volta, l'articolo 22 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. "decreto Rilancio") ha **ulteriormente integrato**, di ulteriori **500 unità** – da affiancare, quindi, alle 7.303 unità già autorizzate (7.050 + 253) - il contingente delle Forze armate facente parte del dispositivo "Strade sicure", fino alla data del 31 luglio 2020.

Gli articoli 35 dei decreti legge nn. 104 e 125 del 2020 hanno, infine, prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al **31 dicembre 2020** la complessiva integrazione delle richiamate **753 unità**.

Comma 1027
(Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell'interno)

La disposizione **incrementa di 6 milioni di euro** a decorrere dal 2021 il **Fondo** da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di **beni e servizi** iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

L'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 riguarda il Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per **acquisto di beni e servizi**, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, così come di ogni altro ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

L'incremento del Fondo è funzionale ad assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Si tratta del fondo di cui all'**articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002** che dispone che in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tale fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato incrementato, da ultimo, dall'**art. 12-bis, comma 5, del D.L. n. 53 del 2019**, convertito in legge da L. 8 agosto 2019, n. 77. L'incremento ivi previsto era di 4,5 mln di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Il **capitolo di spesa**, con una dotazione fissata a legge di bilancio, destinato al fondo di cui all'articolo 23 della L. n. 289/2002, nel quale è confluito anche il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, art. 3, co. 151, ha una dotazione finanziaria **a legislazione vigente** nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 34.98 milioni di euro per il 2021 e 35,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 (cap. 3000 nell'ambito del Programma 6.2 - *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*).

Commi 1028-1031

(Misure in favore del personale dirigenziale del Ministero dell'interno, della carriera prefettizia, delle Capitanerie di porto e dei direttori delle Ragionerie territoriali)

Le disposizioni in esame recano autorizzazioni di spesa in favore del personale dirigenziale del Ministero dell'interno, del personale della carriera prefettizia, dei direttori delle Ragionerie territoriali e del personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

La disposizione reca misure in favore del **personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno**. A tal fine autorizza lo stanziamento di **1.200.000 euro a decorrere dal 2021** in favore del Fondo retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali in servizio presso il Ministero dell'interno (**comma 1028**).

Inoltre, per procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del **personale della carriera prefettizia** a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, è previsto che le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia siano incrementate, **a decorrere dall'anno 2021**, di una somma pari a **9.000.000 di euro (comma 1029)**.

È previsto poi in favore dei **direttori delle Ragionerie territoriali** operanti nei capoluoghi di regione inclusi Trento e Bolzano un incremento del **20 per cento** della retribuzione di posizione per la parte variabile. È disposto che il relativo **Fondo** di posizione e di risultato dei dirigenti è, anche a tal fine, aumentato di **1.100.000 di euro dal 2021 (comma 1030)**.

Inoltre, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di **2.160.800 euro** per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle **Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera (comma 1031)**.

Commi 1032-1033

(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno)

Le disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono un **fondo** per la funzionalità del Ministero dell'interno nello stato di previsione del medesimo dicastero con una dotazione di **1 milione** di euro per l'anno 2021 per il **potenziamento** delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la **riscossione delle sanzioni amministrative** di cui alla legge n. 689/1981 (comma 1032).

A partire **dal 2022**, il fondo è **alimentato** con una **quota**, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai **proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti** ai sensi della legge citata. Tali entrate sono versate ad apposito capitolo del bilancio statale per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno con decreto del Ministro dell'economia (comma 1033).

• **Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative**

In base alla **legge n. 689 del 1981** (*Modifiche al sistema penale*), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento:

- **accertamento**, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o **emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa**;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13).

La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16).

Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione presenta **rappporto**, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, **al prefetto**; in particolare, deve essere

presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni del codice della strada (art. 17).

L'interessato può, entro 30 giorni dalla notificazione della violazione, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria competente (artt. 22, 22-bis). In base all'art. 6 del decreto-legislativo 150/2011, l'autorità giudiziaria competente sulla citata opposizione è il giudice di pace a meno che, per il valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o per la materia trattata (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; igiene degli alimenti e delle bevande; materia valutaria; antiriciclaggio), non sussista la competenza del tribunale.

L'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26).

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento (es. prefetto) procede alla **riscossione** delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle **norme previste per l'esazione delle imposte dirette** (art. 27).

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

Commi 1034-1036 *(Medici INPS)*

I commi 1034 e 1036, che modificano l'articolo 183 del disegno di legge originario, autorizzano l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.

In dettaglio, la misura, assunta a fini di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

La relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in relazione all'aumento delle competenze dell'INPS, risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto nel corso degli anni, cui si è aggiunta la riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del turn-over.

La modifica approvata in sede referente alla Camera, prevede che tali assunzioni avvengano non “nei limiti della vigente dotazione organica” ma “con corrispondente incremento della vigente dotazione organica” (**comma 1034**).

Ai fini dell'attuazione della misura in esame, è autorizzata la spesa di **euro 6.615.000 per l'anno 2021⁹⁰ e di euro 26.460.000 a decorrere dall'anno 2022 (comma 1035)**.

L'Istituto comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro 30 giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime (**comma 1036**).

⁹⁰ Considerato, come sottolinea la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, che le assunzioni avverranno presumibilmente nell'ottobre del 2021.

Comma 1037-1050
(Misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU)

I **commi 1037-1050** detta una serie di **misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU**.

In particolare si prevede: l'istituzione di un apposito **Fondo di rotazione** nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l'istituzione di una apposita **Unità di missione** presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle **procedure amministrativo-contabili** per la gestione delle risorse e delle **modalità di rendicontazione**; la definizione, con DPCM, delle modalità di **rilevazione dei dati** relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito **sistema informatico**, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di **cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali**; la trasmissione di una **relazione governativa annuale alle Camere** per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

Al fine di dare attuazione al **Programma Next Generation EU** viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "**Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU**".

Il **comma 1037** definisce la **dotazione del Fondo**, nel testo del **disegno di legge iniziale**, era di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023.

Nel corso dell'**esame alla Camera** la dotazione del Fondo è stata ridotta a **32.766,6 milioni di euro per il 2021** (-2.008,4 milioni) e a **40.037,4 milioni di euro per il 2022** (-97,6 milioni).

La riduzione è volta a fornire copertura finanziaria a quota parte degli oneri relativi ad una serie di misure previste dal disegno di legge in esame, ed in particolare:

- comma 10-15: bonus assunzioni giovani (200,9 mln per il 2021 e 139,1 mln per il 2022);
- comma 16-19: bonus assunzioni donne (37,5 mln per il 2021 e 88,5 mln per il 2022);
- commi 244-247: fondo garanzia PMI (500 mln per il 2022);
- commi 421-422; contratti di formazione medici specializzandi (105 mln per il 2021 e il 2022);
- commi 423, 425, 427, 428: proroga personale sanitario a tempo determinato (1.100 mln per il 2021);

- commi 447-449: Fondo sanità e vaccini (400 mln per il 2021);
- commi 518-525: riduzione tasse universitarie. (165 mln per il 2021 e il 2022).

Si segnala che i commi 1068-1074 del disegno di legge in esame (alla cui scheda si rinvia) prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia, pari a **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, **gestite da Invitalia S.p.a.** (o da società da questa interamente controllata) siano riservate a contributi agli **investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico**.

Si segnala, altresì, che il **comma 886** (alla cui scheda si rinvia), autorizza il MEF a bandire **concorsi per assumere 20 unità di personale** non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato.

Si rammenta, altresì, che durante le [comunicazioni sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza \(Ecofin\) del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato](#), il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha precisato che, in attesa che le risorse del programma *Next Generation EU* siano rese disponibili, presumibilmente nella prima metà del 2021, il Governo ha deciso di favorire l'avvio di alcuni progetti stanziando nel bilancio dello Stato le somme oggetto delle disposizioni in esame. I progetti da finanziare con il *Next Generation EU* saranno realizzati via via che saranno approvati, ma alcuni sono stati posti nelle condizioni di partire immediatamente. Si tratta in particolare del programma "[Transizione 4.0](#)" che si vuole rendere disponibile alle imprese già dal primo gennaio anche attraverso gli stanziamenti previsti dalle disposizioni in esame. Il Ministro ha inoltre assicurato che il Governo invierà una bozza dettagliata di PNRR al Parlamento entro la fine di novembre.

Le risorse del Fondo sono versate su **due appositi conti correnti infruttiferi** aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU - Contributi a fondo perduto* – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del **Programma Next Generation EU - Contributi a titolo di prestito** – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (**comma 1038**).

Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Programma *Next Generation EU* (**comma 1039**).

Qualora, invece, le risorse iscritte sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU* siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino **minori entrate** per il bilancio dello Stato, la norma prevede che un importo

corrispondente alle predette minori entrate venga versato sulla contabilità speciale n.1778, intestata: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” per la conseguente regolazione contabile mediante versamento sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dell’entrata (**comma 1040**).

Le **risorse erogate all’Italia** dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Dispositivo di Ripresa e la Resilienza dell’Unione europea affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato su **due distinti capitoli**, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Ai medesimi capitoli affluiscono le risorse del Programma *Next Generation EU* oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037 (**comma 1041**). Con uno o più **decreti del Ministro dell’economia e delle finanze**, il primo da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le **procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse**, nonché le **modalità di rendicontazione** della gestione del Fondo di rotazione (**comma 1042**).

Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle **frodi**, la corruzione ed i **conflitti di interesse** e realizzano i progetti, nel rispetto dei **cronoprogrammi**, per il conseguimento dei relativi **target intermedi e finali**. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma *Next Generation EU*, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito **sistema informatico** (**comma 1043**).

Con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di **rilevazione dei dati di attuazione** finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in **formato elaborabile**, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l’**analisi e la valutazione degli interventi** (**comma 1044**).

Anche sulla base di tali dati, entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, il Consiglio dei Ministri approva e **trasmette alle Camere una relazione** predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale sono riportati prospetti sull’utilizzo delle risorse del Piano e sui risultati raggiunti. La Relazione indica altresì le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti (**comma 1045**).

Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi comunitari di **tracciabilità delle operazioni contabili** afferenti la realizzazione del Piano

nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni comunitarie, le **risorse finanziarie iscritte nel Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l'approvazione del PNRR** per finanziare progetti ivi inclusi e mantengono, quale **vincolo di destinazione**, la realizzazione degli interventi del PNRR fino a tutta la durata del Piano. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia e comunque corredati da indicazioni puntuali sugli **obiettivi intermedi e finali** da raggiungere, verificabili tramite appositi **indicatori quantitativi (comma 1046)**.

Le **anticipazioni** sono destinate ai singoli progetti tenendo conto tra l'altro dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio dei progetti (di cui al comma 1043) (**comma 1047**), mentre i **trasferimenti successivi** vengono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di **rendicontazioni bimestrali**, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico ed in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti (**comma 1048**).

Ogni difformità rilevata sull'attuazione dei singoli progetti e nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione Europea per il Programma *Next Generation EU*, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, dovrà essere immediatamente corretta. Nel caso di **revoca dei finanziamenti**, gli importi eventualmente corrisposti saranno recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del Piano (**comma 1049**).

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, **presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita **unità di missione** con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. Per tale finalità è istituito un **posto di funzione di livello dirigenziale generale** di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (**comma 1050**).

Le iniziative dell'UE per fronteggiare la crisi pandemica e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Nella riunione dal 17 al 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e sull'associato **programma *Next Generation EU***. Nel programma *Next Generation EU*, il nuovo strumento dell'UE che dovrebbe raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l'impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale, sono previste risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per

prestiti, a fronte di 500 miliardi per sovvenzioni e 250 miliardi per prestiti originariamente previsti dalla proposta della Commissione europea.

Nell'ambito del *Next Generation EU*, il più importante strumento previsto è senza dubbio il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)**. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un Dispositivo per la ripresa e la resilienza, è attualmente in corso di completamento sulla base delle indicazioni contenute nell'accordo politico raggiunto al citato Consiglio europeo. Il Dispositivo mette a disposizione degli Stati membri, per programmi di investimento e riforme, 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi di euro in sussidi e 360 miliardi di euro in prestiti. Secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a **208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni**. L'ammontare dei sussidi sarà calcolato in due rate, pari rispettivamente al 70 per cento e al 30 per cento del totale. Per il loro calcolo saranno utilizzati parametri differenti: la prima rata, pari al 70 per cento, deve essere impegnata negli anni 2021 e 2022 e viene calcolata sulla base di alcuni parametri quali la popolazione, il PIL *pro capite*, il tasso di disoccupazione nel periodo 2015-2019; il restante 30 per cento deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023 e sarà calcolato nel 2022 sostituendo al criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 i criteri della perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021⁹¹.

I **Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR)** degli Stati membri potranno essere presentati per la prima valutazione da parte della Commissione nel momento in cui il dispositivo entrerà in vigore, presumibilmente non prima del 1° gennaio 2021, ferma restando la data del 30 aprile 2021 come termine ultimo per la loro presentazione. La Commissione europea avrà a disposizione 2 mesi per le sue valutazioni e per proporre al Consiglio Ecofin l'approvazione del Piano nazionale. Il Consiglio Ecofin dovrà approvare il Piano con un atto di attuazione (*implementing act*), da adottare a maggioranza qualificata, entro 4 settimane dalla presentazione della proposta della Commissione europea. Dalla presentazione formale del Piano potrebbero quindi passare alcuni mesi per l'approvazione, per effetto della quale vi sarà poi la possibilità di accedere al 10 per cento dell'importo complessivo.

Il dispositivo RRF individua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, favorendo l'inclusione territoriale e la parità di genere; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi provocata dal COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

La proposta della Commissione europea stabilisce i **criteri di ammissibilità dei progetti** che gli Stati membri potranno inserire nei rispettivi PNRR. La condizione primaria affinché i progetti presentati siano ammissibili è che essi facciano parte di un pacchetto coerente di investimenti e di riforme ad essi correlate. I progetti e le iniziative

⁹¹ Per approfondimenti sulla strategia europea di risposta alla crisi si rinvia al dossier del Servizio studi "[Le politiche di settore nel quadro europeo](#)" (22 settembre 2020) e al dossier dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea "[Principali iniziative dell'Unione europea per fronteggiare l'impatto economico-sociale della pandemia COVID-19](#)" (5 ottobre 2020).

di riforma dovranno essere conformi alle Raccomandazioni specifiche indirizzate al Paese dal Consiglio, nonché alle sfide e alle priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo, in particolare quelle legate alle transizioni verde e digitale. I legami e la coerenza con le riforme e le politiche di supporto devono essere chiaramente esplicitati e dovrà darsi evidenza dei tempi e delle modalità di attuazione, con obiettivi intermedi (*milestones*) e finali, identificando chiaramente anche il soggetto attuatore.

Il 15 settembre 2020 il Governo ha presentato al Parlamento la propria **proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**.

Da essa emerge che il PNRR dell'Italia si baserà sul **Piano di rilancio** predisposto dal Governo nel giugno scorso e sarà costruito secondo una sequenza logica così strutturata:

- le sfide che il Paese intende affrontare;
- le missioni del programma, a loro volta suddivise in *cluster* (o insiemi) di progetti omogenei atti a realizzare le missioni e, di conseguenza, vincere le sfide stesse;
- i singoli progetti di investimento, che saranno raggruppati nei *cluster*;
- le iniziative di riforma che saranno collegate ad uno o più *cluster* di intervento.

Le **sfide** considerate nel PNRR possono essere così sintetizzate: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Le **missioni** sono sei e riguardano i seguenti argomenti: Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per la mobilità; Istruzione, formazione, ricerca e cultura; Equità sociale, di genere e territoriale; Salute.

Le **iniziative di riforma** e le politiche di supporto, collegate ad uno o più *cluster* di intervento, riguardano invece l'incremento degli investimenti pubblici, la riforma della pubblica amministrazione, l'aumento delle spese in ricerca e sviluppo, la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma del lavoro.

Merita ricordare, infine, l'**iniziativa parlamentare** – sviluppatasi nei mesi di settembre e ottobre 2020 - per definire le **priorità nell'utilizzo delle risorse del Recovery Plan**.

Alla Camera dei deputati l'iniziativa è stata avviata dalla Commissione bilancio, la quale ha predisposto, al termine di una [attività conoscitiva e istruttoria](#), una [relazione all'Assemblea](#) (ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento), sottoposta alle Commissioni di settore per la formulazione di rilievi ed osservazioni. La relazione è stata esaminata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 13 ottobre 2020, ove la discussione si è conclusa con l'approvazione di una [risoluzione \(6-00138\)](#).

Analoga attività di indirizzo si è svolta al Senato, dove la [relazione](#) delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea è stata approvata dall'Assemblea con una risoluzione nella seduta del 13 ottobre⁹².

⁹² Per approfondimenti sull'iniziativa parlamentare si rinvia al tema web [Priorità nell'utilizzo del Recovery Fund](#).

Commi 1051-1063 e 1065***(Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi)***

L'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, **estende fino al 31 dicembre 2022** la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Viene altresì **anticipata** la decorrenza dell'innovata disciplina **al 16 novembre 2020**.

Preliminarmente si ricorda che **la legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un **credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020**.

Esso riguarda **tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**.

Le disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto dalla legge di bilancio 2020, con alcune specifiche differenze che verranno evidenziate nel commento che segue.

Il **credito d'imposta** è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. **transizione 4.0**) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Beneficiari dell'agevolazione e investimenti agevolabili

Il **comma 1051** individua i **beneficiari del credito d'imposta** nelle **imprese** che, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero **entro il 30 giugno 2023** - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano**

investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite *ex lege*, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dall'agevolazione (comma 1052):

- le **imprese in stato di crisi**, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le **imprese destinatarie di sanzioni interdittive** derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **comma 1053** chiarisce che sono **agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.**

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti:

- **veicoli e altri mezzi di trasporto**, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
- beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento** (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- **fabbricati e costruzioni**;
- **beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016** (legge n. 208 del 2015). L'allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di

produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

- i **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti, in **concessione e a tariffa**, nei settori **dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti**.

Misura del credito d'imposta secondo la tipologia di beni agevolabili

Il **credito d'imposta** in parola è riconosciuto in **misura differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento.

Il **comma 1054** stabilisce che il credito d'imposta spetta nella **misura del 10 per cento del costo sostenuto**, alle imprese che effettuano:

- **investimenti in beni strumentali materiali**, purché **diversi** dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite **massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**;
- **investimenti in beni strumentali immateriali diversi** da *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel **limite massimo** di costi ammissibili **pari a 1 milione di euro**.

Il credito spetta nelle predette misure per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*), del TUIR.

La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**.

La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di **forme di lavoro agile**, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

L'articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il comma 188 della legge di bilancio 2020 disponeva che per tali beni il credito d'imposta spettante nel 2020 fosse pari al 6 per cento delle spese sostenute; non prevedeva maggiorazioni per gli investimenti volti a realizzare forme di lavoro agile.

La misura del credito d'imposta, ai sensi del **comma 1055**, scende al **6 per cento** per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai sensi del **comma 1061**, il **credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5** si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli **investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni**.

Il **comma 1056** dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017**, ovvero i **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **50 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **30 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

Il **comma 1057** prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi **nell'allegato A** sopra menzionato, a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

- nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **20 per cento** per la quota di investimenti **oltre i 2,5 milioni di euro** e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al **limite massimo** di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

La legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote per le predette tipologie di beni (40 o 20 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 10 milioni di euro (comma 189).

Ai sensi del **comma 1508**, per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** (ricompresi nell'**allegato B** annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento del costo**, nel **limite massimo** di costi ammissibili pari a **1 milione di euro**.

Anche per tali investimenti la legge di bilancio 2020 prevedeva una diversa modulazione delle aliquote (15 per cento, secondo la quota di investimenti), con limite massimo di 700.000 euro (comma 190).

L'agevolazione spetta per gli **investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le **spese per servizi** sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

Operatività e fruizione del credito d'imposta

Il **comma 1059** chiarisce che il credito d'imposta in esame è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in **tre quote** annuali di pari importo, a decorrere **dall'anno di entrata in funzione dei beni** per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione dei beni** per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

La legge di bilancio 2020 prevedeva l'utilizzo in cinque o tre quote (comma 191).

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i **soggetti con un volume di ricavi o**

compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Se l'**interconnessione di beni materiali** avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

A tale credito d'imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l'autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**. Si demanda a un apposito **decreto direttoriale** del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 1060** disciplina le conseguenze della **cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati**.

In particolare, se entro il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione** i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto** escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell'iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l'ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti). In tali casi si prevede che il **beneficio non venga meno per le residue quote**, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Di conseguenza, **la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione**, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Ove l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controlli e monitoraggio

Il **comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale** a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell'ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono **interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura**.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con **apposita convenzione** tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Il **comma 1063** chiarisce che il **monitoraggio** delle fruizioni del credito d'imposta spetta al **Ministero dell'economia e delle finanze** al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

Copertura finanziaria

Il **comma 1065**, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d'imposta in parola, individua le **risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU – Italia**, di cui all'articolo 184 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia

Commi 1064, 1066 e 1067
(Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e
credito d'imposta in formazione 4.0)

Il **comma 1064, lett. da a) ad h)**, proroga fino all'anno **2022** la disciplina relativa al **credito d'imposta per gli investimenti** in attività di **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative** introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l'ambito applicativo.

Il medesimo **comma 1064, lettera i)**, proroga al **2022** il **credito d'imposta formazione 4.0**. La successiva **lettera l)** chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

Il **comma 1066, inserito** durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il quale incrementa di **5 milioni** per l'anno **2021** il **Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università**. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al **Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA)** per realizzare **progetti di digitalizzazione delle imprese** secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il **comma 1067** stanziava **1 milione di euro** per ciascuno degli **anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

Segnatamente, il **comma 1064, alle lettere da a) ad h)** modifica i commi da 198 a 207 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del **credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese.

La **lettera a)** proroga il credito fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2022**. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d'imposta per il solo anno 2020.

Le **lettere da b) ad e)** del comma sono **finalizzate a** precisare e meglio **chiarire l'ambito applicativo** del credito d'imposta.

Nel dettaglio, la **lettera b)** interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d'imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a **prescindere** dal regime

fiscale di determinazione del **reddito dell'impresa**, anziché del reddito d'impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199.

Nel dettaglio il comma 199 dell'articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa ([articolo 1, comma 199, della legge 160/2019](#)). **La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembra dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario**, determinato ai sensi dell'**articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986)**. Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo *ex* [articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. [Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016](#)). L'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

L'intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199.

La **lettera c)** modifica la norma (comma 200, lett. *c*) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca *extra muros* nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera *c)*, in esame al **n.1**, precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera c)**, **n. 2** interviene poi sul comma 200, lett. *d*) della legge di bilancio 2020, il quale ammette - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera *c)* n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell'ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi **residenti nel territorio dello Stato** o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco.

Infine, la **lettera c)**, al **n. 3**, interviene sul comma 200, lett. *e)* della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra-muros* indicate alla lettera *c)*, senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste.

La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. *c)*, ma **la maggiorazione** prevista dalla medesima lettera *c)*.

Ai sensi della citata lettera *c)* del comma 200 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera *c)* in questo specifico caso.

La **lettera d)**, **n. 1**, interviene sul comma 201, lett. *c)* della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera d)** **n. 2** interviene sul comma 201, lettera *d)* della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d'imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in

Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame specifica che il limite del 20 per cento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera *a)* **ovvero alle spese** per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, **indicate alla lettera c)**.

La **lettera e) n. 1** modifica il comma 202, lettera *b)* della legge di bilancio 2020, il quale considera **ammissibili** ai fini della determinazione della **base di calcolo del credito d'imposta** per le attività di *design* e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di *design* e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai **software**.

La **lettera e) n. 2** modifica il citato comma 202, alla lettera *c)*. Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di *design* e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

Con la medesima finalità di precisazione, la **lettera e) n. 3** modifica la lettera *d)* del citato comma 202. Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel *design* e nell'ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell'UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di **contratti stipulati con soggetti esteri**.

La **lettera f)** modifica il comma 203, al fine di **rideterminare le percentuali** entro le quali è riconosciuto il **credito di imposta**, ed in particolare prevede che:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, esso sia riconosciuto in misura pari al **20 per cento** – anziché l'attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di **4 milioni** – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Si ricorda che l'articolo 244 del [D.L. n. 34/2020](#) ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli **eventi sismici** degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, *infra*, ricostruzione normativa);
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **10 per cento** – anziché l'attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni** di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **15 per cento** – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di **2 milioni di euro** – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La **lettera g)** modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l'obbligo di **asseverare** la **relazione tecnica** che le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare.

La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

La **lettera h)** prevede una **procedura di collaborazione** tra il **Ministero dello sviluppo economico** e l'**Agenzia delle entrate** ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un'analogia forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta.

Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di **soggetti esterni con competenze tecniche** specialistiche.

In proposito, il successivo **comma 1067** stanziava **1 milione** di euro per **ciascuno degli anni 2021 e 2022** da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-**ENEA**, al fine assicurare, previa **convenzione**, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali (prorogato dai commi 1051-1063, alla cui *scheda di lettura si rinvia*) e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame,

La **relazione illustrativa** afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.

• **Il credito d'imposta in ricerca e sviluppo**

Con la **legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209)**, è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità

ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall'articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia.

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa ([articolo 1, comma 199, della legge 160/2019](#)). Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrano escluse dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir ([D.P.R. n. 917/1986](#)).

Si ricorda che il **precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex [articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#)** era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. [Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016](#)). L'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#) faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

Per le imprese ammesse al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, **la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La legge di bilancio 2020 indica come attività di:

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- **innovazione tecnologica ammissibili**, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;
- **attività innovative ammissibili**, quelle orientate al *design* e all'*ideazione estetica* svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campioni.

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato

- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il [D.L. n. 34/2020](#) (art. 38, comma 5) - con *start-up* innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto attualmente:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **12 per cento** della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di **3 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

L'articolo 244 del [D.L. n. 34/2020](#) ha disposto che - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle **regioni del Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli **eventi sismici** degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) - la **percentuale è maggiorata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese** che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al **35 per cento per le medie imprese**, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al **45 per cento per le piccole imprese** che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **6 per cento** della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati per** il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili,

nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato **Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. Decreto Transizione 4.0** che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di *design* e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6).

Si segnala che, nel corso dell'**audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli**, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del *Recovery Fund*, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di **sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo** e tecnologie emergenti.

La **lettera i)**, proroga al **2022** (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il **beneficio del credito d'imposta formazione 4.0**. La successiva **lettera l)** chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale **credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro **300.000** per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal **Piano nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, *sistemi cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono **escluse** dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.

Con **D.M. 4 maggio 2018** sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

Successivamente, la **legge di bilancio 2019** (articolo 1, **comma 79** della legge n. 145 del 2018) ha **rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese**.

Il beneficio è stato **prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020** (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune **rimodulazioni del limite massimo annuale del credito**, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;

- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 300.000 euro);

- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell'agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#). Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d'imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La **lettera l)** chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono **ammissibili all'agevolazione** i seguenti costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare dei **seguenti costi**:

- a) **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature

nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

- c) i **costi dei servizi** di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le **spese di personale** relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Nel corso dell'esame **in prima lettura** alla Camera dei deputati, è stato inserito il **comma 1066**, il quale incrementa di **5 milioni** per l'anno **2021** il **Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università**, in relazione alla **quota destinata ai consorzi interuniversitari**. Tale importo andrà segnatamente destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al **Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA)** per realizzare **progetti di digitalizzazione** delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi.

I **progetti dovranno essere avviati** entro il **31 dicembre 2021** e sono soggetti a rendicontazione.

Commi 1068-1074
(Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico)

I **commi 1068-1074** prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), pari a **250 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli **investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico**, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono **gestite da Invitalia S.p.a.** (o da società da questa interamente controllata).

Il **comma 1068** prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle **missioni strategiche** relative all'**innovazione** e alla **coesione sociale e territoriale**, sono attribuiti **250 milioni**, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico.

Il **comma 1069** prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli **investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive**, in misura **pari al 40%** dell'ammontare complessivo di ciascun investimento.

I contributi sono **cumulabili con altri incentivi** e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

Si valuti l'opportunità di meglio definire la previsione in esame, in particolare precisando da un lato se il cumulo opera anche con riferimento agli incentivi di tipo fiscale e dall'altro i limiti entro cui opera il cumulo, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato⁹³.

Quanto agli incentivi agli investimenti **in macchinari, impianti e attrezzature produttive** previsti dalla legislazione vigente, si richiama la "Nuova Sabatini", misura di sostegno alle **micro, piccole e medie imprese** volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di **finanziamenti agevolati** per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato **contributo statale in conto impianti** rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata dal disegno di legge in esame, ai commi 95-96.

Il **comma 1070** prevede che la gestione delle risorse sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – **Invitalia S.p.A.** o a società da questa interamente controllata ("Gestore"). Il

⁹³ Disciplina di cui, da ultimo, alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»

Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le **spese di gestione** effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello **0,5 per cento** delle risorse.

Dalla formulazione della norma non appare chiaro, atteso il riferimento al trattenimento delle risorse su “base semestrale” (ossia due volte l’anno), se il limite massimo delle risorse che il gestore è autorizzato a trattenere ammonti a 1,25 oppure 2,5 milioni di euro annui.

Il **comma 1071** dispone che il Gestore provveda a:

- predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un **modello uniforme per la presentazione delle istanze** di ammissione al contributo da parte delle imprese;
- verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto;
- verificare che le imprese richiedenti:
 - si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
 - si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
 - non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159⁹⁴;
 - nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74⁹⁵.

Il **comma 1072** prevede che il Gestore, **effettuate le verifiche** ai sensi del comma 1071, **comunica l’accoglimento delle domande** e proceda

⁹⁴ L’articolo 67 del decreto legislativo n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede, tra gli effetti delle misure di prevenzione, che il soggetto non possa accedere a “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”.

⁹⁵ L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) prevede la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, per i condannati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

all'**erogazione del contributo** secondo l'**ordine cronologico di presentazione delle domande** e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati **entro il 2026**, anche in più **rate annuali**, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione.

Il **comma 1073** disciplina l'attività di **rendicontazione delle imprese beneficiarie**. A tal fine si prevede che il Gestore:

- definisca contenuti, cadenza e modalità, nonché la documentazione giustificativa, per la rendicontazione da parte delle imprese;
- sulla base delle informazioni acquisite dalle imprese provveda a:
 - revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni previste dal comma 4 per l'accesso ai contributi;
 - non utilizzi il contributo per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, come documentati ai sensi del comma 4;
 - non produca documentazione giustificativa adeguata dei contributi erogati.

Il **comma 1073** lett. b) disciplina l'**attività di rendicontazione del Gestore**, il quale è tenuto, su base semestrale, a dare conto dell'attività svolta e rendicontare le spese di gestione e le commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.

Si osserva che al comma 1070 si fa riferimento unicamente a spese di gestione e non anche a "commissioni" trattenute.

Il **comma 1074, introdotto alla Camera**, dispone che il **Ministro dello sviluppo economico** trasmetta una **relazione annuale al Parlamento** recante le informazioni circa l'**attività di rendicontazione del Gestore**, il quale è tenuto, ai sensi del comma 1073, lett. b), a dare conto, su base semestrale, dell'attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto anche delle **commissioni trattenute**, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi, per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma *Next generation EU*.

Commi 1075-1078
(Contrato frodi nel settore carburanti)

L'articolo 1, ai commi 1075-1077 (non modificati durante l'esame parlamentare) reca disposizioni in tema di **adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa**, con finalità antifrode.

In particolare, il **comma 1075 estende** l'obbligo di dotarsi del sistema **INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa** aventi capacità di stoccaggio non inferiore a **3.000 metri cubi** entro il termine del **31 dicembre 2021**.

Il **comma 1077** stabilisce che il **gestore del deposito fiscale** utilizzato anche come **deposito IVA** deve **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate** la **garanzia** da lui prestata, condizione necessaria per evitare l'applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell'IVA.

Il **comma 1078** introduce una specifica procedura per **la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali**; la validità e l'efficacia della variazione della titolarità e del trasferimento di gestione sono subordinate alla **preventiva comunicazione di inizio attività**, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo **nulla-osta** rilasciato dalla medesima Agenzia.

Estensione del sistema INFOIL

Il **comma 1075 dell'articolo in esame estende l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa** aventi capacità di stoccaggio non inferiore a **3.000 metri cubi** entro il termine del **31 dicembre 2021**, a tal fine modificando l'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto l'obbligo, per gli **esercenti dei depositi fiscali** di prodotti energetici sottoposti ad accisa destinati al mero stoccaggio di tali prodotti, con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, di dotarsi entro il 31 dicembre 2020 (termine così fissato dall'articolo 130, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, decreto Rilancio) del c.d. **sistema INFOIL**, ossia di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

La norma richiamata ha l'esplicito scopo di uniformare le procedure di controllo sui depositi fiscali di stoccaggio a quelle già instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di prodotti energetici, ai sensi dell'articolo 23, comma 14 del Testo Unico Accise - D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA).

Per tali impianti, dotati di un sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della

qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto. Si tratta del cosiddetto **sistema INFOIL**, che con le norme in esame viene applicato ai **depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio**.

Con la **determinazione** del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 31 luglio 2020, n. 266728/RU sono stati fissati tempi e modalità di esecuzione.

La relazione illustrativa all'originario disegno di legge chiarisce che, in tale contesto, la norma consente di potenziare l'azione di contrasto alle frodi nel settore delle accise, estendendo il dispositivo di controllo attuato dall'Amministrazione finanziaria attraverso il sistema INFOIL; il Governo rileva che, nonostante tali operatori economici movimentino solo prodotti che hanno già assolto l'accisa, l'installazione di sistemi di telemisure storicizzate presso i serbatoi nonché di misuratori all'estrazione in modo tale che sia consentito l'accesso autonomo e diretto da parte dell'Amministrazione finanziaria ai relativi dati garantirebbe una maggiore certezza sulla quantificazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, dei prodotti energetici nonché l'effettiva operatività di detti depositi.

Comunicazione telematica della garanzia per l'esercizio di deposito fiscale / IVA

Il **comma 1076** chiarisce che **la comunicazione dell'avvenuta prestazione di garanzia**, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell'IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, **debba essere trasmessa telematicamente** all'Agenzia delle entrate.

A tal fine è modificato l'articolo 1, comma 940, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), come successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si ricorda che, ai sensi del predetto comma 940, nel caso di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA, trovano applicazione:

- il comma 937, che prevede il pagamento dell'IVA anticipato, ovvero al momento di immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale di estrazione o dal deposito di un destinatario registrato;
- il comma 938, che dispone la consegna in originale della ricevuta di versamento al gestore del deposito e, in mancanza di tale ricevuta, stabilisce che il gestore del deposito sia solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

Nel caso di depositi a utilizzo misto, le norme sul pagamento anticipato dell'IVA (commi 937 e 938 sopra richiamati) non si applicano in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità dell'operatore insieme alla prestazione di idonea garanzia.

Con le modifiche in esame, si chiarisce che detta garanzia è **trasmessa**, a cura del soggetto che presta la garanzia, **per via telematica all'Agenzia delle**

entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

L’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, emanato in attuazione della disciplina in materia di depositi fiscali contenuta ai commi da 937 a 944 della citata legge n. 205 del 2017, disciplina le modalità di presentazione della garanzia, prevedendo che la stessa possa essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria e offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione; l’importo complessivo della garanzia non può, comunque, mai essere inferiore all’imposta sul valore aggiunto calcolata sui beni oggetto di immissione in corso d’anno; la circolare n. 18/E, in data 7 agosto 2019, dell’Agenzia delle entrate prevede che l’Ufficio territoriale, competente in base al domicilio fiscale del soggetto per conto del quale si procede all’immissione in consumo, riceva dallo stesso l’originale del modello di garanzia e provveda, successivamente, alla verifica di esistenza della garanzia rilasciata e al riscontro dell’importo garantito.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, l’esperienza operativa maturata nello specifico settore evidenzia una recrudescenza di condotte illecite tese ad aggirare l’obbligo di versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la falsa attestazione dei prescritti requisiti di affidabilità e la presentazione di false garanzie all’Agenzia delle entrate da parte di società “cartiere”, attraverso modalità tali da superare i preliminari riscontri effettuati dalla citata Agenzia sulla veridicità delle garanzie stesse.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia tale peculiare metodologia illecita, la modifica normativa in esame prevede la **dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia**, stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti avvenga per via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente da parte del soggetto garante, in luogo del soggetto per conto del quale avviene l’immissione in consumo (come attualmente previsto), con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. La disponibilità telematica di tali informazioni consentirebbe alle strutture operative dell’Amministrazione finanziaria di contrastare più efficacemente le condotte illecite in argomento, ostacolando la possibilità di estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi in deroga all’obbligo di versamento anticipato dell’IVA mediante la presentazione di garanzie false, con positivi effetti sul gettito, che possono essere prudenzialmente stimati in 36 milioni di euro.

Variazione di titolarità e trasferimento di gestione di depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali

Il **comma 1077** dispone che, per i **depositi costieri di oli minerali** ed i **depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti** (che devono essere sottoposti ad autorizzazione, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dell’articolo 1, comma 56, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004, n. 239), eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio

liquefatti, la **validità e l'efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi** stessi siano subordinate alla **preventiva comunicazione di inizio attività**, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all'Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo **nulla-osta**, rilasciato dalla medesima Agenzia.

L'articolo 52 del Codice della navigazione individua le concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi.

Sulla base dell'articolo 57 del decreto-legge n. 5 del 2012, le disposizioni del comma 2 dell'articolo 52 che, per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive richiedevano l'autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vanno lette nel senso che l'autorizzazione sia ora in capo al Ministro dello sviluppo economico, che la emana di concerto col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento deve essere associato ad una concessione demaniale marittima di competenza statale.

L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorità marittima; l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti costieri sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

L'Agenzia è tenuta verificare previamente che in capo al soggetto subentrante vi sia il requisito **dell'affidabilità economica**, nonché dei **requisiti soggettivi** richiesti dagli articoli 23 e 25 del Testo unico delle accise (rispettivamente concernenti i requisiti per l'esercizio di depositi fiscali e commerciali di prodotti energetici).

Tale nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il **comma 1078** dispone che, per i depositi richiamati al comma 3, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995) per la gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa (di cui all'articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico), sono **revocati in caso di inoperatività del deposito**, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore.

Il richiamato **articolo 23, comma 4 TUA** consente di autorizzare la gestione in regime di deposito fiscale per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri

prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi e altresì ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
- b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

L'articolo 25, comma 1 TUA prevede che gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa siano tenuti a denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito

Si affida a un **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di determinare gli **indici specifici** da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività, in base all'entità delle **movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio** e alla conseguente gestione economica dell'attività del deposito.

Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l'inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni all'esercizio di **depositi costieri di oli minerali** ed i **depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti** (adottate ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239).

La relazione illustrativa chiarisce che le norme in esame incontrano l'esigenza di ricondurre le fattispecie di variazione soggettiva della titolarità degli impianti di stoccaggio di oli minerali a un onere informativo, al fine di consentire all'autorità amministrativa che presiede il settore di avere piena contezza degli eventi significativi che coinvolgono l'esercizio dei medesimi, in particolare le vicende che comportano il trasferimento della responsabilità dell'esercizio oggi rimesse al libero potere dispositivo degli operatori.

Nell'assenza di qualsivoglia filtro all'accesso, il Governo ha rilevato che l'attuale regime ha consentito l'ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, che subentrano di fatto nella gestione dell'impianto ricorrendo a forme di interposizione fittizia di altri soggetti, in capo ai quali l'efficacia dell'autorizzazione permane senza soluzione di continuità.

Commi 1079-1083 (*Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA*)

I **commi 1079-1083**, non modificati durante l'esame parlamentare, istituiscono un **meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento** nel caso di identificazione di **falsi esportatori abituali**, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un *plafond* IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Allo scopo di implementare il sistema e con finalità antifrode, le norme autorizzano l'**Agenzia delle entrate a procedere all'assunzione di 50 unità di personale** da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Le lettere di intento sono documenti propri degli **esportatori abituali**, cioè **contribuenti qualificati** con uno specifico volume di operazioni effettuate che - previo rispetto di alcuni adempimenti formali - possono **effettuare operazioni** di acquisto **senza IVA, nel limite di un *plafond*** il cui ammontare è determinato dalla legge. Ove intendano acquistare o importare senza applicazione dell'IVA, essi debbono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana.

La relazione illustrativa al riguardo rileva che nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati – mediante analisi delle banche dati in uso all'Amministrazione finanziaria – contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale; queste ultime ne hanno confermato la mancanza dei requisiti soggettivi ed hanno consentito di individuare un falso *plafond* IVA per importi complessivi altamente significativi. Nei confronti dei destinatari delle lettere d'intento sono state inviate *warning letter* finalizzate a rendere consapevole il fornitore della debenza dell'imposta nei rapporti con i cessionari così individuati. Si rappresenta tuttavia che, alla luce dell'attuale quadro normativo, l'attività di contrasto alle frodi già posta in essere non impedisce automaticamente ai falsi esportatori abituali di emettere nuove lettere d'intento, né ai fornitori di continuare a trasmettere sulla base delle lettere d'intento precedentemente emesse dagli acclarati falsi esportatori (fino all'ammontare massimo ivi previsto). La norma intende quindi strutturare un meccanismo automatico di blocco, così da disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata.

Più in dettaglio il **comma 1079**, per il **rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi** realizzate con utilizzo del falso *plafond* IVA, prevede che l'Amministrazione finanziaria effettui specifiche **analisi di rischio** orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale (previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29

dicembre 1983, n. 746), e **conseguenti attività di controllo sostanziale** (ai sensi degli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano i poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria in materia di IVA), finalizzate **all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime**.

Per ottenere la qualifica di esportatore abituale (articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746) l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione effettuate e registrate nell'anno precedente a quello di riferimento deve essere superiore al dieci per cento del volume d'affari, senza tenere conto di alcune operazioni (tra cui le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale). I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento

Il **comma 1080** prescrive che, nel caso in cui detti riscontri **diano esito irregolare**, al contribuente sia **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, ai sensi del **comma 1081** – alla luce delle norme di semplificazione della dichiarazione d'intento contenute nell'articolo 12-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - in caso di **indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata**, il Sistema di Interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) **inibisce l'emissione della fattura elettronica** recante il **relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA** secondo l'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il richiamato articolo 12-*septies* ha ridisciplinato le dichiarazioni di intento, disponendo che esse (recanti l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta) siano trasmesse **per via telematica** all'Agenzia delle entrate, la quale rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere indicati **nelle fatture** emesse in base ad essa, ovvero devono essere **indicati dall'importatore** nella dichiarazione doganale.

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- **ricevere le fatture** sotto forma di file con le caratteristiche della [FatturaPA](#);
- **effettuare controlli** sui file ricevuti;
- **inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche** destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

L'articolo 8, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 considera **operazioni non imponibili** – tra le altre -le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soggetti che**, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi **senza pagamento dell'imposta**.

Il **comma 1082** autorizza l'Agenzia delle entrate, con le finalità di contrasto delle frodi, in **aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente** e anche in deroga alle disposizioni che impongono il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni a tutte le PPAA mediante concorsi pubblici unici (contenute nell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) per il **biennio 2021-2022**, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad espletare **procedure concorsuali pubbliche** per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di **50 unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1**, da destinare alle relative attività antifrode di selezione, analisi e controllo dei fenomeni illeciti.

Viene a tal fine autorizzata la spesa di **1.240.000** euro per l'anno **2021** e di **2.600.000** euro a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a euro **1.240.000** per l'anno 2021 e di euro **2.600.000** a decorrere dall'anno 2022, si provvede a carico del **bilancio dell'Agenzia delle entrate**.

Il **comma 1083** affida a un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode in esame e, in particolare, per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento.

Commi 1084-1085
**(Plastic tax e disposizioni per favorire
il riciclaggio di imballaggi per alimenti)**

Il **comma 1084**, non modificato durante l'esame parlamentare reca una serie di **modifiche alla disciplina della *plastic tax***, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, **differire al 1° luglio 2021** la data di entrata in vigore dell'imposta.

Il **comma 1085 rende strutturale**, a decorrere **dal 2021**, la **possibilità** (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del D.L. 104/2020) **di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET**, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di **un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI)** che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un **credito di imposta** alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell'imposta; ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti **non** risultano ancora **emanati**.

La decorrenza dell'imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria del **comma 652**, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. L'articolo 133, comma 1, lettera a)) del decreto legge n. 34 del 2020 ha **posticipato** il termine di operatività dell'imposta **al 1° gennaio 2021**, a tal fine intervenendo sul comma 652.

Sulla plastic tax e sul settore della plastica e le iniziative del Ministero dell'ambiente, utili elementi di informazione sono stati recentemente forniti in risposta all'[interrogazione 4-03994](#). Per una sintesi della normativa emanata e in itinere in materia di plastica si rinvia al paragrafo "Plastiche" del [tema "Rifiuti e discariche"](#).

In particolare, il **comma 1084, lettera a)**, modifica la definizione di **MACSI semilavorati**, contenuta al comma 635 della predetta legge di bilancio 2020, esplicitando **l'inclusione delle preforme** nell'ambito dei medesimi. Ciò allo scopo di fugare dubbi in ordine alla definizione dell'oggetto dell'imposta.

Il comma 635 stabilisce che sono considerati MACSI anche i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

La **preforma** è un manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

Con la **lettera b)** si integra il comma 637, lettera a), per **includere tra i soggetti obbligati al pagamento** dell'imposta sui MACSI, anche i **committenti**, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

La **lettera c)** sopprime il riferimento alle materie prime e ai semilavorati, al comma 638, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Si prevede quindi che il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta sui MACSI, su richiesta, possa essere censito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel proprio sistema informativo.

La **lettera d)**, con una modifica al comma 643, **eleva da 10 a 25 euro la soglia di esenzione** dall'imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali.

Con la **lettera e)** viene inserita nel comma 645 la previsione che rende il **rappresentante fiscale**, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, **responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI**.

Le modifiche introdotte dalla **lettera f)** al comma 647 consentono all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i **poteri** conferiti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico delle accise) nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI.

Tale articolo autorizza i funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra l'altro, ad eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, ad accedere liberamente, in qualsiasi momento negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti, a utilizzare strumenti di misura, a eseguire verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.

Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, è

prevista la possibilità che la medesima ADM possa intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

Con le modifiche al comma 650 introdotte dalla **lettera g)** è **ridotta nel minimo e nel massimo l'entità delle sanzioni amministrative** attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell'imposta, che viene fissata quindi dal doppio al **quintuplo** - anziché al decuplo - dell'imposta evasa, non inferiore comunque a **250** - anziché 500 - **euro**. Gli importi inerenti le sanzioni amministrative previste per la **tardiva presentazione** della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da **euro 250 ad euro 2.500**, anziché da euro 500 ad euro 5.000.

Con la **lettera h)** è modificato il comma 651 per precisare l'ambito di applicazione del **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, introducendovi le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, le modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, le modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati, la determinazione, anche forfettaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, nonché il tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI e la compostabilità degli stessi.

Per quanto riguarda il **provvedimento** interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, si stabilisce che esso individui i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta oltre alle già previste modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

Infine, la **lettera i)** **differisce al 1° luglio 2021** la data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di rango primario che istituiscono e disciplinano l'imposta in argomento, a tal fine modificando il comma 652.

Il **comma 1085** è volto a **rendere strutturale, a decorrere dal 2021**, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato (PET) utilizzato negli imballaggi per alimenti, attualmente previste, in via sperimentale, dall'art. 51, comma 3-*sexies*, del D.L. 104/2020.

Il citato comma 3-*sexies* ha disposto che per le bottiglie in PET non trova applicazione, in via sperimentale per tutto il 2021, l'obbligo (previsto dall'art. 13-*ter*, comma 1, del D.M. Sanità 21 marzo 1973) di usare almeno il 50% di PET vergine.

In altre parole, in virtù del comma 3-*sexies* come novellato dalla norma in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2021 vi sarà la **possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET**, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal citato art. 13-*ter*.

Si ricorda che il comma 3-*septies* impone al Ministero della salute di provvedere a modificare il citato decreto 21 marzo 1973, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 3-*sexies*.

Rinviando alla [scheda di lettura contenuta nel dossier sul ddl di conversione del D.L. 104/2020](#) per una trattazione più approfondita della materia, si ricorda in questa sede che la norma di cui al comma 3-*sexies* riprende nei contenuti il disegno di legge [A.S. n. 1745](#), all'esame della 13^a Commissione del Senato, la cui relazione illustrativa evidenzia la necessità di favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili avviati al riciclo, e in particolare del polietilentereftalato (PET), materiale con il quale sono oggi realizzate la maggior parte delle bottiglie e degli altri contenitori in plastica in commercio, sottolineando come il limite attualmente posto dalla normativa regolamentare di settore si ponga in contrasto con tali obiettivi di riciclo e riutilizzo, anche nell'ottica dell'economia circolare.

Comma 1086

(Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax)

Il **comma 1086** modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. *sugar tax*) **estendendo la platea dei soggetti obbligati** al pagamento dell'imposta, **attenuando le sanzioni amministrative** applicabili in caso di mancato adempimento e **differendo la decorrenza** dell'imposta di **un anno**.

In dettaglio, il **comma 1086** in esame, **come modificato dalla Camera**, apporta alcune **modificazioni alla disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte** prevista dall'articolo 1 della [legge di bilancio 2020 \(legge n. 160 del 2019\)](#).

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i **commi 661-676** della legge di bilancio 2020 prevedono l'**istituzione e disciplinano** l'applicazione di un'**imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate** nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che la disposizione in esame mira, in primo luogo, ad attuare una più puntuale individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della suddetta imposta.

- a) Il **comma 663** stabilisce il **momento in cui l'obbligazione tributaria sorge** e diviene esigibile. La nuova formulazione della lettera a) proposta dalla disposizione in commento **include tra i soggetti che effettuano la cessione** da cui origina l'obbligazione tributaria anche quello, **residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall' esercente l'impianto di condizionamento**.
- b) Il **comma 664** definisce il **soggetto obbligato** al pagamento dell'imposta. Tra questi individua, alla lettera a), il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, per la fattispecie di cui al comma 663, lettera a). La disposizione in commento **aggiunge anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall' esercente l'impianto di condizionamento**.
- c) Conseguentemente, al comma 666, il quale esonera dall'imposta le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale, si inserisce il riferimento ai soggetti di cui al novellato comma 664, lettera a).

Nella relazione illustrativa il Governo fornisce alcune informazioni ulteriori. La vigente disposizione identifica come soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, espressamente, il fabbricante nazionale di bevande edulcorate o, se diverso, il soggetto che si limita a condizionarle, soggetti per i quali l'obbligazione tributaria sorge e diventa esigibile all'atto della cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

I predetti soggetti sono, in buona sostanza, gli esercenti gli impianti di produzione in cui le bevande edulcorate sono ottenute, nel caso del fabbricante, a partire da materie prime o da semilavorati, nel caso dell'esercente l'impianto di condizionamento, a partire da prodotti che, non necessitando di ulteriori lavorazioni, risultano già pronti per il condizionamento.

Nella realtà operativa del settore in questione, però, può accadere che i predetti esercenti realizzino le bevande edulcorate per conto di un soggetto, anche non residente nel territorio nazionale, che effettua, lui stesso, la cessione delle bevande che sono state prodotte per suo conto.

In questo caso, il predetto soggetto cedente, pur non avendo la diretta gestione dell'impianto di produzione, deve essere assimilato, limitatamente all'applicazione dell'imposta in parola, al fabbricante e pertanto rientrare tra i soggetti obbligati al pagamento del medesimo tributo.

In tal senso, con la modifica di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello schema in parola, si provvede ad identificare in modo puntuale il soggetto sopra illustrato, che comunque, seppur implicitamente, era già ricompreso nella figura del fabbricante e che ora viene solo espressamente indicato nel novero dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, con la modifica di cui alla lettera c) si provvede ad adeguare la previsione di cui al comma 666 al nuovo disposto, così come riformulato, del comma 664 che individua i soggetti obbligati al pagamento del tributo.

- d) Viene inoltre **modificata la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dal 674**, disponendo che il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo (decuplo in base alla legislazione vigente) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250 (500 nella legislazione vigente). In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento (attualmente 30 per cento) dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150 (attualmente euro 250). Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (da euro 500 a 5000 nella legislazione vigente). Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#).

- e) Viene infine **differita la decorrenza** della disciplina in esame dal 1° gennaio 2021 al **1° gennaio 2022**.

Nella relazione illustrativa il Governo motiva il differimento della decorrenza in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici interessati a causa dell'emergenza da COVID-19.

Il differimento della decorrenza al 1° gennaio 2022, in luogo di quello al 1° luglio 2021 inizialmente previsto dal disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, è stato deciso nel corso dell'**esame da parte della Camera**.

Commi 1087 e 1089***(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)***

La disposizione, introdotta alla Camera, istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

Con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il **comma 1087** riconosce un **credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile** per le spese sostenute da:

- persone fisiche,
- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta è pari al **50 per cento delle spese sostenute**, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo **non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile** adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di **filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290**, finalizzati al **miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti**.

Il **comma 1088** individua il **limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**. Al fine del rispetto di tale limite di spesa, i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione** del credito d'imposta sono stabiliti con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da **adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame**

Il successivo **comma 1089** prevede il **monitoraggio** e la **valutazione d'impatto dell'intervento in esame** in termini di **riduzione del consumo di contenitori di plastica** per acque destinate ad uso potabile, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. A tal fine, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica **all'ENEA**, che **trasmette una relazione sui risultati degli interventi** al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

Comma 1090
***(Subentro Agenzia delle entrate -
Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A)***

Il comma 1090 prevede la **possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A.** nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione.

Al fine di garantire il subentro senza soluzione di continuità la disposizione **autorizza** nel 2021 un **contributo** in conto capitale in favore di **Agenzia delle entrate-Riscossione** fino a **300 milioni di euro**.

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 1, comma 3, del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, che attribuisce l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, ha stabilito che l'ente **può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali**. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2).

In attuazione della richiamata disposizione, l'articolo 28 della [legge regionale n. 16 del 2017](#) della Regione siciliana, ha autorizzato **l'avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA** previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale. Successivamente, l'articolo 7 della [legge regionale n. 1 del 2019](#), della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione.

Come rilevato nelle relazione illustrativa che accompagna il testo, la sopra richiamata possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A., nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione, ha assunto nel 2020 un carattere di urgenza. La perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria di Riscossione Sicilia S.p.A. è apparsa, infatti, ulteriormente compromessa dalle significative perdite di ricavi derivanti dalla sospensione della riscossione fino al 31 dicembre 2020 (disposta dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza epidemiologica). Tale situazione, pertanto, potrebbe impattare negativamente sulla prospettiva di mantenimento del criterio della continuità aziendale.

Il comma in esame, conseguentemente, stabilisce che nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano **l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare a Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni** anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

Al fine di garantire il **subentro senza soluzione di continuità** e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, la disposizione **autorizza** nel 2021 un **contributo in conto capitale in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro**, da erogarsi, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del subentro (utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società).

Comma 1091
***(Contributo all’Agenzia delle entrate -
Riscossione per il triennio 2020-2022)***

Il **comma 1091** rimodula, **incrementandolo**, il **contributo erogato** dall’Agenzia delle entrate all’ente pubblico economico **Agenzia delle entrate-Riscossione** ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

Tale erogazione è **effettuata in acconto**, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale.

Preliminarmente si ricorda che i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) autorizzavano l’Agenzia delle entrate **ad erogare** una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, **a 20 milioni di euro per il 2020** e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico **Agenzia delle entrate-Riscossione**. L’articolo 155 del decreto legge n.34 del 2020 ha sostituito integralmente i commi richiamati (326, 327 e 328) incrementando **a 300 milioni di euro per l’anno 2020** la quota massima erogata a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

Si ricorda che **l’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico** istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, e **svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale**. L’ente è sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). Essa può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall’ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l’esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

Il comma in esame **sostituisce** nuovamente i sopra citati commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 **incrementando il contributo erogato** dall’Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 al fine di garantire l’esigenza dell’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

In particolare, il **nuovo comma 326** della legge di bilancio 2019 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti

dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore complessivamente a **450 milioni di euro** di cui **300 milioni** per l'anno **2020**, **112 milioni** per l'anno **2021** e **38 milioni** per l'anno **2022**, a valere sui fondi accantonati in bilancio 2019 a favore del predetto ente, **incrementati di 200 milioni** derivanti dall'avanzo di gestione dell'esercizio 2019 (in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e sulle risorse assegnate per gli esercizi 2020 e 2021 alla medesima Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il sopra citato comma 358 della legge 24 dicembre 2007, n. 244-legge finanziaria 2008 stabilisce che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli **avanzi di gestione conseguiti** dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme **versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

La disposizione fa salvo quanto previsto in via generale dalla disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999) e stabilisce che tale erogazione è effettuata **in acconto**, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell'Agenzia delle entrate – Riscossione e **a saldo** entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.

Nella relazione illustrativa tale intervento è giustificato dalla previsione che il contributo previsto dal menzionato articolo 155 non appare più idoneo a garantire per l'intero triennio il pareggio di bilancio dell'Ente in quanto le previsioni di incasso **risultano condizionate dagli ulteriori differimenti del termine di sospensione dei pagamenti intervenuti, della mancata attivazione delle procedure di riscossione**. In considerazione dell'attuale sistema di remunerazione dell'ente basato prevalentemente sull'aggio da riscossione le attuali stime d'incasso per gli anni 2021 e 2022 comportano per tali anni una contrazione prospettica dei ricavi dell'Ente tale da non assicurare il pareggio di bilancio, quantificata in 150 milioni di euro aggiuntivi rispetto all'importo già previsto.

A tale proposito, si ricorda sinteticamente che il decreto legge n. 129/2020 estende l'arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto Cura Italia (DI n. 18/2020) e nei successivi decreti Rilancio (DI n. 34/2020) e Agosto (DI n. 104/2020). È stata quindi **disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento** affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. È stata estesa al **31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle**, degli altri atti di

riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Il **nuovo comma 327** della legge di bilancio 2019 chiarisce che qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate - Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021.

La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate -Riscossione per l'anno 2022 (**comma 328** della legge di bilancio 2019).

Commi 1092-1093

(Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)

I **commi 1092-1093**, inseriti durante l'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina dei **requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali**, con riferimento ai **comuni di minore dimensione**.

In particolare, per svolgimento di funzioni e **attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti**, la soglia di capitale interamente versato richiesta *ex lege* **fissata in misura pari a 150.000 mila euro**. Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.

Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 **al 30 giugno 2021**, il **termine** valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per **adeguare** il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Si ricorda preliminarmente che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 784-815) hanno complessivamente riformato **la riscossione degli enti locali**, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, il provvedimento:

- ha modificato la disciplina del **versamento diretto delle entrate** degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- ha disciplinato in modo sistematico **l'accesso ai dati** da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- ha introdotto anche per gli **enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- ha novellato novellano la procedura di **nomina dei funzionari responsabili della riscossione**;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la **dilazione del pagamento** delle somme dovute;
- ha istituito una **sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione**, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività **di supporto propedeutiche** all'accertamento e alla riscossione **delle entrate locali**;
- ha disposto la **gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche** richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

In particolare il **comma 807** ha introdotto, per **l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali**, ovvero nella sezione

separata degli **esercenti attività collaterali**, l'obbligo di adempiere ai seguenti specifici adempimenti patrimoniali, sotto forma di **capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria**:

- a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- c) cinquecentomila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
- d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il **comma 808** prevede che i soggetti iscritti all'albo e alla menzionata sezione speciale devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020

Il **comma 1092, lettera a)** (introducendo una nuova lettera *b-bis*) al comma 807) determina la **soglia di capitale interamente versato** (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle **funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali** nei comuni con **popolazione fino a 100.000 abitanti**, che viene fissata in **misura pari a 150.000 mila euro**.

Di conseguenza, la **successiva lettera b)** modifica la lettera *c)* del comma 807, che richiede un **capitale interamente versato pari a 500.000 euro** per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate **locali**, nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti; per effetto delle **modifiche in esame, tale soglia viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti**.

Il **comma 1093** modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, **differendo di sei mesi**, dal 31 dicembre 2020 al **30 giugno 2021**, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Comma 1094

(Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

Il comma in esame, inserito dalla Camera dei deputati, proroga la sospensione di termini per la **notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia** interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

A tal fine la disposizione novella l'articolo 35 del decreto-legge n. 109 del 2018 ("decreto Genova", conv. dalla legge n. 130 del 2018). Esso aveva previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020.

Più in dettaglio, il **comma sospende** dalla data di entrata in vigore del decreto fino al **31 dicembre 2021** (dal 31 dicembre 2020) **i termini** per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti:

- dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle **imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto** e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- dall'attività di riscossione relativa al **recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS**;
- dalle **attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Commi 1095-1097
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

Recano modifiche alla disciplina della **lotteria dei corrispettivi** al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi **esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Modifica inoltre la disciplina delle **misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback)**, chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** del beneficiario e **non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale**.

Le **lettere a) e b)** del **comma 1095** recano novelle, rispettivamente, ai commi 540 e 541 dell'art. 1, della legge di bilancio per il 2017 ([l. n. 232/2016](#)) in materia di **lotteria dei corrispettivi** (o [lotteria degli scontrini](#)). Esse stabiliscono che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi **esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico**. Ulteriore modifica al comma 540 chiarisce che le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non "dell'Agenzia delle entrate", come scritto nel testo vigente).

La modifica al comma 542 (di cui alla **lettera c) del comma 1 in esame**) stabilisce che il **limite annuo** dell'ammontare complessivo dei premi pari a **45 milioni di euro** si applichi a **tutti i premi** (e non solo ai "premi speciali", destinati dalla disciplina vigente ai pagamenti elettronici).

Il **comma 1096** reca novella all'art. 18, comma 2, del [D.L. n. 119/2018](#) (conv. dalla legge n. 136 del 2018). Tale art. 18 reca, tra l'altro, il rinvio al 1° gennaio 2021 della lotteria dei corrispettivi. Il comma 2 dell'art. 18 del DL n. 119 in parola istituisce un apposito fondo presso il MEF (con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) per far fronte alle spese connesse alla lotteria. La novella in esame specifica che tali risorse siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come nel testo vigente, "all'attribuzione dei premi".

Secondo la **relazione illustrativa**, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma ulteriore di sostegno all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

I commi da 540 a 544 della [legge n. 232 del 2016 \(legge di bilancio 2017\)](#) hanno previsto l'istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una **lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che**

effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Come detto, con **le modifiche in esame**, la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento.

Si ricorda, infine, che il [Provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019 dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria. Le modalità tecniche per l'attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con [Det. 5 marzo 2020, n. 80217/RU](#), emanata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l'Agenzia delle entrate.

Il **comma 1097** reca novella ai commi 288 e 290 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2020 ([l. n. 160 del 2019](#)) in materia di **misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback)**.

L'articolo 1, comma 288 della legge di bilancio 2020 (come modificato dall'art. 73 del [d.-l. n. 104/2020](#), conv. dalla l. n. 126/2020) prevede che le **persone fisiche maggiorenni** residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con **strumenti di pagamento elettronici** hanno diritto ad un **rimborso in denaro**, nei casi, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289.

Con la modifica in esame si chiarisce che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

Il citato comma 289 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-*bis* e 289-*ter*, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. Quest'ultimo reca uno stanziamento, in apposito fondo nello stato di previsione del MEF, pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 **per il finanziamento delle misure premiali** in oggetto. La modifica in esame propone di sopprimere la disposizione (di cui al secondo periodo del comma 290) che prevede che tale importo **possa essere elevato** in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale. L'emersione è rilevata dalla Commissione chiamata a predisporre la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" ai sensi dell'art. 10-*bis*.1 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dedicato al

monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva. Come detto, la **novella in esame** propone l'abrogazione delle disposizioni inerenti all'incremento del fondo.

Si ricorda che il citato art. 73 del d.-l. n. 104/2020 ha inserito i due nuovi commi 289-*bis* e 289-*ter* in materia di *cashback*. Il comma 289-*bis* prevede che il MEF debba **utilizzare la piattaforma PagoPA** (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005-Codice dell'amministrazione digitale), e **affidare alla società PagoPA S.p.A.** (articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 135 del 2018), **i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso** di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al **comma 290** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

Il comma 289-*ter* prevede che le **attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi**, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria (ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie) siano **affidate dal MEF alla Consap** - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, sono anch'esse a carico delle risorse finanziarie di cui al già citato comma 290.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [n. 156 del 2020](#), sono state stabilite le modalità di attuazione della disciplina del *cashback*. Si prevede un rimborso in misura percentuale per pagamento effettuato con strumenti di pagamento elettronici, con riferimento a determinati periodi (i due semestri del 2021 ed il primo semestre 2022). Ricevono il rimborso i soggetti che effettuato un numero minimo di 50 transazioni. Il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione. Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione (le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro). Il rimborso è commisurato a un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo. Il medesimo decreto ha previsto (art. 7) un rimborso nel periodo sperimentale (8 - 31 dicembre 2020), c.d. *extra cashback* di Natale. Si ricorda che l'adesione al *cashback* è comunque su **base volontaria**.

Si segnala infine che le iniziative relative alla lotteria dei corrispettivi e il *cashback* sono riconducibili al c.d piano [Italia Cashless](#), recante le misure per ridurre dell'uso del contante e favorire il tracciamento dei pagamenti.

Commi 1098-1100
(Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro)

I commi **1098-1100** stabiliscono che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021** e non per tutto l'anno 2021. La norma **anticipa** quindi il **termine** precedentemente previsto per esercitare **l'opzione della cessione** del credito (31 dicembre 2021) al **30 giugno 2021**.

Preliminarmente si ricorda che **l'articolo 120** del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce **ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un **credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese** sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli **interventi** necessari a far rispettare le **prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda, altresì che **l'articolo 122** del sopra citato decreto stabilisce altresì che fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la **cessione, anche parziale**, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Per una panoramica dettagliata sulla materia si rinvia alla consultazione della scheda informativa dell'Agenzia delle entrate: [Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro](#).

Il **comma 1098** in esame modifica il termine indicato per utilizzare l'agevolazione fiscale stabilendo che il credito d'imposta per l'adeguamento

degli ambienti di lavoro non sarà più utilizzabile nell'anno 2021, ma **solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**.

Il **comma 1099 modifica** anche il **termine** precedentemente previsto per esercitare **l'opzione della cessione** del credito. La norma prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro possono optare per la cessione dello stesso fino al **30 giugno 2021**.

Il **comma 1100** conseguentemente alle norme introdotte dai commi precedenti, **riduce di un miliardo di euro l'autorizzazione di spesa** prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) derivanti dall'applicazione del credito d'imposta (articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Comma 1101

(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

L'articolo 1, comma 1101 amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), **fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento** previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Nel caso di **accordi unilaterali** la facoltà è concessa a condizione che nel periodo considerato si verifichino le **medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo** e che **non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo**. Nel caso di **accordi bilaterali o multilaterali**, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente **ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo** preventivo e che le autorità competenti estere **acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti**. Viene previsto, infine, che l'**ammissibilità della richiesta di accordo preventivo** sia subordinata al **versamento di una commissione** calcolata in ragione del **fatturato complessivo** del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

L'articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una **procedura** che consente all'amministrazione finanziaria e alle **imprese che esercitano attività internazionale** di stipulare **accordi preventivi**, volti a **predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria**, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddituali.

Le disposizioni attuative della disciplina degli accordi preventivi sono state dettate dal [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2016](#), che stabilisce le modalità operative per l'accesso alla procedura.

I **commi 2 e 3 dell'articolo 31-ter** disciplinano il **periodo di efficacia degli accordi preventivi**. Gli accordi stipulati fra un'impresa e l'autorità nazionale competente (**accordi unilaterali**) vincolano di norma le parti per il **periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati** e per i **quattro periodi d'imposta**

successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. Qualora invece conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (**accordi bilaterali o multilaterali**), vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di **presentazione della relativa istanza** da parte del contribuente.

Per effetto delle modifiche recate dalle disposizioni in esame viene **ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d'imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l'accertamento** previsto dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (di norma entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

I presupposti per l'esercizio di tale facoltà vengono **differenziati in base alla natura bilaterale o multilaterale dell'accordo**. In particolare, nel caso di **accordi unilaterali** (lettera *a*) del comma 1) fra un'impresa e l'autorità nazionale competente è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le **medesime circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo** e che **non sia iniziata un'attività di controllo alla data di sottoscrizione dell'accordo** (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell'accordo renda necessario **rettificare il comportamento adottato dal soggetto passivo**, l'impresa dovrà provvedere all'effettuazione del **ravvedimento operoso** ovvero alla **presentazione della dichiarazione integrativa** (articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998) **senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni**.

Nel caso di **accordi bilaterali o multilaterali** (lettera *b*) del comma 1), **oltre alle predette condizioni** è necessario che il **contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo** e che **le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell'accordo ad annualità precedenti**. Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni.

La lettera *c*) del comma 1 prevede che **l'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione** pari a:

a) **diecimila euro** nel caso in cui il **fatturato** complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia **inferiore a cento milioni di euro**;

- b) **trentamila euro** nel caso in cui il **fatturato** complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia **compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro**;
- c) **cinquantamila euro** nel caso in cui il **fatturato** complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia **superiore a settecentocinquanta milioni di euro**.

Tali **importi sono ridotti alla metà** in caso di richiesta di **rinnovo** dell'accordo.

L'articolo in esame prevede, infine, che le **disposizioni di attuazione** della disciplina in argomento siano **adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

Commi 1102-1107 (Semplificazioni fiscali)

I **commi da 1102 a 1107** introducono alcune norme di semplificazione fiscale. Le norme **allineano** per i contribuenti minori i termini di **annotazione delle fatture nei registri IVA** con quelli previsti per la liquidazione dell'imposta; stabiliscono che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il **Sistema di Interscambio** e introducono nuove **sanzioni per omessa o errata trasmissione** delle operazioni transfrontaliere; **estendono al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica** per i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**; semplificano la **predisposizione e consultazione** dei documenti **precompilati IVA**; prevedono che **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, ai fini della pubblicazione su internet, **inviano** al Dipartimento delle finanze, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, **i dati** rilevanti per la determinazione dell' **IRAP**.

Termini trimestrali annotazioni VIA

In particolare, il **comma 1102** modifica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542 che prevede la possibilità per i **contribuenti minori** di **effettuare trimestralmente**, anziché mensilmente, **le liquidazioni periodiche** (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e i relativi versamenti dell'imposta.

Si ricorda che per tali contribuenti rimane l'obbligo mensile di **annotazione** delle fatture emesse nel registro (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633): **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Si segnala che in base all'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, sono da considerarsi contribuenti minori i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi, e a 700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.

Il nuovo comma *3-bis* introdotto dalla disposizione in esame **allinea** per tali contribuenti **le tempistiche** di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. A tal fine la norma prevede che l'obbligo di **annotazione** nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Abolizione esterometro

Il **comma 1103** stabilisce che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal **1° gennaio 2022**, la trasmissione dei dati avvenga non più con con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il **Sistema di Interscambio**.

Si ricorda sinteticamente che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio e il decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#) pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La [legge di bilancio 2018](#) ha previsto successivamente **l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio a partire **dal 1° gennaio 2019** sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*).

L'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce tuttavia, uno **specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro)** per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

La norma modificando il richiamato articolo 1, comma 3-*bis* prevede che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente **utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica**.

Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni svolte** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **è effettuata entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (**dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione come previsto dall'articolo 12-*ter* del decreto legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro **il quindicesimo giorno**

del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si sottolinea che la modifica normativa è finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, prevedendo che possa essere usato **un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio**, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'obbligo di trasmissione di un'apposita comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.

Il **comma 1104**, facendo seguito alla nuova disciplina introdotta dal comma , **modifica** l'articolo 11, comma *2-quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia **di sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere** introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**.

In particolare la disposizione prevede che per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla **metà**, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria

Il **comma 1105** estende anche al periodo d'imposta 2021 la **vigenza della** disciplina prevista dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 che stabilisce che per i periodi d'imposta 2019 e 2020 **i soggetti** tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche**. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Precompilata IVA

Il **comma 1106** introduce alcune norme volte a integrare le disposizioni che disciplinano la **consultazione e la predisposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate dei documenti **precompilati IVA**.

A tale proposito si ricorda che l'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2019), sostituendo integralmente l'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, prevede che a partire dalle **operazioni IVA** effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a

disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, **le bozze** dei seguenti documenti:

- **registri delle fatture e degli acquisti** (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
- **comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.**

Successivamente l'[articolo 142](#) del decreto legge n. 34/2020 ha disposto lo slittamento dell'avvio sperimentale del processo alle operazioni Iva effettuate dal **1° gennaio 2021**.

Tale processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato illustrato dal direttore dell'Agenzia delle entrate durante [un'audizione al Senato della Repubblica](#) (Indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco). Il direttore ha rappresentato che **avendo tutti i dati IVA disponibili**, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi, l'amministrazione finanziaria può mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA disponibili in linea sulla base dei dati acquisiti; inoltre, sono messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata. **Il contribuente può apportare modifiche alla bozza** dal momento che l'Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato.

La **lettera a)** del comma in esame specifica che per la predisposizione dei menzionati documenti **precompilati IVA, l'Agenzia utilizza**, oltre ai dati provenienti dalle operazioni acquisite con le fatture elettroniche e con le comunicazioni, da quelle transfrontaliere e dai corrispettivi acquisiti telematicamente, **anche i dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria.**

La **lettera b)** chiarisce che in merito alla possibilità prevista per l'operatore IVA di usufruire dei documenti precompilati IVA per il tramite di **intermediari** (articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 127) questi ultimi devono aver acquisito la **delega per usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.**

Invio dati determinaione IRAP

Il **comma 1107** prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno** a cui l'imposta si riferisce **inviano** al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze **i dati rilevanti per la determinazione** dell'imposta regionale sulle attività produttive–**IRAP** mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360).

Nella relazione illustrativa si sottolinea che tale intervento è volto a facilitare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari. Viene, infatti, in tal modo creato un unico sito per la consultazione degli atti relativi all'IRAP, senza necessità di consultare i diversi siti istituzionali delle varie regioni e province autonome.

Con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **sono individuati i dati rilevanti** per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **mancato inserimento** da parte delle regioni e delle province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta **comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi**.

Comma 1108 *(Imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

Il **comma 1108**, non modificato durante l'esame parlamentare, chiarisce che per il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è **obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio**, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che **l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo** dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in **solido**, anche nel caso in cui la **fattura è emessa** - ai sensi dell'articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un **soggetto terzo per suo conto**.

La relazione illustrativa chiarisce che scopo della norma è evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull'imposta di bollo), per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Si ricorda che **l'articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019** consente all'**Agenzia delle entrate**, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di **verificare** con procedure automatizzate **la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).

L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull'imposta di bollo.

L'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il **quantum** dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo

dovuta sulle fatture elettroniche. In tal caso l'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il **comma 1-bis** dell'articolo 17, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge n. 23 del 2020 dispone che, ove l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre sia superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Ove, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

L'articolo 143 del D.L. n. 34 del 2020 (decreto "rilancio") ha **differito** dal 1° gennaio 2020 **al 1° gennaio 2021** l'applicazione delle norme che hanno introdotto la procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, ove non rechina l'annotazione di assolvimento dell'imposta.

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l'Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il **Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della [FatturaPA](#);
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

L'articolo 21 del D.P.R. IVA (n. 633 del 1972) disciplina l'obbligo di fatturazione prevedendo che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia **emessa**, per suo conto, **dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo**.

Commi 1109-1115 (Memorizzazione e trasmissione corrispettivi)

I commi da **1109 a 1115** introducono un **nuovo quadro sanzionatorio** per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

Le disposizioni definiscono le sanzioni per la **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione** ovvero per la memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri**; per i casi di **mancato o irregolare funzionamento degli strumenti**; per la **mancata tempestiva richiesta di intervento** di manutenzione; per l'**omessa installazione** e per la **manomissione degli strumenti** trasmissione.

Si chiarisce inoltre il termine per la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, per la **consegna dei documenti** e viene **differita** l'operatività dell'utilizzo dei **sistemi evoluti di incasso**, ai fini dell'obbligo di memorizzazione, dal **1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021**.

Si ricorda in via preliminare che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, come modificato nel tempo - in particolare dal decreto-legge n. 119 del 2018, dalla legge di bilancio 2019 e dal decreto n.34 del 2020 - dispone che **dal 1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come **commercio al minuto o attività assimilate** (articolo 22 del DPR IVA) memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (cd. **scontrino elettronico**). L'operatività dello scontrino elettronico è stabilita al **1° luglio 2019** per i contribuenti con **volume d'affari superiore a 400.000 euro**.

Il **comma 6-ter** del sopra citato articolo 2 dispone in linea generale che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri dei commercianti al minuto e assimilati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro dodici giorni** dall'effettuazione della relativa operazione (determinata ai sensi delle regole generali in tema di IVA, ossia ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Rimangono fermi **la memorizzazione giornaliera** dei dati relativi ai corrispettivi nonché i **termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA** (articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100).

Nel **primo semestre** di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e **fino al 1° gennaio 2021** per gli altri soggetti, **non si applicano le sanzioni** previste dalla legge, ove la trasmissione telematica sia effettuata **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In merito alle sanzioni, il **comma 6 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015** stabilisce che, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applichino le **sanzioni previste per la mancata emissione di ricevuti e scontrini e quelle per la**

reiterazione di dette violazioni (rispettivamente articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). Ai sensi del richiamato articolo 6, comma 3, nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso **pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato**. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la **manutenzione** è punita con sanzione amministrativa **da 250 euro a 2.000 euro**. Nel caso di contestazione (articolo 12, comma 2), nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la **sospensione** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Il **comma 1109, lettera a)** modifica il sopra citato articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, precisando che **la memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, **la consegna dei documenti** che attestano l'operazione stessa (documento commerciale e fattura) è **effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

La **lettera b)** differisce la operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione (comma *5-bis* dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015) dal 1° gennaio 2021 **al 1° luglio 2021**. Pertanto con la modifica in esame a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di **memorizzazione elettronica** e di **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri**.

La **lettera c)**, in conseguenza della nuova disciplina introdotta, **abroga il comma 6** mentre la **lettera d)** apporta modifiche di **coordinamento** al comma *6-ter*.

Il **comma 1100, lettera a)**, introduce **un nuovo comma 2-bis** all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (in materia di sanzioni tributarie) che stabilisce che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, **al**

novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si precisa che la mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (infedele) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma **restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell'adempimento**. La sanzione prevista dall'articolo 6, comma 2-*bis* si applica quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la sanzione **si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti**.

Se non constano omesse annotazioni, **la mancata tempestiva richiesta di intervento** per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa **da 250 a 2.000 euro**.

Le **lettere b) e c)** introducono **modifiche formali** di coordinamento.

Il **comma 1111** introduce modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. La **lettera a)** introduce un nuovo comma 2-*quinquies* che stabilisce che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione **non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo**, si applica la sanzione amministrativa **in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione**.

Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Si ricorda che il sopra citato articolo 12 stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

La **lettera b)** stabilisce che **la sanzione amministrativa** da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) **si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica**, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

La **lettera c)** dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque **manomette o comunque altera gli strumenti** trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati **o consente che altri** ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è **punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.**

Il **comma 1112** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (**sanzioni accessorie** in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto). La norma stabilisce che le sanzioni accessorie previste dal richiamato articolo 12 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri** (articolo 2, commi 1, 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Come sopra segnalato, il comma 2 del menzionato articolo 12 prevede che qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

La **comma 1113** stabilisce che le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche **all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione** dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il comma 3 del richiamato articolo 12 prevede che se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi.

Il **comma 1114** integra l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di **ravvedimento** al fine di coordinare le cause di esclusione sancite al comma 1, lettera b-*quater*), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare la norma stabilisce che **non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti** quando la violazione è già stata constatata.

Il **comma 1115** stabilisce l'entrata in vigore delle norme: le disposizioni in esame si applicano a **decorrere dal 1° gennaio 2021.**

Commi 1116-1119
(Esenzione IMU territori colpiti sisma)

I **commi 1116-1119**, introdotti durante l'esame parlamentare, dispongono la proroga dell'**esenzione** dell'applicazione **dell'imposta municipale propria** per alcuni comuni interessati dagli **eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il **31 dicembre 2021**.

Si prevede in primo luogo che per **i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012** (individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, e dell'articolo *67-septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati), nonché per quelli della **regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza** (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), **l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria** (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è **prorogata** fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre **il 31 dicembre 2021**.

Gli oneri derivanti dall'applicazione di tale norma sono valutati in **11,6 milioni di euro per l'anno 2021**.

Su stabilisce altresì che **i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero** ubicati nelle zone colpite dagli **eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016** nel Centro Italia (ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e *2-bis* del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189) **sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria** fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il **31 dicembre 2021** (rispetto al previgente 31 dicembre 2020).

Gli oneri derivanti dall'applicazione di tale norma sono valutati in **21,1 milioni di euro per l'anno 2021** gli oneri.

Comma 1120
(Abrogazione imposta sul Money transfer)

Il **comma 1120 abroga** l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. *money transfer*.

Preliminarmente si ricorda che l'**articolo 25-novies** del decreto legge 119 del 2018 ha istituito dal **1° gennaio 2019** un'**imposta sui trasferimenti di denaro** effettuati verso **Paesi non appartenenti all'Unione europea**, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.

L'imposta, che **non si applica** ai trasferimenti di denaro per **transazioni commerciali**, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli **istituti di pagamento** (disciplinati dall'articolo 114-*decies* del TUB) che offrono il servizio di **rimessa di somme di denaro**, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *n)* del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Si ricorda che per rimessa di denaro o *money transfer* si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all'ordinante o al beneficiario. La richiamata lettera *n)* chiarisce, più in dettaglio, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento in cui, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore, con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

L'imposta è dovuta in misura pari all'**1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata**, a partire da un importo minimo di 10 euro. Il MEF, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia è tenuto a emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta sulle rimesse di somme di denaro.

Il comma in esame **abroga** la sopra citata **disposizione che istituisce l'imposta**.

Nella relazione illustrativa si chiariscono le motivazioni del provvedimento ovvero si sottolinea che nel corso dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l'adozione di questi ultimi provvedimenti.

In particolare si tratta **dell'assenza di un apparato sanzionatorio ad hoc**, del **carattere discriminatorio** della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società Poste Italiane s.p.a.- e, soprattutto, il **contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali**, sancito dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-[TFUE](#) che stabilisce, al paragrafo 1, che sono

vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Comma 1121
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)

Il **comma 1121**, non modificato durante l'esame parlamentare, inserisce la **società Sport e Salute S.p.A.** nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Si ricorda preliminarmente che l'**articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR** inserisce tra i **redditi diversi**, tra l'altro, **i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI**, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

L'**articolo 25 della legge 133 del 1999** - che reca alcune disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche - ha stabilito che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), citato le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 23 per cento (pari alla misura fissata per il primo scaglione di reddito), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 28.158 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo, per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

Ai sensi del successivo articolo 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 **non concorrono a formare il reddito** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

L'articolo inserisce quindi la **società Sport e Salute S.p.A.** nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa la modifica si rende necessaria per armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.

Commi 1122-1123
(Proroga rivalutazione di terreni e partecipazioni)

I **commi 1122 e 1123**, introdotti durante l'esame parlamentare, **prorogano al 2021** la facoltà di **rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate** mediante pagamento di un'imposta **sostitutiva, con aliquota fissata all'11 per cento**.

Per effetto del **comma 1122** viene **prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere **determinato sulla base di una perizia giurata di stima** redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un'imposta sostitutiva.

Il **decreto legge n. 282 del 2002** ha poi **riaperto i termini** per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati **riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame**, che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2021**. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **30 giugno 2021**. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati **entro la data del 30 giugno 2021**.

Il **comma 1123** **modifica le aliquote dell'imposta sostitutiva**, prevedendo **un'unica aliquota all'11** per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1° gennaio 2021, la stessa viene **augmentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate**.

La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del

patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene **umentata dal 10 all'11** per cento.

Commi 1124-1125 (*Sigarette elettroniche*)

I commi **1124 e 1125**, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, il **comma 1124** rimodula, **umentandola, l'imposta di consumo** prevista per i **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide**, contenenti o meno nicotina. La norma stabilisce, altresì, che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di **cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente**.

Il **comma 1125** dispone che **la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione** costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è **consentita secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

In particolare, il **comma 1124** modifica l'articolo *62-quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. Il comma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad **imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023** (rispetto all'attuale dieci e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma prevede, inoltre, che **il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto**.

Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla preventiva prestazione di **cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente** e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

A decorrere **dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti** richiamati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di **appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana** specificati con **determinazione del Direttore generale dell'Agenzia**

delle dogane e dei monopoli (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative).

Sempre con **determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione**, nonché le modalità di **tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo**, anche in caso di vendita a distanza, di **comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico**, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati (con il medesimo provvedimento sono emanate anche le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione).

Il nuovo comma 5-*bis* del richiamato articolo 62-*quater*, come sostituito dal comma in esame, prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per **gli esercizi di vicinato**, le farmacie e le parafarmacie, **le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione** senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:

- **prevalenza**, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, **dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici**;
- effettiva capacità di garantire il rispetto del **divieto di vendita ai minori**;
- **non discriminazione tra i canali di approvvigionamento**;
- presenza dei **medesimi requisiti soggettivi** previsti per le **rivendite generi di monopolio**.

Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività.

Il **comma 1125** modifica l'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo che **la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione** costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è **consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione **di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza**, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli l'inibizione di siti *web* (articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

Si ricorda che il sopra citato articolo 102 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti

telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

Comma 1126
(Tabacco riscaldato)

Il **comma 1126**, introdotto durante l'esame parlamentare, **aumenta** progressivamente in tre anni **l'accisa** per il cosiddetto **tabacco riscaldato**.

In particolare, il comma in esame modifica l'art. *39-terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), stabilendo **delle nuove percentuali di accisa** gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

La misura del prelievo è fissata (rispetto alla vigente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):

- **al trenta per cento dal 1° gennaio 2021;**
- **al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022;**
- **al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023.**

A tal proposito si ricorda che il comma 12 dell'articolo *25-decies*, comma 12, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, era intervenuto sulla disciplina riducendo l'accisa dal 50 al 25 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

Comma 1127
(Agevolazioni fiscali rientro studenti dall'estero –
Interpretazione autentica)

Il comma 1127, introdotto durante l'esame parlamentare, reca una disposizione interpretativa delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall'estero contenute nella legge n. 238 del 2010, applicabili fino al 2017. Per effetto della modifica in esame, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

La legge 30 dicembre 2010 n. 238 concede incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia, in favore di cittadini dell'Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, abbiano intrapreso un percorso di studi o di lavoro all'estero per almeno ventiquattro mesi, decidendo successivamente di ritrasferire la propria residenza ed il proprio domicilio in Italia al fine di intraprendere un'attività (c.d. contro-esodati).

In particolare le agevolazioni - indicate dall'articolo 3 della legge - consistono nel far concorrere i suddetti redditi alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura ridotta del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.

Tali benefici fiscali, per effetto delle diverse modifiche normative susseguitesi negli anni successivi, hanno **trovato applicazione solo in via temporanea, e cioè fino al periodo d'imposta 2017.**

Successivamente l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, un regime speciale per i lavoratori che, dopo un certo periodo di studio o di lavoro svolto all'estero, con corrispondente perdita della residenza fiscale in Italia, decidono di trasferire la propria residenza fiscale nel nostro Paese (cd. impatriati); si veda, per ulteriori informazioni, la scheda di lettura relativa al comma 50 del provvedimento.

Con le norme in commento, le disposizioni che individuano il perimetro degli **studenti destinatari delle predette agevolazioni fiscali (articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 238 del 2010)** si **interpretano** nel senso che le **fisiologiche interruzioni dell'anno accademico** non precludono l'accesso agli incentivi, per gli **studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.**

La richiamata lettera *b)* individua tra i destinatari degli incentivi i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente

un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Trattandosi di una **norma espressamente qualificata come interpretativa**, anche tenuto conto della temporanea applicazione della legge n. 238 del 2010, il comma 1127 appare destinato ad avere efficacia retroattiva.

Si rammenta al riguardo che lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 200) stabilisce, al comma 2 dell'articolo 1, che **l'adozione di norme interpretative in materia tributaria** può essere disposta soltanto in casi **eccezionali e con legge ordinaria**, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. L'articolo 3, comma 2 dispone che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo, fatto Salvo quanto previsto in materia di interpretazione autentica dall'appena richiamato articolo 1, comma 2, dello Statuto.

Commi 1128 e 1129
*(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici
assoggettati a accisa)*

I **commi 1128 e 1129**, non modificati durante l'esame parlamentare, intervengono sulla disciplina relativa alla **licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici**.

Con le modifiche previste dalle norme in esame, si prevede che per il **diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio**, nonché per **la sospensione e la revoca della stessa licenza**, trovino applicazione le **più stringenti condizioni** attualmente previste per i **depositi a imposta sospesa** (di cui all'articolo 23, commi 6 -9 del TUA).

Il **comma 1128, lettera a)** **sostituisce il comma 6-bis dell'articolo 25 del TUA** che, nella formulazione vigente, disciplina i casi di diniego del rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio.

In particolare, le norme vigenti dispongono che la licenza sia negata se nel quinquennio antecedente la richiesta è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio per una delle violazioni predette.

Con le modifiche in esame in primo luogo si precisa l'ambito applicativo delle norme in tema di diniego della licenza e sospensione dell'istruttoria, le quali dunque si applicano ai **depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa**, ivi compresi i **depositi di prodotti denaturati** (rispettivamente, di cui ai commi 1 e 6).

Viene dunque previsto che, per il **diniego della licenza e la sospensione dell'istruttoria per il relativo rilascio**, nonché per **la sospensione e la revoca della stessa licenza**, trovino applicazione le **più stringenti condizioni** previste per i **depositi a imposta sospesa** (di cui all'articolo 23, commi 6 -9 del TUA).

Il deposito fiscale consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale al consumo.

Il comma 6 del richiamato articolo 23 prevede che la licenza sia negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo

444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale (delitti contro la P.A., delitti contro l'ordine pubblico, delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, nonché delitti contro il patrimonio), per i quali sia prevista la pena della reclusione. L'autorizzazione è negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Ai sensi del comma 7 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel precedente comma 6.

Il comma 8 dell'articolo 23 prevede la sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario per il quale sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 23, la revoca riguarda i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare per i quali sia prevista la pena della reclusione.

Nel caso di **persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso**, allorché le richiamate situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

Il **comma 1128, lettera b)** inserisce un nuovo comma *6-ter* dell'articolo 25 TUA, che riguarda i **depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione** che, come riferisce il Governo, sono i prodotti per i quali sono state riscontrate le più rilevanti irregolarità.

Per tali depositi la licenza è negata ai soggetti che, a seguito di verifica, sono da considerarsi **privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito** rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale; tale verifica deve avvenire in base alle specifiche da stabilire con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si **obbligano i soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali**

detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante a darne **preventiva comunicazione** all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In caso di riscontrata sussistenza delle condizioni che portano al diniego, alla revoca o alla sospensione della licenza, nonché alla sospensione del procedimento di rilascio (di cui ai commi 6-9 e 11 dell’articolo 23) la medesima **Agenzia** adotta **motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività** nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dalle norme in esame.

Il **comma 1129** dispone che, in fase di **prima applicazione**, la predetta **comunicazione di inizio attività** sia presentata entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore dell’obbligo disposto dalle norme in esame.

Infine, il **comma 1128, lettera c)** reca una **clausola di riserva** volta a prevenire sovrapposizioni tra le disposizioni del TUA: viene modificato il vigente art. 25, comma 7, del TUA, il quale prevede che l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sia sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso decreto che dispone il giudizio; viene chiarito che tale sospensione opera al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate al già commentato nuovo comma *6-bis*.

Commi 1130-1133 *(Disposizioni in materia di giochi)*

L'articolo 1, comma 1130, fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 1131 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I commi 1132 e 1133 specificano che la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) proceda entro il 30 settembre 2020**, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di **210 concessioni** per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall'articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.

Il comma 1130 in esame fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.

Nell'ambito dei criteri direttivi ai quali l'ADM deve attenersi in vista dell'attribuzione delle concessioni, l'articolo 1, comma 636, lettera c) della legge di stabilità 2014 prevede il **versamento della somma di 7.500 euro**, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di **3.500 euro** per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, **da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga** del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita.

Il **comma 1131** stabilisce che il **versamento del canone** dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta **relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021** (compreso) **può essere effettuato** entro il giorno dieci del mese successivo, **nella misura di 2.800 euro** per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e **di 1.400 euro** per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Il **comma 1132** specifica che **la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata** dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, **con rate mensili di pari importo**, con debenza degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. Ai sensi del **comma 1133**, la prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese. L'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

Commi 1134-1139
(Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

I commi 1134-1139, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire **le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità**.

Destinatario delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.

Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d'uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.

Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministero delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.

Più nello specifico **il comma 1134** prevede l'istituzione di un Fondo denominato **Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere** (di seguito "Fondo") nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di **2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Scopo dell'istituzione del Fondo è quello di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge n. 77/2013.

Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza

domestica - meglio nota come 'Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

- proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Si ricorda inoltre che il Governo (in attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013) adotta con cadenza biennale piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.

Dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è attualmente operativo il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione. Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove il cap. 496 contiene le somme da destinare al piano contro la violenza alle donne.

Si ricorda infine che l'art. 105-quater del D.L.n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) rubricato Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime incrementa di 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

Destinatario delle risorse del fondo (comma 1135) sono **le associazioni del terzo settore** di cui al D.L.g.s. n. 117/2017⁹⁶ che presentino alcuni requisiti:

- l'indicazione nei rispettivi statuti di finalità ed obiettivi relativi alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto di discriminazioni di genere;
- lo svolgimento della propria attività da almeno tre anni;
- la presenza di un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle citate finalità.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs 117/2017 sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di

⁹⁶ *Codice del terzo settore*

tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Il Fondo (comma 1136) è destinato al **sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle citate associazioni**, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché **al recupero ed alla rieducazione dei soggetti maltrattanti**.

Viene poi stabilito (comma 1137) che le amministrazioni competenti concedano **in comodato d'uso gratuito alle associazioni citate beni immobili di utilizzo collettivo** quali luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e nei quali si svolgano attività di promozione di funzioni socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'uscita in autonomia dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere nonché di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

Spetta al **Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio** dei ministri la disciplina (comma 1138), entro il 31 marzo di ogni anno, **delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del Fondo**.

Viene infine previsto (comma 1139) che le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.

Si osserva che il contenuto dei commi 1138 e 1139 sembra essere almeno parzialmente coincidente.

Comma 1140 (Tabelle A e B)

Dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B** allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi di cui alle tabelle A e B, a legislazione vigente, nel disegno di legge di bilancio originario (A.C. 2790-*bis*) e nel disegno di legge come **modificato dalla Camera dei deputati** (A.S. 2054).

(importi in milioni)

Tabella A	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	203,8	303,3	303,3
A.C. 2790- <i>bis</i>	548	564,8	595,8
A.S. 2054	417,9	521,2	550,5

(importi in milioni)

Tabella B	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	287,4	434,4	434,4
A.C. 2790- <i>bis</i>	427,4	634,4	684,4
A.S. 2054	433,9	634,4	684,4

L'[articolo 21, comma 1-ter, lettera d](#)), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa.

Gli importi delle tabelle A e B a legislazione vigente per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla RGS su richiesta degli Uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(migliaia di euro)

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	49.705,2	67.837,3	67.837,3
A.C. 2790-bis	134.095,2	136.402,3	146.402,3
A.S. 2054	129.645,2	129.702,3	138.702,3

Finalizzazioni:

- Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione ([A.C. 543 – A.S. 859](#));
- Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ([A.C. 1012 - A.S. 1178](#));
- Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione ([A.C. 1812](#)); *si segnala che la relazione illustrativa riporta, per un probabile refuso, il numero di disegno di legge "A.S. 1812"*;
- Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925 – AC 2700 - convertito dalla legge n. [126/20](#));
- Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(migliaia di euro)

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	2.554,6	1.189,1	1.189,1
A.C. 2790-bis	116.554,6	20.189,1	26.189,1
A.S. 2054	16.554,6	20.189,1	26.189,1

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	15.000	25.000	25.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	20.000	35.000	35.000
A.S. 2054	20.000	35.000	35.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	15.740,5	22.608,6	22.608,6
A.C. 2790- <i>bis</i>	33.240,5	52.608,6	57.608,6
A.S. 2054	27.240,5	44.208,6	47.608,6

Finalizzazioni:

- Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881);
- Magistratura onoraria;
- Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	58.330,1	66.824,8	66.824,8
A.C. 2790- <i>bis</i>	76.963,2	89.091	94.091
A.S. 2054	71.963,2	88.091	93.091

Finalizzazioni: coperture finanziarie dei provvedimenti concernenti ratifiche di Accordi internazionali nonché copertura di oneri relativi ad Accordi internazionali in corso di perfezionamento.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	15.000	20.000	25.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	20.037	28.296	33.296
A.S. 2054	19.569,1	27.828,1	32.828,1

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria ([A.C. 523 – A.S. 992](#));
- Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	3.835,5	5.798,9	5.798,9
A.C. 2790- <i>bis</i>	13.835,5	20.798,9	25.798,9
A.S. 2054	13.835,5	7.298,9	12.298,9

Finalizzazioni: Interventi diversi.**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	23.553,5	23.553,5	23.553,5
A.C. 2790- <i>bis</i>	33.553,5	33.553,5	23.553,5
A.S. 2054	33.553,5	33.553,5	23.553,5

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	12.226,6	20.741,4	20.741,4
A.C. 2790- <i>bis</i>	21.226,6	33.741,4	38.741,4
A.S. 2054	18.226,6	27.741,3	33.662,8

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	200	1.848	1.848
A.C. 2790- <i>bis</i>	15.200	21.848	26.848
A.S. 2054	15.200	21.348	26.348

Finalizzazioni:

- modifiche all'articolo 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica ([A.C. 395 – A.S. 1146](#))
- interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	4.537,6	8.500	8.500
A.C. 2790- <i>bis</i>	13.537,6	15.500,0	15.500,0
A.S. 2054	13.537,6	15.500,0	15.500,0

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	7.949	26.349	26.349
A.C. 2790- <i>bis</i>	17.949	31.349	26.349
A.S. 2054	11.449	26.349	21.349

Finalizzazioni:

- Finanziamento della delega al Governo in materia di turismo ([A.C. 1698 - A.S. 1413](#))
- Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. [126/20](#))
- Interventi diversi.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	2.660,5	8.905,5	8.905,5
A.C. 2790- <i>bis</i>	17.660,5	28.905,5	28.905,5
A.S. 2054	18.660,5	29.905,5	29.905,5

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA SALUTE***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	2.451,2	15.820,2	15.820,2
A.C. 2790- <i>bis</i>	14.121,2	17.501,2	17.501,2
A.S. 2054	8.465,5	14.504,7	14.504,7

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ([A.C. 491 - A.S. 1201](#))
- Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ([A.C. 181 - A.S. 1441](#))
- Interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(migliaia di euro)

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	92.648	177.648	177.648
A.C. 2790- <i>bis</i>	115.648	227.648	237.648
A.S. 2054	122.148	227.648	237.648

Finalizzazioni:

- Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([A.S. 497 - A.C. 1285](#))
- Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione ([A.C. 1812](#))
- Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(migliaia di euro)

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	35.000	25.000	25.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	40.000	40.000	40.000
A.S. 2054	40.000	40.000	40.000

Finalizzazioni:

- Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([A.S. 497 - A.C. 1285](#))
- Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

(migliaia di euro)

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	17.753	22.753	22.753
A.C. 2790- <i>bis</i>	20.753	25.753	25.753
A.S. 2054	20.753	25.753	25.753

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	20.000	30.000	30.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	30.000	45.000	50.000
A.S. 2054	30.000	45.000	50.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 2790- <i>bis</i>	5.000	5.000	5.000
A.S. 2054	5.000	5.000	5.000

Finalizzazioni: finanziamento di Accordi internazionali.**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	13.500	10.000	10.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	23.500	25.000	30.000
A.S. 2054	23.500	25.000	30.000

Finalizzazioni:

- Interventi diversi
- Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (A.S. 1925 – A.C. 2700; conv. dalla legge n. [126/20](#)).

MINISTERO DELL'INTERNO*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	20.000	25.000	25.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	25.000	35.000	40.000
A.S. 2054	25.000	35.000	40.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	10.000	10.000	10.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	30.000	35.000	40.000
A.S. 2054	30.000	35.000	40.000

Finalizzazioni:

- Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285)
- Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	28.000	60.000	60.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	40.000	60.000	60.000
A.S. 2054	40.000	60.000	60.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	6.500	20.000	20.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	16.500	30.000	30.000
A.S. 2054	16.500	30.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLA DIFESA***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	10.000	20.000	20.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	20.000	30.000	30.000
A.S. 2054	20.000	30.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	-	-	-
A.C. 2790- <i>bis</i>	15.000	20.000	30.000
A.S. 2054	15.000	20.000	30.000

Finalizzazioni: interventi diversi.**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO***(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	1.000	1.000	1.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	11.000	21.000	31.000
A.S. 2054	11.000	21.000	31.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE*(migliaia di euro)*

	2021	2022	2023
Bilancio a legislazione vigente	33.000	33.000	33.000
A.C. 2790- <i>bis</i>	35.000	35.000	35.000
A.S. 2054	35.000	35.000	35.000

Finalizzazioni: interventi diversi.

Comma 1141
(Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione)

Il **comma 1141** interviene sulla dotazione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3076).

Nel corso dell'**esame alla Camera** il Fondo, che nel testo iniziale del disegno di legge veniva incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è stato **utilizzato a copertura di numerose misure introdotte** nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, nel testo approvato alla Camera, il fondo presenta una **riduzione di circa 21,3 milioni** di euro **per il 2021** ed un **minore incremento** di risorse a decorrere **dal 2022** (con riferimento al solo triennio, l'incremento è pari a 316,7 milioni per il 2022 e 154,1 milioni per il 2023).

Comma 1142
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

Il **comma 1142** - non modificato dalla Camera - incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:

a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Esso estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

Il **Fondo** di cui all'art. 2 del D.L. n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di **finanziamenti a tasso agevolato** a favore delle **imprese italiane** che operano **sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE**, come precisato dal D.L. n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico. Sulla disciplina del Fondo ha inciso l'articolo 6 del D.L. 112/2008.

Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro **promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri** possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli **aiuti di importanza minore (*de minimis*)**.

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 **con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI)** pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

L'articolo 1, comma 270, della **Legge di bilancio 2018** (L. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del

Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

L'art. 72 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "**Fondo per la promozione integrata**", con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni competente per il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 e per il Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'art. 48, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha rifinanziato il Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020 (lett. a)).

Il comma ha autorizzato l'Amministratore del Fondo (il Comitato agevolazioni) ad elevare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso. La previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021 (lett. b)).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del medesimo Fondo – ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020 - con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (lett. c)).

Si osserva in proposito che il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72 del D.L. n. 18/2020 interviene esclusivamente, ai sensi del comma 1, lett. d) del medesimo articolo, cofinanziando i finanziamenti concessi alle imprese dal Fondo Legge n. 394, non prestando garanzie.

Ai sensi della lettera d) del comma 2, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Legge n. 394/1981 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione

della garanzia, in deroga alla vigente disciplina. La previsione si applica anch'essa alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021.

Comma 1143***(Modifiche alla disciplina Fondo indennizzo risparmiatori - FIR)***

L'articolo 1, comma 1143, introdotto alla Camera, modifica la disciplina del **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)** istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. Il **comma 1** specifica che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica** a seguito del completamento dell'esame istruttorio, **ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.**

Per fornire tutela e ristoro ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata, la [legge di bilancio 2019](#) (articolo 1, commi da 493 a 507, legge n. 145 del 2018) ha istituito, con una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e disciplinato il **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)**.

L'indennizzo è commisurato ai costi sostenuti per l'acquisto dei titoli, nella misura del **30 per cento** per gli **azionisti** e del **95 per cento** per gli **obbligazionisti**, entro il **limite massimo complessivo di 100.000 euro** per ciascun risparmiatore.

Il FIR ha sostituito il Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018 (e modificato dal [decreto-legge n. 91 del 2018](#)), che aveva analoghe finalità. Tale Fondo era stato istituito in favore dei risparmiatori che avessero subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia, sottoposte ad azione di risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. L'operatività del fondo è stata nel tempo estesa anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Il [decreto-legge n. 34 del 2019](#) ha modificato la disciplina del FIR, **ridefinendo il perimetro dei risparmiatori** che possono accedere al Fondo, chiarendo alcuni elementi di calcolo dell'indennizzo, e **reformando la procedura per la presentazione, l'esame e l'ammissione delle domande** all'indennizzo del Fondo. L'erogazione dell'indennizzo non è più subordinata all'accertamento del

danno ingiusto da parte del giudice o dell'arbitro finanziario ma è basata sul riconoscimento di violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto. La **Commissione tecnica** istituita dalle norme secondarie che attuano la disciplina del FIR ha il compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori, anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l'indennizzo può essere direttamente erogato.

Il decreto legge n. 34 del 2019 ha anche previsto una **procedura di indennizzo forfettario** per una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. Viene data **precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro**.

Con il [decreto ministeriale del 10 maggio 2019](#) sono state determinate le modalità di accesso al FIR: per ulteriori informazioni si rinvia al [focus](#) pubblicato sul sito del MEF. Dal 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [decreto ministeriale dell'8 agosto 2019](#), è attivo il [Portale per la presentazione delle istanze](#) di indennizzo al Fondo.

La [legge di bilancio 2020](#) (articolo 1, commi 236-238) ha ulteriormente **integrato la disciplina del FIR**. In particolare, nell'ambito della **definizione dei risparmiatori** che possono accedere al FIR, con riferimento agli aventi causa, è stato specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento all'**indennizzo per gli azionisti**, commisurato al 30 per cento del costo di acquisto dei titoli, inclusi gli oneri fiscali, è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.

Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-*bis* della legge di bilancio 2019, è stato previsto che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare.

L'**articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020** ha ulteriormente integrato e modificato la disciplina del FIR. In particolare, sono stati integrati i commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019, **oggetto delle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo in esame**, che definiscono la **misura dell'indennizzo** rispettivamente per gli azionisti e gli obbligazionisti.

Il comma 496 prevede che, sempre nel rispetto del limite di 100.000 euro, la percentuale del 30 per cento può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 499. Il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020 ha **integrato tali disposizioni** specificando che **all'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica** a seguito del completamento dell'esame istruttorio. **La disposizione in esame aumenta tale limite fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.** La medesima previsione è stata inserita al comma 497, specificando che **all'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica** a seguito del completamento dell'esame istruttorio. **Anche tale limite viene elevato, per effetto dell'intervento in esame, fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.**

Si rammenta, infine, che **il termine per la presentazione delle domande di indennizzo è stato posticipato dapprima dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020 (dalla legge di bilancio 2020) e successivamente sino al 18 giugno 2020 dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020.**

Commi 1144-1149
(Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno dell'Italian sounding)

I commi da 1144 a 1149 – inseriti dalla Camera dei deputati – introducono disposizioni volte alla **valorizzazione** delle **tradizioni enogastronomiche**, delle **produzioni agroalimentari e industriali italiane**, nonché al **contrasto** dei fenomeni di **contraffazione** e di **Italian Sounding**, destinando, a tal fine, **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Nello specifico, il **comma 1144** - per il conseguimento delle suddette finalità di valorizzazione - attribuisce allo Stato italiano il compito di **definire e promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo**.

Per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione e di *Italian sounding*, la disposizione in esame richiama l'articolo 144, comma 1-*bis*, del codice della proprietà industriale, di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), che definisce come pratiche di *Italian Sounding* quelle pratiche finalizzate alla **falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti**.

Il comma **1145** contiene la definizione di «**ristorante italiano**», da intendersi come il pubblico esercizio in cui si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. La stessa disposizione specifica che tali statuizione si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «**pizza italiana**» o il prodotto «**gelato italiano**».

Il comma **1146** demanda ad un apposito **decreto** del Ministro dello sviluppo economico - da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio -, la definizione delle modalità **di attuazione** delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148 specificando le **finalità da perseguirsi**.

Tali finalità consistono:

a) nella **predisposizione** e nel **coordinamento dei programmi** per l'attuazione delle medesime finalità, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si ricorda, in proposito, che il sopra richiamato art.8-*bis* stabilisce che i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, sono assunte da una **cabina di regia**, presieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

b) nell'attribuzione **dell'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo»**, in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o), e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal citato decreto;

c) nell'attribuzione **dell'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo»**, secondo le medesime modalità indicate alla lettera b);

d) nella definizione delle **modalità dei controlli** e nella promozione di azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);

e) nella cura del **recupero e della salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali**, attraverso la predisposizione e la raccolta delle ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) nella **tutela e nella diffusione all'estero**, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, **delle cucine regionali del Paese**, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;

g) nella **promozione di accordi** tra le categorie economiche interessate, attraverso il coinvolgimento delle associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, al fine di migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;

h) nel **sostegno** alla creazione e allo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di **istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione**;

i) nella promozione e nel sostegno all'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) nell'elaborazione, nel proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

m) nella promozione di programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

n) nella costituzione e aggiornamento di una **banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero**, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché nella redazione di una relazione triennale sulla rete degli esercizi di ristorazione comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) nella cura dell'organizzazione della **Conferenza della ristorazione italiana nel mondo** di cui al comma 1148, e nell'istituzione di un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

Il **comma 1147**, attribuisce l'**attività di promozione all'estero** dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana, all'**ICE-Agenzia** per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'**ENIT-Agenzia nazionale del turismo**, alle camere di commercio italiane all'estero, nonché ad altri soggetti pubblici o privati specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività. La stessa disposizione attribuisce l'attività di promozione della conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane agli istituti italiani di cultura all'estero, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. È riconosciuta inoltre, alle Regioni, la possibilità di promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Il **comma 1148** prevede l'istituzione della **Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo** finalizzata all'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».

Il comma 1149 prevede che, per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148, sia autorizzata la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023**.

Si segnala, infine che - per quanto riguarda il *made in Italy agroalimentare* - la legge di bilancio 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) ha previsto, all'art. 1, comma 501, per il potenziamento delle azioni di **promozione del *made in Italy agroalimentare*** all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e **3 milioni di euro** per l'anno **2020** all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero.

Comma 1150
(Clausola di salvaguardia)

Il **comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"⁹⁷.

La disposizione in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province

⁹⁷ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.